



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Milano
Sezione Seconda Penale

Composta dai Signori:

1. Dott.ssa CLOTILDE MARIA CALIA..... Presidente
2. " ROSARIO SPINA Consigliere rel.
3. " PAOLO ENRICO CARFI'..... "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA
nella causa del Pubblico Ministero
contro

1) BONICI GIOVANNI nato a BORGIO VAL DI TARO (PR) il 11-08-1967 -
APPELLATO DAL PM E PC - LIBERO CONTUMACE
residente a .
domicilio eletto PARMA- VIA PETRARCA, 8 C/O DIFENSORE
domic. dich.
Imputato di : ARTT. A) 81 CPV.-110-112 N. 1 E 2-61 N.11 C.P.-2637 C.C., B) 81
CPV-110-112 N. 1 E 2 C.P.-2638 C.C., C) 81 CPV-110-112 N. 1 E 2-61 N. 7 C.P.-
2624 CO. 1 E 2 C.C., D) 81 CPV.-110-112 N. 1 E 2-61 N. 7 C.P.- 2624 CO. 1 E 2
C.C. commesso in . in data - -
Difeso da: Avv.ANTONINO TUCCARI Foro di PARMA

2) LUZI ANTONIO nato a FANO (PS) il 08-04-1972 - APPELLATO DAL PM E PC
- LIBERO CONTUMACE
residente a .
domicilio eletto MILANO- V.LE MONTE NERO, 72 C/DIFENSORE
domic. dich.
Imputato di : ARTT. E) 81 CPV.-110-112 N. 1 E 2-61 N. 2, 7 E 11 C.P.-2637 C.C.
commesso in . in data - -
Difeso da: Avv.JACOPO PENSA Foro di MILANO -
Avv.FEDERICO PAPA Foro di MILANO

- 1 -

o/o + P.P.

[Handwritten signature]

N.
Mod. 2/A/SG

N. 1928
della sentenza

N. **4535/2009**
del Reg.Gen.App.

N.R.G.N.R. 10465/2004

UDIENZA
del giorno

26-05-2010

Depositata
in Cancelleria
il **14 LUG. 2010**

Il Cancelliere
[Handwritten signature]
Vita Lagona

Estratto esecutivo a

Procura Generale

il

Proc. Rep. c/ Trib. di

.....

il

Ufficio corpi di reato di

.....

il.....

a.....

il

Estratto ex art. 15/27 D.M.
334/89 al P.M. c/o Trib.

di.....

il.....

Il Cancelliere

Redatta scheda

il

Il Cancelliere

Art

- 3) MONCADA LUIS nato a MANAGUA () il 04-05-1956 - APPELLATO DAL PM E PC -
LIBERO CONTUMACE
residente a .
domicilio eletto MILANO- C.SO PORTA VITTORIA,17 C/DIFENS.
domic. dich.
Imputato di : ARTT. E) 81 CPV.-110-112 N. 1 E 2-61 N. 2,7 E 11 C.P.-2637 C.C. commesso in
in data - -
Difeso da: Avv.GIAN PAOLO DEL SASSO - DOMIC. Foro di MILANO -
Avv.ALESSIO LANZI Foro di MILANO
- 4) SALA LUCA nato a MILANO (MI) il 01-12-1963 - APP.TE E APP.TO DAL PM E PC -
LIBERO CONTUMACE
residente a .
domicilio eletto S.GIOVANNI P.-VIA CREVALCORE,65/A C/SALA
domic. dich.
Imputato di : ARTT. E) 81 CPV.-110-112 N. 1 E 2-61 N. 2, 7 E 11 C.P.-2637 C.C. commesso
in . in data - -
Difeso da: Avv.ANDREA SOLIANI Foro di MILANO -
Avv.CARLO GILLI Foro di MILANO
- 5) SCIUME' PAOLO nato a CARPI (MO) il 31-01-1943 - APP.TE E APP.TO DAL PM E PC -
LIBERO CONTUMACE
residente a .
domicilio eletto MILANO- VIA BIANCA DI SAVOIA, 9 C/DIFENS
domic. dich.
Imputato di : ARTT. A) 81 CPV.-110-112 N. 1 E 2-61 N.11 C.P.-2637 C.C., B) 81 CPV-110-112
N. 1 E 2 C.P.-2638 C.C. commesso in . in data - -
Difeso da: Avv.MARIO ZANCHETTI - DOMIC. Foro di MILANO -
Avv.DOMENICO PULITANO'- DOMIC. Foro di MILANO
- 6) SILINGARDI LUCIANO nato a LAMA MOCOGNO (MO) il 18-02-1940 - APP.TE E APP.TO
DAL PM E PC - LIBERO GIA' PRESENTE - ASSENTE
residente a .
domicilio eletto MILANO- VIA SPARTACO, 27 C/O DIFENSORE
domic. dich.
Imputato di : ARTT. A) 81 CPV.-110-112 N. 1 E 2-61 N.11 C.P.-2637 C.C., B) 81 CPV-110-112
N. 1 E 2 C.P.-2638 C.C., C) 81 CPV-110-112 N. 1 E 2-61 N. 7 C.P.-2624 CO. 1 E 2 C.C., D) 81
CPV.-110-112 N. 1 E 2-61 N. 7 C.P.- 2624 CO. 1 E 2 C.C. commesso in . in data - -
Difeso da: Avv.LUCA TROYER - DOMIC. Foro di MILANO -
Avv.GIUSEPPE L'INSALATA Foro di PARMA

7) TANZI CALISTO nato a COLLECCHIO (PR) il 17-11-1938 - APP.TE E APP.TO DAL PM E PC
- LIBERO GIA' PRESENTE - ASSENTE

residente a .

domicilio eletto MILANO-VIA MANZONI,12 C/AVV. BELLONI F.

domic. dich.

Imputato di : ARTT. 81 CPV CP, A) 81 CPV-110-112 N.1, 2-61 N.11 CP-2637 CC, B) 81 CPV-110-112 N.1, 2 CP-2638 CC, C) 81 CPV-110-112 N.1, 2-61 N. 7 CP- 2624 CO.1, 2 CC, D) 81 CPV-110-112 N.1, 2-61 N.7 CP-2624 CO.1,2 CC. E) 110-112 N. 1 E 2-81 CPV-61 N.2,7 E 11 CP-2637 CC commesso in . in data - -

Difeso da: Avv.GIAMPIERO BIANCOLELLA Foro di MILANO - Avv.FILIPPO SGUBBI Foro di BOLOGNA

8) BARACHINI ENRICO nato a PISA (PI) il 27-07-1935 - APPELLATO DALLA PARTE CIVILE -
LIBERO CONTUMACE

residente a .

domicilio eletto MILANO- VIA BIANCA MARIA, 25 C/DIFENS.

domic. dich.

Imputato di : ARTT. A) 81 CPV-110-112 N.1, 2-61 N.11 CP-2637 CC, B) 81 CPV-110 -112 N.1, 2 CP-2638 CC, C) 81 CPV-110-112 N.1, 2-61 N. 7 CP-2624 CO. 1 E 2 CC, D) 81 CPV-110-112 N.1, 2-61 N.7 CP-2624 CO.1,2 CC. commesso in . in data - -

Difeso da: Avv.BACCAREDDA BOY - DOMIC. Foro di MILANO

RESPONSABILI CIVILI

- **BANK OF AMERICA n.a.**

Difeso dall'Avv. Nicola Apa, Foro Roma

E dall'Avv. Riccardo Olivo, Foro Roma

- **PARTI CIVILI**

1. ABA L. + 27.823 (Elenco del 24/03/2010) e ABATE CARLO MARIO + 1.066
(Elenco del 07/05/2010) - APPELLANTE
(Nei confronti di Bonici, Sciumè, Silingardi e Tanzi)

1. **BIS** ABATE OLIVIERO + 3.159
(Elenco del 07/05/2010) - APPELLANTE
(Nei confronti di tutti gli imputati, escluso Barachini)

Difensore Avv.CARLO FEDERICO GROSSO - FORO TORINO

2. ARNOLETTI L. - NON APPELLANTE
Difensore Avv.PAOLO LUCA BIANCHI - FORO MILANO
3. ABBA' N. + 37 - NON APPELLANTE
Difensore Avv.SALVATORE FACCILOLO - FORO MILANO
Sostituto processuale: Avv.. Marco Sforzi, Foro Bologna
E Avv. Federico Fisher, Foro Bologna
4. ABBONDANZA D. + 2220 - NON APPELLANTE
Difensore Avv.ALESSANDRO GAMBERINI - FORO BOLOGNA
Sostituto processuale: Avv. Marco Sforzi, Foro Bologna
E Avv. Federico Fisher, Foro Bologna
5. ACCATTINO M. C. + 144 - NON APPELLANTE
Difensore Avv.MARIA R.BENENTI BRANCACCIO - FORO MILANO
Sostituto processuale: Avv. Marco Sforzi, Foro Bologna
E Avv. Federico Fisher, Foro Bologna
6. ACQUAOTTA G. + 278 - NON APPELLANTE
Difensore Avv.CECILIA PALLI - FORO VOGHERA
Sostituto processuale: Avv.. Marco Sforzi, Foro Bologna
E Avv. Federico Fisher, Foro Bologna
7. ADAMO M. + 121 - NON APPELLANTE
Difensore Avv.MILA GARUTI - FORO MILANO
Sostituto processuale: Avv.. Marco Sforzi, Foro Bologna
E Avv. Federico Fisher, Foro Bologna
8. AGRATI CAVALLARO D. + 140 - NON APPELLANTE
Difensore Avv.DARIO PICCIONI - FORO ROMA
Sostituti processuali: Avv. Marco Sforzi, Foro Bologna
E Avv. Federico Fisher, Foro Bologna
9. ALBERI A. + 102 - NON APPELLANTE
Difensore Avv.ILEANA ROSSINI - FORO MILANO
Sostituto processuale: Avv.. Marco Sforzi, Foro Bologna
E Avv. Federico Fisher, Foro Bologna
10. ALBERTINI LORENZO + 36 - NON APPELLANTE
Difensore Avv.LUISA PAPA - FORO BRESCIA
Sostituto processuale: Avv.. Marco Sforzi, Foro Bologna
E Avv. Federico Fisher, Foro Bologna
11. ALDENGHI L. + 149 - NON APPELLANTE
Difensore Avv.LAURA ROTA - FORO LECCO
Sostituto processuale: Avv.. Marco Sforzi, Foro Bologna
E Avv. Federico Fisher, Foro Bologna

12. ALZINI F. + 34 - NON APPELLANTE
Difensore Avv. ANNALISA BERETTA - FORO CREMONA
Sostituto processuale: Avv.. Marco Sforzi, Foro Bologna
E Avv. Federico Fisher, Foro Bologna
13. ANDREOLA C. + 54 - NON APPELLANTE
Difensore Avv. MARZIA GIOVANNINI - FORO VARESE
Sostituto processuale: Avv.. Marco Sforzi, Foro Bologna
E Avv. Federico Fisher, Foro Bologna
14. ANGELI C. + 8 - NON APPELLANTE
Difensore Avv. ROBERTA QUAGLIATA - FORO MILANO
Sostituto processuale: Avv.. Marco Sforzi, Foro Bologna
E Avv. Federico Fisher, Foro Bologna
15. ANTONIAZZI A. + 12 - NON APPELLANTE
Difensore Avv. ALESSANDRO MOGAVERO - FORO COMO
Sostituto processuale: Avv.. Marco Sforzi, Foro Bologna
E Avv. Federico Fisher, Foro Bologna
16. ANTONINI C. + 36 - NON APPELLANTE
Difensore Avv. FRANCESCA SCUDELLARI - FORO CREMONA
Sostituto processuale: Avv.. Marco Sforzi, Foro Bologna
E Avv. Federico Fisher, Foro Bologna
17. ARNONE C. + 40 - NON APPELLANTE
Difensore Avv. ANTONELLA SAPORITO - FORO BOLOGNA
Sostituto processuale: Avv.. Marco Sforzi, Foro Bologna
E Avv. Federico Fisher, Foro Bologna
18. ARRIGONI ELENA + 54 - NON APPELLANTE
Difensore Avv. FABRIZIO NATALIZI - FORO COMO
Sostituto processuale: Avv.. Marco Sforzi, Foro Bologna
E Avv. Federico Fisher, Foro Bologna
19. ARTIOLI E. + 24 - NON APPELLANTE
Difensore Avv. MARCO SFORZI - FORO BOLOGNA
Sostituto processuale: Avv. Federico Fisher, Foro Bologna
20. ARTUSI L. + 6 - NON APPELLANTE
Difensore Avv. GIULIETTA GOZZI - FORO BOLOGNA
Sostituto processuale: Avv.. Marco Sforzi, Foro Bologna
E Avv. Federico Fisher, Foro Bologna
21. ASCARI MECCUGNI S. + 13 - NON APPELLANTE
Difensore Avv. FEDERICO FISCHER - FORO BOLOGNA
Sostituto processuale: Avv. Marco Sforzi, Foro Bologna

22. BALASINI N. + 29 - NON APPELLANTE
Difensore Avv.ELEONORA CAZZANIGA DONESMONDI - FORO
MANTOVA
Sostituto processuale: Avv.. Marco Sforzi, Foro Bologna
E Avv. Federico Fisher, Foro Bologna
23. BATTILANA M.T. + I6 - NON APPELLANTE
Difensore Avv.RENATA D'AMICO - FORO MONZA
Sostituto processuale: Avv.. Marco Sforzi, Foro Bologna
E Avv. Federico Fisher, Foro Bologna
24. BELLINI I. + I9 - NON APPELLANTE
Difensore Avv.MASSIMO CERNIGLIA - FORO ROMA
Nomina sostituto: (Avv. Marco Sforzi, Foro Bologna)
E Avv. Federico Fisher, Foro Bologna
25. BENEDETTI M.C. + 26 - NON APPELLANTE
Difensore Avv.SEBASTIANO CHESSA - FORO MILANO
Sostituto processuale: Avv.. Marco Sforzi, Foro Bologna
E Avv. Federico Fisher, Foro Bologna
26. BENETTI F. + 8 - NON APPELLANTE
Difensore Avv.LUCA BREZIGAR - FORO MODENA
Sostituto processuale: Avv.. Marco Sforzi, Foro Bologna
E Avv. Federico Fisher, Foro Bologna
27. AGOSTINETTI G. + I11 - NON APPELLANTE
Difensore Avv. LUCIA RUPOLO, FORO PADOVA
Sostituto processuale: Avv. Marco Sforzi, Foro Bologna
E Avv. Federico Fisher, Foro Bologna
28. ABBIATI S. + I41 - NON APPELLANTE
Difensore Avv.GUIDO VICENTINI - FORO BERGAMO
Nomina sostituto: Avv. Marco Sforzi, Foro Bologna
E Avv. Federico Fisher, Foro Bologna
29. CALTAGIRONE G. - NON APPELLANTE
Difensore Avv.FEDERICO SINICATO - FORO MILANO
30. ABBIATI R. + I - NON APPELLANTE
Difensore Avv.GIANLUCA FRANCHI - FORO VARESE
31. ANDREETTA S. + I8 - NON APPELLANTE
Difensore Avv.MONICA MULTARI - FORO VERONA
32. ANNOVAZZI P. + 38 NON APPELLANTE
Difensore Avv.BARBARA CIRIVELLO - FORO VARESE
33. ABBONDATI C. + 8 - NON APPELLANTE
Difensore Avv.ILARIA DI CAPRIO - FORO MILANO

34. ABBRUCIATI I. + 1203 - APPELLANTE
Difensore Avv.LUCA BAJ - FORO BERGAMO
35. AGAZZI F.M. + 20 - APPELLANTE
Difensore Avv.LUCA PANZERI - FORO MILANO
36. ACCAMO A. + 596 - NON APPELLANTE
Difensore Avv.ENRICO MARTINETTI - FORO MONDOVI'
37. ACCETTURI A.R. + 673 - NON APPELLANTE
Difensore Avv.ROBERTO PEZZI - FORO MILANO
38. ACERNESE M.T. + 625 - NON APPELLANTE
Difensore Avv.ANTONIO TANZA - FORO LECCE
39. ALLIEVI G. + 95 - NON APPELLANTE
Difensore Avv.MARISA F. COSTELLI - FORO MILANO
40. ALOI A. + 151 - NON APPELLANTE
Difensore Avv.OSVALDO PETTENE - FORO VERONA
41. ANTONELLI A. + 41 - NON APPELLANTE
Difensore Avv.STEFANO GRAUSO - FORO PISTOIA
42. AFFER L. + 13 - NON APPELLANTE
Difensore Avv.LORENZA COLDANI - FORO MILANO
43. AFLAC INC. - NON APPELLANTE
Difensore Avv.ENRICA MARIA GHIA - FORO MILANO
44. AGRATI PIETRO + 148 - NON APPELLANTE
Difensore Avv.EMANUELA FRIGERIO - FORO VARESE
45. BIANCO M.G. + 8 - NON APPELLANTE
Difensore Avv.RICCARDO DELL'OLIO - FORO TRANI
46. MASTRANDREA D. - NON APPELLANTE
Difensore Avv.MICHELE CORATELLA - FORO TRANI
47. GIULIANI + 533 - NON APPELLANTE
Difensore Avv.PIETRO GIULIANI - FORO MONZA
48. AIRAGHI P. + 47 - NON APPELLANTE
Difensore Avv.MARCO MARIA DONZELLI - FORO MILANO
49. AIROLDI P. + 8 - NON APPELLANTE
Difensore Avv.GIOVANNI PRIORE - FORO LECCO



50. ANTONI C. + 5 - NON APPELLANTE
Difensore Avv.STEFANO DALLE MURA - FORO LUCCA
51. ARNABOLDI G. + 15 - NON APPELLANTE
Difensore Avv.GIOVANNI BRIOLA - FORO MILANO
52. ARTISI L. + 18 - NON APPELLANTE
Difensore Avv.DARIA PESCE - FORO MILANO
53. BANK NORD + 4 - NON APPELLANTE
Difensore Avv.PAOLO SINISCALCHI - FORO MILANO
54. BRUNETTO C.E. + 4 - NON APPELLANTE
Difensore Avv.IOLANDA CAMPOLO - FORO MILANO
55. BACIGALUPO G. + 4 - NON APPELLANTE
Difensore Avv.DAVIDE PALEOLOGO - FORO MILANO
56. BAIESI G. + 7 - NON APPELLANTE
Difensore Avv.ALESSANDRO BOTTIGLIERI -FORO BOLOGNA
57. BANK OF AMERICA N.A. - NON APPELLANTE
Difensore Avv. ERNESTO GREGORIO VALENTE, FORO ROMA
58. BOZZELLA F. + 8 - NON APPELLANTE
Difensore Avv.FABRIZIO CARDINALI - FORO NOVARA
59. BRAMBILLA R. + 1 - NON APPELLANTE
Difensore Avv.PAOLO CAMPORINI - FORO COMO
60. DUBINI ALBERTO - NON APPELLANTE
Difensore Avv.BENEDETTA GUZZONI - FORO MILANO
61. VIA ADVISOR CORPORATE FINANCE S.R.L. - NON APPELLANTE
Difensore Avv.BENEDETTA GUZZONI - FORO MILANO
62. CAMERA DI COMMERCIO MILANO - NON APPELLANTE
Difensore Avv.RENATO PALMIERI - MILANO
63. CAPELLUTI F. + 3 NON - APPELLANTE
Difensore Avv.FEDERICA RINALDINI - FORO MILANO
64. CASABURI A. + 3 - NON APPELLANTE
Difensore Avv.VITTORIO PIETROPINTO - FORO POTENZA
65. CHIODO A. + 2 - NON APPELLANTE
Difensore Avv.ERMENEGILDO PARATORE - FORO MILANO

66. CIUFFONI STANGHINI A.M. + 16 - NON APPELLANTE
Difensore Avv.CLAUDIO DEFILIPPI - FORO MILANO
67. CLIVIO F. + 1 - NON APPELLANTE
Difensore Avv.LAURA CARGNINO - FORO TORINO
68. CONSOB . - APPELLANTE
Difensore Avv.EMANUELA DI LAZZARO - FORO ROMA
69. CONTI G. + 1 - NON APPELLANTE
Difensore Avv.STEFANO CONTI - FORO MILANO
70. CORAINI M. - NON APPELLANTE
Difensore Avv.ROBERTA PESSINA - FORO MILANO
71. COSTANZO C. - NON APPELLANTE
Difensore Avv.GIANFRANCO LENZINI - FORO MILANO
72. DI GIOIA N. + 1 - NON APPELLANTE
Difensore Avv.GIUSEPPE TARDITI - FORO MONZA
73. DI STEFANO I. + 9 - NON APPELLANTE
Difensore Avv.PAOLA FORMICA - FORO MACERATA
74. FARMLAND DAIRIES L.L.C. - NON APPELLANTE
Difensore Avv.ENRICA MARIA GHIA - FORO MILANO
75. FRATALOCCHI G. + 2 - NON APPELLANTE
Difensore Avv.PIETRO SICILIANO - FORO MACERATA
76. GANDINI D. - NON APPELLANTE
Difensore Avv.GUIDO BRANCALEONE - FORO MILANO
77. GANDINI V.M. + 2 - NON APPELLANTE
Difensore Avv.DANIELE GANDINI - FORO MONZA
78. GIORGI A. + 3 - NON APPELLANTE
Difensore Avv.FRANCESCO ATZENI - FORO LIVORNO
79. LANZA C. - NON APPELLANTE
Difensore Avv.LUCIA ANTONELLA RAPANA' - FORO MILANO
80. SARTIRANO F. - NON APPELLANTE
Difensore Avv.ALBERTO LONGO - FORO MILANO
81. TIZZONI E. + 1 - NON APPELLANTE
Difensore Avv.GIOVANNI BELLINGARDI - FORO MILANO
82. TREVISAN S. + 1 - NON APPELLANTE
Difensore Avv.DARIO TREVISAN - FORO MILANO

83. UGOLOTTI A. + 2 - NON APPELLANTE
Difensore Avv.PAOLO RICCI MESSORI - FORO MODENA
84. VIGANO' A. - NON APPELLANTE
Difensore Avv.VINCENZO MESSINA - FORO MILANO
85. ABBANEO A. + 132 - NON APPELLANTE
Difensore Avv.ANNA CAMPILI - FORO PARMA
86. ABBRATE A. + 12 - NON APPELLANTE
Difensore Avv.DAVIDE DEL POPOLO RIOLO - FORO CUNEO
(RINUNCIA AL MANDATO)
87. ADDAMIANO A. + 2 - NON APPELLANTE
Difensore Avv.ALESSANDRA BIASETTI - FORO MODENA
88. ADRODEGARI C. + 7 - NON APPELLANTE
Difensore Avv.ANGELO RIVA - FORO BRESCIA
89. AFRICANELLO SALVATORE + 308 - NON APPELLANTE
Difensore Avv.RENZO CAPPELLETTO - FORO TORINO
90. AGOSTINO E. + 124 - NON APPELLANTE
Difensore Avv.FABRIZIO BONFANTE - FORO LA SPEZIA
91. ALAZZI E. + 25 - NON APPELLANTE
Difensore Avv.EVA PECCHIOLI - FORO FIRENZE
92. ALBERTIN D. + 61 - NON APPELLANTE
Difensore Avv.TIZIANA SORRIENTO - FORO TORINO
93. ALFONSI I. + 86 - NON APPELLANTE
Difensore Avv.CLAUDIO CORATELLA - FORO ROMA
94. ALIPRANDI A.L. + 28 - NON APPELLANTE
Difensore Avv.CLAUDIA MANFRE' - FORO MILANO
95. ALLIATA P. + 30 - NON APPELLANTE
Difensore Avv.ENRICO FARAGONA - FORO NOVARA
96. ALVAREZ DE TOLEDO F. + 69 - NON APPELLANTE
Difensore Avv.CARLO RIENZI - FORO ROMA
97. AMBROSIA R. + 25 - NON APPELLANTE
Difensore Avv.STEFANIA PIGNOCCHINO - FORO TORINO
98. AMBROSINI F. + 25 - NON APPELLANTE
Difensore Avv.BENEDETTO DE LAUSO - FORO TORINO

99. ANDREASI P. + 18 - NON APPELLANTE
Difensore Avv.WANDA ZURLO - FORO MILANO
100. ANIASI U. + 8 - NON APPELLANTE
Difensore Avv.VITTORIO VIRGA - FORO ROMA
101. ANTONIOLI L. + 43 - NON APPELLANTE
Difensore Avv.GAETANO PECORELLA - FORO MILANO
102. ARDESI STEFANO + 28 - NON APPELLANTE
Difensore Avv.MICHELE FRANZOSI - FORO NOVARA
103. AUSILIO D. + 54 - NON APPELLANTE
Difensore Avv.ALBERTO NEGRO - FORO PINEROLO
104. BARAGLI P. + 62 - NON APPELLANTE
Difensore Avv.EMANUELE CALABRESE IOPPOLO - FORO PISTOIA
105. BARTOLOMEI P. + 9 - NON APPELLANTE
Difensore Avv.STEFANO BELLI - FORO PRATO
106. BAVARESCO F. + 4 - NON APPELLANTE
Difensore Avv.CRISTINA LOIACONI - FORO GENOVA
107. BELLAVITA I. + 1 - NON APPELLANTE
Difensore Avv.MYRIAM CHERUBINI - FORO PERUGIA
108. BELLONI M. + 1 - NON APPELLANTE
Difensore Avv.FRANCESCO TRIMBOLI - FORO MILANO
109. BENAGLIA A. + 186 - NON APPELLANTE
Difensore Avv.ANNALISA BENAGLIA - FORO REGGIO EM.
110. BENINI C. + 7 - NON APPELLANTE
Difensore Avv.MARZIA ASTRIS - FORO BRESCIA
111. BERNI B. + 17 - NON APPELLANTE
Difensore Avv.NICOLA CAMPEDELLI - FORO VERONA
112. BERTELLI A. + 12 - NON APPELLANTE
Difensore Avv.ROBERTO POLLONI - FORO LUCCA
113. BESTETTI G. + 3 - NON APPELLANTE
Difensore Avv.PATRIZIO NICOLO' - FORO MILANO
114. BIANCHERI L. + 2 - NON APPELLANTE
Difensore Avv.ANNA BINELLI - FORO VERCELLI

115. BIANCO E. + 3 - NON APPELLANTE
Difensore Avv.ANDREA DEL CORNO - FORO MILANO
116. BISCEGLIA A. + 6 - NON APPELLANTE
Difensore Avv.ANTONIO GIARLETTA - FORO NOCERA IN.
117. BONNI R. + 3 - NON APPELLANTE
Difensore Avv.ISABELLA ALTANA - FORO CATANIA
Nomina sostituto:
118. BORTOLUZZI M.T. + 7 - NON APPELLANTE
Difensore Avv.EZIO CONTE - FORO VENEZIA
119. BRUSCONI C. + 9 - NON APPELLANTE
Difensore Avv.MARCELLO GORI - FORO TORINO
120. CABRINI L. - NON APPELLANTE
Difensore Avv.LORIS CABRINI - FORO PARMA
121. CAMERLENGHI M.A. + 2 - NON APPELLANTE
Difensore Avv.GIANNI COCQUIO - FORO ROMA
122. EUROREVISION S.R.L. - NON APPELLANTE
Difensore Avv.ENRICO FARAGONA - FORO NOVARA
123. FAZZINI C. + 1 - NON APPELLANTE
Difensore Avv.PIETRO DAVID NUCERA - FORO MILANO
124. FILIPELLI V. + 1 - NON APPELLANTE
Difensore Avv.GIUSEPPE VALENTE - FORO COSENZA
125. FORLANI M. + 2 - NON APPELLANTE
Difensore Avv.GIANDIEGO MONTELEONE - FORO TARANTO
126. GNECCHI A. + 1 - NON APPELLANTE
Difensore Avv.CARLO GNECCHI - FORO BERGAMO
127. MAIMONE S. + 1 - NON APPELLANTE
Dif. Avv.ANTONINO FELICE FURNARI-FORO BARCELLONA P.G.
128. MAZZIA A.T. + 1 - NON APPELLANTE
Difensore Avv.GABRIELLA ARCURI - FORO ROMA
129. MONTECCHI L. - NON APPELLANTE
Difensore Avv.MANFREDO TERMANINI - FORO MODENA
130. NUCCI F. - APPELLANTE
Difensore Avv.ANTONELLO SALCE - FORO PESCARA

131. OTTAVI M.G. - NON APPELLANTE
Difensore Avv.SARA PIEVAIOLI - FORO PERUGIA
132. PARMALAT FINANZIARIA S.P.A. - APPELL. (REVOCA E RINUNCIA)
Difensore Avv.MARCO DE LUCA - MILANO
133. PIOPPINI L. - NON APPELLANTE
Difensore Avv.GIANFILIPPO SCHIAFFINO - FORO MILANO
134. PORCARI A. + 1 - NON APPELLANTE
Difensore Avv.LIBERO DEL SERE - FORO PARMA
135. ROCCHI A. - NON APPELLANTE
Difensore Avv.DANIELA SARTORE - FORO MILANO
136. ROMAGNOLO G. + 4 - NON APPELLANTE
Difensore Avv.LUCA GASTINI - FORO ALESSANDRIA
137. ROSSINI G. + 1 - NON APPELLANTE
Difensore Avv.ALESSANDRA CINQUINA - FORO ROMA
138. ROSTI E.F. + 1 - NON APPELLANTE
Difensore Avv.CRESCENZIO RUBINETTI - FORO MILANO
139. SCHIATTI R. + 1 - NON APPELLANTE
Difensore Avv.GIORGIO SCHIATTI - FORO MONZA
140. PORCU MARISA + 1
Difensore Avv. FABIO FAZIO, FORO NOVARA

APPELLANTE

avverso la sentenza del Tribunale di MILANO N. Reg.Gen. 12473/2004 del 18-12-2008

con la quale veniva condannat, alla pena di:

-TANZI: ANNI 10 DI RECL. - PENE ACCESSORIE -

RISARCIMENTO DANNI E RIFUSIONE SPESE ALLE PP.CC. CONSOB, CAMERA DI COMMERCIO, VIA ADVISOR CORPORATE FINANCE S.R.L., DUBINI ALBERTO, AFLAC INC, FARMALAND DAIRIES LLC, EURO REVISION S.R.L., BANK OF AMERICA, AZIONISTI ED OBBLIGAZIONISTI COME DA ELENCO DEL DISPOSITIVO SENTENZA 1º GRADO.

PER I REATI A) AGGIOTTAGGIO DEI TITOLI PARMALAT AGGR. CONT. IN CONC., B) OSTACOLO ALLA VIGILANZA CONSOB AGGR. CONT. IN CONC., C) FALSO NELLE RELAZIONI E COMUNICAZIONI DEL REVISORE DELOITTE & TOUCHE AGGR. CONT. IN CONC., D) FALSO NELLE RELAZIONI E COMUNICAZIONI DEL REVISORE GRAN THORTON AGGR. CONT. IN CONC., RITENUTA LA CONT.

TANZI-SALA: N.D.P. PER ESSERE IL REATO DI CUI AL CAPO E) N. 1 ESTINTO PER INTERVENUTA PRESCRIZIONE, ASSOLUZIONE PER IL REATO DI CUI AL CAPO E) N. 3 E 4 PERCHE' IL FATTO NON SUSSISTE, ASSOLUZIONE PER IL REATO DI CUI AL CAPO E) N. 2, 5 E 6 PERCHE' IL FATTO NON E' PREVISTO DALLA LEGGE COME REATO, DALLA IMPUTAZIONE DI AGGIOTTAGGIO TITOLI PARMALAT.

LUZI-MONCADA: ASSOLUZIONE DAL REATO DI CUI AL CAPO E) N. 1 PER NON AVER COMMESSO IL FATTO, ASSOLUZIONE DAL REATO DI CUI AL CAPO E) N. 3 E 4 PERCHE' IL FATTO NON SUSSISTE E ASSOLUZIONE DAL REATO DI CUI AL CAPO E) N. 2, 5 E 6 PERCHE' IL FATTO NON E' PREVISTO DALLA LEGGE COME REATO, DALLA IMPUTAZIONE DI AGGIOTTAGGIO TITOLI PARMALAT.

BONICI-BARACHINI-SILINGARDI: ASSOLUZIONE PERCHE' IL FATTO NON COSTITUISCE REATO DALLE IMPUTAZIONI A) AGGIOTTAGGIO TITOLI PARMALAT, B) OSTACOLO ALLA VIGILANZA CONSOB, C) FALSO NELLE RELAZIONI E COMUNICAZIONI DEL REVISORE DELOITTE & TOUCHE, D) FALSO NELLE RELAZIONI E COMUNICAZIONE DEL REVISORE GRAN THORTON.

SCIUME': ASSOLUZIONE PERCHE' IL FATTO NON COSTITUISCE REATO DALLE IMPUTAZIONI A) AGGIOTTAGGIO TITOLI PARMALAT, B) OSTACOLO ALLA VIGILANZA CONSOB.

APPLICA A ITALIAUDIT S.P.A. LA SANZIONE PECUNIARIA DI EURO 240.000 ED ORDINA LA CONFISCA PER EQUIVALENTE PARI AD EURO 455.710.

IN MILANO: A-B-C) FINO AL DICEMBRE 2003 - D) DAL 1999 FINO AL DICEMBRE 2003 -

IN MILANO ED ESTERO: E) FINO AL 31.12.2003

per i reat:

BONICI GIOVANNI ARTT. A) 81 CPV.-110-112 N. 1 E 2-61 N.11 C.P.-2637 C.C., B) 81 CPV.-110-112 N. 1 E 2 C.P.-2638 C.C., C) 81 CPV.-110-112 N. 1 E 2-61 N. 7 C.P.-2624 CO. 1 E 2 C.C., D) 81 CPV.-110-112 N. 1 E 2-61 N. 7 C.P.- 2624 CO. 1 E 2 C.C. commesso in . in data - -

LUZI ANTONIO ARTT. E) 81 CPV.-110-112 N. 1 E 2-61 N. 2, 7 E 11 C.P.-2637 C.C. commesso in . in data - -

MONCADA LUIS ARTT. E) 81 CPV.-110-112 N. 1 E 2-61 N. 2,7 E 11 C.P.-2637 C.C. commesso in . in data - -

SALA LUCA ARTT. E) 81 CPV.-110-112 N. 1 E 2-61 N. 2, 7 E 11 C.P.-2637 C.C. commesso in . in data - -

SCIUME' PAOLO ARTT. A) 81 CPV.-110-112 N. 1 E 2-61 N.11 C.P.-2637 C.C., B) 81 CPV.-110-112 N. 1 E 2 C.P.-2638 C.C. commesso in . in data - -

SILINGARDI LUCIANO ARTT. A) 81 CPV.-110-112 N. 1 E 2-61 N.11 C.P.-2637 C.C., B) 81 CPV.-110-112 N. 1 E 2 C.P.-2638 C.C., C) 81 CPV.-110-112 N. 1 E 2-61 N. 7 C.P.-2624 CO. 1 E 2 C.C., D) 81 CPV.-110-112 N. 1 E 2-61 N. 7 C.P.- 2624 CO. 1 E 2 C.C. commesso in . in data - -

TANZI CALISTO ARTT. 81 CPV CP, A) 81 CPV.-110-112 N.1, 2-61 N.11 CP-2637 CC, B) 81 CPV.-110-112 N.1, 2 CP-2638 CC, C) 81 CPV.-110-112 N.1, 2-61 N. 7 CP- 2624 CO.1, 2 CC, D) 81 CPV.-110-112 N.1, 2-61 N.7 CP-2624 CO.1,2 CC. E) 110-112 N. 1 E 2-81 CPV-61 N.2,7 E 11 CP-2637 CC commesso in . in data - -

BARACHINI ENRICO ARTT. A) 81 CPV.-110-112 N.1, 2-61 N.11 CP-2637 CC, B) 81 CPV.-110-112 N.1, 2 CP-2638 CC, C) 81 CPV.-110-112 N.1, 2-61 N. 7 CP-2624 CO. 1 E 2 CC, D) 81 CPV.-110-112 N.1, 2-61 N.7 CP-2624 CO.1,2 CC. commesso in . in data - - .

In esito all'odierno dibattimento celebratosi in assenza degli imputati già presenti Silingardi Luciano e Tanzi Calisto ed in contumacia degli imputati Bonici Giovanni, Luzi Antonio, Moncada Luis, Sala Luca, Sciumè Paolo e Barachini Enrico;

Sentita la relazione del Sig. Consigliere Dott. SPINA ROSARIO

Sentiti gli imputati Silingardi Luciano e Tanzi Calisto;

le Parti Civili: (**Udienza 10/02/2010**) Avv. Rocco Maglione, Foro Milano, in sostituzione dell'Avv. Crescenzo Rubineti, Foro Milano, per le PP.CC. Rosti + 1; dell'Avv. Gaetano Pecorella, Foro Milano, per le PP.CC. Antonioli + 43; dell'Avv. Gianfilippo Schiaffino, Foro Milano, per la P.C. Pioppini Luciano; dell'Avv. Pietro Siciliano, Foro Macerata, per le PP.CC. Fratolocchi + 2. - Avv. Gianluca Franchi, Foro Varese, per le PP.CC. Abbiati + 1; in sostituzione dell'Avv. Barbara Cirivello, Foro Varese, per le PP.CC. Annovazzi + 38; dell'Avv. Alessandra Biasetti, Foro Modena, per le PP.CC. Addamiano + 2; dell'Avv. Emanuela Frigerio, Foro Varese, per le PP.CC. Agrati + 148 e Cervini Patrizia; dell'Avv. Monica Multari, Foro Verona, per le PP.CC. Andretta + 18; Avv. Luca Panzeri, Foro Milano, per le PP.CC. Agazzi + 20. - Avv. Tiziano Buzzolani, Foro Milano, in sostituzione dell'Avv. Paolo Camporini, Foro Como, per le PP.CC. Brambilla + 1; in sostituzione dell'Avv. Riccardo dell'Olio, Foro Trani, per le PP.CC. Bianco + 8; in sostituzione dell'Avv. Enrica Maria Ghia, Foro Milano, per la P.C. Aflac Inc.e per la P.C. Farmland Dairies L.L.C. - Avv. Ernesto Gregorio Valenti, Foro Roma, per la P.C. Bank of America N.A. - Avv. Lucia Antonella Rapanà, Foro Milano, per la P.C. Calogero L. - Avv. Rosangela Cascella, Foro Trani, in sostituzione dell'Avv. Pietro Giuliani, Foro Monza, per le PP.CC. Giuliani + 533; Avv. Federico Fisher, Foro Bologna, per le PP.CC. Ascari Meccugni + 13. - Avv. Anna Binelli, Foro Vercelli,

per le PP.CC. Biancheri + 2. – Avv. Roberto Pezzi, Foro Milano, per le PP.CC. Accetturi + 673. – Avv. Vincenzo Messina, Foro Milano, per la P.C. Viganò A. – Avv. Alessandra Vallini, Foro Milano, in sostituzione dell'Avv. Stefano Conti, Foro Milano, per le PP.CC. Conti + 1. – Avv. Laura Rota, Foro Lecco, per le P.CC. Aldenghi + 149; Avv. Sara Caletti, Foro Milano, in sostituzione dell'Avv. Paololuca Bianchi, Foro Milano, per la P.C. Arnoletti L. – Avv. Assia Gussoni, Foro Milano, in sostituzione dell'Avv. Federica Rinaldini, Foro Milano, per le PP.CC. Capelluti + 3; dell'Avv. Dario Trevisan, Foro Milano, per le PP.CC. Trevisan + 1. – Avv. Jolanda Campolo, Foro Milano, per le PP.CC. Brunetto + 4; in sostituzione dell'Avv. Paolo Siniscalchi, Foro Milano, per la P.C. Bank Nord + 4; dell'Avv. Andrea Del Corno, Foro Milano, per le PP.CC. Bianco + 3. – Avv. Daniele Maggi, Foro Milano, in sostituzione dell'Avv. Daria Pesce, Foro Milano, per le PP.CC. Artisi + 18. – Avv. Marco Coda, Foro Milano, in sostituzione dell'Avv. Federico Sinicato, Foro Milano, per la P.C. Caltagirone G.; Avv. Luca Baj, Foro Bergamo, per le PP.CC. Abbruciati + 1203; in sostituzione dell'Avv. Claudio Coratella Foro Roma, per le PP.CC. Alfonsi + 86. – Avv. Michela Grande, Foro Bologna, in sostituzione dell'Avv. Alessandro Bottiglieri, Foro Bologna, per le PP.CC. Baiesi + 7. – Avv. Federica Soana, Foro Milano, in sostituzione dell'Avv. Claudio Defilippi, Foro Milano, per le PP.CC. Ciuffoni Stanghini + 16. – Avv. Barbara Coluccia, Foro Milano, in sostituzione dell'Avv. Alberto Longo, Foro Milano, per la P.C. Sartirano F. – Avv. Raffaella Oggioni, Foro Milano, in sostituzione dell'Avv. Giovanni Briola, Foro Milano, per le PP.CC. Arnaboldi + 15. – Avv. Marisa Costelli, Foro Milano, per le PP.CC. Allievi + 95; in sostituzione dell'Avv. Antonio Tanza, Foro Lecce, per le PP.CC. Acernese + 625; dell'Avv. Tiziana Sorriento, Foro Torino, per le PP.CC. Albertin + 61; in sostituzione dell'Avv. Stefano Grauso, Foro Pistoia, per le PP.CC. Antonelli + 41; dell'Avv. Anna Campili, Foro Parma, per le PP.CC. Abbaneo + 132; dell'Avv. Claudia Manfrè, Foro Milano, per le le PP.CC. Aliprandi + 28; in sostituzione dell'Avv. Angelo Riva, Foro Brescia, per le PP.CC. Adrodegari + 7. – Avv. Osvaldo Pettene, Foro Verona, per le PP.CC. Aloï + 151. – Avv. Ilaria Di Caprio, Foro Milano, per le PP.CC. Abbondati + 8; in sostituzione dell'Avv. Stefano Dalle Mura, Foro Lucca, per le PP.CC. Antoni + 5; dell'Avv. Francesco Atzeni, Foro Livorno, per le PP.CC. Giorgi + 3; in sostituzione dell'Avv. Sara Pievaioli, Foro Perugia, per la P.C. Ottavi M.G. – Avv. Roberta Pessina, Foro Milano, per la P.C. Coraini M. – Avv. Lorenza Coldani, Foro Milano, per le PP.CC. Affer + 13. – Avv. Davide Paleologo, Foro Milano, per le PP.CC. Bacigalupo + 4. – Avv. Giuseppe Tarditi, Foro Monza, per le PP.CC. Di Gioia + 1; in sostituzione dell'Avv. Annalisa Benaglia, Foro Reggio Emilia, per le PP.CC. Benaglia + 186. – Avv. Marco Sforzi, Foro Bologna, per le PP.CC. Artioli + 24; in sostituzione dell'Avv. Salvatore Facciolo, Foro Lodi, per le PP.CC. Abbà + 37; dell'Avv. Guido Vicentini, Foro Bergamo, per le PP.CC. Abbiati + 141; dell'Avv. Maria Rosaria Benenti Brancaccio, Foro Milano, per le PP.CC. Accattino + 144; dell'Avv. Cecilia Palli, Foro Voghera, per le PP.CC. Acquotta + 278; dell'Avv. Mila Garuti, Foro Milano, per le PP.CC. Adamo + 121; dell'Avv. Lucia Rupolo, Foro Padova, per le PP.CC. Agostinetti + 111; Avv. Dario Piccioni, Foro Roma, per le PP.CC. Agrati Cavallaro + 140;

dell'Avv. Ileana Rossini, Foro Milano, per le PP.CC. Alberi + 102; dell'Avv. Luisa Papa, Foro Brescia, per le PP.CC. Albertini + 36; dell'Avv. Annalisa Beretta, Foro Cremona, per le PP.CC. Alzini + 34; dell'Avv. Marzia Giovannini, Foro Milano, per le PP.CC. Andreola + 54; dell'Avv. Alessandro Mogavero, Foro Como, per le PP.CC. Antoniazzi + 12; dell'Avv. Fabrizio Natalizi, Foro Como, per le PP.CC. Arrigoni + 54; dell'Avv. Giulietta Gozzi, Foro Bologna, per le PP.CC. Artusi + 6; Avv. Roberta Quagliata, Foro Milano, per le PP.CC. Angeli + 8; dell'Avv. Eleonora Cazzaniga Donesmondi, Foro Mantova, per le PP.CC. Balasini ++ 29; dell'Avv. Renata D'Amico, Foro Monza, per le PP.CC. Battilana + 16; dell'Avv. Massimo Cerniglia, Foro Roma, per le PP.CC. Bellini + 19; dell'Avv. Sebastiano Chessa, Foro Milano, per le PP.CC. Benedetti + 26; dell'Avv. Francesca Scudellari, Foro Cremona, per le PP.CC. Antonini + 36; dell'Avv. Antonella Saporito, Foro Bologna, per le PP.CC. Arnone + 40. – Avv. Carlo Federico Grosso, Foro Torino, per le PP.CC. Aba + 32.104 ; Avv. Benedetta Guzzoni, Foro Milano, per la P.C. Via Advisor Corporate Finance s.r.l. e la P.C. Dubini Alberto; Avv. Alessandro Gamberini, Foro Bologna, per le PP.CC. Abbondanza + 2.220. – **(Udienza 16/02/2010)** Avv. Fabrizio Cardinali, Foro Milano, per le PP.CC. Bozzella + 8; in sostituzione dell'Avv. Fabio Fazio, Foro Novara, per le PP.CC. Porcu + 1. – Avv. Isabella Altana, Foro Catania, per le PP.CC. Bonni + 3; Avv. Giovanni Bellingardi, Foro Milano, per le PP.CC. Tizzoni + 1; Avv. Rosangela Cascella, Foro Trani, in sostituzione dell'Avv. Marco Maria Donzelli, Foro Milano, per le PP.CC. Airaghi + 47. – Avv. Chiara Bardelli, Foro Modena, in sostituzione dell'Avv. Luca Andrea Brezigar, Foro Modena, per le PP.CC. Benetti + 8. – Avv. Antonello Salce, Foro Pescara, per la P.C. Nucci F. – Avv. Annalisa Benaglia, Foro Reggio Emilia, per le PP.CC. Benaglia + 1. – Avv. Deborah Spedicati, Foro Roma, in sostituzione dell'Avv. Emanuela Di Lazzaro, Foro Roma, per la P.C. CONSOB. – Avv. Gianfranco Lenzini, Foro Milano, per la P.C. Costanzo C. – Avv. Renato Palmieri, Foro Milano, per la P.C. Camera di commercio di Milano. – Avv. Monica De Angelis, Foro Brescia, in sostituzione dell'Avv. Enrico Martinetti, Foro Mondovì, per le PP.CC. Accamo + 596. **(Udienza 17/02/2010)** Avv. Paolo Priore, Foro Milano, in sostituzione dell'Avv. Giovanni Priore, Foro Lecco, per le PP.CC. Airoidi + 8; Avv. Deborah Salis, Foro Milano, in sostituzione dell'Avv. Laura Cargnino, Foro Torino, per le PP.CC. Clivio + 1. *(UDIENZA 26/5/2010): AVV. D. CAMPOLUNGI (IN SOST. DELL'AVV. E. C. IOPELLO X P.P.CC. BARAGLI + 62 E DELL'AVV. E. PECCHIOLO X LE P.P.CC. ALAZZI + 25*

I difensori del Responsabile civile BANK OF AMERICA: Avv. Nicola Apa e Avv. Riccardo Olivo, entrambi Foro Roma;

Il Pubblico Ministero Dott FUSCO e Dott.ssa VISCONTI;

I Difensori degli imputati: Avv. Antonino Tuccari, Foro Parma, per Bonici Giovanni; Avv. Avv. Jacopo Pensa e Avv. Federico Papa, entrambi Foro Milano, per Luzi Antonio; Avv. Gianpaolo Del Sasso, Foro Milano, per Moncada Luis; Avv. Andrea Soliani, Foro Milano, e Avv. Giuseppe Iannaccono, Foro Milano, in sostituzione dell'Avv. Carlo Gilli, Foro Milano, per Sala Luca; Av. Mario Zanchetti

e Avv. Domenico Pulitanò, entrambi Foro Milano, per Sciumè Paolo; Avv. Luca Troyer, Foro Milano, e Avv. Giuseppe L'insalata, Foro Parma, per Silingardi Luciano; Avv. Giampiero Biancolella, Foro Milano, e Avv. Filippo Sgubbi, Foro Bologna, per Tanzi Calisto; Avv. Baccaredda Boy, Foro Milano, per Barachini Enrico,

i quali concludono come da verbale d'udienza.

A handwritten signature in black ink, consisting of several stylized, overlapping loops and curves, positioned to the right of the main text.A handwritten signature in black ink, similar in style to the one above, located at the bottom right corner of the page.

IMPUTATI

Capo a) – Aggiotaggio dei titoli Parmalat

TANZI Calisto, TANZI Stefano, TANZI Giovanni, TONNA, DEL SOLDATO, BARILI, GIUFFREDI, FERRARIS, **SILINGARDI**, VISCONTI, MISTRANGELO, **SCIUMÈ**, **BARACHINI**, BRUGHERA, FERRETTI, NUTI, **BONICI**, BOCCHI, PESSINA, PETRUCCI, GORRERI, MAMOLI, ROVELLI, PENCA, BIANCHI, ZINI,

a) reato previsto e punito dagli artt. 81 cpv, 110, 112, n. 1 e n. 2, 61 n.11, c.p., 2637 codice civile (ora art. 185 D.Lgs. 24.2.1998 n.58) perché,

➤ **TANZI Calisto, TANZI Stefano, TANZI Giovanni, TONNA, DEL SOLDATO, BARILI, GIUFFREDI, FERRARIS, SILINGARDI, VISCONTI, MISTRANGELO, SCIUMÈ, BARACHINI,**

quali membri del consiglio di amministrazione di Parmalat Finanziaria spa, nonché TANZI Calisto, TANZI Stefano, TANZI Giovanni, TONNA, BARILI, GIUFFREDI quali membri del comitato esecutivo ed, infine, TONNA, GIUFFREDI, SILINGARDI quali membri del comitato interno di controllo,

tutti anche in relazione ai controlli non esercitati - a seguito sia dell'esposto di un socio, sia dei rilievi avanzati dalla Consob e da rappresentanti della *business community* e dagli investitori istituzionali, sia dell'evidenza di dati contabili e di informazioni comunque acquisite e palesemente incongruenti ed illogiche - soprattutto con riferimento:

- all'esposizione verso banche ed obbligazionisti, alla gestione, ed allocazione della liquidità, ai rapporti con società controllate e correlate, alla esposizione di ricavi falsi;
- al controllo sui flussi delle informazioni *price sensitive* da trasmettere al mercato (anche in relazione alla necessità che la comunicazione *price sensitive* debba essere espressamente oggetto di delibera da parte del Consiglio di amministrazione);
- all'adempimento degli obblighi di "*agire in modo informato*" e correlativamente di informare gli organi e le Autorità di vigilanza sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società o dalle società controllate (art.150 TUF);
- alla *vigilanza sul generale andamento della gestione* (anche in relazione alle operazioni infragruppo e di significativo impatto economico);
- all'adeguatezza degli assetti organizzativi e di controllo interno (soprattutto con riferimento alla mancata implementazione del codice di autodisciplina in ordine alla informativa *price sensitive* da dare al mercato, alla totale inesistenza di un sistema di controllo interno ed alla mancata informativa al mercato circa i requisiti di indipendenza degli amministratori Barachini, Sciumè e Silingardi);
- alla gestione della finanza aziendale in capo a società *off shore*, all'inclusione nell'area di consolidamento di società *off shore*, alla mancata informazione in sede di bilancio consolidato ed al mercato di emissioni di *bonds* e *private placements* per importi rilevanti;

BRUGHERA, FERRETTI, NUTI, quali membri del collegio sindacale di Parmalat Finanziaria spa (BRUGHERA Presidente), anche in relazione ai controlli non esercitati ed alla violazione degli obblighi di vigilanza e di segnalazione sanciti dall'art.149 TUF (con riferimento, in particolare, al dovere di vigilare sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza della struttura organizzativa della società, del sistema di controllo interno, dell'affidabilità del sistema amministrativo e contabile a rappresentare correttamente i fatti di gestione, al dovere di segnalare alla Consob le irregolarità riscontrate ed i "fatti censurabili") - a seguito sia dell'esposto di un socio, sia dei rilievi avanzati dalla Consob e da rappresentanti della *business community* e dagli investitori istituzionali, sia dell'evidenza di dati contabili e di informazioni comunque acquisite e palesemente incongruenti ed illogiche - soprattutto con riferimento:

- all'esposizione verso banche ed obbligazionisti, alla gestione, ed allocazione della liquidità (anche con riferimento alla riunione del 10.04.03 relativamente agli investimenti in strumenti finanziari privi di *rating A*), ai rapporti con società controllate e correlate, alla esposizione di ricavi falsi;
 - al controllo sui flussi delle informazioni *price sensitive* da trasmettere al mercato (anche in relazione alla necessità che la comunicazione *price sensitive* sia espressamente oggetto di delibera da parte del Consiglio di amministrazione);
 - all'adempimento degli obblighi di procedere ad atti di ispezione e controllo e di richiedere agli amministratori informazioni complete ed adeguate sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società o dalle società controllate;
 - alla gestione della finanza aziendale in capo a società *off shore*, all'inclusione nell'area di consolidamento di società *off shore*, alla mancata informazione in sede di bilancio consolidato di emissioni di *bonds e private placements* per importi rilevanti;
 - alla falsa informativa al mercato in ordine alla ratifica, da parte del Consiglio di Amministrazione, delle delibere del Comitato esecutivo, organismo quest'ultimo, che tra il 1999 ed il 2003, si è riunito solo due volte;
- **BONICI**, (anche) quale direttore e poi, dall'aprile del 2003, amministratore di Bonlat, per aver sottoscritto contratti fittizi e/o retrodatati, relativi alla compravendita di latte in polvere, allo swap Epieurum del 20.3.2003 ed alla cessione del marchio Santal;
 - **PESSINA**, che gestiva con Bocchi la contabilità della Bonlat, nonché quale responsabile di diverse società del comparto estero *off-shore* sia consolidate che correlate;
 - **PETRUCCI**, quale direttore generale ed addetto alla redazione dei comunicati stampa nonché amministratore di società consolidate e/o controllanti;
 - **GORRERI**, quale cassiere della Parmalat spa e Presidente della Banca Monte;
 - **BOCCHI** quale contabile in Parmalat spa, ed autore materiale delle falsificazioni (contabilità Bonlat, conto BofA);
 - **MAMOLI e ROVELLI**, quali revisori della Deloitte & Touche, relativamente alla certificazione del bilancio di Parmalat Finanziaria spa e del consolidato di Parmalat spa, anche in relazione all'art 40 del cp per aver omesso di impedire la diffusione al mercato di false informazioni della cui contrarietà al vero erano a conoscenza nella loro qualità di revisori;



- PENCA e BIANCHI quali revisori della Grant Thornton, relativamente alla certificazione del bilancio di Parmalat Finanziaria spa e del gruppo, anche in relazione all'art 40 del cp per aver omesso di impedire la diffusione al mercato di false informazioni della cui contrarietà al vero erano a conoscenza nella loro qualità di revisori della Parmalat spa e della Bonlat Financing Corporation;
- ZINI, quale consulente, depositario di libri e scritture contabili di Bonlat, del fondo Epycurum e di altre società *off-shore* del gruppo Parmalat,

in concorso tra loro e con altri, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, **diffondevano**, in tempi diversi e per il tramite della sede amministrativa di Milano della Parmalat Finanziaria spa - presso la quale sono tenuti le scritture contabili ed i libri sociali (pure della controllante Coloniale spa), e che si occupa (anche attraverso la gestione del sito internet) della diffusione dei comunicati stampa nonché dei rapporti con le istituzioni, il mercato e la comunità finanziaria - **notizie false**, con le quali fornivano rassicurazioni circa la solidità finanziaria del gruppo Parmalat, invece in crisi a far data per lo meno dal 1999, idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo dei titoli Parmalat quotati alla Borsa Valori di Milano;

in particolare, negli anni dal 2002 al 2003, diffondevano tramite comunicati stampa e conferenze al mercato (tenutesi a Milano ed all'estero), false informazioni almeno sulle seguenti circostanze:

quanto ai dati economici:

- conseguimento, a livello consolidato, di risultati economici ed in particolare di margini di redditività, quali margini operativi lordi (EBITDA) e margini operativi netti (EBIT), di ammontare superiore rispetto a quello effettivo, poiché comprensivi di componenti economici inesistenti:

- **al 31.12.2002:** **Margine operativo lordo (EBITDA) comunicato: 931 mln di euro**

effettivo: **286 mln di euro**

Margine operativo netto (EBIT) comunicato: 613 mln di euro

effettivo: **- 43 mln di euro**

- **al 30.06.2003:** **Margine operativo lordo (EBITDA) comunicato: 413 mln di euro**

effettivo: **171 mln di euro**

Margine operativo netto (EBIT) comunicato: 270 mln di euro

effettivo: **19 mln di euro**

- **al 30.09.2003:** **Margine operativo lordo (EBITDA) comunicato: 650 mln di euro**

effettivo: 250 mln di euro

Margine operativo netto (EBIT) comunicato: 439 mln di euro

effettivo: 30 mln di euro

- conseguimento, al 31.12.2002, di utili netti di pertinenza del Gruppo per complessivi *252 mln di euro*, in realtà mai realizzati poiché, se nel bilancio consolidato fosse stato correttamente esposto il reale ammontare dei costi e dei ricavi, l'esercizio avrebbe chiuso con una perdita di *451 mln di euro*;

quanto ai dati finanziari e patrimoniali:

- esistenza, composizione ed impieghi delle disponibilità finanziarie, risultate fittizie (*al 31.12.2002 per 3.573,699 mln di euro; al 30.06.2003 per 3.537,158 mln di euro ed al 30.09.2003 per 4.221,062 mln di euro*);
- operazioni di riacquisto di *bonds* sul mercato in realtà mai eseguite (*al 31.12.2002 per 2.811,000 mln di euro; al 30.06.2003 ed al 30.09.2003 per 2.911,000 mln di euro*);
- apparenti investimenti nel fondo *Epycurum* di *Cayman*, costituito proprio per evidenziare disponibilità inesistenti, disponibilità che venivano riconfermate anche allorquando si dichiarava al mercato la imminente decisione di liquidare la posizione (*al 30.09.2003 il valore dell'investimento dichiarato era di 496,5 mln di euro*);
- emissione, in particolare negli anni 2002 e 2003, di prestiti obbligazionari strutturati (emissioni: Credit Suisse First Boston – Parmalat Brasil Ltda; UBS; Nextra; Deutche Bank), con dissimulazione degli accordi negoziali sottostanti (compresa l'assunzione di impegni particolari in caso di *credit events*) e comunicazione al mercato del perfezionamento di operazioni diverse rispetto a quelle realmente eseguite, le quali avrebbero palesato sia il reale apporto di liquidità (inferiore a quello dichiarato in sede di emissione) sia l'effettiva situazione di crisi finanziaria dell'emittente;
- ammontare complessivo dei prestiti obbligazionari notevolmente inferiore a quello reale:
 - *al 31.12.2002: comunicato 6.053 mln di euro*
effettivo 6.806 mln di euro
 - *al 30.06.2003: comunicato 5.909 mln di euro*
effettivo 6.702 mln di euro
 - *al 30.09.2003: comunicato 6.970 mln di euro*
effettivo 7.772 mln di euro
- emissione di *private placements* per complessivi *1.607 mln di euro* il cui debito effettivo nei confronti dei sottoscrittori non è mai stato espressamente indicato né interamente



ricompreso nell'ammontare dell'indebitamento verso istituti di credito e società finanziarie e di cui veniva artatamente omessa ogni indicazione o informazione nei bilanci e nelle comunicazioni sociali al mercato;

- ammontare complessivo dei debiti verso istituti di credito e società finanziarie notevolmente inferiore a quello reale (*debiti verso istituti di credito e società finanziarie dichiarati: al 31.12.2002: 2.193,803mln di euro; al 30.06.2003: 2.349,544 mln di euro ed al 30.09.2003: 1.981,446 mln di euro, a fronte di debiti effettivi risultanti a dicembre 2003, data di apertura della procedura di Amministrazione Straordinaria, per 5.233 mln di euro*), anche mediante operazioni di occultamento dei debiti finanziari realizzate con fittizi contratti di "*participation agreement*", con i quali i debiti finanziari di gran parte delle controllate estere, venivano, in sede di consolidato Parfin, artatamente trasformati in debiti infragruppo verso la Bonlat F.C. e compensati con l'attivo fittizio che quest'ultima società *off shore* aveva in bilancio;
- ammontare complessivo (evidenziato nella semestrale al 30.6.2003, a seguito di richiesta della Consob) delle operazioni di finanziamento tra società del Gruppo, nella forma di "*participation agreement*", notevolmente superiore a quello reale (*valore totale dei finanziamenti intragruppo dichiarati: 819 mln di dollari, a fronte di finanziamenti effettivi per 180 mln di dollari concessi alle società Parmalat Participacoes do Brasil e Parmalat de Venezuela da Eurofood mediante depositi vincolati presso Bank of America di Londra*);
- esposizione nelle attività finanziarie non immobilizzate di *61 mln di euro al 30.09.2003 e 60,7 mln di euro al 30.06.2003* di titoli subordinati detenuti dalla partecipata *Curcastle* in realtà vincolati in base ad accordi riservati, ed addirittura **inesigibili** poiché posti a garanzia di una complessa operazione di finanziamento mediante cessione di crediti reali o fittizi - *pro soluto* - che il Gruppo aveva posto in essere con società di *Citibank*;
- esistenza di ricavi ed utili netti consolidati connessi a fittizie operazioni di compravendita di latte in polvere con le società correlate *Camfield P.T.E. L.T.D.-venditrice* e *Dacent Corporation-acquirente* (a quest'ultima poi subentrava nel 2001 la *Impresa Cubana Emporadora*), che determinavano, in capo alla controllata *off shore* *Bonlat Financing Corporation* (società finanziaria che non aveva come oggetto sociale la compravendita del latte) utili, nel 2001, per 340,1 milioni di euro, nel 2002, per 590,3 milioni di euro, nel 2003, per 363,8 milioni di euro, con una incidenza sull'utile consolidato pari al 35,9%, nel 2001, al 63,4%, nel 2002 ed al 55,9% nel 2003;
- apparenti investimenti per USD 995.931.214, realizzati fittiziamente, nel corso del 2001 e poi evidenziati nel bilancio della *Bonlat F.C.* anche negli esercizi successivi, mediante la sottoscrizione di *promissory notes* emesse da entità o sconosciute (*Western Alps Foundation*) o da concorrenti di mercato del gruppo *Parmalat* (*Conaprole, Hans Newmann, New Zeland*);
- apparente creazione di poste di credito, dapprima in favore delle società *Zilpa* e *Curcastle* e successivamente, a partire dal 1999 e fino al 2003, in favore della *Bonlat F.C.*

(cessionaria anche dei crediti di Zilpa e Curcastle) al fine di dare copertura contabile alle erogazioni di danaro effettuate in favore delle c.d. società del turismo riferibili alla famiglia Tanzi (gruppo HIT), con omissione di controlli e verifiche sulla esigibilità dei crediti Bonlat e sulla natura "correlata" di tali società mediante una falsa rappresentazione degli effettivi rapporti finanziari;

- apparente cessione del marchio Santal, senza che la venditrice Bonlat ne fosse legittimata, dato che il marchio era registrato in favore della Parmalat spa ed il relativo contratto di cessione tra quest'ultima e la Bonlat veniva fittiziamente predisposto e retrodatato;

quanto ai rapporti con "parti correlate":

- occultamento della natura correlata delle società: Dacent Corporation, Camfield P.T.E., Naipal Company N.V., Carital Food Distributors N.V., Sata s.r.l., nonché degli effettivi rapporti finanziari con le società del gruppo del "turismo" (HIT);

condotte tutte (e anche separatamente) idonee in concreto ad alterare in modo sensibile il prezzo delle azioni e delle obbligazioni riferibili al gruppo PARMALAT, facendo conseguire a detti strumenti finanziari un valore notevolmente superiore rispetto a quello che avrebbero potuto e dovuto esprimere.


Con le circostanze aggravanti di aver commesso il fatto concorrendo con più di cinque persone, nonché, limitatamente a TANZI Calisto, TONNA Fausto, DEL SOLDATO Luciano di aver promosso ed organizzato la cooperazione nel reato, e, limitatamente a TANZI Calisto, TONNA Fausto, DEL SOLDATO Luciano, TANZI Stefano, FERRARIS Alberto Maurizio di aver diretto l'azione delle persone che sono concorse nel reato,

ed inoltre: Mamoli, Rovelli, Penca e Bianchi, con l'aggravante di aver commesso il fatto con abuso di prestazione d'opera, consistita nella revisione delle società del gruppo Parmalat e tutti gli altri con abuso della relazione d'ufficio in quanto consiglieri o sindaci, in particolare di Parmalat Finanziaria spa, nonché di altre società del gruppo.

In Milano, fino al dicembre 2003.

Capo b) – Ostacolo alla vigilanza Consob

TANZI Calisto, TANZI Stefano, TANZI Giovanni, TONNA, DEL SOLDATO, BARILI, GIUFFREDI, FERRARIS, SILINGARDI, VISCONTI, MISTRANGELO, SCIUMÈ,



BARACHINI, BRUGHERA, FERRETTI, NUTI, BONICI, BOCCHI, PESSINA, PETRUCCI, GORRERI, MAMOLI, ROVELLI, PENCA, BIANCHI, ZINI,

b) reato previsto e punito dagli artt. 81 cpv, 110, 112, n. 1 e n. 2, c.p., 2638 codice civile, in relazione agli artt. 114 e 115 e 155, II° comma, T.U.F., perché

➤ **TANZI Calisto, TANZI Stefano, TANZI Giovanni, TONNA, DEL SOLDATO, BARILI, GIUFFREDI, FERRARIS, SILINGARDI, VISCONTI, MISTRANGELO, SCIUMÈ, BARACHINI,**

quali membri del consiglio di amministrazione di Parmalat Finanziaria spa, nonché TANZI Calisto, TANZI Stefano, TANZI Giovanni, TONNA, BARILI, GIUFFREDI quali membri del comitato esecutivo ed, infine, TONNA, GIUFFREDI, SILINGARDI quali membri del comitato interno di controllo,

tutti anche in relazione ai controlli non esercitati - a seguito sia dell'esposto di un socio, sia dei rilievi avanzati dalla Consob e da rappresentanti della *business community* e dagli investitori istituzionali, sia dell'evidenza di dati contabili e di informazioni comunque acquisite e palesemente incongruenti ed illogiche - soprattutto con riferimento:

- all'esposizione verso banche ed obbligazionisti, alla gestione, ed allocazione della liquidità, ai rapporti con società controllate e correlate, alla esposizione di ricavi falsi;
- al controllo sui flussi delle informazioni *price sensitive* da trasmettere al mercato (anche in relazione alla necessità che la comunicazione *price sensitive* debba essere espressamente oggetto di delibera da parte del Consiglio di amministrazione);
- all'adempimento degli obblighi di "*agire in modo informato*" e correlativamente di informare gli organi e le Autorità di vigilanza sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società o dalle società controllate (art.150 TUF);
- alla *vigilanza sul generale andamento della gestione* (anche in relazione alle operazioni infragruppo e di significativo impatto economico);
- all'adeguatezza degli assetti organizzativi e di controllo interno (soprattutto con riferimento alla mancata implementazione del codice di autodisciplina in ordine alla informativa *price sensitive* da dare al mercato, alla totale inesistenza di un sistema di controllo interno ed alla mancata informativa al mercato circa i requisiti di indipendenza degli amministratori Barachini, Sciumè e Silingardi);
- alla gestione della finanza aziendale in capo a società *off shore*, all'inclusione nell'area di consolidamento di società *off shore*, alla mancata informazione in sede di bilancio consolidato ed al mercato di emissioni di *bonds* e *private placements* per importi rilevanti;

BRUGHERA, FERRETTI, NUTI, quali membri del collegio sindacale di Parmalat Finanziaria spa (BRUGHERA Presidente), anche in relazione ai controlli non esercitati ed alla violazione degli obblighi di vigilanza e di segnalazione sanciti dall'art.149 TUF (con riferimento, in particolare, al dovere di vigilare sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza della struttura organizzativa della società, del sistema di controllo interno, dell'affidabilità del sistema amministrativo e contabile a rappresentare correttamente i fatti di gestione, al dovere di segnalare alla Consob le irregolarità riscontrate

ed i “fatti censurabili”) - a seguito sia dell’esposto di un socio, sia dei rilievi avanzati dalla Consob e da rappresentanti della *business community* e dagli investitori istituzionali, sia dell’evidenza di dati contabili e di informazioni comunque acquisite e palesemente incongruenti ed illogiche - soprattutto con riferimento:

- all’esposizione verso banche ed obbligazionisti, alla gestione, ed allocazione della liquidità (anche con riferimento alla riunione del 10.04.03 relativamente agli investimenti in strumenti finanziari privi di *rating A*), ai rapporti con società controllate e correlate, alla esposizione di ricavi falsi;
 - al controllo sui flussi delle informazioni *price sensitive* da trasmettere al mercato (anche in relazione alla necessità che la comunicazione *price sensitive* sia espressamente oggetto di delibera da parte del Consiglio di amministrazione);
 - all’adempimento degli obblighi di procedere ad atti di ispezione e controllo e di richiedere agli amministratori informazioni complete ed adeguate sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società o dalle società controllate;
 - alla gestione della finanza aziendale in capo a società *off shore*, all’inclusione nell’area di consolidamento di società *off shore*, alla mancata informazione in sede di bilancio consolidato di emissioni di *bonds* e *private placements* per importi rilevanti;
 - alla falsa informativa al mercato in ordine alla ratifica, da parte del Consiglio di Amministrazione, delle delibere del Comitato esecutivo, organismo quest’ultimo, che tra il 1999 ed il 2003, si è riunito solo due volte;
-
- **BONICI**, (anche) quale direttore e poi, dall’aprile del 2003, amministratore di Bonlat, per aver sottoscritto contratti fittizi e/o retrodatati, relativi alla compravendita di latte in polvere, allo swap Epicurum del 20.3.2003 ed alla cessione del marchio Santal;
 - **PESSINA**, che gestiva con Bocchi la contabilità della Bonlat, nonché quale responsabile di diverse società del comparto estero *off-shore* sia consolidate che correlate;
 - **PETRUCCI**, quale direttore generale ed addetto alla redazione dei comunicati stampa nonché amministratore di società consolidate e/o controllanti;
 - **GORRERI**, quale cassiere della Parmalat spa e Presidente della Banca Monte;
 - **BOCCHI** quale contabile in Parmalat spa, ed autore materiale delle falsificazioni (contabilità Bonlat, conto BofA);
 - **MAMOLI** e **ROVELLI**, quali revisori della Deloitte & Touche, relativamente alla certificazione del bilancio di Parmalat Finanziaria spa e del consolidato di Parmalat spa, anche in relazione all’art 40 del cp per aver omesso di impedire la diffusione al mercato di false informazioni della cui contrarietà al vero erano a conoscenza nella loro qualità di revisori nonché in relazione all’art.155, II comma, TUF, per aver omesso, nell’anno 2002, di procedere ad accertamenti ed ispezioni sui documenti contabili delle società oggetto di revisione, non informando la Consob dei fatti censurabili di cui erano venuti a conoscenza (anche a seguito della *review* delle carte di lavoro del revisore secondario Gran Thonton, specialmente quelle concernenti il bilancio e le attività della controllata Bonlat Financing Corporation e delle espresse segnalazioni di fatti censurabili ricevute dai revisori Deloitte “locali”);



- PENCA e BIANCHI quali revisori della Grant Thornton, relativamente alla certificazione del bilancio di Parmalat Finanziaria spa e del gruppo, anche in relazione all'art 40 del cp per aver omesso di impedire la diffusione al mercato di false informazioni della cui contrarietà al vero erano a conoscenza nella loro qualità di revisori della Parmalat spa e della Bonlat Financing Corporation;
- ZINI, quale consulente, depositario di libri e scritture contabili di Bonlat, del fondo Epycurum e di altre società *off-shore* del gruppo Parmalat,

in concorso tra loro e con altri, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza della CONSOB, esponevano fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Parmalat Finanziaria spa (società quotata alla Borsa Valori di Milano e compresa nel mib 30) e del gruppo;

in particolare, a partire dal luglio 2003, alle richieste della CONSOB, indirizzate sia agli amministratori di Parmalat Finanziaria spa sia al Collegio Sindacale che ai revisori (Deloitte & Touche S.p.A. e Grant Thornton S.p.A.), di informazioni sulla situazione finanziaria del Gruppo Parmalat, sulla consistenza e le modalità di gestione della liquidità nonché sull'entità delle emissioni obbligazionarie del Gruppo Parmalat, tenuto conto dei *bonds* asseritamente riacquistati al 30.6.2003, gli amministratori di Parmalat Finanziaria spa e gli organi di controllo, rispondevano con note trasmesse alla CONSOB (il riferimento è alle "risposte", sia della PARMALAT FINANZIARIA, sia del Collegio Sindacale, sia dei revisori DELOITTE e GRAN THORNTON, nel corso del 2003, in atti), **comunicando** dati, dapprima lacunosi, poi palesemente falsi con riferimento al reale ammontare della Posizione Finanziaria Netta del gruppo almeno sui seguenti punti:

- disponibilità finanziarie liquide, limitatamente alle controllate olandesi ed alla Bonlat Financing Corporation delle Cayman Islands, anche in relazione al saldo attivo del conto acceso presso Bank of America;
- attività finanziarie non costituenti immobilizzazioni;
- ammontare complessivo dei *bonds* ancora in circolazione, loro rimborsabilità ed esistenza di eventuali impegni assunti a fronte dell'emissione (*covenants, negative pledges*, attivazione di clausole di default da parte degli obbligazionisti, ecc.);
- consistenza e liquidabilità del fondo Epycurum;
- ammontare dell'indebitamento per finanziamenti a breve ed a lungo periodo in essere con il sistema bancario;
- operazioni di cartolarizzazione,

come, peraltro, già dettagliatamente indicato sub capo a)

e consapevolmente omettendo ogni approfondimento e controllo sulle predette circostanze

Con le circostanze aggravanti di aver commesso il fatto concorrendo con più di cinque persone, nonché, limitatamente a TANZI Calisto, TONNA Fausto, DEL SOLDATO Luciano di aver promosso ed organizzato la cooperazione nel reato, e, limitatamente a TANZI Calisto, TONNA Fausto, DEL SOLDATO Luciano, TANZI Stefano, FERRARIS Alberto Maurizio di aver diretto l'azione delle persone che sono concorse nel reato.

Ed inoltre: Mamoli, Rovelli, Penca e Bianchi, con l'aggravante di aver commesso il fatto con abuso della prestazione d'opera, consistita nella revisione delle società del gruppo Parmalat e tutti gli altri con abuso della relazione d'ufficio in quanto consiglieri o sindaci, in particolare di Parmalat Finanziaria spa, nonché di altre società del gruppo ed infine tutti con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di eseguire ed occultare il reato di aggio di cui al capo a della rubrica.

In Milano, fino al dicembre 2003.

Capo c)- Falso nelle relazioni e comunicazioni del revisore Deloitte & Touche

TANZI Calisto, TANZI Stefano, TANZI Giovanni, TONNA, DEL SOLDATO, BARILI, GIUFFREDI, FERRARIS, SILINGARDI, VISCONTI, MISTRANGELO, SCIUMÈ, BARACHINI, BRUGHERA, FERRETTI, NUTI, BONICI, BOCCHI, PESSINA, PETRUCCI, GORRERI, MAMOLI, ROVELLI, PENCA, BIANCHI, ZINI,

c) del reato previsto e punito dagli artt. 81 cpv, 110, 61 n. 7, 112, n. 1 e n. 2 c.p., 2624 commi 1 e 2 codice civile, perché:

- **TANZI Calisto, TANZI Stefano, TANZI Giovanni, TONNA, DEL SOLDATO, BARILI, GIUFFREDI, FERRARIS, SILINGARDI, VISCONTI, MISTRANGELO, SCIUMÈ, BARACHINI,**

quali membri del consiglio di amministrazione di Parmalat Finanziaria spa, nonché TANZI Calisto, TANZI Stefano, TANZI Giovanni, TONNA, BARILI, GIUFFREDI quali membri del comitato esecutivo ed, infine, TONNA, GIUFFREDI, SILINGARDI quali membri del comitato interno di controllo,

tutti anche in relazione ai controlli non esercitati - a seguito sia dell'esposto di un socio, sia dei rilievi avanzati dalla Consob e da rappresentanti della *business community* e dagli investitori istituzionali, sia dell'evidenza di dati contabili e di informazioni comunque acquisite e palesemente incongruenti ed illogiche - soprattutto con riferimento:

- all'esposizione verso banche ed obbligazionisti, alla gestione, ed allocazione della liquidità, ai rapporti con società controllate e correlate, alla esposizione di ricavi falsi;
- al controllo sui flussi delle informazioni *price sensitive* da trasmettere al mercato (anche in relazione alla necessità che la comunicazione *price sensitive* debba essere espressamente oggetto di delibera da parte del Consiglio di amministrazione);

- all'adempimento degli obblighi di "*agire in modo informato*" e correlativamente di informare gli organi e le Autorità di vigilanza sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società o dalle società controllate (art.150 TUF);
- alla *vigilanza sul generale andamento della gestione* (anche in relazione alle operazioni infragruppo e di significativo impatto economico);
- all'adeguatezza degli assetti organizzativi e di controllo interno (soprattutto con riferimento alla mancata implementazione del codice di autodisciplina in ordine alla informativa *price sensitive* da dare al mercato, alla totale inesistenza di un sistema di controllo interno ed alla mancata informativa al mercato circa i requisiti di indipendenza degli amministratori Barachini, Sciumè e Silingardi);
- alla gestione della finanza aziendale in capo a società *off shore*, all'inclusione nell'area di consolidamento di società *off shore*, alla mancata informazione in sede di bilancio consolidato ed al mercato di emissioni di *bonds* e *private placements* per importi rilevanti;

BRUGHERA, FERRETTI, NUTI, quali membri del collegio sindacale di Parmalat Finanziaria spa (BRUGHERA Presidente), anche in relazione ai controlli non esercitati ed alla violazione degli obblighi di vigilanza e di segnalazione sanciti dall'art.149 TUF (con riferimento, in particolare, al dovere di vigilare sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza della struttura organizzativa della società, del sistema di controllo interno, dell'affidabilità del sistema amministrativo e contabile a rappresentare correttamente i fatti di gestione, al dovere di segnalare alla Consob le irregolarità riscontrate ed i "fatti censurabili") - a seguito sia dell'esposto di un socio, sia dei rilievi avanzati dalla Consob e da rappresentanti della *business community* e dagli investitori istituzionali, sia dell'evidenza di dati contabili e di informazioni comunque acquisite e palesemente incongruenti ed illogiche - soprattutto con riferimento:

- all'esposizione verso banche ed obbligazionisti, alla gestione, ed allocazione della liquidità (anche con riferimento alla riunione del 10.04.03 relativamente agli investimenti in strumenti finanziari privi di *rating A*), ai rapporti con società controllate e correlate, alla esposizione di ricavi falsi;
- al controllo sui flussi delle informazioni *price sensitive* da trasmettere al mercato (anche in relazione alla necessità che la comunicazione *price sensitive* sia espressamente oggetto di delibera da parte del Consiglio di amministrazione);
- all'adempimento degli obblighi di procedere ad atti di ispezione e controllo e di richiedere agli amministratori informazioni complete ed adeguate sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società o dalle società controllate;
- alla gestione della finanza aziendale in capo a società *off shore*, all'inclusione nell'area di consolidamento di società *off shore*, alla mancata informazione in sede di bilancio consolidato di emissioni di *bonds* e *private placements* per importi rilevanti;
- alla falsa informativa al mercato in ordine alla ratifica, da parte del Consiglio di Amministrazione, delle delibere del Comitato esecutivo, organismo quest'ultimo, che tra il 1999 ed il 2003, si è riunito solo due volte;

- **BONICI**, (anche) quale direttore e poi, dall'aprile del 2003, amministratore di Bonlat, per aver sottoscritto contratti fittizi e/o retrodatati, relativi alla compravendita di latte in polvere, allo swap Epicurum del 20.3.2003 ed alla cessione del marchio Santal;
- **PESSINA**, che gestiva con Bocchi la contabilità della Bonlat, nonché quale responsabile di diverse società del comparto estero *off-shore* sia consolidate che correlate;
- **PETRUCCI**, quale direttore generale ed addetto alla redazione dei comunicati stampa nonché amministratore di società consolidate e/o controllanti;
- **GORRERI**, quale cassiere della Parmalat spa e Presidente della Banca Monte;
- **BOCCHI** quale contabile in Parmalat spa, ed autore materiale delle falsificazioni (contabilità Bonlat, conto BofA);
- **MAMOLI e ROVELLI**, quali revisori della Deloitte & Touche ("revisore principale" del gruppo Parmalat), relativamente alla certificazione del bilancio di Parmalat Finanziaria spa e del consolidato di Parmalat spa, anche in relazione agli artt 40 del cp e 155, II° comma, del TUF;
- **PENCA e BIANCHI** quali revisori della Grant Thornton, relativamente alla certificazione del bilancio di Parmalat Finanziaria spa e del gruppo, anche in relazione all'art 155, II° comma, TUF;
- **ZINI**, quale consulente, depositario di libri e scritture contabili di Bonlat, del fondo Epicurum e di altre società *off-shore* del gruppo Parmalat,

in concorso tra loro e con altri, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine far conseguire ai responsabili del gruppo Parmalat un ingiusto profitto, nelle **relazioni di certificazione e nelle altre comunicazioni emesse a Milano dalla società Deloitte & Touche** in relazione ai bilanci civilistici e consolidati di Parmalat Finanziaria spa, riguardanti gli esercizi 1999-2002 e semestrale 2003 nonché del bilancio consolidato della subholding Parmalat spa, consapevolmente e con l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestavano il falso ed occultavano informazioni rilevanti sulle effettive condizioni economiche della predetta società sottoposta a revisione, in modo da indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sociali e cagionando agli stessi un danno patrimoniale di rilevante entità.

in particolare:

1. omettevano di segnalare la perdita dello *status* di revisore principale almeno con riferimento alla certificazione del bilancio consolidato Parmalat Finanziaria al 31/12/2002 e 30/6/2003, ed essendo quindi divenuta pienamente responsabile anche del lavoro svolto da altri revisori (Grant Thornton), omettevano di porre in essere le verifiche aggiuntive previste dalla Consob (Com. 95001280 del 15/2/1995), con particolare riferimento al bilancio della partecipata Bonlat Financing Corporation;
2. ed ancora, occultavano le criticità e le reali perdite presenti nei bilanci civilistici delle partecipate estere consentendo anche l'utilizzo di artifici contabili, altresì ignorando le riserve, i dubbi e le numerose perplessità avanzate dai diversi certificatori locali della

Deloitte & Touche (richiedendone altresì la rimozione come nel caso del revisore brasiliano Olivetti), con particolare riferimento a:

- BRASILE
- ARGENTINA
- URUGUAY
- MESSICO
- PORTOGALLO
- USA
- CANADA
- Parmalat Finance Corporation Bv (che veniva verificata direttamente dall'Italia sino al 2001)
- Parmalat Capital Finance di Malta (della quale la D&T di Malta, dall'aprile del 2002, teneva altresì la contabilità)
- Curcastle e Zilpa delle Antille Olandesi
- Bonlat sia relativamente ai rapporti con il revisore Grant Thornton che agli accertamenti diretti effettuati sullo *swap* Sumitomo, sullo *swap* con la Parmalat Finance Corporation BV, sullo *swap* Epicurum, sulla cessione dei marchi SANTAL, sulle operazioni di vendita di latte in polvere con le società Dancent e Camfield e sulla liquidità e i titoli in carico alla società stessa;

2 bis. occultavano ed omettevano di segnalare agli organismi ed alle autorità di controllo che, in sede di consolidato Parfin al 31.12.2001, era stato predisposto dal *management* della Parmalat, nel maggio del 2002, un documento artatamente retrodatato al 30.12.2001 con il quale la Parmalat Corporate Financing approvava la distribuzione di un dividendo straordinario di 31,2 milioni di USD, al solo fine di consentire alla controllata Parmalat Brasile di coprire perdite di pari importo;

2 ter. Occultavano ed omettevano di segnalare agli organismi ed alle autorità di controllo, l'esistenza di un falso contratto di swap, artatamente retrodatato al 31.12.2002, ma nella realtà predisposto nel gennaio del 2003, al solo fine di consentire alla Parmalat Finance Corporation BV di realizzare, con la controparte poi individuata nella Bonlat, una plusvalenza fittizia di 136 milioni di euro per coprire perdite su cambi correnti di pari importo che non dovevano essere evidenziate al sistema bancario ed al mercato;

3. inoltre, omettevano di segnalare nella relazione di certificazione del bilancio consolidato di Parmalat Finanziaria al 31/12/2002 la limitazione incontrata nello svolgimento dell'incarico relativa all'impossibilità di verificare, stante la mancata disponibilità di informazioni, la corretta valutazione delle quote del Fondo Epicurum detenute da Bonlat Financing Corporation (limitazione peraltro presente nella relazione relativa alla semestrale 2003);

4. pur sapendo che la liquidità era in gran parte asseritamente investita in strumenti finanziari privi di rating, accettavano la dichiarazione degli amministratori che invece detti strumenti avessero *rating A*;



5. omettevano di segnalare nelle relazioni di certificazione:
 - i rapporti con Citigroup (Buco Nero-Geslat e Archimede-Eureka) , Bank of America (Dairy e Food Holding-Brasile) e JP Morgan (Compagnia Finanziaria Alimenti), costruiti come apporti di capitale ovvero come presunte cartolarizzazioni ovvero come associazioni in partecipazione, che invece erano veri e propri finanziamenti;
 - le effettive emissioni di *bonds* in parte consapevolmente occultate in bilancio (*bond* CSFB con il Brasile, *bond* Barclays con Parmalat Capital Finance);
 - i rapporti (tutti) relativi ai *private placements* con Bank of America e Chase;
6. occultavano consapevolmente:
 - il rapporto di totale controllo delle società costituenti la rete dei concessionari (nonostante la consulenza sul ciclo delle vendite, effettuata da D&T nel maggio 2002), in particolare omettendo di segnalare ed evidenziare la fittizietà di un contratto di *partnership agreement*, stipulato tra la Bonlat F.C. e la Naipal Company NV, holding di un gruppo di concessionarie che distribuivano i prodotti Parmalat sul territorio Italiano, al solo fine di contabilizzare nei bilanci della Bonlat F.C. utili fittizi e di occultare il rapporto di correlazione tra il gruppo e le stesse società di distribuzione;
 - il rapporto di totale controllo di altre società estere non consolidate;
 - il reale rapporto di correlazione tra il Gruppo Parmalat, le società del Gruppo turistico e le società personali, tutte facenti capo alla famiglia Tanzi;
7. omettevano di segnalare nella relazione di certificazione, almeno con riferimento al bilancio consolidato di Parmalat Finanziaria al 31/12/2002, l'illegittima classificazione dei debiti verso obbligazionisti nella voce "debiti verso banche";
8. attestavano il falso omettendo ogni controllo ed occultando (i) la riclassificazione, nell'ambito delle rettifiche di consolidamento, dei debiti finanziari verso terzi (banche ed obbligazionisti) per circa 4 miliardi e 200 milioni di euro al 31.12.2002, come debiti *intercompany*; (ii) l'utilizzo, nel prospetto di riconciliazione tra patrimonio netto civilistico e patrimonio netto consolidato della sub-holding Parmalat Spa al 31.12.2002, della posta, con saldo pari ad euro 534.250.000, "*riserve di consolidamento e risultati economici delle società consolidate al netto delle interessenze e delle rettifiche di consolidamento*" per nascondere tutte le rettifiche non riconciliate";
9. recepivano le informazioni del revisore secondario Gran Thornton pur essendo a conoscenza che la "circolarizzazione" era stata, in alcuni casi, del tutto omessa ed in altri effettuata in modo irregolare e/o incompleto (in violazione dei principi di revisione contabile) e senza che fossero effettuati i necessari accertamenti aggiuntivi;
10. attestavano il falso, in relazione alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Parfin spa e del gruppo Parmalat, nelle *comfort letters*, di volta in volta rilasciate ai fini delle emissioni dei prestiti obbligazionari negli anni 2002 e 2003



Con le circostanze aggravanti di aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità, di aver commesso il fatto concorrendo con più di cinque persone, nonché, limitatamente a MAMOLI, ROVELLI, TANZI Calisto, PENCA, BIANCHI, TONNA, DEL SOLDATO di aver promosso e organizzato la cooperazione nel reato nonché di aver diretto l'azione delle persone che sono concorse nel reato.

Ed infine per tutti con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di eseguire ed occultare il reato di aggio di cui al capo a della rubrica.

In Milano, fino al dicembre 2003.

Capo d)- Falso nelle relazioni e comunicazioni del revisore Gran Thorton

TANZI Calisto, TANZI Stefano, TANZI Giovanni, TONNA, DEL SOLDATO, BARILI, GIUFFREDI, FERRARIS, SILINGARDI, VISCONTI, MISTRANGELO, SCIUMÈ, BARACHINI, BRUGHERA, FERRETTI, NUTI, BONICI, BOCCHI, PESSINA, PETRUCCI, GORRERI, MAMOLI, ROVELLI, PENCA, BIANCHI, ZINI,

d) reato previsto e punito dagli artt. 81 cpv, 110, 61 n. 7, 112, n. 1 e n. 2 c.p., 2624 commi 1 e 2 codice civile, perché:

➤ **TANZI Calisto, TANZI Stefano, TANZI Giovanni, TONNA, DEL SOLDATO, BARILI, GIUFFREDI, FERRARIS, SILINGARDI, VISCONTI, MISTRANGELO, SCIUMÈ, BARACHINI,**

quali membri del consiglio di amministrazione di Parmalat Finanziaria spa, nonché TANZI Calisto, TANZI Stefano, TANZI Giovanni, TONNA, BARILI, GIUFFREDI quali membri del comitato esecutivo ed, infine, TONNA, GIUFFREDI, SILINGARDI quali membri del comitato interno di controllo,

tutti anche in relazione ai controlli non esercitati - a seguito sia dell'esposto di un socio, sia dei rilievi avanzati dalla Consob e da rappresentanti della *business community* e dagli investitori istituzionali, sia dell'evidenza di dati contabili e di informazioni comunque acquisite e palesemente incongruenti ed illogiche - soprattutto con riferimento:

- all'esposizione verso banche ed obbligazionisti, alla gestione, ed allocazione della liquidità, ai rapporti con società controllate e correlate, alla esposizione di ricavi falsi;
- al controllo sui flussi delle informazioni *price sensitive* da trasmettere al mercato (anche in relazione alla necessità che la comunicazione *price sensitive* debba essere espressamente oggetto di delibera da parte del Consiglio di amministrazione);
- all'adempimento degli obblighi di "agire in modo informato" e correlativamente di informare gli organi e le Autorità di vigilanza sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società o dalle società controllate (art.150 TUF);
- alla *vigilanza sul generale andamento della gestione* (anche in relazione alle operazioni infragruppo e di significativo impatto economico);
- all'adeguatezza degli assetti organizzativi e di controllo interno (soprattutto con riferimento alla mancata implementazione del codice di autodisciplina in ordine alla



- informativa *price sensitive* da dare al mercato, alla totale inesistenza di un sistema di controllo interno ed alla mancata informativa al mercato circa i requisiti di indipendenza degli amministratori Barachini, Sciumè e Silingardi);
- alla gestione della finanza aziendale in capo a società *off shore*, all'inclusione nell'area di consolidamento di società *off shore*, alla mancata informazione in sede di bilancio consolidato ed al mercato di emissioni di *bonds* e *private placements* per importi rilevanti;

BRUGHERA, FERRETTI, NUTI, quali membri del collegio sindacale di Parmalat Finanziaria spa (BRUGHERA Presidente), anche in relazione ai controlli non esercitati ed alla violazione degli obblighi di vigilanza e di segnalazione sanciti dall'art.149 TUF (con riferimento, in particolare, al dovere di vigilare sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza della struttura organizzativa della società, del sistema di controllo interno, dell'affidabilità del sistema amministrativo e contabile a rappresentare correttamente i fatti di gestione, al dovere di segnalare alla Consob le irregolarità riscontrate ed i "fatti censurabili") - a seguito sia dell'esposto di un socio, sia dei rilievi avanzati dalla Consob e da rappresentanti della *business community* e dagli investitori istituzionali, sia dell'evidenza di dati contabili e di informazioni comunque acquisite e palesemente incongruenti ed illogiche - soprattutto con riferimento:

- all'esposizione verso banche ed obbligazionisti, alla gestione, ed allocazione della liquidità (anche con riferimento alla riunione del 10.04.03 relativamente agli investimenti in strumenti finanziari privi di *rating A*), ai rapporti con società controllate e correlate, alla esposizione di ricavi falsi;
 - al controllo sui flussi delle informazioni *price sensitive* da trasmettere al mercato (anche in relazione alla necessità che la comunicazione *price sensitive* sia espressamente oggetto di delibera da parte del Consiglio di amministrazione);
 - all'adempimento degli obblighi di procedere ad atti di ispezione e controllo e di richiedere agli amministratori informazioni complete ed adeguate sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società o dalle società controllate;
 - alla gestione della finanza aziendale in capo a società *off shore*, all'inclusione nell'area di consolidamento di società *off shore*, alla mancata informazione in sede di bilancio consolidato di emissioni di *bonds* e *private placements* per importi rilevanti;
 - alla falsa informativa al mercato in ordine alla ratifica, da parte del Consiglio di Amministrazione, delle delibere del Comitato esecutivo, organismo quest'ultimo, che tra il 1999 ed il 2003, si è riunito solo due volte;
- **BONICI**, (anche) quale direttore e poi, dall'aprile del 2003, amministratore di Bonlat, per aver sottoscritto contratti fittizi e/o retrodatati, relativi alla compravendita di latte in polvere, allo swap Epicurum del 20.3.2003, ed alla cessione del marchio Santal;
 - **PESSINA**, che gestiva con Bocchi la contabilità della Bonlat, nonché quale responsabile di diverse società del comparto estero *off-shore* sia consolidate che correlate;
 - **PETRUCCI**, quale direttore generale ed addetto alla redazione dei comunicati stampa nonché amministratore di società consolidate e/o controllanti;

- GORRERI, quale cassiere della Parmalat spa e Presidente della Banca Monte;
- BOCCHI quale contabile in Parmalat spa, ed autore materiale delle falsificazioni (contabilità Bonlat, conto BofA);
- MAMOLI e ROVELLI, quali revisori della Deloitte & Touche, relativamente alla certificazione del bilancio di Parmalat Finanziaria spa e del consolidato di Parmalat spa, anche in relazione agli artt 40 del cp e 155, II° comma, del TUF per non aver impedito al revisore secondario Grant Thornton di esporre dati ed informazioni false nelle relazioni di certificazione dei bilanci civilistici di Bonlat F.C. e di altre società del gruppo da loro revisionate (tra cui la Parmalat spa), non evidenziando le carenze di informazioni e la fittizietà dei dati delle quali erano venuti a conoscenza anche a seguito della *review* effettuata sulle carte di lavoro della Grant Thornton;
- PENCA e BIANCHI quali revisori della Grant Thornton, relativamente alla certificazione del bilancio di Parmalat Finanziaria spa e del gruppo, anche in relazione agli artt. 40 del cp e 155, II° comma, del T.U.F.;
- ZINI, quale consulente, depositario di libri e scritture contabili di Bonlat, del fondo Epycurum e di altre società *off-shore* del gruppo Parmalat,

in concorso tra loro e con altri, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine far conseguire ai responsabili del gruppo Parmalat un ingiusto profitto, essendo la Grant Thornton incaricata della revisione dei bilanci civilistici di alcune società del gruppo (tra le quali la BONLAT e la PARMALAT spa), nelle attività di certificazione effettuate, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni:

- effettuavano la “*circolarizzazione*” in totale violazione dei principi di revisione contabile, in alcuni casi, omettendola ed in altri effettuandola in modo irregolare e/o incompleto ed in ogni caso non implementandola con accertamenti diretti e/o aggiuntivi;
- attestavano falsamente l'esistenza dell'attivo e del passivo nello stato patrimoniale e dei costi e ricavi nel conto economico della società BONLAT FINANCING CORPORATION con sede nella Cayman Island che sapevano essere inesistenti in quanto la stessa società era stata costituita per occultare: (i) perdite operative di varie società del gruppo, (ii) distrazioni, (iii) debiti reali verso obbligazionisti e banche;
- occultavano informazioni concernenti la totale fittizietà della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della BONLAT FINANCING CORPORATION;
- omettevano di segnalare il rapporto di totale controllo delle società costituenti la rete dei concessionari e di altre società estere non consolidate, altresì non effettuando alcuna procedura di verifica e segnalazione dei predetti rapporti di correlazione ed anzi suggerendo, talvolta, al management del gruppo, la sostituzione di alcuni amministratori, la cui presenza nel board evidenziava il rapporto di correlazione;
- omettevano di segnalare il reale rapporto di correlazione tra il gruppo Parmalat, le società del Gruppo Turistico e le società personali, tutte facenti capo alla famiglia Tanzi;
- omettevano di segnalare che i debiti verso banche della società Parmalat s.p.a. erano superiori a quelli indicati in bilancio a partire dall'esercizio 1998 e fino al 2003;

- omettevano di segnalare la fittizietà della cessione del marchio Santal alla Bonlat, altresì suggerendo di integrare la relativa documentazione contrattuale con contratti retrodatati.

in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione e cagionando loro un danno patrimoniale.

Con le circostanze aggravanti di aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità ai risparmiatori, di aver commesso il fatto concorrendo con più di cinque persone, nonché, limitatamente a MAMOLI, ROVELLI, TANZI Calisto, PENCA, BIANCHI, TONNA, DEL SOLDATO di aver promosso e organizzato la cooperazione nel reato nonché di aver diretto l'azione delle persone che sono concorse nel reato.

Ed infine per tutti con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di eseguire ed occultare il reato di aggio di cui al capo a della rubrica.

In Milano dal 1999 fino al dicembre 2003.

Capo e) – Aggio dei titoli Parmalat

SALA Luca, LUZI Antonio, MONCADA Luis - (GIURALARocca – per il quale si procede separatamente)

e) del delitto p.p. dagli artt. 110, 112 nr 1 e 2, 81 cpv, 61nr 2 ,7 ed 11 C.P. 2637 c.c., perché , in concorso tra loro

- SALA Luca, quale responsabile del *team corporate finance and relationship management*,
- LUZI Antonio, quale componente del *team corporate finance and relationship management* di cui era responsabile SALA,
- MONCADA Luis, quale responsabile portafoglio credito della filiale italiana di *Bank of America*,
- *GIURALARocca Nino, quale direttore della Banca Cantonale dei Grigioni e successivamente direttore della CentrumBank del Liechtenstein – per il quale si procede separatamente*

nonché con:

- **TANZI Calisto**, TONNA , DEL SOLDATO, BARILI, FERRARIS (quali consiglieri del CDA di Parmalat Finanziaria spa), MAMOLI e ROVELLI (quali revisori della Deloitte & Touche) ZINI (quale consulente)



concorrevano a diffondere al mercato ed alla comunità finanziaria internazionale - anche per il tramite degli *information memorandum* predisposti da BOFA (ed, in particolare, quelli redatti e consegnati agli investitori nell'ottobre del 2002 e nell'agosto del 2003) nonché attraverso le comunicazioni inoltrate alle autorità di vigilanza di diversi paesi - informazioni che sapevano essere false e/o che non rappresentavano le reali condizioni economico-finanziarie del gruppo Parmalat, soprattutto con riferimento ai rapporti con BofA e, relative:

- all'occultamento delle **effettive condizioni dei finanziamenti erogati** e, segnatamente, dei margini e tassi aggiuntivi applicati e tenuti riservati per non "allarmare" il mercato ed evitare l'attivazione delle clausole di *cross default* ;
- all'**effettivo rendimento della gestione della liquidità** (inferiore al costo del debito, quanto meno con riguardo ai finanziamenti erogati da BOFA);
- all'**asserito rispetto dei c.d. covenant che sapevano "sforati"** ovvero mantenuti attraverso l'utilizzazione di meccanismi di aggiustamento contabile (*gratuity*, interpretazione estensiva della definizione di total cash, scorporo Carital etc);
- all'**occultamento del debito derivante dagli USPP**;
- all'**occultamento dei cash collateral**,
- all'**occultamento dei contratti derivati** stipulati tra gruppo Parmalat e BOFA, finalizzati al pagamento *off balance* dei premi assicurativi (e che permettevano agli imputati di lucrare ingenti somme di denaro).

In particolare,

1) al fine di mascherare come operazione di *equity* un **finanziamento erogato al comparto brasiliano**, diffondevano al mercato (tramite comunicati stampa ed altri mezzi, tra cui i suddetti *information memorandum*), a partire dal dicembre 1999 e fino al novembre 2003, le seguenti false informazioni concretamente idonee ad alterare il prezzo del titolo Parmalat:

- nella comunicazione al mercato diffusa in data 18.12.1999 (concordata tra Tonna e Sala), intestata: "**Nuovi azionisti per Parmalat in Brasile**":
 - i) **occultavano che i nuovi asseriti azionisti di Parmalat Administracao fossero in realtà due veicoli anonimi di Cayman (DHL e FHL, *Special Purpose Entities* di BofA, aventi quali procuratori lo stesso Sala e la sua collaboratrice Medvedich) comunicando che "un gruppo di investitori nord-americani coordinati da BofA" avrebbe partecipato all'aumento di capitale della Parmalat Administracao Ltd ;**
 - ii) **altresì occultavano che gli investitori nordamericani avevano sottoscritto un *private placements obbligazionario* e, conseguentemente, erano "creditori" del gruppo Parmalat avendo acquistato delle "notes";**
 - iii) **nonché occultavano l'esposizione di 300 mln di US\$ del gruppo, oltre gli interessi che BofA si era assunta l'impegno di anticipare (così mantenendo, anche, interessi e relativo debito *off balance*);**
 - iv) **ed, infine, attribuivano alla società brasiliana, senza esperire alcuna *due diligence*, una "valutazione attorno a un miliardo e trecentocinquanta milioni di USD" (importo concordato "all'ultimo" tra Sala e Tonna), che sapevano essere incongrua per eccesso avendo utilizzato una perizia previsionale effettuata da D&T nel**



giugno 1998 (peraltro già "bocciata" dagli organi interni della BOFA) e mai aggiornata nonostante il deciso peggioramento dei parametri macro e microeconomici di riferimento (risultante anche dall'analisi effettuata nell'ottobre 1998 dalla controllata di BOFA, NationsBanc Montgomery Securities, che avrebbe dovuto collocare presso il mercato l'operazione);

- nella comunicazione al mercato diffusa in data 22.12.1999 (sempre concordata tra Tonna e Sala), intestata: "**Elevata al 18% la partecipazione dei nuovi azionisti di Parmalat in Brasile**":
 - i) ancora occultavano che i nuovi azionisti erano due società anonime di Cayman
 - ii) e che la seconda *tranche* di 150 mln di US\$ era costituita da un finanziamento di BofA,

da tale operazione Sala e Moncada lucravano "in nero" la somma complessiva di \$US 3.750.000 (distratta da Parmalat utilizzando l'intermediazione fittizia della Banca Cantonale dei Grigioni);

2) nel 2001, per estinguere il finanziamento diretto di BOFA, emettevano tramite DHL (uno dei suddetti veicoli speciali di BOFA), nuove *notes* sottoscritte dagli investitori americani (ed in minima parte dalla stessa BOFA e Parmalat), **occultando al mercato quanto meno che:**

- i) rispetto alle previsioni della sopra citata perizia di D&T, l'EBITDA del Brasile era risultato inferiore del 54,2% per l'anno 1999 e del 63,2% per l'anno 2000 ;
- ii) i bilanci del comparto brasiliano beneficiavano di contributi in conto copertura perdite (c.d. "*gratuity*") da parte di altre società del gruppo Parmalat e che, con l'accordo di BOFA, tali contributi venivano computati nel calcolo dell'EBITDA stesso e ciò al fine di rientrare nei parametri previsti dai *covenant*;

3) nel 2002 e nel 2003, pur essendo da tempo pienamente consapevoli che la quotazione in borsa della PARMALAT Administracao non era possibile, non ne davano notizia al mercato, né tramite i bilanci della PARFIN né tramite altre comunicazioni (in particolare, gli *information memorandum*, predisposti dalla banca nell'ottobre del 2002 e nell'agosto 2003), in modo da **evitare di iscrivere il debito conseguente ovvero appostare un fondo rischi di pari importo** (comunicazione poi effettuata dalla PARFIN solamente nella semestrale del 2003 e diffusa al mercato nel novembre, dove si legge: "*In considerazione del persistente andamento negativo dei mercati finanziari, allo stato attuale, riteniamo improbabile effettuare nei termini programmati la quotazione della PE&A Ltda*")

4) conseguentemente, nell'*information memorandum* dell'ottobre 2002, paragrafo "**BRAZIL**", comunicavano che il valore del comparto brasiliano di Parmalat era di USD 1.650 milioni (aumentando senza giustificazione l'originario e falso valore attribuito nel 1999) e che l'operazione "*ha [aveva] permesso di completare un sostanziale ribilanciamento della struttura*

del capitale, riducendo in modo significativo l'indebitamento" così occultandone, ancora una volta, la reale natura (trattandosi di finanziamento e non di *equity*) e contestualmente nascondendo che i bilanci del "Brasile" erano aggiustati con i contributi in conto copertura perdite (c.d. *gratuity*) concessi da Bonlat e dei quali erano pienamente a conoscenza;

5) ed inoltre, nel **giugno 2002**, proponevano al mercato la ristrutturazione dell'operazione, attraverso l'intervento di un asserito nuovo *equity sponsor*, individuato in GKB, per **evitare di comunicare al mercato l'impossibilità di effettuare l'I.P.O. e l'esigenza di BOFA di eliminare i veicoli** che altrimenti avrebbe dovuto consolidare;

6) fallita l'operazione sub 5), nell'**ottobre del 2002**, rifinanziavano il gruppo Parmalat (importo accordato 265.898.143 US\$, importo erogato 90.000.000 US\$), mediante un'operazione *off balance*, utilizzando un veicolo, CUR Holding, costituito e capitalizzato direttamente da Sala (e classificato dalla banca "come un puro rischio Parmalat") per non evidenziare in bilancio e nelle altre comunicazioni al mercato l'aumento dell'esposizione del gruppo ed, allo stesso fine, **non comunicavano alla Centrale Rischi della Banca d'Italia (e conseguentemente al mercato bancario)** la posizione di garante della PARMALAT spa così ostacolando, anche, le funzioni di vigilanza.

In tal modo consentivano sia di sostenere il corso del titolo PARMALAT e degli strumenti finanziari ad esso collegati sia di mantenere il valore delle *notes* in possesso dei sottoscrittori degli USPP collegati.

Operazione che, il 17 ed il 21.12.2003, andava in default per 400 milioni di euro mentre Sala, Luzi, Moncada e Giuralarocca guadagnavano, in nero circa 21 mln di US \$ (erogati dal gruppo Parmalat per chiudere l'operazione CUR).

Con le aggravanti di aver commesso il fatto in numero superiore a cinque persone e cagionando un danno di rilevante entità ai risparmiatori ed abusando, Sala, Luzi e Moncada, del rapporto professionale con la BofA; SALA, altresì, in qualità di organizzatore.

In Milano ed all'estero fino al 31.12.2003.



Fatto.

1. L'imputazione e le statuizioni della sentenza.

Enrico Barachini, Giovanni Bonici, Antonio Luzi, Luis Moncada, Luca Sala, Paolo Sciumè, Luciano Silingardi e Calisto Tanzi venivano tratti a giudizio davanti al Tribunale di Milano per rispondere di una serie di reati di aggravi dei toli Parmalat (capi a ed e), ostacolo alla vigilanza CONSOB (capo b), falso nelle relazioni e comunicazioni del revisore Deloitte & Touche (capo c), falso nelle relazioni e comunicazioni del revisore Grant Thornton (capo d), così come contestato rispettivamente in rubrica.

In particolare i predetti imputati erano chiamati a rispondere dei reati sopra indicati, - in concorso con altri soggetti che avevano definito la loro posizione ai sensi dell'art. 444 e ss cpp, - nelle sottodescritte qualità:

- Tanzi, Silingardi, Sciumè e Barachini quali componenti del consiglio di amministrazione di Parmalat Finanziaria spa, nonché Tanzi quale membro del comitato esecutivo e Silingardi quale membro del comitato interno di controllo,
- Bonici (anche) quale direttore e poi, dall'aprile del 2003, amministratore di Bonlat,
- Sala, quale responsabile del team corporate finance and relationship management,
- Luzi, quale componente del team corporate finance and relationship management di cui era responsabile Sala,
- Moncada, quale responsabile portafoglio credito della filiale italiana di *Bank of America*,

Il Tribunale emetteva sentenza in data 18 dicembre 2008 contenente le seguenti statuizioni:

- dichiarava Tanzi colpevole dei reati sub a), b), c) e d), e lo condannava alla pena di anni dieci di reclusione, dichiarandolo interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale per la durata della pena;



- condannava il predetto Tanzi al risarcimento del danno nei confronti di A) CONSOB, definitivamente liquidato nella misura di euro 380.000,00, B) Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano, definitivamente liquidato nella misura di euro 80.000,00, c) Via Advisor Corporate Finance s.r.l., nella misura da determinarsi in separato giudizio, con provvisionale pari ad euro 50.000,00, e D) Dubini Alberto nella misura da determinarsi in separato giudizio, E) AFLAC Inc., nella misura da determinarsi in separato giudizio, F) Farmland Dairies LLC, nella misura da determinarsi in separato giudizio, G) Eurorevision s.r.l. nella misura da determinarsi in separato giudizio, con provvisionale pari ad euro 30.000,00, H) Bank of America N.A. – filiale di Milano, nella misura da determinarsi in separato giudizio, I) azionisti ed obbligazionisti quali identificati nell'allegato elenco, parte integrante del dispositivo, nella misura da determinarsi in separato giudizio, nonché al pagamento delle spese processuali sostenute dalle perdette parti civili che venivano liquidate nella misura indicata in dispositivo;
- rigettava la richiesta di risarcimento proposta da Dragonetti Danilo Marco e Crea Nicola;
- dichiarava non doversi procedere nei confronti di Tanzi e Sala in relazione al reato di cui al capo e) n. 1 della imputazione, per essere lo stesso estinto per intervenuta prescrizione;
- assolveva Luzi e Moncada dal reato a loro ascritto al capo e) n. 1 della imputazione per non avere commesso il fatto;
- assolveva Tanzi, Moncada, Luzi e Sala dal reato a loro ascritto al capo e) n. 3, 4 della imputazione perché il fatto non sussiste e n. 2, 5 e 6 della imputazione perché il fatto non è previsto dalla legge come reato;
- assolveva Sciumè e Silingardi dai reati a loro ascritti perché il fatto non costituisce reato;
- assolveva Bonici e Barachini dai reati a loro ascritti perché il fatto non costituisce reato;
- ai sensi dell'art. 25^{ter} d.lvo n. 231/2001 applicava a ITALAUDIT s.p.a. (già Grant Thornton s.p.a.), previa esclusione della aggravante contestata, la sanzione pecuniaria di euro 240.000,00 e ordinava la confisca per equivalente pari ad euro 455.710,00

Musi

2. La motivazione della sentenza.

2.1. L'inizio del procedimento e i fatti dell'anno 2003

Con articolata motivazione, il Tribunale ribadiva all'inizio del corpo motivazionale della sentenza la propria competenza a giudicare dei fatti di agiotaggio.

Poi riassumeva in modo analitico le circostanze che avevano dato luogo al procedimento. Tra queste la prima era indicata in un comunicato che emetteva il 19 dicembre 2003 Parmalat Finanziaria spa (la *holding* finanziaria del Gruppo Parmalat, d'ora innanzi Parfin), con la quale rappresentava al mercato quanto segue: *"in data 17 dicembre 2003 Bank of America ha informato Grant Thornton, revisore di Bonlat, di non intrattenere alcun rapporto di conto corrente con quest'ultima; Bank of America ha inoltre disconosciuto l'autenticità di un documento del 6 marzo 2003 che attestava l'esistenza di posizioni in titoli e liquidità corrispondenti a circa 3.950 milioni di euro al 31 dicembre 2002 di pertinenza di Bonlat. Tale documento è stato preso a base della certificazione del bilancio Bonlat 2002"*.

La Bonlat Financing Corporation (che si indicherà di seguito semplicemente come Bonlat), società con sede alle Cayman Islands e controllata indirettamente da Parfin attraverso Parmalat spa (di seguito Parmalat), era sino a quel momento la detentrica di una parte significativa della liquidità del Gruppo, asseritamente depositata in un conto di Bank of America (di seguito BofA) acceso presso la filiale di New York.

A fronte di tale emergenza lo stesso 19 dicembre, la CONSOB inviava alla Procura della Repubblica di Milano una *"Segnalazione di ipotesi penalmente rilevante"* ex art. 186 TUF che dava origine al presente procedimento; tale segnalazione seguiva alla richiesta di informazioni inviata dalla stessa Procura il 16 dicembre, a seguito di esposto-querela di una associazione di consumatori che lamentava il mancato rimborso delle obbligazioni Parmalat.

Nel descrivere l'intensa attività di vigilanza posta in essere dalla CONSOB nel corso del 2003 e sfociata nella anzidetta segnalazione il Presidente della CONSOB Lamberto Cardia ricordava che, nei primi giorni del dicembre 2003, si

attendevano due eventi particolarmente rilevanti: la liquidazione del Fondo Epicurum in cui Bonlat aveva investito circa USD/mln 500 e il rimborso di un *bond* pari a Euro/mln 150 emesso dalla Parmalat Finance Corporation BV, previsti rispettivamente per il 4 e 8 dicembre. Il teste precisava che, a seguito del mancato verificarsi di entrambi gli accadimenti, il 10 dicembre la CONSOB aveva convocato d'urgenza, oltre ai componenti del Collegio Sindacale della Parfin, il Presidente e Amministratore Delegato della stessa società Calisto Tanzi al quale, nel corso di una conversazione informale, erano state chieste spiegazioni circa le ragioni degli inadempimenti. In particolare, prima dell'audizione davanti ai funzionari CONSOB, vi era stato un colloquio tra Cardia e Tanzi e alla domanda se avesse i 150 milioni da pagare, Cardia riferiva che Tanzi non aveva risposto. Egli allora aveva pensato che non fossero esigibili, non che non esistessero.

Il Tribunale in sentenza premetteva alcune informazioni sul gruppo dava atto dei principali fatti e dei rapporti con la CONSOB nell'anno 2003.

Essenzialmente il Gruppo era composto dai due sottogruppi, Parmalat e Dalmata spa, e il bilancio consolidato della *holding* Parfin risultava dall'aggregazione del suo bilancio civilistico, dei bilanci consolidati delle due *sub-holding* Parmalat e Dalmata spa e del bilancio civilistico della Parmalat Netherlands, posseduta direttamente da Parfin.

A seguito della quotazione in borsa di Parfin risalente al 1990, il Gruppo si era espanso notevolmente, effettuando numerose acquisizioni nel settore alimentare in Europa, Sud Africa, Australia, Nord e Sud America: per reperire liquidità necessaria a tali operazioni, era aumentato il ricorso alle emissioni obbligazionarie, in un primo periodo individuando la società emittente solo nella *holding* e successivamente nelle controllate Parmalat Finance Corporation BV e Parmalat Capital Finance.

Il Primo intervento della CONSOB nei confronti di Parfin nel periodo oggetto di interesse risaliva al marzo 2003 a seguito di tre comunicati emessi da Parmalat il 26 e 27 febbraio 2003. In precedenza la stampa aveva riportato indiscrezioni circa l'intenzione di Parfin di emettere un prestito obbligazionario presso investitori istituzionali per un importo complessivo pari a circa €/mln 300/500 ad un tasso del 7,75%. Tale notizia, dapprima veniva smentita dalla Parfin ed in seguito veniva confermata con comunicato stampa del 26 febbraio 2003, in cui si precisava che si trattava della prima emissione obbligazionaria rivolta al mercato

degli investitori istituzionali per un totale di €/mln 500 e che i fondi derivanti dall'operazione sarebbero stati utilizzati solo ed esclusivamente per il ripagamento del debito esistente. L'emissione non era apprezzata dal mercato, posto che il Gruppo Parmalat risultava disporre – in base alle semestrale al 30.6.2002 – di liquidità per un importo complessivo pari a €/mld 3,2 e quindi appariva strano chiedere un prestito con i conseguenti costi/interessi dal momento che vi era liquidità. A seguito di indiscrezioni apparse sulla stampa in merito alle presunte difficoltà economico-finanziarie del Gruppo e del repentino ribasso registrato dalle azioni Parfin, il 27 febbraio 2003 Parfin emetteva due comunicati stampa. Con il primo, emesso alle ore 13.54, si faceva presente che il fine dell'operazione obbligazionaria era quello di entrare nel mercato istituzionale e che la stessa sarebbe stata portata a termine solo qualora le condizioni sarebbero state giudicate convenienti; si sottolineava la solidità del Gruppo e si faceva presente che l'attuale posizione finanziaria netta del Gruppo risultava in miglioramento rispetto a quella pubblicata il precedente 30 settembre; nello stesso comunicato si diceva che il Gruppo si riservava di adire le vie legali contro chi aveva divulgato informazioni false e tendenziose relativamente alla solidità e alla credibilità della azienda e dei suoi rappresentanti. Non essendosi arrestato l'andamento discendente del titolo, alle ore 18.20 Parfin emetteva un secondo comunicato con il quale informava il mercato che non avrebbe realizzato l'annunciata emissione obbligazionaria, in quanto *“il costo dell'operazione, date le condizioni di mercato sfavorevoli e prevalenti sia sul mercato del debito sia sul mercato azionario, nonché speculazioni di mercato, non riflette la solidità dei fondamentali di credito del Gruppo”*.

Come si è detto, CONSOB chiedeva spiegazioni al management della Parmalat e al revisore principale del Gruppo, la società Deloitte & Touche spa (d'ora in avanti DT) di tale situazione.

Ulteriori informazioni venivano chieste il 9 luglio ai sensi dell'art. 114 TUF e veniva fatta richiesta ex art. 115 TUF alla Parfin, a seguito di un articolo apparso su nell'inserito *Affari e Finanza* del quotidiano *La Repubblica* ove si dava atto di un divergenza nel bilancio consolidato al 31.12.2002 della voce prestiti obbligazionari, indicati in €/mld 5,8 rispetto a quanto evinceva dalla fonte Bloomberg, e cioè €/mld 7 (Bloomberg è un *network* internazionale gestito da un organismo privato che, a mezzo di un archivio elettronico, fornisce agli operatori

economico-finanziari informazioni relative alle contrattazioni nei mercati finanziari). Parfin adempiva alla richiesta ed emetteva il 10 luglio 2003 un comunicato volto a sanare i dati inconciliabili, in cui si dava atto di una serie di elementi non considerati da Bloomberg.¹ Con articolo successivo *La Repubblica* riferiva che Parfin aveva fatto chiarezza sul punto.

La CONSOB proseguiva l'attività di vigilanza. Peraltro nella semestrale del 2003 (11 settembre 2003) Parfin dava il dettaglio dell'insediamento bancario, separato da quello degli obbligazionisti, e si dava atto del trend positivo e del riacquisto di una parte dei bonds emessi e del fatto che avrebbe acquistato parte dei prestiti obbligazionari in scadenza nei successivi 24 mesi, precisando il carattere vantaggioso dell'operazione. Peraltro l'andamento dei titoli continuava ad essere discendente.

Con comunicato del 15 settembre 2003 Parfin annunciava un nuovo prestito obbligazionario, tramite una controllata di diritto estero, costituito da un bond di €/mln 350 sottoscritto per intero da Deutsche Bank, con scadenza a sette anni al tasso fisso del 6,125%. Il titolo continuava a scendere e la stampa evidenziava come il bond della Deutsche Bank si ponesse in direzione opposta all'impegno di Parfin di ridurre il debito lordo entro il 2005. La CONSOB in data 22 settembre 2003 chiedeva ulteriori informazioni ex art. 115 TUF su alcuni aspetti tra cui gestione patrimoniale con BofA, fondo Epicurum, impegni assunti a fronte delle singole emissioni di bonds, con specificazione dell'esistenza di *covenants*². Nel

¹ Il Tribunale in sentenza, alla nota 25 (pagg. 44 - 45) riportava gli elementi che Parfin indicava come non considerati da Bloomberg. Questo il dettaglio fornito da Parfin, così come riassunto in sentenza: a) prestito emesso da Parmalat Finance Corporation BV, zero coupon, scadente il 18 febbraio 2028: Bloomberg indica un valore, alla scadenza, pari a 517 milioni di euro, mentre nel bilancio consolidato viene indicato il valore maturato fino alla data di chiusura del bilancio pari a 95 milioni di euro; b) prestito emesso da Beatrice Food, zero coupon, scadente il 19 novembre 2026: Bloomberg indica un valore, alla scadenza, pari a 75 milioni di dollari statunitensi, mentre nel bilancio consolidato viene indicato il valore maturato fino alla data di chiusura del bilancio pari a 8 milioni di euro; c) quattro serie di *preference shares* emesse da Parmalat Capital Finance Limited, rispettivamente di nominali 200 miliardi di lire, 100 milioni di dollari statunitensi, 100 milioni di sterline e 125 milioni di euro, per un importo complessivo pari a 477 milioni di euro: tali emissioni sono state iscritte, nel bilancio consolidato, nella voce "patrimonio netto di spettanza di terzi"; d) coperture sul rischio cambio legate all'emissione di *bonds*: hanno generato un effetto positivo sul debito pari a 93 milioni di euro; e) tre prestiti obbligazionari emessi in dollari statunitensi per un ammontare complessivo pari a 725 milioni di dollari statunitensi: tali prestiti, nel bilancio consolidato risultano convertiti al cambio di fine periodo e, suscettibili, pertanto, di oscillazione cambi non raffrontabile con i dati Bloomberg.

² Per covenant si intende quella garanzia che il debitore rilascia al suo finanziatore, con la quale si impegna a mantenere in equilibrio la sua struttura finanziaria e a conseguire un livello minimo di margine operativo, che consenta di realizzare flussi di cassa tali da essere sufficienti al rimborso dei

medesimo comunicato veniva ribadito, virgolettando le parole di Tanzi, che l'emissione rientrava nella strategia finanziaria del Gruppo volta a cogliere le opportunità vantaggiose che si presentavano sul mercato, e veniva confermata la politica di riduzione del debito lordo a mezzo dell'utilizzo di mezzi propri per €/mln 900 entro il 2005.

Con comunicati del 10, 11 e 12 novembre Parfin evidenziava la bontà dell'investimento Epicurum e, con l'ultimo, precisava che il fondo aveva lamentato il pregiudizio creato dalla diffusione di notizie, precisando che essa avrebbe liquidato la propria quota di partecipazione nel fondo stesso che sarebbe avvenuto nei termini di statuto, per un importo pari a 600 milioni di USD, entro 15 giorni.

Con comunicato stampa del 14 novembre, Parfin diffondeva i dati della trimestrale, evidenziando – come aveva sempre fatto sino ad allora – che il gruppo aveva raggiunto ottimi risultati in termini di fatturato, EBIDTA e EBIT³. Nel medesimo comunicato si precisava che la liquidazione del Fondo Epicurum sarebbe effettivamente avvenuta entro 15 giorni, che un'impresa inclusa nell'area di consolidamento aveva stipulato con il Fondo Epicurum nel mese di marzo 2003 un contratto di *swap* valutario⁴ per un importo pari a 850 milioni di euro e che,

debiti finanziari. E' una clausola apposta a contratti di finanziamento a medio-lungo termine - concordata esplicitamente in fase di definizione contrattuale - e che riconosce al soggetto finanziatore il diritto di rinegoziare o revocare il credito al verificarsi degli eventi previsti nella clausola stessa; eventi normalmente legati all'equilibrio finanziario della società e/o alla sua redditività.

³ L'**EBIT (Earnings Before Interest and Income Tax)** è il reddito maturato nell'esercizio al netto degli oneri e dei proventi generati dalla gestione straordinaria, finanziaria e dalle imposte, mentre l'**EBITDA (Earnings Before Interest and Income Tax, Depreciation and Amortisation)** è dato dall'EBIT al netto degli ammortamenti: nella sostanza tali parametri coincidono, rispettivamente, con il margine operativo netto e lordo.

⁴ Lo **swap**, nella finanza appartiene alla categoria degli strumenti derivati, e consiste nello scambio di flussi di cassa tra due controparti.

A titolo di esempio, un soggetto A può acquistare un bond a tasso variabile e corrispondere gli interessi che percepisce ad un soggetto B. B, a sua volta, acquista un bond a tasso fisso, percepisce gli interessi variabili di A e gli gira gli interessi a tasso fisso. Questa struttura (chiamata IRS, cioè interest rate swap) può essere utile per immunizzarsi da fluttuazioni di mercato o gestire fondi comuni (con la strategia CPPI). Nell'accordo di swap vengono stabilite le date in cui i pagamenti verranno effettuati ed il modo in cui saranno calcolati.

È possibile distinguere varie tipologie di operazioni di swap sulla base dei flussi finanziari scambiati:

al posto di Ferraris (dimissionario "di comune accordo con il Gruppo.. per dedicarsi ad un progetto personale in ambito internazionale"), era stato nominato CFO Del Soldato, il quale avrebbe anche mantenuto l'incarico di Direttore Generale Amministrazione e Controllo.

Su richiesta della CONSOB, il 27 novembre 2003 Parfin comunicava al mercato che la liquidazione della quota del Fondo Epicurum veniva rinviata dal 27 novembre al 4 dicembre. L'8 dicembre doveva peraltro essere rimborsato un bond pari a €/mln 150 emesso dalla Parmalat Finance Corporation che in realtà non veniva liquidato. In pari data veniva emesso comunicato in cui si riferiva che il Fondo Epicurum aveva chiesto una dilazione del termine di pagamento e con comunicato del 9 dicembre riferiva del mancato rimborso del bond emesso da Parmalat Finance Corporation; in esso, inoltre, si dava atto delle dimissioni di Del Soldato dalla carica di CFO e di componente del CdA, nonché del conferimento al dott. Enrico Bondi di un incarico finalizzato alla predisposizione di un piano di ristrutturazione industriale e finanziario del Gruppo, in relazione alle difficoltà verificatesi nell'ultimo periodo.

Il 10 dicembre si dava comunicazione delle dimissioni di Tonna da tutte le cariche ricoperte nelle società del gruppo, di Luciano Silingardi dalla carica di Consigliere Parfin e di Mario Brughera dalla carica di Presidente del Collegio Sindacale Parfin. Col comunicato in oggetto, altresì, si diceva che vi erano intese con il Fondo Epicurum per l'individuazione di un piano di liquidazione del corrispettivo della quota Parmalat e si aggiungeva che il pagamento del *bond* di €/mln 150 emesso dalla Parmalat Finance Corporation sarebbe avvenuto entro il 15 dicembre 2003 (il pagamento avveniva in effetti il 12 dicembre).

swap di interessi (Interest Rate Swap, IRS): è un contratto che prevede lo scambio periodico, tra due operatori, di flussi di cassa aventi la natura di "interesse" calcolati sulla base dei tassi di interesse predefiniti e differenti e di un capitale teorico di riferimento;

swap di valute (currency swap, CS): è un contratto stipulato fra due controparti che si scambiano nel tempo un flusso di pagamenti denominati in due diverse valute. Si pone quale scambio a pronti di una determinata valuta e nel contempo in uno scambio di eguale ammontare, ma di segno opposto, ad una data futura prestabilita.

swap di commodities: è un contratto stipulato fra due controparti che si scambiano nel tempo un flusso di pagamenti indicizzati al cambiamento di una commodity da un lato e a un tasso fisso dall'altro. Un esempio comune sono swap sul prezzo del petrolio (Oil swaps).

swap di protezione dal fallimento di un'azienda (credit default swap, CDS). È un contratto di assicurazione che prevede il pagamento di un premio periodico in cambio di un pagamento di protezione nel caso di fallimento di un'azienda di riferimento.

Il 10 dicembre la CONSOB provvedeva alla audizione dei componenti del collegio sindacale e di Calisto Tanzi, che – come si è detto – veniva preliminarmente ricevuto dal Presidente della CONSOB. Nei due giorni successivi CONSOB procedeva, inoltre, all'audizione dei revisori DT e GT. Il 15 dicembre, a fronte delle dimissioni di Calisto Tanzi, il Consiglio di Amministrazione cooptava tre nuovi consiglieri tra cui Enrico Bondi, che veniva nominato Presidente e Amministratore Delegato di Parfin, e conferiva mandato alla Price Waterhouse Coopers (d'ora in poi PWC) per l'esame delle attività e passività finanziarie del Gruppo. Su sollecitazione della CONSOB, il 16 dicembre GT inviava a BofA una richiesta scritta di conferma del saldo dei conti intestati a Bonlat; con fax del 17 dicembre, come si è detto in precedenza, Bofa informava GT, revisore di Bonlat, di non intrattenere alcun rapporto di conto corrente con quest'ultima.

Il 23 dicembre gli strumenti finanziari emessi da Parfin e quotati presso la Borsa di Milano venivano sospesi in via provvisoria dalle negoziazioni e andavano definitivamente in *default* il successivo 29 dicembre.

Il 24 dicembre 2003 Parfin e le società del Gruppo venivano ammesse alla procedura di Amministrazione Straordinaria e veniva nominato Bondi quale Commissario straordinario delle medesime.

Il 27 dicembre 2003 veniva eseguito a Milano nei confronti di Calisto Tanzi il fermo disposto dai PM di Parma in relazione ai reati fallimentari; il successivo 29 dicembre il Gip presso il Tribunale di Milano disponeva la misura della custodia cautelare in carcere in relazione ai reati qui giudicati.

2.2. Le falsità dei bilanci Parfin.

Il Tribunale esaminava in sentenza la questione dalla falsità dei bilanci di Parfin e le condizioni reali del gruppo Parmalat.

Il primo giudice evidenziava come i bilanci Parfin e Parmalat fossero stati esaminati dal consulente del PM dr.ssa Chiaruttini, che aveva concluso per una falsificazione massiccia dei medesimi. Le falsificazioni erano state finalizzate ad acclarare all'esterno un'immagine di solidità del Gruppo; in particolare nell'immediato le falsificazioni avevano consentito allo stesso il rispetto dei limiti imposti dai covenants, e così evitare gli obblighi connessi al rimborso anticipato dei bonds emessi. Il CT aveva evidenziato tre diversi profili di falsità: a) falsità

materiali relative all'iscrizione in contabilità di fatti non rispondenti al vero (in tal caso sarebbe meglio parlare di falsità ideologiche, osservava giustamente il Tribunale); i documenti di supporti per giustificare le falsità integravano senza dubbio dei falsi materiali); b) irregolarità formali, cioè esposizione di fatti veri ma in violazione di disposizioni di legge, con ripercussioni nelle esposizioni successive e c) irregolarità informative (omissioni o informazioni lacunose e fuorvianti).

Tra le falsità materiali venivano distinti due periodi a seconda che la revisione fosse affidata a GT (sino al 1998) o a DT (successivamente); per il CT la successione dalla seconda alla prima quale revisore principale segnava uno spartiacque tra le condotte, perché nel secondo periodo il sistema delle falsificazioni veniva raffinato, con l'individuazione della sola Bonlat come controparte delle operazioni fittizie (era una "discarica" utilizzata nella manipolazione dei bilanci si legge in sentenza a pag. 54), che diveniva anche una "stamperia" che produceva la documentazione a supporto delle singole operazioni. In particolare veniva documentato un sistema fittizio di vendita di latte in polvere in cui Bonlat fungeva da intermediario tra la società fornitrice del latte (la Camfield con sede a Singapore) e le società acquirenti (Dacent, con sede nelle Virgin Islands fino al 2000 ed Empresa Cubana Emportadora successivamente); in capo a Bonlat veniva fatta figurare la titolarità di un c/c fittizio (presso BofA) su cui confluivano i crediti inesigibili o fittizi del Gruppo.

Bonlat veniva, altresì, utilizzata per far apparire investimenti mai realizzati. Un caso eclatante di investimento fittizio era quello realizzato da Bonlat nel Fondo Epicurum, effettuato per far credere al mercato che in tale fondo fosse depositata una liquidità a disposizione del Gruppo Parmalat in realtà mai esistita: ed infatti, il CT accertava che in tale fondo di investimento erano stati fatti confluire crediti inesigibili, vantati dal Gruppo nei confronti dei beneficiari delle distrazioni effettuate in favore della famiglia Tanzi e di società ad essa riconducibili. Inoltre con lo strumento di Bonlat si svolgevano operazioni dirette ad abbattere interessi passivi e perdite su cambi realmente conseguiti dal Gruppo: al riguardo rilievo avevano i contratti fittizi di *swap* (3) stipulati da Bonlat con Sumitomo Bank e con il Fondo Epicurum.

Tra le irregolarità formali vi era la classificazione dei bonds tra i debiti verso banche che nei bilanci Parfin era non conforme all'art. 1424 cc (che prescrive l'indicazione in separata voce della sezione debiti) e le operazioni di *private*

*placements*⁵ a mezzo di BofA che dovevano essere classificate come debiti verso obbligazionisti, mentre tale categoria non era stata esposta nei bilanci.


Tra le irregolarità informative quelle riguardanti gli USPP, i covenants e le correlate (le Concessionarie controllate e il gruppo HIT, società operanti nel settore turistico). In particolare poi con riguardo ai bonds Nextra, USB e Deutsche Bank, il Tribunale rilevava che a mezzo dei relativi comunicati stampa, in seguito confluiti nelle comunicazioni sociali di periodo il mercato era stato informato di condizioni economiche fortemente migliorative rispetto a quelle effettivamente ottenute da Parmalat Finance Corporation BV, al fine di celare la grave crisi finanziaria che induceva il Gruppo a porre in essere operazioni di debito a costi davvero svantaggiosi. Sulla base di quanto illustrato con riferimento ai tre diversi profili di falsità individuati dal CT, il primo giudice dava per acclarato che nei bilanci Parfin fossero stati esposti fatti materiali non rispondenti al vero ed omesse informazioni in merito alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo la cui comunicazione era imposta dalla legge.

Inoltre, riguardo alle falsità materiali accertate nei bilanci Parmalat e all'impatto delle conseguenti rettifiche sui bilanci Parmalat e, dunque, su quelli Parfin, il CT aveva concluso che il patrimonio netto civilistico di Parfin sarebbe stato negativo già a partire dal 1990 e tale sarebbe rimasto negli anni a seguire sino al *default*.

Il Tribunale rilevava che il CT aveva evidenziato che, avendo riguardo ai parametri di cui agli artt. 2446 c.c. (*Riduzione del capitale per perdite*) e 2447 c.c. (*Riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale*), pur non essendo gli stessi tecnicamente applicabili alla realtà di gruppo, la reale consistenza del patrimonio netto del Gruppo Parmalat si trovava nelle condizioni di cui all'art 2446 cc già dall'anno 1990 e in quelle di cui all'art. 2447 cc dall'anno 1992. Gli stati patrimoniali così ricostruiti avevano, quindi, messo in evidenza le effettive condizioni di assoluto dissesto patrimoniale del Gruppo, risalente addirittura al periodo della quotazione in borsa.

Per altro verso, la ricostruzione dei conti economici aveva evidenziato una persistente crisi economica di particolare gravità: era emerso, infatti, che i risultati netti erano stati per tutti gli anni oggetto di rettifica decisamente in perdita, con la conseguenza che il Gruppo produceva perdite cui conseguiva il

⁵ Il private placement (collocamento privato o non-offerta pubblica) è un round di finanziamento di titoli che vengono venduti senza una offerta pubblica iniziale, di solito per un piccolo numero di scelte di investitori privati.



fisiologico aggravio della posizione finanziaria. In tale contesto, l'esposizione debitoria risultava enormemente sottostimata ed era comunque controbilanciata da disponibilità liquide inesistenti e crediti gonfiati, con la conseguenza che, a fronte del debito complessivo indicato nella trimestrale al 30.09.2003 pari a circa €/mld 7, alla data del *default* si accertava un buco superiore ai €/mld 14.

Il Tribunale rilevava come le informazioni riportate nei comunicati stampa Parfin, nelle risposte inviate dalla medesima alla CONSOB nel corso del 2003, nonché nelle relazioni e comunicazioni delle società di revisione avessero sostanzialmente reiterato dati non veritieri già indicati nei bilanci della *holding* e di altre società del Gruppo, arricchendosi di volta in volta di particolari circostanze altrettanto non veritiere.

In ordine ai soggetti cui andava attribuita l'ideazione la concreta realizzazione delle falsità, un ruolo esecutivo era ricoperto da Gianfranco Bocchi, contabile di Parmalat, che seguiva le indicazioni di Tonna e Del Soldato: questi avevano fatto un generico riferimento alla necessità di provvedere ad aggiustamenti *intercompany*, ma già nel 1996 gli avevano chiesto apertamente di redigere contratti falsi per generare utili fittizi in capo a Parmalat. Da quel momento in poi, l'"aggiustamento" dei bilanci era diventata la regola; la prassi era la seguente: dapprima venivano riportati nel bilancio civilistico e consolidato Parmalat i dati reali ed in seguito - nel corso di riunioni cui partecipavano, oltre a lui, Tonna e Del Soldato - si apportavano le sistemazioni del caso per *"tirare fuori dei ricavi"*, per evitare che scattassero i *covenants* e per ridurre l'indebitamento; Bocchi riferiva: *"c'era un bilancio davanti e c'era un malato terminale e si doveva tirar fuori la cura di questo bilancio..i dottori erano il dottor Del Soldato e Tonna e io facevo l'infermiere"*. Penca e Bianchi, i partners della GT responsabili della revisione Bonlat, erano al corrente del sistema di falsità. Di contro quando gli operativi della DT gli chiedevano spiegazioni, egli li dirottava su Del Soldato e Tonna.

Un altro soggetto che materialmente curava le falsificazioni era Claudio Pessina; egli in particolare era il responsabile della contabilità delle società del Gruppo aventi sede all'estero. Ed ancora vi era Tonna che, a sua volta, indicava in Calisto Tanzi l'autore delle decisioni strategiche. Secondo il Tribunale egli sicuramente era un attivo suggeritore degli illeciti, ma era attendibile laddove riferiva che non prendeva alcuna decisione di rilievo senza consultarsi con Tanzi. Egli, peraltro, nel

Gruppo Parmalat, in ordine d'importanza veniva subito dopo Tanzi. Tonna aveva individuato il momento della necessità di falsificare i bilanci negli anni 1994/95 in corrispondenza della grave crisi delle società operative sudamericane. Ugualmente di rilievo era la posizione di Del Soldato. Anche egli aveva ammesso i fatti. Dapprima le falsificazioni erano curate da Tonna sino a quando era stato CFO; poi erano state curate da lui su disposizioni di Calisto Tanzi. Del Soldato specificava che Penca e Bianchi, quali responsabili della revisione, non solo erano a conoscenza delle falsificazioni, ma talvolta suggerivano le operazioni che si rendevano di volta in volta per perseguire lo scopo delle false rappresentazioni. Tanzi gli aveva inoltre dato l'incarico di falsificare in termini migliorativi i dati del sistema informatizzato HQR. Anche Ferraris, che dapprima non sapeva nulla aveva poi recepito l'esistenza delle falsità ed aveva comunque taciuto al mercato la reale esposizione del Gruppo; secondo il Tribunale egli si era sentito usato a mo' di fantoccio, nel momento in cui bisognava risanare l'immagine del Gruppo. Il Tribunale rilevava poi la coincidenza di tutte le dichiarazioni ex art. 210 cpp e quindi provato il fatto che il potere decisionale del Gruppo Parmalat fosse sempre stato accentrato in Calisto Tanzi.

Bocchi, Del Soldato, Ferraris e Tonna avevano riferito che le comunicazioni e le risposte alla CONSOB avvenivano con l'approvazione finale di Tanzi.

La teste Cervellera, responsabile degli analisti e degli investitori istituzionali italiani ed esteri, aveva riferito di ricevere direttive da Tanzi e Tonna e Del Soldato aveva indicato in Calisto Tanzi, Stefano Tanzi e Zini gli autori dei comunicati riguardanti il Fondo Epicurum.

Bocchi aveva ricordato di avere avuto l'ordine da Tonna di distruggere la contabilità della Bonlat e, consultatosi con Del Soldato, quest'ultimo gli aveva detto di aspettare sino all'indomani, volendo parlarne con Tanzi. Quindi il giorno dopo gli aveva confermato l'ordine di distruzione, senza specificare se avesse parlato con Tanzi.

Per il Tribunale, pertanto, era pacifica la responsabilità di Tanzi. Quest'ultimo, tuttavia, si era difeso imputando il tutto alle manovre truffaldine degli istituti di credito. Egli - questa era la sua versione - aveva agito nella convinzione della sostenibilità dell'azienda e della possibilità di risanarla e non aveva capito che le condotte di occultamento delle reali condizioni del Gruppo potessero produrre le conseguenze poi verificatesi. In particolare, pur consapevole dei falsi, egli

ignorava i tecnicismi con cui venivano fatte risultare le attività fittizie, attribuendo gli stessi a Tonna e Zini. Tuttavia secondo il giudice di prime cure, la vicenda del latte in polvere, secondo quanto riferito da Tonna, era stata ideata da quest'ultimo con Tanzi, e Del Soldato aveva riferito di essere stato incaricato dal presidente di perpetrare il sistema Bonlat, dopo la rimozione di Tonna da CFO, e che i comunicati del Fondo Epicurum erano stati redatti dal predetto congiuntamente a Zini.

2.3. Le ipotesi di reato di cui ai capi A), B), C) e D)

Il Tribunale esaminava in sentenza i fatti oggetto dei capi di imputazione.

In ordine al reato di aggio di cui al **capo A** il primo giudice stigmatizzava come i comunicati stampa non fossero stati individuati con accuratezza e che le ipotesi delittuose erano individuate con riferimento ai parametri temporale (anni 2002 e 2003) e contenutistico (dati di bilancio falsi, oltre ad un rimando ai comunicati stampa con cui Parfin informava delle emissioni del 2003 a condizioni migliori delle precedenti). Alla stregua di tali parametri andava letta l'istruttoria dibattimentale e quindi il capo A) andava letto come riferito ai fatti del 2003. Il Tribunale non accoglieva la tesi difensiva che riteneva che in presenza di comunicazioni ex art. 114 TUF si configurasse il reato di false comunicazioni sociali ex artt. 2621 e 2622 cc. In realtà, - sosteneva il giudice di prime cure in sentenza - doveva ritenersi che il ricorso a comunicazioni tipiche e obbligatorie per legge quale mezzo di diffusione di notizie false non fosse ostativo alla sussistenza del delitto in contestazione ed anzi lo connotasse di particolare gravità in ragione della fonte qualificata di provenienza. Ed invero, con l'aggio di tipo informativo il legislatore aveva voluto punire una condotta di falso ideologico che, a differenza di quanto previsto dagli artt. 2621 e 2622 cc, era dotata di un ambito applicativo molto più esteso, potendo attuarsi attraverso qualsiasi veicolo informativo tra cui andavano ricomprese le comunicazioni di cui all'art. 114 TUF, avendo queste come loro naturale destinatario il pubblico. Per il Tribunale, sotto il profilo dell'interesse tutelato, la manipolazione di tipo informativo prescindeva dall'inganno effettivo di una vittima determinata ed era, in ogni caso, posta a tutela non già del patrimonio dei destinatari della comunicazione, bensì della regolarità delle negoziazioni del mercato mobiliare,


mentre i reati di cui agli artt. 2621 e 2622 cod. civ., al contrario, erano caratterizzati da una oggettività giuridica di tipo patrimoniale, nella duplice forma dell'ipotesi contravvenzionale (c.d. falso non dannoso: art. 2621) della messa in pericolo del patrimonio dei soci e dei creditori, e nell'ipotesi delittuosa (c.d. falso dannoso: art. 2622) della lesione effettiva dello stesso bene giuridico. Pertanto qualora le notizie non veritiere venissero diffuse a mezzo di una comunicazione ex art. 114 TF, potevano configurarsi, in presenza degli altri elementi costitutivi, entrambe le ipotesi in oggetto.

Il Tribunale rigettava inoltre l'altra tesi difensiva secondo cui l'aggiotaggio informativo si configurerebbe solo se e in quanto le notizie false riguardino una determinata operazione di mercato, con la conseguenza che, l'informazione societaria non legata a singole negoziazioni, porterebbe ad una qualificazione del fatto ai sensi degli artt. 2621 e 2622 cc. In realtà, per il primo giudice non erano previste restrizioni di tipo contenutistico in relazione al dato prospettato, atteso che l'art. 2637 cc (nella formulazione vigente all'epoca dei fatti, sostanzialmente identica all'attuale 185 comma 1 TUF, fatta eccezione per il trattamento sanzionatorio, oggi molto più severo) punisce chiunque diffonde notizie false, qualunque sia il loro contenuto, purché siano *"idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari"*; il legislatore quindi aveva tipizzato la condotta di reato senza avere riguardo allo specifico profilo di falsità della notizia diffusa, ma facendo riferimento solo alla sua idoneità a determinare un diverso comportamento del mercato ed, in particolare, ad alterare il valore del titolo (c.d. *price sensitivity*).

A sostegno di tale tesi, la difesa aveva evidenziato che le esemplificazioni effettuate in tema di manipolazione del mercato dagli articoli 1 della direttiva 2003/6/CE relativa al c.d. *market abuse* e 43 del Regolamento CONSOB n. 16191/2007 atterrebbero esclusivamente a determinate tipologie di operazioni. In realtà – sosteneva il Tribunale – le esemplificazioni contenute nelle norme invocate dalla difesa non presuppongono affatto il riferimento ad una data operazione. Ed invero nell'art. 1 punto 2 della direttiva CE citata, veniva preliminarmente indicata la definizione di manipolazione del mercato con riferimento sia ad operazioni o ordini di compravendita aventi certe caratteristiche (c.d. manipolazione operativa) che alla *"diffusione di informazioni tramite i mezzi di informazione, compreso internet, o tramite ogni altro mezzo, che*

forniscano o siano suscettibili di fornire, indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari, compresa la diffusione di notizie incontrollate o di informazioni false ovvero fuorvianti” (c.d. manipolazione informativa). Era evidente che l'esemplificazione prescindesse dal riferimento ad una determinata operazione ed anzi prevedesse espressamente la possibilità di incidere sul valore del titolo a mezzo di notizie genericamente attinenti a un dato strumento finanziario o al suo emittente. Inoltre era fuorviante il richiamo operato all'art. 43 comma 1 del Regolamento CONSOB n. 16191/2007. In tale disposizione, invero, venivano elencati una serie di elementi e circostanze da prendere in considerazione per valutare se un comportamento fosse idoneo ad integrare l'illecito amministrativo non già di manipolazione informativa, bensì di manipolazione operativa ai sensi dell'art. 187ter comma 3, lettere a) e b) TUF, che fa riferimento ad operazioni e ordini di compravendita aventi certe caratteristiche: ben si comprendeva, quindi, che gli elementi e le circostanze di cui al citato elenco facessero sempre riferimento al compimento di una determinata operazione di mercato.

Ancora, il Tribunale affrontava in sentenza il tema dell'aggiotaggio informativo nel caso in cui venissero diffuse notizie già note al mercato. In particolare si sosteneva da parte della difesa che molti comunicati contenevano notizie già note, perché rese nei bilanci o nelle relazioni di periodo, costituendo quindi dei *post facta* punibili in relazione al reato di false comunicazioni sociali. Ora, per il Tribunale la categoria dei *post facta* era fuorviante, perché per ritenere assorbiti i fatti successivi in quello precedente, era necessario ritenere che gli stessi offendessero il medesimo bene giuridico. Peraltro per l'art. 185 TUF la notizia non doveva avere il carattere della "novità". Inoltre la norma parlava di alterazione del prezzo dello strumento finanziario, ma in tale concetto rientrava anche quello di mantenimento del suo valore, laddove lo stesso dipendesse da notizie false. Il Tribunale osservava che le rassicurazioni fornite da Parfin in merito alla solidità del Gruppo Parmalat risultavano contenute in comunicati stampa riconducibili alle comunicazioni al pubblico ex art. 114 TUF, nell'ambito delle quali il compito dell'emittente era non tanto quello di replicare alle insinuazioni espresse dalla comunità finanziaria, quanto quello di dare informazioni in modo completo e veritiero circa la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo; di conseguenza, se Parfin avesse riferito - come era suo obbligo - in uno qualsiasi di



tali comunicati quali fossero le reali condizioni in cui versavano le società da lei controllate, tutti i titoli Parfin quotati alla Borsa Valori di Milano sarebbero immediatamente crollati e sospesi dalle negoziazioni in via definitiva.

Assumevano rilievo, ai fini della sussistenza del reato, le presentazioni al mercato dei dati consolidati relativi all'esercizio 2002 e alla semestrale del 2003 e molti dei comunicati stampa già indicati in precedenza ed in particolare quelli del 27 febbraio, 28 marzo, 10 aprile, 30 aprile, 18 giugno, 10 luglio, 11 e 15 settembre, 10, 11, 14 e 27 novembre, 8 e 10 dicembre; si trattava di 14 comunicati che configuravano altrettanti episodi di aggioaggio che risultavano provati.

Per quanto riguardava il **capo B** (false comunicazioni alla CONSOB), il Tribunale premetteva che l'art. 2638 cc contemplava al comma 1 un'ipotesi di reato di pericolo concreto, e al comma 2 un reato di evento. Il Tribunale rilevava in punto di diritto come nell'ipotesi disciplinata dall'art. 2638 comma 1 cc (reato di pericolo concreto) la condotta tipica potesse essere integrata alternativamente dall'esposizione di fatti non rispondenti al vero o dall'occultamento totale o parziale, con altri mezzi fraudolenti, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati. Inoltre aggiungeva che con riferimento alla prima modalità di esplicazione della condotta, che era quella contestata nel capo di imputazione in esame, la norma incriminatrice stabiliva come l'esposizione di fatti non rispondenti al vero dovesse avvenire a mezzo di comunicazioni, dirette alle autorità di vigilanza, "*previste in base alla legge*", tra cui rientravano sicuramente quelle inviate alla CONSOB, ai sensi dell'art. 115 TUF, dagli emittenti quotati e dalle società di revisione.

Il Tribunale rigettava l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 384 cp, per violazione degli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non include il delitto di cui all'art. 2638 cc. Il primo giudice osservava che l'esimente riconosciuta nell'art. 384 cp in relazione a determinati delitti contro l'attività giudiziaria trovava la sua *ratio* nel riconoscimento della forza incoercibile degli affetti familiari e nel principio giuridico *nemo tenetur se accusare* e che il bilanciamento tra l'interesse alla repressione dei delitti contro l'amministrazione della giustizia e la tutela dei beni afferenti la sfera personale apparteneva al legislatore e non era suscettibile di censura di legittimità costituzionale se non nei casi di manifesta irragionevolezza; inoltre il primo giudice ricordava



l'orientamento assolutamente prevalente nella giurisprudenza di legittimità per cui la causa di non punibilità di cui al comma 1 non compete al reo quando la situazione di pericolo sia stata da lui volontariamente causata e che il principio *nemo tenetur se accusare*, posto a fondamento dell'esimente speciale di cui al comma 2, è oggetto di tutela costituzionale solo con riferimento ai procedimenti giurisdizionali (art. 24 Cost.).

Tra le comunicazioni previste dalla legge rientravano quelle inviate alla CONSOB ex art. 115 TUF e il fatto che coincidessero con quelle contenute nei comunicati non determinava l'assorbimento del reato in oggetto in quello di aggio, posto il differente bene giuridico tutelato dalle due norme. In particolare, le comunicazioni che assumevano rilievo e che integravano autonomi episodi del delitto di cui all'art. 2638 comma 1 cc erano quelle emesse dal Consiglio di Amministrazione e dal Collegio Sindacale Parfin e dalle società di revisione DT e GT. Si trattava delle note inviate: dal Consiglio di Amministrazione Parfin in data 10-21-25-30 luglio, 25 settembre e 7-9 ottobre; dal Collegio Sindacale Parfin in data 23-29 luglio, 3 settembre e 5-17 novembre; dalla DT in data 23 luglio, 21 agosto e 19 settembre; dalla GT in data 20 agosto e 4 dicembre 2003. In tali comunicazioni venivano reiterate le falsità già contenute nei bilanci della Parfin e di alcune società controllate, con la conseguenza che in esse risultavano rappresentati dati non veritieri in ordine alla posizione finanziaria netta del Gruppo, e a tutte quelle circostanze rilevanti al fine di verificare la solidità del Gruppo stesso. Secondo il Tribunale, Tanzi doveva essere ritenuto responsabile non soltanto delle comunicazioni effettuate dal CdA della Parfin e da lui sottoscritte in qualità di Presidente, ma pure di quelle attribuibili al Collegio Sindacale e alle società di revisione, posto che - al di là dell'accertamento della colpevolezza dei sindaci e dei revisori - egli aveva disposto la falsificazione dei bilanci di varie società del Gruppo ed aveva sottoposto i dati in essi contenuti agli organi societari e ai revisori, affinché ne venisse attestata la veridicità anche nei rapporti con la CONSOB, dando in tal modo un contributo causale alla commissione del reato in oggetto, in qualità di *extraneus*. In merito alle circostanze aggravanti contestate, era sussistente l'aggravante del nesso teleologico; erano, altresì, ritenersi integrate le circostanze di cui ai nn. 1 e 2 dell'art. 112 cp.



In relazione al reato di falsità nelle relazioni delle società di revisione di cui ai **capi C e D**, osservava il Tribunale come i fatti rilevanti, ancorchè nel capo di imputazione si indicasse il *tempus commissi delicti* con la formula "fino al dicembre 2003" riguardassero per DT e GT certificazioni rilasciate negli anni 2002-2003. L'imputazione ricalcava la fattispecie di cui all'art. 2624 co.2 cc, che prevedeva un'ipotesi di reato di danno. Il Tribunale rilevava come nelle relazioni e comunicazioni emesse da DT e GT negli anni 2002 e 2003 venivano attestati dati falsi e occultate informazioni rilevanti in relazione alle società del Gruppo Parmalat assoggettate a revisione; gli atti avevano avuto efficacia decettiva nei confronti dei loro destinatari; emergeva infatti dall'esposizione passiva di tali società al momento di ammissione alla procedura di Amministrazione Straordinaria come moltissimi soggetti avessero riposto fiducia nella solvibilità delle medesime, divenendone creditori o soci, e ciò in virtù delle attestazioni dei revisori di conformità alla legge delle comunicazioni sociali. Per il primo giudice doveva ritenersi integrato l'evento di danno di cui all'art. 2624 comma 2 cc ed anche la contestata aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, che andava ritenuto con riguardo al danno cagionato dalla somme delle violazioni. Inoltre i revisori avevano offerto un fondamentale contributo causale alla verifica del fatto reato. Per il primo giudice occorre stabilire se per affermare la responsabilità dell'*extraneus* (cioè di Tanzi, che aveva provveduto a falsificare i bilanci e a sottoporli ai revisori per la loro certificazione) fosse necessario accertare anche la colpevolezza del soggetto qualificato. La risposta era negativa, sulla base di un orientamento della Corte Suprema che aveva statuito che "*nell'ipotesi di concorso di persone in un reato proprio sussiste la responsabilità dell'estraneo anche se il soggetto qualificato, autore materiale del fatto, non sia punibile a causa di una condizione personale o per mancanza di dolo*" (Cass. sez. V 12 aprile 1983 n.4418). Per il Tribunale in ogni caso era evidente che, attesa l'oggettività patrimoniale che caratterizza il reato di cui all'art. 2626 comma 2 cc, il bene giuridico protetto da tale norma potesse essere leso anche in assenza di dolo dell'*intraneus*, che ben poteva essere stato ingannato dall'*extraneus*. Pertanto per valutare la posizione di Tanzi non era necessario accertare la colpevolezza dei revisori, imputati in altro procedimento. Emergeva in sostanza la sua responsabilità, avendo egli sottoposto ai revisori dei dati di bilancio falsi ed avendo fatto in modo sì che i medesimi li certificassero. Per

quanto attiene all'elemento soggettivo, tale condotta era finalizzata ad ingannare i destinatari delle comunicazioni e ad indurli a fare affidamento sulla solvibilità delle società assoggettate a revisione, con la consapevolezza delle falsità contenute nelle comunicazioni e nelle relazioni emesse dai revisori, al fine di far conseguire un ingiusto profitto a sé e ad altri con conseguente danno dei destinatari delle comunicazioni predette. In merito alle ulteriori aggravanti di cui alla rubrica, le stesse dovevano ritenersi integrate.

Il Tribunale quindi procedeva a fissare la pena nei confronti di Tanzi nella misura sopra indicata, senza concessione delle attenuanti generiche, attesa la gravità dei fatti. Il fatto reato più grave era individuato nel primo episodio di aggiotaggio del capo A) e cioè quello del 27 febbraio 2003.

2.4. La posizione degli imputati Barachini, Silingardi, Sciumè e Bonici.

Sul ruolo degli amministratori indipendenti il Tribunale rilevava come la riforma avesse alleggerito gli oneri e le responsabilità degli amministratori privi di deleghe, rimuovendo il dovere di vigilanza sul generale andamento della gestione, già contemplato dall'art. 2392 co 2 c.c., e sostituito con l'onere "di agire informato", da ritenersi questo il principio informatore della novità legislativa del 2003, che aveva rimodulato l'intero quadro normativo anche rispetto all'amministratore destinatario di delega (art. 2381 co.5 e co.1 c.c.); sosteneva, pertanto, il primo giudice come "l'agire informato" configurasse un doveroso potere, in capo ai non esecutivi, di richiedere informazioni, senza che ciò assegnasse loro anche un'autonoma potestà di indagine.

In particolare faceva presente come secondo l'impostazione accusatoria, la responsabilità degli imputati era stata argomentata con riferimento allo schema giuridico dell'art. 40, 2° comma c.p. - anche se il PM in requisitoria aveva ribadito che si contestava un contributo sia commissivo che omissivo - , valorizzando condotte omissive quali la mancata attivazione nel fare domande di approfondimento agli amministratori esecutivi, pur in presenza di "segnali forti" (che il PM individuava nell'esposto del socio Fondo Hermes, nei rilievi avanzati dalla CONSOB e nella palese incongruenza dei dati contabili rispetto alle informazioni ricevute, e sull'esame dei quali in sentenza si dedicava ampio spazio

alle pagg. 137 – 156), tali da poter far ritenere provata in capo agli imputati una volontà adesiva consapevole di copertura delle falsificazioni.

Peraltro, faceva presente il Tribunale come secondo l'orientamento espresso dalla Suprema Corte nella c.d. sentenza Bipop Carire (Cass. 4.5.07 n.665), per i reati dolosi fosse espressamente insistito lo schema della responsabilità omissiva nei due elementi della "rappresentazione dell'evento" e della "volontarietà dell'omesso impedimento", in violazione dell'obbligo derivante dalla posizione di garanzia, che può configurarsi anche in via eventuale; e tuttavia, anche nella dilatazione consentita dalla forma del dolo eventuale, non poteva certo esservi equiparazione tra conoscenza e conoscibilità dell'evento che si deve impedire, posto che la prima attiene all'area della fattispecie volontaria e la seconda, quale violazione ai doveri di diligenza, a quella della colpa.

Per il Tribunale i pretesi "segnali" non avevano la richiesta valenza rappresentativa di anormalità sulle condizioni patrimoniali ed economico finanziarie del gruppo per i non esecutivi in relazione all'evento del reato contestato. Peraltro il tutto era avvenuto all'interno di Parmalat spa e non di Parfin e gli amministratori non esecutivi in questione operavano nel consiglio di amministrazione della Holding e non della sub-holding; lo stesso Tonna aveva confessato come i dati falsi fossero a conoscenza di soggetti operativi di Parmalat spa e non del gruppo; inoltre altra fonte di conoscenza era il sistema di controllo di gestione informatico HQR a cui non avevano accesso i predetti imputati. Quando erano stati comunicati valori non effettivi si era sempre trattato di falsi riguardanti operazioni delle controllate società finanziarie, con al massimo la garanzia della sub-holding Parmalat spa, operazioni, cioè, di cui gli imputati non avevano alcuna cognizione diretta circa modi e termini.

Il primo giudice affrontava anche la questione della reale indipendenza degli amministratori non esecutivi anche in relazione alla figura così tratteggiata dal codice Preda del 1999, che venivano definiti come coloro che " *non trattengono direttamente, indirettamente o per conto di terzi né hanno intrattenuto di recente relazioni economiche con la società, con le sue controllate, con gli amministratori esecutivi, con l'azionista o gruppi di azionisti che controllano la società, di rilevanza tale da condizionarne l'autonomia*". Il Tribunale riteneva gli imputati rispondessero ai requisiti di indipendenza in allora elaborati e richiesti dal Codice di Autodisciplina adottato da Parfin, non essendo stata provata l'esistenza in capo

agli stessi di relazione economiche di rilevanza tale da condizionarne l'autonomia. Ugualmente non poteva soccorrere, per ritenere la responsabilità dei medesimi, il contenuto della posizione di garanzia, come delineata dalla normativa successiva; alla luce di essa, infatti, per il Tribunale l'obbligo di garanzia delineante l'ambito di responsabilità in capo agli imputati, restava comunque configurato - a prescindere dalla qualifica di indipendenti - dalla loro natura di "deleganti", nei termini dell'art. 2381 cc.

Un altro aspetto che il Tribunale esaminava, e sul quale il PM aveva posto la propria attenzione, era la posizione del sindaco Maria Martellini, e l'atteggiamento dalla stessa tenuto in relazione all'atteggiamento degli imputati non esecutivi posto che la predetta, come si legge in sentenza (pag. 168) era *"stata indicata come voce "fuori dal coro" e portata ad esempio di come avrebbero dovuto agire gli imputati se davvero indipendenti, e non complici"*. La stessa Martellini, indicata come sindaco onesto e battagliero, nulla aveva obiettato in merito alla veridicità dei dati, per il giudice di prime cure non poteva essere imputato alcunchè agli amministratori non esecutivi, che diversamente dal Sindaco non hanno poteri di controllo di sorta, non rispondendo la loro carica ad una funzione di controllo, bensì alla funzione di collaborazione alla gestione della società, fornendo un contributo di valutazioni sulle proposte degli esecutivi.

Il Tribunale, quindi, riteneva che il fatto che gli stessi non avessero fatto domande ed in specifico non avessero sostenuto la richiesta della Martellini di predisporre una struttura societaria adeguata prima di deliberare l'adozione del Codice Preda, o di avere approvato la costituzione di un Comitato di controllo interno, non potesse costituire un indizio certo e rappresentativo di conoscenza dell'illecito loro contestato.

Per quanto riguardava la questione del Fondo Epicurum, il Tribunale faceva rilevare come lo stesso fosse stato già sotto gli occhi della CONSOB; essa non aveva fatto alcun addebito, non lasciandosi impressionare dall'importo del fondo (7 miliardi di dollari), né che quell'investimento si poneva in contrasto con la strategia di impiego della liquidità almeno per 900 milioni di euro indicati da Ferraris al mercato per ridurre l'indebitamento. CONSOB aveva fatto domande e aveva ricevuto risposte documentate in relazione a tale operazione; l'istruttoria CONSOB sia era chiusa formalmente a fine ottobre 2003, già avendo evidenza

dell'appostazione del fondo Epicurum in bilancio dell'esercizio 2002 per la prima volta e riportato nella semestrale.

In relazione all'incontro dell'8 dicembre, Silingardi aveva riferito di aver appreso in quella occasione da Tanzi le tre famose verità: 1) che Epicurum non esisteva e celava un'operazione con correlate, 2) che i bond non erano stati veramente riacquistati e 3) che non c'era alcuna liquidità. Inoltre, Tanzi comunicava anche che il giorno stesso egli avrebbe incontrato Bondi, consulente indicato da Mediobanca.

Secondo il Tribunale, Tanzi non aveva detto apertamente a Silingardi che la liquidità era del tutto inesistente: egli aveva solo "messo le mani avanti" con l'amico di famiglia e di gioventù. Silingardi a sua volta, conoscendo bene personalmente il cavalier Tanzi, aveva compreso il messaggio che gli arrivava ed era verosimile che parlando con Sciumè avesse cercato di "sondare" il pensiero dello stesso. Silingardi aveva riferito che, poco dopo la partenza di Tanzi, era giunto Sciumè al quale egli aveva riferito il tutto. A quelle notizie, Sciumè avrebbe replicato con una frase del tipo "pensavo che ci fosse un buco, ma non di questa entità".

A tale conclusione il Tribunale giungeva laddove evidenziava *"una insanabile contraddizione implicita tra gli appunti presi da Silingardi subito dopo l'uscita di Tanzi e quanto egli ha poi sostenuto di aver saputo e riferito a Sciumè"*.

Gli appunti non contenevano affatto il dettaglio di inesistenze alla fine emerso in *progress* procedimentale: la quota del fondo, la liquidità, l'importo dei bond niente affatto riacquistati. Se la confessione di Tanzi fosse stata in questi termini - argomentava il giudice di prime cure - non ci sarebbe stato bisogno di appuntare nulla, tanto radicale sarebbe stata la comunicazione. Era molto più verosimile che, secondo quanto Silingardi aveva riferito nei primi interrogatori, il discorso di Tanzi avesse avuto ad oggetto la mancanza di rimborso della quota di Epicurum e il mancato pagamento del bond (in scadenza quel giorno stesso), con implicita manifestazione del dubbio da parte del medesimo circa l'esistenza della liquidità complessiva, dubbio come tale avvertito da Silingardi. Il Tribunale sottolineava come la circostanza che Tanzi "avesse detto" oppure avesse solo "fatto intendere" fosse elemento in sé inconferente a fini accusatori.

Per il Tribunale tale vicenda poteva essere letta nei seguenti termini: o il colloquio dell'8 dicembre non era mai avvenuto, ma l'evidenza probatoria diceva che esso era avvenuto, o questo fatto era la prova che Silingardi, Barachini e Sciumè non solo non fossero complici, ma altresì non avessero avuto sentore alcuno della reale situazione. L'atteggiamento di Tanzi infatti che si scusa, si giustifica e dà la colpa a Tonna, non era infatti compatibile con la tesi di imputati complici e neppure con quella che gli imputati avessero avuto conoscenza che vi era l'esigenza di manipolare i dati sostanziali di bilancio, presupposto questo per la diffusione di false informazioni.

Il Tribunale rilevava come fosse stato rimproverato a Silingardi il fatto di non avere immediatamente avvisato Bondi delle confidenze di Tanzi. In ogni caso, se anche Silingardi avesse tenuto il comportamento che gli era stato rimproverato, l'illecito di aggio non era più evitabile, e ciò perché era già consumato del tutto, così come non era più evitabile il *default* né attenuabile l'entità del medesimo.

Era stato rimproverato il fatto di restare in consiglio, da parte di Barachini e Sciumè, nonché la loro decisione di chiedere una verifica da parte di una società di revisione terza.

Le comunicazioni successive, riferite al consiglio del 9 dicembre e al pagamento del bond dell'Immacolata, non integravano diffusione di notizie false, anche se la copertura della obbligazione in scadenza aveva indotto speculazioni sul titolo perché aveva funzionato, insieme alla presenza di Bondi, come messaggio rassicurante ed equivoco per il mercato.

Ed in ogni caso, - si sosteneva in sentenza - se anche gli amministratori avessero tenuto la condotta contestata come omessa, essendo impossibile ipotizzare confessioni da parte degli autori materiali delle condotte incriminate, nessun risultato concreto sarebbe stato ottenuto. I falsi realizzati - sosteneva il primo giudice - erano tutti documentati e convincenti come ampiamente dimostrato dagli esiti della verifica istruttoria CONSOB: l'esito del giudizio controfattuale richiesto nella specifica ipotesi di condotta omissiva, escludeva la rilevanza della condotta contestata agli imputati sia sotto il profilo dell'omessa informazione che dell'omesso controllo sulla comunicazione societaria.

Il Tribunale esaminava poi la posizione di Bonici e concludeva per l'assenza dell'elemento psicologico del reato.

Bonici era amministratore di Bonlat. Se si rammenta il ruolo insostituibile ricoperto dalla società caymanense nel sostenere le false revisioni e nel consentire la esposizione ostensibile di dati consolidati artefatti, il Tribunale rilevava come l'imputato avesse posto in essere un antecedente materiale condizionalmente ineludibile per la consumazione dei reati per cui si procede. Quindi, se sotto il profilo materiale il contributo di Bonici (peraltro mai negato dalla difesa) era palese, era necessario indagare il versante dell'elemento soggettivo. E cioè la pubblica accusa avrebbe dovuto dimostrare - sosteneva il giudice di prime cure in sentenza - che, quando Bonici firmava questo o quel contratto, egli avesse piena consapevolezza della inesistenza del contenuto sottostante; che quando accettava di divenire l'amministratore responsabile di Bonlat, egli avesse pienamente compreso che quella era una scatola vuota.

Riteneva il Tribunale che questa prova non fosse stata in alcun modo raggiunta.

2.5. Il capo E)

In ordine al capo E) rilevava comunque il Tribunale che i fatti contestati al n.1 erano prescritti in virtù della legge 251/05; essendovi tuttavia una richiesta di proscioglimento nel merito (peraltro ora riproposta in appello) il primo giudice esaminava la sussistenza dell'ipotesi delittuosa.

Del capo di imputazione rispondevano Tanzi, Sala, Luzi e Moncada, questi ultimi tre nelle qualità di esponenti di Bofa.

Al n.1 era contestata l'operazione di aumento di capitale di Parmalat Administracao LTDA.

Erano in contestazione i comunicati del 18 e 22 dicembre 1999

Quanto al primo comunicato, esso occultava che i nuovi asseriti azionisti di Parmalat Administracao fossero in realtà due veicoli anonimi di Cayman, che gli investitori nordamericani avevano sottoscritto un *private placements* obbligazionario e, conseguentemente, erano "creditori" del gruppo Parmalat e che il gruppo era quindi esposto per 300 mln di US\$, oltre gli interessi che BofA anticipava; inoltre il comunicato attribuiva alla società brasiliana, senza esperire

alcuna *due diligence*,⁶ una “*valutazione attorno a un miliardo e trecentocinquanta milioni di USD*”.

Quanto al secondo comunicato, esso ancora occultava che i nuovi azionisti erano due società anonime di Cayman e che la seconda *tranche* di 150 milioni dollari era costituita da un finanziamento di BofA,

Il Tribunale rilevava l'anomalia della contestazione che riferiva del lucro in nero che Sala e Moncada avrebbero tratto dalla predetta operazione: Osserva il decidente come fosse accertato che, in relazione alla operazione brasiliana, Sala e Moncada, simulando l'intervento della banca svizzera GKB, avessero personalmente incassato parte delle commissioni pagate da Parmalat, per svariati milioni di dollari. I due avevano spiegato che ritenevano di avere fatto molto di più di quello che sarebbe loro spettato in relazione alle rispettive funzioni ricoperte in banca e, pertanto, ritenevano giusta la locupletazione extra. Per il giudice di prime cure, il fatto che i due dipendenti BofA avessero monetizzato “fuori busta” gli uffici prestati a Parmalat, con modalità occulte sia al datore di lavoro che alla stessa Parmalat era cosa diversa dal reato di agiotaggio.

La vicenda era comunque nei seguenti termini.

Negli anni 1997-98 Parmalat voleva portare un'iniezione di capitali nel settore brasiliano; il comparto brasiliano attraversava difficoltà che portava ad esposizione di rilievo caratterizzate da covenants vincolanti. La banca di affari Schroder prevedeva un progetto in cui vi era la collocazione di SPV (Special Purpose Vehicle) off shore di due *tranches* di 150 milioni di dollari ciascuna con una *put option*⁷ che dava la possibilità agli investitori (un pool di banche) di retrocedere una quota delle azioni pari all'11%, in un periodo stabilito, nell'ipotesi in cui il valore di mercato della società al momento della quotazione fosse inferiore a 1300 milioni di dollari. Per l'insoddisfazione del management di

⁶ L'espressione due diligence identifica il processo investigativo che viene messo in atto per analizzare valore e condizioni di un'azienda, o di un ramo di essa, per la quale vi siano intenzioni di acquisizione o investimento. In finanza la *due diligence* indica quell'insieme di attività svolte dall'investitore, necessarie per giungere ad una valutazione finale, analizzando lo stato dell'azienda, compresi i rischi di eventuale fallimento dell'operazione e delle sue potenzialità future. Essa consiste nell'analisi di tutte le informazioni relative all'impresa oggetto dell'acquisizione, con particolare riferimento alla struttura societaria e organizzativa, al business e al mercato, ai fattori critici di successo, alle strategie commerciali, alle procedure gestionali e amministrative, ai dati economico-finanziari, agli aspetti fiscali e legali, ai rischi potenziali, ecc

⁷ Un'opzione put è uno strumento derivato in base al quale l'acquirente dell'opzione acquista il diritto, ma non l'obbligo, di vendere un titolo (detto sottostante) a un dato prezzo d'esercizio (strike price). Al fine di acquisire tale diritto, l'acquirente paga un premio.

Parmalat l'operazione non andava in porto. Sala aveva spiegato che Schroider voleva un *capital gain*⁸ garantito che Parmalat non intendeva accordare.

Per tale ragione era entrata in gioco BofA. L'operazione prevedeva il finanziamento tramite USPP (United States Private Placements) attraverso le operazioni Food & Dairy Holding attraverso dei SPV denominati FHL (Food Holding Limited) e DHL (Dairy Holding Limited), due veicoli caymanensi presso cui si accentravano le azioni di Parmalat Administracao di nuova emissione, e che pertanto divenivano nuovi azionisti iscritti al libro soci. I due veicoli costituivano in trust le azioni e conferivano al Trustee il potere di esercizio della *put* nell'interesse dei noteholders. Alle azioni venivano affiancate delle *put option* che attribuivano ai veicoli il diritto di rivendere le azioni stesse a Parmalat Capital Finance Limited (PCFL) ad un prezzo prefissato al verificarsi di una serie di eventi a comunque alla scadenza del quarto anno di investimento. Il contratto che regolava i diritti dei *noteholders* era denominato Note Purchase Agreement e la clausola 5.14 - che obbliga il veicolo ad impiegare il ricavato dalla vendita delle *notes* per l'acquisto delle azioni brasiliane - creava il vincolo di scopo tra i due strumenti finanziari;

- quindi le *notes* retribuivano il capitale investito con un tasso di interesse pari alla rivalutazione annua prevista per il prezzo della azione Parmalat Administracao al momento dell'esercizio della *put*;
- in relazione alle richieste degli investitori, il pagamento degli interessi veniva previsto alla scadenza dei quattro anni, esattamente come per la *put*, ovvero periodicamente. In quest'ultimo caso esso era reso possibile da BofA, che anticipava ai veicoli le somme necessarie per la corresponsione di tali interessi con un contratto di *swap*. Il 17 dicembre veniva collocata la prima tranche di *notes* emessa da FHL per 150 milioni di dollari. Lo stesso aveva fatto il secondo veicolo DHL qualche giorno dopo.

⁸ Il **Capital Gain** (guadagno in conto capitale) è un termine finanziario, utilizzato per indicare la differenza tra il prezzo di vendita e quello di acquisto di uno strumento finanziario, come ad esempio le azioni.

I Capital Gain sono anche lo strumento per cui i gestori dei Fondi di Investimento sono remunerati. I gestori dei fondi infatti percepiscono generalmente una percentuale dell'incremento del valore del fondo gestito se questo si è rivalutato.

Sinonimo di Capital Gain, è "Differenza tra Prezzo di Emissione e Prezzo di Rimborso".

Rilevava il Tribunale come i comunicati in oggetto fossero certamente falsi. Non vi erano investitori ai quali era aperto il capitale e non vi erano nuovi azionisti interessati a partecipare in Parmalat Brasile. Il secondo comunicato, poi, era ancora più inveritiero del primo, posto che non vi erano comunque investitori, giacché la controparte era solo BofA, la quale invece si accreditava del coordinamento dei nuovi azionisti.

Per il Tribunale la notizia divulgata tramite i due comunicati era idonea a determinare un'alterazione sensibile del prezzo delle azioni Parfin sul mercato.

Era emerso un rendimento notevole rispetto al paniere di riferimento dopo il comunicato del 18 dicembre. La stima del titolo brasiliano presso gli investitori era pari a 9 volte l'EBITDA della società. Il secondo comunicato aveva rafforzato l'effetto del primo.

In ordine ai concorrenti nel reato, il Tribunale rilevava l'assoluta estraneità di Luzi e la scelta dell'accusa di chiamarlo in causa era solo dettata dalle somme in nero ricevute da Sala per l'operazione.

Se egli aveva colpe nel 2003 non poteva rispondere di quanto avvenuto nel 1999. Egli non aveva partecipato all'operazione FHL & DHL e pertanto doveva essere assolto per non aver commesso il fatto, formula che prevaleva sulla prescrizione.

Ugualmente doveva dirsi per Moncada.

E poiché il reato di aggio si consuma nel momento in cui tale operazione viene descritta al mercato con modalità non veritiere, a tale fase Moncada era totalmente estraneo e non vi era alcun elemento da cui trarre il convincimento che lo stesso avesse in qualche modo avesse determinato o concorso a determinare il contenuto dei comunicati in oggetto. Quindi anche Moncada andava assolto per non avere commesso il fatto.

Il reato, invece, risultava commesso dai residui imputati Tanzi e Sala.

Il primo aveva dichiarato di avere avuto perfetta conoscenza della operazione brasiliana e della sua rappresentazione. Quanto a Sala, il suo contributo materiale nella redazione dei comunicati era emerso in modo chiaro. Vi era agli atti un fax datato 17 dicembre 1999, inviato da Sala a Tonna, in cui il primo letteralmente diceva: per quanto concerne un eventuale comunicato stampa, la pregheremmo di utilizzare un testo come il seguente "*Bank of America ha coordinato un gruppo di investitori nord americano...*". Con un secondo fax, ad una ulteriore bozza di Tonna, Sala replicava dando l'ok al comunicato e correggendo il

valore di Parmalat Administracao, che era stato erroneamente indicato in un miliardo e cinquecento milioni di dollari.

Rispetto al secondo comunicato, era emerso che presso BofA, era stata rinvenuta una copia del comunicato del 22.12.1999 che, per impaginazione e formattazione della pagina, risultava essere chiaramente una bozza di quello definitivo. Tali elementi facevano ritenere che pure per il secondo comunicato, fosse stato chiesto il contributo di Sala. D'altra parte la banca partecipava al collocamento ed era pertanto ovvio che Sala e intendesse presiedere alle modalità con cui veniva descritto il contributo dell'istituto di credito da lui rappresentato. Egli peraltro conosceva a perfezione il ruolo di FHL & DHL, quello degli investitori e quello della banca stessa. Per tale ragione nei suoi confronti doveva dichiararsi l'estinzione del reato per prescrizione, non potendovi essere sentenza di assoluzione nel merito.

Il capo E) n.2 prevedeva nella contestazione che gli imputati per estinguere il finanziamento di BofA avessero emesso nuove notes sottoscritte in minima parte da BofA; in realtà il ricollocamento delle *notes* era - secondo il Tribunale - operazione fisiologica; in particolare la banca si teneva un terzo delle *notes*, e ciò significava che riteneva l'operazione proficua dal punto di vista economico. Per il Tribunale la nuova operazione non modificava in alcun modo la situazione finanziaria di Parmalat, e non toccava il mercato di borsa; il fatto di vendere a trattativa privata un titolo di debito (emesso da DHL) era una condotta non riconducibile al delitto di aggio: né d'altra parte, la natura poteva mutare per il fatto che il PM avesse prospettato in relazione alla negoziazione delle *notes*, due pretese omissioni di BofA. Ove l'omissione è accessoria ad un comportamento materiale che non appare idoneo a diffondere sul mercato notizie di qualsivoglia sorta, è chiaro che il collegamento diviene mera occasione, ed il reato viene configurato come omissione pura. E questa, secondo il primo giudice, non rientra nel novero delle condotte punite dal delitto di aggio.

La seconda parte dell'imputazione specificava che la proposta di acquisto rivolta agli investitori americani non contenesse la specificazione che l'EBITDA del Brasile era risultato, per il 1999 e per il 2000, inferiore alla crescita prevista con la perizia D & T del 1998.

In realtà dall'*information memorandum* del novembre 2000 – il quale è parte integrante della operazione ed è espressamente richiamato da quello del successivo mese di marzo, con cui veniva proposta la collocazione delle notes DHL – emergeva che Parmalat descriveva la situazione brasiliana, dando atto dell'impatto negativo che la crisi economica e valutaria del 1999 aveva avuto sui risultati di bilancio del 1999 che, a causa del debito in dollari americani e se comparati in lire italiane, erano addirittura peggiorati. Quindi, nulla si nascondeva agli investitori.

Il PM contestava che ai *noteholders* non si sarebbe detto che i bilanci brasiliani beneficiavano di c.d. *gratuity* di altre società del gruppo; *gratuity* che sarebbero state computate al fine della tenuta dei *covenants*, grazie all'intervento di BofA. In ogni caso il fatto non rientrava nello schema dell'aggiotaggio.

Il capo E) n.3 e 4 prevedeva che attraverso gli *information memorandum* gli imputati avrebbero diffuso notizie false sul gruppo Parmalat. Secondo la prospettazione accusatoria le false notizie divulgate (ovvero le verità omesse) sarebbero sostanzialmente quattro: non avere comunicato che la quotazione di Parmalat Administracao non era possibile; avere comunicato che il valore di Parmalat Administracao era di 1.650 milioni di dollari; avere occultato la reale natura della operazione FHL & DHL; non avere comunicato la presenza di contributi della casa madre, nella composizione dei bilanci dell'area brasiliana. Per il Tribunale le falsità non sussistevano; in ordine alla prima notizia non era vero che era stata comunicata la improbabile quotazione solo nel novembre 2003; il fatto era già stato reso noto in precedenza. Quanto al valore di Parmalat Administracao il valore era un'operazione matematica: 1.350 milioni di dollari sommato al valore di DHL e FHL. Per il preteso occultamento della reale natura dell'operazione brasiliana, il Tribunale rilevava come la operazione di aumento di capitale era stata descritta nei suoi termini reali; bastava consultare con la necessaria attenzione i documenti a disposizione per accorgersene. D'altronde, i destinatari dell'*information memorandum* coincidevano in buona parte con quelli che avevano sottoscritto le *notes* FHL & DHL (e che quindi sapevano esattamente cosa avevano fatto). Quanto alla questione *gratuity*, la stessa non rispondeva allo schema dell'aggiotaggio.



In ogni caso quanto agli *information memoranda*, - rilevava il Tribunale - essi non rappresentavano strumento di diffusione.

Esso era il documento di presentazione dell'investimento (e della società proponente) che accompagnava una operazione di *private placement* (USPP) nel mercato nordamericano. In esso si trovano chiarissime e reiterate specificazioni di assoluta confidenzialità del documento, accompagnate dall'esplicito divieto di divulgazione dello stesso. Si trattava di una proposta contrattuale riservata, che viene inviata a ciascun potenziale investitore interessato, nell'ambito di un rigido rapporto di uno a uno.

I PM avevano poi sostenuto che non sarebbe stato tanto l'*information memorandum* ad integrare l'aggiotaggio quanto piuttosto la sottoscrizione di *notes* da parte di importanti investitori, sottoscrizione che avrebbe trasmesso al mercato un'attestazione di fiducia nei confronti di Parmalat; il dato era smentito dal fatto che il secondo collocamento privato era stato un totale fallimento. E pertanto non vi era alcuna fiducia in Parmalat da parte degli investitori.

Si era detto che gli *information memorandum* sarebbero finiti al NAIC (National Association of Insurance Commissioner) che è l'associazione che raggruppa organi di vigilanza e che ha il compito di uniformare le normative dei singoli *regulator* e svolge attività di valutazione degli investimenti delle compagnie associate, attribuendo un *rating*. Il *rating*, tuttavia - argomentava il Tribunale - non era pubblico e la procedura di assegnazione dello stesso non diffondeva all'esterno nessuna notizia sulle caratteristiche e i contenuti della emissione e serviva esclusivamente al sottoscrittore per regolare i propri investimenti.

Pertanto, il fatto contestato ai n. 3 e 4 per il Tribunale non sussisteva.

Anche il fatto di cui al capo E) n.5 non configurava per il primo giudice un'ipotesi di aggio. Vi era una lettera che BAS - in persona dell'ufficio di Colin Mac Clary - inviava ai *noteholders*, nel giugno del 2002, chiedendo se gli stessi avessero interesse a prolungare di cinque anni la operazione (la cui durata era originariamente di quattro anni) e consentire l'accesso di un nuovo *equity investor*, ovvero GKB (Banca Cantonale dei Grigioni), che avrebbe capitalizzato i veicoli con 5 milioni di dollari. I *noteholders*, dopo un' iniziale fase di interesse non avevano accettato l'offerta. Tutti i protagonisti della vicenda avevano riferito che il rifiuto degli investitori era sostanzialmente dovuto al fatto che essi non

volevano rinegoziare con eccessivo anticipo il tasso di interesse di una operazione che sarebbe scaduta oltre un anno dopo. Tonna e Ferraris avevano spiegato che Parmalat aveva deciso di non insistere più. La circostanza era stata confermata dal teste Johnson. In definitiva, per il PM una proposta contrattuale riservata e non accettata integrava un'ipotesi di aggio, mentre per il Tribunale la condotta era estranea allo schema del reato contestato; pertanto quest'ultimo assolveva tutti gli imputati da tale ipotesi perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Il capo E) n.6 riguardava l'operazione di finanziamento realizzata, in un primo momento, attraverso il veicolo CUR Holding. Vi era la necessità di rifinanziare l'operazione sostituendo i due veicoli FHL e DHL con un nuovo equity investor che inizialmente era GKB (Banca dei Grigioni) e poi Equity Capital Products (ECP) dietro cui si celava un prestanome di Sala.

Emergeva che Moncada e Luzi avevano percepito ampie retribuzioni in nero da Sala, per la loro collaborazione prestata alla operazione CUR. Sala aveva un interesse diretto e personale in quella operazione in quanto investitore di capitale nel veicolo, ma ciò, a giudizio del Tribunale, non aveva nulla a che vedere con il reato di aggio.

I PM avevano contestato come condotta di aggio un finanziamento accordato da BofA a Parmalat e per il Tribunale tale condotta non configurava il reato in oggetto; il finanziamento in sé considerato - sosteneva il primo giudice - non è un fatto sensibile che debba essere comunicato a chicchessia, né è un fatto in grado di trasmettere all'esterno qualsivoglia notizia. Sottesa alla imputazione vi era - a parere del giudice di prime cure - un palese fraintendimento della struttura del reato di aggio; lo stesso in realtà non sarebbe configurato dalla commissione di qualsiasi condotta utile a conservare, anche indirettamente, la stabilità del prezzo di un titolo, ma della diffusione di una notizia idonea a condizionare la formazione del prezzo del titolo.

Il fatto che, nella prima fase della operazione, fosse stato impiegato uno SPV rispondeva ad una precisa logica razionale e cioè predisporre lo strumento che avrebbe potuto portare al prolungamento della operazione brasiliana senza l'intervento dei *noteholders*. Per di più la interposizione di CUR non eludeva certo l'obbligo per PCFL di iscrivere nel proprio bilancio la esposizione nei confronti del

veicolo. Ma soprattutto, questa struttura della operazione veniva superata in pochi mesi, generando un finanziamento diretto da BofA a PCFL assolutamente trasparente, con una garanzia Parmalat s.p.a. altrettanto trasparente. Anche in tal caso gli imputati andavano assolti perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

In ordine infine all'addebito secondo cui BofA avrebbe commesso il reato anche mediante comunicazione alle autorità di vigilanza, osservava il tribunale come tale dato fosse assolutamente errato.

Il Tribunale esaminava infine il tema della conoscenza da parte di BofA dello stato di insolvenza di Parmalat che aveva costituito, come si leggeva in sentenza, "una sorta di *leit motiv* dell'accusa", e osservava come tale tema fosse marginale, essendo irrilevante in questa sede accertare se i funzionari della banca avessero concorso nell'opera di dissipazione. Con il termine "effettiva conoscenza" non si voleva sostenere che la banca fosse perfettamente consapevole della situazione di forte esposizione debitoria di Parmalat e neppure che la banca fornisse la propria opera professionale per strutturare operazioni lecite che si prestassero a scritture di bilancio lecite progettate per non alterare il difficile equilibrio finanziario sul quale si reggeva il gruppo. Piuttosto, con la detta espressione si voleva intendere che la banca era a conoscenza del fatto che gran parte della voci attive nei bilanci erano false, che i rapporti di Bonlat esistevano solo sulla carta, che Parmalat falsificava sistematicamente i conti, che la attività industriale era fallimentare e senza possibilità di recupero; la tesi della effettiva conoscenza in questi termini era stata sostenuta dal consulente di parte civile, dr. Lagro. Il Tribunale osservava tuttavia che dall'esame del predetto consulente era emerso in definitiva che la unica linea grafica credibile, era quella indicata dal medesimo teste come esposizione netta, aumentata progressivamente ed incessantemente fino a raggiungere il settuplo della somma iniziale; quelle operazioni in cui la banca agiva solo come *arranger* o *agent* – e cioè non assumeva neppure per un istante rischio creditizio – risalivano al 1995/98 (salvo il *cash collateral* fiscale con Parmalat s.p.a. del 2001) e che, solo a partire dal 1999, BofA aveva iniziato a tirare fuori denaro di tasca propria, finanziando direttamente il gruppo.

Pertanto non era vero che BofA si garantisse progressivamente sulla esposizione accumulata in passato, ma era vero l'esatto contrario. Dopo avere effettuato

alcune operazioni tipiche da banca d'affari, BofA aveva deciso di assumere direttamente il rischio Parmalat, ampliando e facendo crescere la propria esposizione di anno in anno. La conclusione era che al momento del *default* Bofa era scoperta per oltre 300 milioni di dollari e tale situazione era alquanto strana per un soggetto che, secondo la prospettazione accusatoria, avrebbe dovuto sapere da dieci anni di trattare con un gruppo in grave crisi.

Infine, il Tribunale osservava come il rapporto tra indebitamento e liquidità non era certo sospetto, come avevano evidenziato il Presidente della CONSOB Cardia e il commissario Bondi. Quanto al presunto riacquisto di obbligazioni che avrebbe determinato quello squilibrio evidenziato da Bloomberg, si chiedeva il Tribunale che avrebbe dovuto fare Bofa, quando CONSOB aveva svolto un'attività ispettiva accurata. In sostanza, per il giudice di prime cure, nessun rilievo di carattere penale andava fatto nei confronti di Bofa.

2.6. Le statuizioni civili.

Il Tribunale affrontava la questione del risarcimento del danno; evidenziava il primo giudice come la condotta materiale causativa del preteso danno fosse costituita dalla *“disseminazione di false informazioni, aventi caratteristiche oggettive idonee ad ingenerare una non corretta rappresentazione delle condizioni patrimoniale e reddituali del gruppo Parmalat nel suo complesso, ovvero della caratteristiche di determinate operazioni finanziarie concluse da società del gruppo medesimo”*. Tale condotta presentava queste caratteristiche : A) era circoscritta a quel lasso di tempo rispetto al quale – atteso il decorso della prescrizione – era stata pronunciata condanna, B) non presentava una correlazione necessaria con il peggioramento delle condizioni patrimoniali della società e C) assumeva connotazione autonoma in riferimento ad ogni singola comunicazione idonea ad integrare i reati contestati.

In relazione alla richiesta di risarcimento della CONSOB, il Tribunale liquidava in euro 200.000 il danno non patrimoniale per la lesione del diritto soggettivo all'esplicazione dell'attività di vigilanza ma non già quello per il reato di agiotaggio, sul presupposto che tale tipo di danno, di carattere sanzionatorio (era

estraneo alla funzione riparatoria ed era specifico dei c.d. *punitive damages* di esperienza nordamericana) era stato introdotto nel nostro ordinamento solo successivamente ai fatti oggetto del processo, e precisamente dall'art. 187 undecies co.2 TUF come introdotto dalla legge 262/2005, e pertanto non era possibile riconoscere al medesimo tutela risarcitoria.

Per quanto riguardava la liquidazione del danno patrimoniale derivante dai costi sostenuti per l'istruttoria, affermava il Tribunale che lo stesso non spettava, atteso che le retribuzioni ai funzionari CONSOB spettavano per contratto di lavoro e non certo per gli illeciti commessi. Rilevava come ammettere il contrario *"sarebbe un po' come accollare al condannato lo stipendio del PM"* (pag. 338).

Per quanto riguarda il danno sofferto dai risparmiatori, lo stesso veniva riconosciuto, ma ne veniva disposta la liquidazione in separato giudizio, attesa l'impossibilità di una liquidazione *"con valutazione parimenti generalista"* (pag. 327 della sentenza) di un danno forfettario a tutte le parti costituite.

Il Tribunale escludeva tale liquidazione sul presupposto che non si discuteva di spoliazione del patrimonio, bensì di divulgazione di false informazioni al mercato indistinto degli investitori; tale condotta non presentava una correlazione necessaria con il peggioramento delle condizioni patrimoniali della società, né con il depauperamento dei risparmiatori i quali, addirittura, potevano aver avuto giovamento dal rialzo medio tempore del titolo, rivendendolo e realizzando un plusvalenza. Bisognava in sostanza provare - rilevava il Tribunale - l'incidenza dannosa di ogni singola comunicazione, avente connotazione autonoma, riguardo alla quale nessuna delle parti civili aveva fornito la prova; era necessario stabilire la sussistenza di un vincolo di causalità tra il delitto e la lesione della libertà di autodeterminazione di ciascuna parte civile e cioè, in definitiva, verificare che l'informazione falsa avesse portato il terzo ad una scelta che altrimenti non avrebbe effettuato e tale valutazione andava fatta caso per caso. Ciò comunque - si sosteneva in sentenza - era impossibile in questa sede, atteso l'elevatissimo numero di risparmiatori, posto che un esame delle singole posizioni avrebbe richiesto tempi lunghissimi, in palese contrasto con l'art. 111 Cost., e che avrebbero comportato la prescrizione del reato.



3. Le impugnazioni.

3.1. Appello degli imputati.

3.1.1. Appello di Tanzi.

La difesa di Tanzi proponeva appello.

1) Come primo motivo rilevava l'incompetenza per territorio, impugnando l'ordinanza 7 febbraio 2006 che aveva rigettato la relativa eccezione. Il Tribunale aveva esaminato la questione sotto il duplice profilo della competenza territoriale autonoma e di quella per connessione. Sotto il primo profilo, per l'appellante, il Tribunale errava ritenendo che la sede di Parmalat Finanziaria fosse a Milano, mentre era in realtà a Collecchio, ed errava ancora quando riferiva che dalle dichiarazioni di Tonna e Cervellera emergeva che la divulgazione avvenisse a Milano,

Sul secondo profilo, argomentava l'appellante che la violazione del principio della *perpetuatio iurisdictionis*, cui aveva fatto riferimento il primo giudice era improprio, perché il principio mira a dare stabilità a rapporti esauriti; in ordine poi all'assorbimento nel reato più grave, era erroneo il riferimento del primo giudice al fatto secondo cui l'operatività dell'assorbimento opererebbe nel caso di offese allo stesso bene giuridico.

2) Come secondo motivo l'appellante rilevava l'indeterminatezza del capo di imputazione. Deduceva inoltre l'erronea applicazione della legge penale in ordine ai rapporti tra il delitto di cui all'art. 2637 c.c. e quelli di cui agli artt. 2621 e 2622 c.c.; secondo l'appellante il reato di aggio non aveva portata più estesa rispetto agli altri delitti e nella specie i veicoli informativi erano state le comunicazioni sociali, per cui i fatti rientravano nelle ipotesi di cui agli artt. 2621 c.c. e 2622 c.c. per un evidente rapporto di specialità.

3) Come terzo motivo deduceva l'insussistenza degli elementi del reato di aggio ed in particolare rilevava l'inidoneità della condotta a provocare una sensibile alterazione del prezzo; Inoltre, secondo la difesa, il comunicato diffuso dopo la comunicazione tipica doveva ritenersi un *post factum* non punibile.

4) Come quarto motivo impugnava le statuizioni civili e l'ordinanza del Tribunale in tema di prove. In particolare chiedeva la rinnovazione dell'istruzione

dibattimentale con l'audizione delle parti civili, in ordine alle motivazioni che le avevano spinto ad acquistare i titoli Parmalat.

5) L'appellante deduceva inoltre un quinto motivo con cui rilevava la non attribuibilità dei fatti di aggio a Tanzi, sia dal punto di vista oggettivo che soggettivo. In particolare deduceva come non fosse provato il contributo dato dall'imputato ai fatti.

6) Come sesto motivo contestava il reato di ostacolo alla vigilanza CONSOB di cui al capo b). In particolare faceva rilevare l'indeterminatezza del capo d'imputazione, con conseguente nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa, specificando che lo stesso Tribunale aveva individuato nel dettaglio le comunicazioni rilevanti che integravano autonomi episodi del delitto di cui all'art. 2638 c.c.


Deduceva ancora la non punibilità della condotta ai sensi dall'art. 384 cp, previa sollevazione di questione di costituzionalità nella parte in cui non prevede l'applicabilità dell'esimente al delitto di cui all'art. 2638 c.c.

Contestava poi l'esistenza dell'elemento soggettivo del reato; in particolare sosteneva come la stessa sentenza riferiva che Tanzi perseguisse lo scopo di procrastinare l'emersione dello stato di dissesto del gruppo Parmalat e non quello di ostacolare l'esercizio della vigilanza della CONSOB.

7) Con un settimo motivo la difesa di Tanzi contestava l'affermazione di penale responsabilità in ordine ai capi c) e d) circa le falsità nelle relazioni delle società di revisione DT e GT e l'indeterminatezza della contestazione

8) Come ultimo motivo la difesa contestava il severo trattamento sanzionatorio; in particolare chiedeva l'accoglimento dell'istanza di patteggiamento. In subordine la concessione delle attenuanti generiche e una riduzione della pena, sia in ordine alla pena base che agli aumenti sui reati in continuazione. Chiedeva la rinnovazione del dibattimento con l'acquisizione dei capi di imputazione elevati dal PM di Parma ai soggetti ritenuti concorrenti unitamente a Tanzi, nel reato di bancarotta fraudolenta.

Con appello incidentale la medesima difesa di Tanzi deduceva come primo motivo l'erronea statuizione circa la condanna generica al risarcimento dei danni e chiedeva al riguardo la rinnovazione del dibattimento con l'assunzione come testi delle parti civili costituite.



Contestava la difesa di Tanzi l'assunto dell'appello delle parti civili Aba + altri secondo cui non operasse in tema di responsabilità aquiliana la regola della causalità immediata e diretta nell'accertamento della causazione del danno.

Come secondo motivo lamentava il mancato riconoscimento di attenuanti concernenti l'iter causativo del danno, e cioè le attenuanti generiche e quelle di cui all'art. 62 n.4 cp (per aver cagionato la condotta dell'imputato, per il concorso di altre cause, un danno di particolare tenuità) e 5 (per avere il fatto doloso, inteso come volontario, della parte offesa concorso a determinare l'evento). Lamentava poi l'eccessività della pena e l'erronea applicazione dell'art. 133 co.1 n.1 cp sulla gravità del danno e l'ingiustificato rigetto della richiesta di patteggiamento.

3.1.2. Appello degli altri imputati

Proponevano appello le difese degli imputati Sala, Silingardi e Sciumè.

La difesa di **Sala** come primo motivo proponeva la questione di incompetenza e chiedeva l'annullamento della sentenza limitatamente al capo E) n.1 e la trasmissione degli atti al giudice competente: le questioni svolte erano simili a quelle della difesa Tanzi.

Come secondo motivo deduceva l'assorbimento dell'ipotesi per cui era stata ritenuta la prescrizione nell'ipotesi di bancarotta fraudolenta; lamentava che il tribunale non avesse emesso sentenza di non doversi procedere ex art. 529 cpp oppure che non avesse sollevato conflitto o non si fosse dichiarato incompetente.

Come terzo motivo chiedeva l'assoluzione con formula ampia dal capo E) n.1 .

In particolare deduceva la nullità della sentenza per violazione del principio di correlazione con la contestazione: il PM aveva ritenuto che il comunicato fosse falso perchè l'operazione non era un'operazione di equity, mentre per la sentenza la falsità era nel fatto che gli interessati non sarebbero stati gli investitori. In ogni caso non sussistevano per l'appellante gli elementi oggettivi e soggettivi del reato. Per il Tribunale la falsità del primo comunicato era nella comunicazione non veritiera dell'ingresso di nuovi azionisti nord americani, all'apparenza investitori di capitali ma in realtà finanziatori; per il Tribunale la falsità era nella qualifica di investitori di coloro che erano i sottoscrittori delle notes. L'espressione utilizzata, per la difesa – se si considera il significato lessicale dell'espressione "investitori" - non era falsa e comunque non aveva portata decettiva.

Il fatto poi che nel comunicato non si desse atto che il reale interessato era BofA avrebbe anzi maggiormente consolidato la convinzione della bontà dell'operazione. In ordine alla riconducibilità della condotta a Sala, la difesa sosteneva come i dati (la presenza del fax per il primo comunicato, la bozza rinvenuta presso BofA per il secondo) non erano elementi sufficienti. Nel primo comunicato l'interesse di Sala era quello di indicare che il ruolo di BofA fosse correttamente descritto. Per quanto riguardava il secondo comunicato Sala il 22 dicembre era a Lugano,. Pertanto l'imputato andava comunque assolto per non aver commesso il fatto.

Proponeva appello la difesa di **Silingardi** in via principale e in via incidentale a seguito di impugnazione del PM.

Come primo motivo deduceva l'illogicità della sentenza o l'erronea applicazione della legge penale con riferimento alla mancata assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto, laddove l'imputato era stato assolto con la formula "*il fatto non costituisce reato*" sensibilmente meno liberatoria. Proprio seguendo il ragionamento del giudice di prime cure , contenuto in sentenza – che l'appellante riportava nel corpo dell'atto di gravame – la formula da adottarsi doveva essere quella suggerita.

Proponeva appello incidentale la difesa di **Sciumè** chiedendo l'assoluzione perché il fatto non costituisce reato ai sensi dell'art. 530 co.1 cpp, anziché ai sensi dell'art. 530 co.2 cpp: nel merito in sostanza rilevava l'assoluta logicità della motivazione e di contro la fondatezza delle argomentazioni del PM. Proprio il riferimento alla non assoluta comprensione dei presunti "segnali" da parte dell'imputato, avrebbe dovuto portare ad un'assoluzione con formula piena.

3.2. Appello del responsabile civile

Proponeva appello la difesa di Bank of America, responsabile civile, chiedendo l'assoluzione di Luca Sala dal capo e) n.1 per non aver commesso il fatto ovvero perché il fatto non sussiste o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. In primo luogo, con il gravame la difesa deduceva motivi di natura processuale. Come primo motivo deduceva l'incompetenza del Tribunale di Milano a favore del Tribunale di Parma, competente per connessione in virtù dei più gravi reati di

natura fallimentare; in tal senso le argomentazioni dell'ordinanza 7.2.2006 (il fatto che i processi non fossero nella medesima fase) non erano da condividere. In particolare la connessione col nuovo codice - sosteneva l'appellante - era da ritenersi il criterio principale per l'individuazione del giudice procedente; inoltre era errato il presupposto che riteneva che dovesse ricorrere l'identità soggettiva degli imputati nei cui confronti si procedeva nei due giudizi, e ciò in forza dell'art. 1 D.L. 367/91 che aveva modificato l'art. 12 lett. c) cpp; inoltre la modifica dalla norma, travasata nell'art. 371 co.2 lett. b) cpp, non aveva comportato una restrizione delle ipotesi di connessione. Ugualmente non era da condividere l'ordinanza 22 .5.2008 che aveva respinto nuovamente l'eccezione - allorchè il processo di Parma aveva raggiunto la medesima fase di giudizio di quello di Milano - sulla base del principio della *perpetuatio iurisdictionis* .

Come secondo motivo deduceva l'assorbimento del reato di cui al capo E) n.1 nei fatti di bancarotta fraudolenta, per cui il giudice avrebbe dovuto emettere sentenza di non doversi procedere ovvero, in subordine, sollevare conflitto di competenza ex art. 28 co.1 lett. b) con il Tribunale di Parma, ovvero dichiararsi incompetente ex art. 29 cpp.

La difesa svolgeva poi motivi di natura sostanziale.

Come terzo motivo l'appellante faceva presente che Sala avrebbe dovuto essere assolto per non aver commesso il fatto. La difesa faceva rilevare come il Collegio avesse ritenuto che i comunicati del 18 e 22 dicembre 1999 avessero aspetti di decettività non già per il fatto che indicassero attori dell'operazione brasiliana investitori nordamericani piuttosto che SVP quanto piuttosto perché i medesimi investitori non erano interessati all'operazione. In particolare non vi era la prova del concorso del medesimo nella redazione del primo comunicato, posto che in un fax inviato a Tonna, Sala non suggeriva, né invitava il medesimo a diffondere un comunicato stampa, bensì voleva indicare il ruolo tenuto da BofA (e cioè indicava nel fax di usare tale testo: "Bank of America ha coordinato un gruppo di investitori"). Sala voleva evitare - sosteneva la difesa - che nell'eventuale comunicato si desse a BofA un ruolo non conforme a quello effettivamente svolto. Peraltro il comunicato era stato redatto interamente in casa Parmalat e ad esso egli era estraneo. Inoltre il secondo fax era stato trasmesso poco dopo quello inviato a Tonna e non era verosimile che Sala potesse *ictu oculi* accorgersi di questioni delicate come quelle oggetto dell'operazione. Peraltro era stata proposta

una correzione (concernente la valutazione della controllata brasiliana) che andava contro l'ipotesi accusatoria, perché indicava un valore inferiore a quello indicato nella bozza del comunicato inviata da Tonna. Non vi era pertanto alcun concorso dell'*extraneus* Sala nell'asserita falsità.

Quanto al secondo comunicato, il Tribunale aveva ritenuto la responsabilità di Sala sulla base del fatto che presso BofA era stata rinvenuta una copia del comunicato stesso che, per impaginazione e formattazione della pagina, risultava una bozza di quello definitivo; inoltre, sempre per il Collegio, Sala era stato uno degli artefici dell'operazione brasiliana e perciò era verosimile ritenere un ruolo attivo del medesimo anche nella redazione del comunicato.

Secondo la difesa la motivazione non soddisfaceva, non potendosi dire che il ruolo dell'imputato nella redazione del comunicato fosse stato provato al di là di ogni ragionevole dubbio.

Come quarto motivo la difesa rilevava che l'imputato avrebbe dovuto essere assolto perché il fatto non sussiste o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. In particolare faceva presente che il comunicato non poteva ritenersi falso, posto che emergeva chiaramente che l'operazione non era un'operazione di *equity* puro e che i nuovi azionisti fossero investitori particolare in forza della *put* che si erano garantiti. Peraltro anche a voler considerare non trasparente l'informazione, la stessa non era comunque falsa, potendosi tutt'al più ritenere la stessa incompleta e quindi fuorviante. Peraltro - sosteneva la difesa - lo *ius superveniens* ha chiarito il concetto di notizia falsa e il nuovo art. 187 TUF punisce come illecito amministrativo le notizie "fuorvianti".

3.3. Appello del PM

Proponeva appello il Pubblico Ministero con due atti separati, - il secondo ad integrazione del primo con riferimento al capo e) - chiedendo l'affermazione della penale responsabilità degli imputati Tanzi, Bonici, Silingardi, Sciumè, Sala, Luzi e Moncada e la condanna dei medesimi alle pene di legge per i seguenti reati:

Tanzi: capo a) in relazione agli episodi di aggio commessi con i comunicati stampa Parfin del 30 aprile, 15 maggio, 11 settembre, 8 novembre 2002, 15 maggio 2003 (sui quali il Tribunale non si era pronunciato) e capo e).

Bonici: capi a), b) c), e d) con riferimento ai comunicati, alle risposte alla CONSOB e alle relazioni di certificazioni DT e GT aventi ad oggetto dati di bilancio sulla Bonlat e sulle operazioni infragruppo poste in essere da quest'ultima, dal 6 maggio al 10 dicembre 2003;

Silingardi: capo a) in relazione agli episodi di aggioaggio commessi con i comunicati stampa Parfin 27 febbraio, 28 marzo, 10 aprile, 18 giugno, 10 luglio, 11 e 15 settembre, 10,11, 12, 14 e 27 novembre 2003, 8 e 10 dicembre 2003 (dai quali era stato assolto), nonché con 30 aprile, 15 maggio, 11 settembre, 8 novembre 2002, 15 maggio 2003 (sui quali il Tribunale non si era pronunciato), capo b), capo c) e capo d) in relazione all'omessa indicazione come parti correlate delle società del turismo e di Sata srl;

Sciumè: capo a) in relazione agli episodi di aggioaggio commessi con i comunicati stampa Parfin 27 febbraio, 28 marzo, 10 aprile, 18 giugno, 10 luglio, 11 e 15 settembre, 10, 11, 12, 14 e 27 novembre 2003, 8 e 10 dicembre 2003 (dai quali era stato assolto), nonché con i comunicati 30 aprile, 15 maggio, 11 settembre, 8 novembre 2002, 15 maggio 2003 (sui quali il Tribunale non si era pronunciato), e capo b);

Sala, Luzi e Moncada: capo e) nn.2, 3, 4, 5 e 6.

Il PM faceva osservare come il Tribunale avesse accertato 14 episodi di aggioaggio informativo 27 febbraio al 10 dicembre 2003, e si meravigliava del fatto che lo stesso giungesse a dire, a proposito degli amministratori indipendenti, che i comunicati dell'8 e 10 dicembre non integrassero diffusione di notizie false. In particolare evidenziava che le informazioni al pubblico che riportavano dati di bilancio alterati, anche sotto la specie di omissione di dati salienti, integrassero il reato di aggioaggio. Contestava poi come vi fosse stato un *non liquet* rispetto ai comunicati antecedenti quello del 27 febbraio 2003, e cioè il primo preso in considerazione.

Per quanto riguardava la posizione di Tanzi, il PM rilevava che i fatti contestati non potevano essere limitati ai 14 episodi aggioaggio; non si comprendeva perché andassero esclusi dagli episodi aggioaggio ascritti al Tanzi tali comunicazioni: 30 aprile, 15 maggio, 11 settembre, 8 novembre 2002, 15 maggio 2003. Per questi fatti, relativi al capo a), pertanto il PM chiedeva la condanna, e gli stessi



andavano unificati dal vincolo della continuazione con gli altri 14 episodi del medesimo capo per quali l'imputato era stato già condannato.

Il PM chiedeva inoltre la condanna di Bonici per i capi a), b), c) e d) con riferimento all'arco temporale 6 maggio – 10 dicembre 2003. In particolare l'appellante evidenziava il ruolo di Bonici quale amministratore di Bonlat che aveva firmato contratti relativi ad operazioni di trading di latte in polvere (che avevano creato un utile fittizio nel bilancio di Bonlat e poi nel consolidato Parfin), due contratti da Parmalat a Bonlat della tecnologia UHT e alcuni marchi e altre cessioni di credito infragruppo.

Il PM stigmatizzava la decisione assolutoria del primo giudice sull'assenza dell'elemento psicologico, motivata col fatto che mancava la prova della consapevolezza da parte dell'imputato del contenuto sottostante degli atti sottoscritti.

In ordine alla posizione degli amministratori esecutivi Barachini, Silingardi e Sciumè il Tribunale aveva ritenuto che gli imputati andassero assolti su carenza dell'elemento psicologico (la formula assolutoria infatti era stata " perché il fatto non costituisce reato"); ora, se poteva concordarsi con il primo giudice sul fatto che gli imputati non sapessero dell'assenza di liquidità e dell'ammontare dell'indebitamento, nondimeno le imputazioni comprendevano altre notizie false la cui diffusione era idonea ad alterare il prezzo dei titoli Parmalat e concernenti A) l'esistenza di operazioni *price sensitive* non comunicate al mercato, B) le parti correlate e C) il Fondo Epicurum;

Il PM chiedeva la condanna di Silingardi in relazione ai capi a), b), c) e d) e di Sciumè in relazione ai capi a) e b) con riferimento all'arco temporale 6 maggio – 10 dicembre 2003.

In relazione all'accusa di aggio taggio contestata a Tanzi, Sala, Luzi e Moncada al capo e) della rubrica, il PM faceva rilevare come l'accusa di aggio taggio fosse duplice; una generale costituita dalla false comunicazioni circa le condizioni del gruppo Parmalat, l'altra particolare relativa all'operazione effettuata in Brasile sulla Parmalat Administracao SA. Sulla prima il Tribunale non aveva pronunciato

sentenza, sulla seconda aveva dichiarato la prescrizione su una parte del capo e) ed aveva assolto tutti gli imputati dal capo e) n.2, 3, 4,5 e 6.

Come primo motivo il PM deduceva l'erronea applicazione da parte del Tribunale del disposto dell'art. 2637 cc laddove aveva ritenuto punibile l'aggiotaggio che riguardava titoli il cui prezzo si formava alla borsa valori di Milano.

Come secondo motivo il PM lamentava l'omessa decisione sulla prima parte del capo e), riguardante una contestazione generale di false informazioni. Il Tribunale spiegava tale omessa decisione con il fatto che l'imputazione non enucleava alcuna specifica modalità di comunicazione; per il PM se ciò fosse vero avrebbe dovuto portare il Tribunale ad una decisione di assoluzione, invece lo stesso aveva ignorato tale parte del capo di imputazione. Il Tribunale viceversa aveva ridotto il capo di imputazione, pur avendo ammesso la contestazione suppletiva e respinto l'eccezione di genericità dell'imputazione avanzata dalle difese.

Come terzo motivo il PM deduceva l'omessa decisione su parte della contestazione di cui al capo e) n.1; in particolare la contestazione riguardava la diffusione di informazioni su un'operazione riguardante il comparto brasiliano, idonee ad alterare il prezzo del titolo Parmalat, nella specie un finanziamento mascherato come operazione di equity, dal dicembre 1999 al novembre 2003. La falsa affermazione l'informazione relativa all'esistenza di nuovi investitori americani, l'occultamento nelle informazioni e nel bilancio dell'esistenza di due SPV (FHL e DHL) in Cayman, valutazione del comparto brasiliano di 1.350.000.000 dollari senza alcuna *due diligence* sul suo valore. Il Tribunale aveva ritenuto la fondatezza dell'accusa solo per i comunicati del dicembre 1999, dichiarando la prescrizione per Tanzi e Sala, e assolvendo Moncada e Luzi; in particolare il Tribunale aveva erroneamente ritenuto che la ripetizione dalla notizia fosse inidonea a determinare variazioni del titolo già quotato.

Come quarto motivo il PM contestava l'assoluzione dal capo e) nn. 3 e 4.

Il Tribunale aveva escluso che la falsificazione del bilancio sul punto avesse inciso sull'andamento del titolo perché il mercato sapeva già che l'IPO (4) non sarebbe andata in porto. In realtà per il PM la falsità dei bilanci si radicava su una struttura già comunicata al mercato. Il Tribunale – si sosteneva con il gravame - confondeva due piani tra loro non paragonabili, quello della redazione/diffusione del bilancio e quello delle risposte agli analisti. La falsità concerneva non solo l'inesistenza degli investitori americani quanto la valutazione della società. E vista

l'attenzione degli analisti sul punto era arduo sostenere che tale informazione non fosse *price sensitive*.

Come quinto motivo contestava l'assoluzione dal capo e) n.5 perché il fatto non costituisce reato. In sostanza si diceva che il gruppo Parmalat aveva individuato un equity sponsor in GKB (Graubundner Cantonal Bank) per evitare di comunicare l'impossibilità dell'IPO e l'esigenza di BofA di eliminare il veicolo che avrebbe dovuto consolidare. La notizia prevedeva che GKB avrebbe investito nella capitalizzazione dei due veicoli Cayman (FHL e DHL); la notizia, secondo il PM, era decettiva perché rafforzava la struttura dell'investimento, visto il gradimento di una grande banca svizzera.

Come sesto motivo contestava l'assoluzione dal capo e) n.6 perché il fatto non costituisce reato. Si trattava dell'operazione CUR Holding. La Cur Holding era stata costituita *dall'equity investor*, la GKB; l'operazione era stata occultata nei bilanci e vi era stata l'interposizione dei veicoli caymanensi per evitare che BofA segnalasse alla centrale rischi l'indebitamento. Il Tribunale aveva accettato la versione di Luzi secondo cui secondo cui l'operazione consisteva in un finanziamento puro e non collegato all'operazione brasiliana.

Per il PM l'uso della SPV serviva invece per interporre uno schermo che giustificasse la decisione contabile di tenere ancora nei conti l'operazione e dall'altro per Sala e BofA di lucrare commissioni ingenti e di evitare la segnalazione alla Centrale Rischi della gravosa esposizione di Parmalat. La Parmalat in ogni caso aveva omesso sia nel bilancio della spa che nel consolidato, di indicare la garanzia rilasciata a Cur Holding. Il PM criticava come il primo giudice avesse ritenuto irrilevanti i guadagni di Sala, dimenticando che lo stesso si era ripreso immediatamente quanto investito e Parmalat, al momento del varo dell'operazione, si era impegnato ad acquistare 20 milioni di notes (che Sala aveva riacquistato in carico a BofA).

Come settimo motivo censurava l'assoluzione degli imputati Sala, Luzi e Moncada. Il PM censurava il fatto che il Tribunale avesse ritenuto una suggestione dell'accusa il guadagno in nero, da parte dei predetti, di 58 milioni di dollari. In particolare stigmatizzava che Tanzi fosse stato assolto nonostante l'informazione decettiva della Parmalat sui punti in contestazione, costituiti da informazioni, anche attraverso i bilanci d'esercizio.

L'appellante censurava inoltre il fatto che Sala era stato assolto nonostante fosse il referente globale del mercato si occupava degli information memorandum, dei rapporti col NAIC, delle *due diligence*, dei roadshows; egli dopo essere stato licenziato dalla banca, nel 2003 era divenuto consulente di Parmalat nei rapporti con BofA.

Censurava il fatto che Luzi fosse stato assolto nonostante avesse redatto il CAM del 27.7.99 avente ad oggetto le transazioni in essere col cliente Parmalat, nonché altri CAM aventi ad oggetto "equity Brasile" e comunque l'operazione nella sua interezza. Risultava documentalmente che egli sapesse la strategia di BofA sulla riduzione dell'esposizione di Parmalat, il fatto che BofA si prodigasse con NAIC per far ottenere a Parmalat il rating desiderato; inoltre circa i dubbi degli investitori sulla ripartizione del fatturato e del reddito operativo dell'area sudamericana, trasmetteva una bozza di risposta con cui dichiarava di non aver i dati del reddito operativo e suddivideva in modo arbitrario i dati di fatturato.

Per quanto riguardava Moncada, il PM faceva presente come questi fosse al corrente degli estremi dell'operazione brasiliana sin dal 1999 del fatto che BofA avesse interesse a ridurre l'esposizione del cliente Parmalat. Aveva approvato il rischio di credito di tutti i CAM del 2002, aveva invitato Sala e Luzi a coprire tutte le operazioni con Parmalat con credit default swap ; inviava costanti report sulla situazione di Parmalat in cui evidenziava le procedure di copertura delle esposizioni.

3.4. Appello delle parti civili

Proponeva appello la difesa della parte civile **CONSOB** con riferimento

A) ai capi e ai punti riguardanti le statuizioni civili per il mancato riconoscimento del danno non patrimoniale derivante dalla lesione all'integrità del mercato per il delitto di aggioaggio ex art.187 undecies co.2 TUF (D.L.vo 58/98) e del danno patrimoniale derivante dall'aggravio dei costi di istruttoria.

B) ai soli effetti civili, all'assoluzione degli amministratori indipendenti dai reati dai aggioaggio e ostacolo alle funzioni di vigilanza della CONSOB.

Chiedeva pertanto la condanna di Tanzi al risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla lesione all'integrità del mercato e del danno patrimoniale derivante dall'aggravio dei costi di istruttoria, il riconoscimento della



penale responsabilità ai soli effetti civili di Silingardi, Sciumè e Barachini in relazione ai capi a) e b) e la condanna di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, nonché la condanna di tutti i predetti imputati alle spese.

In merito alla richiesta di liquidazione del danno non patrimoniale per il reato di aggio, faceva rilevare come la decisione del Tribunale (che aveva rilevato che tale tipo di danno, di carattere sanzionatorio, era stato introdotto nel nostro ordinamento solo successivamente ai fatti oggetto del processo, e pertanto non era possibile riconoscere al medesimo tutela risarcitoria) si discostava dall'indirizzo formatosi sul punto secondo la giurisprudenza di merito, confermato dalla Suprema Corte, secondo cui tale danno era risarcibile secondo i principi generali dell'ordinamento (artt. 185 cp e 76 cpp) e quindi anche per quelle fattispecie di reato poste in essere prima dell'entrata in vigore del TUF.

In particolare faceva rilevare la contraddittorietà di tale conclusione con l'ordinanza del 19.12.2005 con cui il medesimo Tribunale aveva rigettato la richiesta di estromissione sollevata nei confronti della CONSOB da alcune parti, e aveva motivato il diritto di questa a costituirsi parte civile proprio con l'allegata titolarità di una situazione giuridica che si diceva lesa in conseguenze di una condotta costituente reato.

In particolare l'appellante censurava l'affermazione del primo giudice secondo cui l'art. 187 undecies avesse portata innovativa. In particolare la norma, affermando il diritto della CONSOB a costituirsi parte civile, aveva portata ricognitiva di una facoltà già riconosciuta dall'ordinamento. L'art. 187 undecies - secondo la parte civile - aveva portata innovativa solo nella parte in cui introduceva limiti al giudice di quantificare il danno secondo equità. Inoltre il danno non aveva natura sanzionatoria ma risarcitoria e l'obbligazione doveva essere ricondotta nell'alveo delle obbligazioni risarcitorie da reato che trovavano la disciplina negli artt. 2043 e 2059 cc e 185 cp.

Per quanto riguardava la mancata liquidazione del danno patrimoniale derivante dai costi sostenuti per l'istruttoria, rilevava la parte civile che tale danno fosse risarcibile, e citava al riguardo alcune pronunce del Tribunale di Milano. L'aggio continuato aveva determinato ripercussioni sulla CONSOB, in relazione all'impiego di risorse umane nel disimpegno di complesse e stringenti funzioni di vigilanza. Il giudice di prime cure aveva ommesso di considerare le

attestazioni delle competenti divisioni della CONSOB nelle quali erano indicate in relazione all'accertamento dei fatti le risorse impiegate e le ore lavorate.

In relazione all'assoluzione degli amministratori indipendenti, l'appellante faceva rilevare come erroneamente il primo giudice avesse ritenuto che gli stessi non potessero rendersi conto degli illeciti, posto che la stessa CONSOB solo nell'ultimo periodo aveva fatto rilievi. L'impostazione era erronea perché identificava la CONSOB come una sorta di surrogato degli organi di controllo interni della società; in realtà così non era, posto che la stessa, ai sensi del TUF e del Regolamento emittenti n. 11971/99 esercitava un controllo esterno e di secondo livello, diverso da quello che l'ordinamento prevedeva per altri organi (controlli interni, demandati ad amministratori e sindaci e controlli esterni demandati a società di revisione), e che si rivolgeva essenzialmente alla violazione di norme riguardanti l'informazione del mercato.

In ordine poi ai compiti spettanti agli amministratori, censurava la interpretazione del principio dell'*agire informato* espressa in sentenza; contestava che la stessa avesse attribuito agli amministratori non esecutivi il ruolo di ricettori passivi dell'informazione societaria e stigmatizzava il giudizio controfattuale espresso dal Tribunale secondo cui anche se avessero tenuto la condotta loro addebitata come omessa, nessun effetto pratico sarebbe stato prodotto. L'appellante esaminava i caratteri del "dovere di agire informati" di cui all'art. 2381 ult. co. c.c., per giungere alla conclusione di un'errata interpretazione della norma da parte del primo giudice. Faceva poi rilevare come l'ordinamento attribuisse agli amministratori una posizione di garanzia ed in tale ottica gli stessi dovevano rispondere dei fatti, in relazione alle omissioni di controllo, anche in termini di dolo eventuale. In tal senso gli stessi si erano trovati di fronte a segnali forti che li avrebbero dovuti portare a comportamenti diversi. In particolare la parte civile faceva rilevare come gli amministratori non dovessero rispondere di false comunicazioni sociali ma di aggio e di ostacolo alle funzioni di vigilanza: ed allora era necessario valutare se si fossero attivati per eliminare l'asimmetria informativa generata dai falsificatori materiali dei bilanci Parfin.

Per Silingardi gli esiti dell'istruttoria avevano dimostrato che egli, quale Presidente del comitato di controllo interno ed amministratore indipendente Parfin, avesse percepito segnali e nondimeno si fosse accontentato delle

spiegazioni illogiche di Tanzi, Tonna, Del Soldato ecc. La parte civile elencava una serie di passi dell'interrogatorio del medesimo imputato per dimostrare l'assunto. Per quanto riguardava Sciumè, pur riconoscendogli un maggior distacco rispetto a Silingardi, riguardo ai segnali di allarme inviati da CONSOB nell'estate 2003, nondimeno egli, a conoscenza di alcuni elementi, evitava di far domande. L'8 dicembre 2003 egli aveva appreso da Silingardi la questione dei bond e del fondo Epicurum e quindi cessava di essere un amministratore negligente per divenire un amministratore correo; in particolare al consiglio del 9 dicembre aveva evitato di riferire che il fondo Epicurum celasse operazioni con correlate non aveva adottato alcuna iniziativa.

Per Barachini ugualmente andava formulato un giudizio negativo sulla sua condotta.

Proponeva appello la difesa di **Aba + altri** (avv. prof. Grosso), chiedendo la condanna degli imputati al pagamento di una provvisionale nella misura delle conclusioni di primo grado o nella diversa misura ritenuta congrua.

In primo luogo censurava l'affermazione del Tribunale di non liquidare il danno in via forfettaria, posto che la richiesta avanzata in primo grado comunque non concerneva una liquidazione del danno, neppure forfettario, ma solo il riconoscimento di una provvisionale provvisoriamente esecutiva. In particolare in sede di conclusioni di primo grado era stato specificato il danno patrimoniale subito da ciascun obbligazionista, in ordine al quale era stata chiesta una provvisionale circoscritta ad una parte del danno stesso.

La difesa criticava l'assunto del primo giudice circa la necessità che ciascun obbligazionista fornisse la prova del danno in relazione ad una specifica comunicazione di Parmalat; rilevava che nessuna delle argomentazioni svolte giustificava la reiezione di una provvisionale. In particolare sosteneva che il danno risarcibile andasse esteso all'intero danno patrimoniale e morale subito dagli obbligazionisti. Il danno era consistente nella perdita dell'intero credito incorporato nei titoli acquistati, detratto il valore delle azioni ricevute in sede di concordato che costituiva il valore delle stesse obbligazioni in *default*. In ogni caso, si ribadiva, era stata richiesta solo una provvisionale; peraltro davanti ad altro giudice, il Gup di Parma, era stato riconosciuto un risarcimento pari all'intero valore dei titoli posseduti, ed era stata liquidata una provvisionale

provvisoriamente esecutiva pari al 10% di tale valore. Peraltro i rilievi del giudice di prime cure, seppur infondati, in ogni caso potevano valere per il danno patrimoniale e non per quello morale.

L'appellante deduceva come motivo l'erroneità dell'affermazione contenuta in sentenza secondo cui vi sarebbe l'impossibilità di stabilire se le condotte di aggio oggetto di condanna avessero cagionato danno patrimoniale o non patrimoniale, circostanza da verificare caso per caso, con impossibilità quindi della relativa liquidazione. Secondo l'appellante difesa, era sufficiente rilevare che in conseguenza delle mendaci comunicazioni si era creata una situazione di generale normalità nel mercato dei bond, e ciò aveva contribuito a determinare il risultato finale dell'insolvenza. In questo modo - sosteneva l'appellante - non si procedeva ad alcuna arbitraria generalizzazione e nessuna determinazione forfettaria del danno. Faceva rilevare ancora come la stessa difesa Tanzi avesse chiesto l'esame di ogni singola parte civile, e il Tribunale aveva giudicato ininfluenza tale esame, mentre poi in sentenza, con evidente contraddizione, rilevava l'accertamento individualizzato essenziale per la prova del nesso causale tra aggio e danno. Ed allora, argomentava l'appellante, o tale esame era essenziale o non lo era; se era essenziale, allora il primo giudice aveva determinato le condizioni perché le legittime aspettative di risparmiatori non trovassero soddisfazione.

La difesa deduceva ancora l'erroneità della tesi, sostenuta dalla difesa degli imputati, in materia di responsabilità extracontrattuale, circa la non consequenzialità immediata e diretta tra reato e danno.

La difesa deduceva ancora come motivo di gravame l'erroneità dell'affermazione contenuta in sentenza (pag. 333) circa il fatto che il nesso causale tra condotta di aggio e danno dei risparmiatori potrebbe essere stato interrotto dalla condotta di istituti di credito ed in particolare di San Paolo IMI, con l'induzione dei suoi clienti all'acquisto di obbligazioni Parmalat, facendo presente come in ogni caso anche se vi fosse una concausa, la stessa non sarebbe autonoma ed eccezionale, tale da interrompere il nesso di causalità tra aggio e danno.

Per tutte queste considerazioni pertanto l'appellante insisteva nella richiesta di liquidazione di provvisionale.

Proponeva appello la difesa di **Sortino + altri 1205, nonché dell'ente Confconsumatori – Confederazione generale dei consumatori** (avv. Baj).

In primo luogo l'appellante faceva presente l'omessa pronuncia in ordine all'intervento ex art. 91 cpp di Confconsumatori, di cui sia dal Gip che dal Tribunale era stata esclusa solo la costituzione di parte civile; rilevava tuttavia di avere l'unico interesse a precisare di essere ente intervenuto ex art. 91 cpp senza che dovesse essere pronunciata nullità degli atti, e rinunciando a qualsiasi contestazione al riguardo.

Nel merito chiedeva il riconoscimento della penale responsabilità di tutti gli imputati e la condanna di tutti gli imputati e, per essi anche di Bank of America, quale responsabile civile, al risarcimento dei danni in favore di tutte le parti civili, nella misura pari alla somma capitale investita da ciascuna di esse, oltre agli interessi convenzionali portati dal titolo sino alla sua scadenza, e da allora, previa capitalizzazione, oltre agli interessi legali fino alla data del pagamento, oltre al maggior danno e al danno morale da liquidarsi in via equitativa, con provvisoria esecutività della sentenza o in subordine, con provvisionale non inferiore alla somma capitale investita e comunque commisurata al danno patrimoniale e non patrimoniale patito; chiedeva che in caso di concessione della sospensione condizionale della pena, la stessa venisse subordinata al risarcimento del danno entro due mesi dal passaggio in giudicato della sentenza; chiedeva inoltre la condanna di tutti in solido alle spese di primo grado come da nota spese depositata in quella sede (vi era stata liquidazione in via equitativa) e alle spese del giudizio di appello come da apposita nota che sarebbe stata depositata al termine della discussione.

Come motivi di merito l'appellante faceva rilevare la sussistenza delle ipotesi di reato contestate agli imputati. Riguardo al capo e) contestava l'assunto del Tribunale secondo cui il reato di aggio non potesse essere di carattere omissivo. Faceva presente poi l'assoluta intelligibilità del capo di imputazione e stigmatizzava l'assunto del primo giudice circa la genericità del medesimo, secondo cui non sarebbe stato indicato il "dove, come e quando", ed il fatto che l'art. 2637 c.c. collegasse la condotta penalmente rilevante alla Borsa Valori di Milano. Sul punto in ogni caso la divulgazione delle false notizie avveniva dalla sede di Milano e non rilevava che il trasferimento dei titoli o la formazione del prezzo fosse avvenuta in Italia.

L'appellante censurava il fatto che il Tribunale, con riguardo al capo e) n.1 (aumento di capitale della Parmalat Administracao Ltda) - per il quale era stata dichiarata la prescrizione - ritenesse che il reato sussistesse solo per i prime due comunicati, e non per gli episodi successivi, sul presupposto che la reiterazione del medesimo fatto non avrebbe rilevanza in quanto assorbito dal primo. Censurava ancora l'irrilevanza data dal primo giudice al grosso compenso ricevuto da Sala e Moncada per l'operazione.

In ordine poi all'omessa liquidazione del danno a favore delle parti civili obbligazionisti ed azionisti, l'appellante faceva rilevare come il primo giudice avesse escluso tale liquidazione sul presupposto, erroneo, che non si discuteva di spoliazione del patrimonio, nel cui caso la ricaduta per gli stessi sarebbe stata immediata e diretta: in realtà tali soggetti si erano risolti ad acquistare titoli della Parmalat proprio sulla base della falsa rappresentazione delle condizioni economiche del gruppo. Il Tribunale se ammetteva l'impossibilità di accertare per ogni parte civile il singolo danno patito, nondimeno ben avrebbe potuto pronunciare condanna ad una provvisionale; inoltre avrebbe comunque potuto liquidare il danno morale in via equitativa. In particolare il primo giudice aveva ritenuto come unico fatto costitutivo della pretesa risarcitoria quello dell'imputazione sub a) , mentre viceversa la pretesa andava riferita anche agli altri capi b), c) e d). Se infatti non vi era danno diretto per i fatti degli altri capi, era comunque chiaro che all'evento dannoso aveva concorso anche l'inattività delle autorità preposte alla vigilanza. Né d'altra parte la prescrizione dei primi fatti poteva avere effetto sul problema della condanna risarcitoria, atteso che comunque l'informazione falsa permaneva anche successivamente sino al momento in cui non ne fosse stata data rettifica o successiva comunicazione che neutralizzasse la conseguenza prodotta.

L'appellante infine contestava la liquidazione delle spese in via equitativa.


Proponeva appello la difesa della parte civile **Felice Nucci** chiedendo la condanna di tutti gli imputati e dei responsabile civile al risarcimento dei danni in conformità delle conclusioni formulate in primo grado. L'appellante censurava il fatto che la sentenza impugnata avesse ritenuto unico responsabile del crack del gruppo il *dominus* del medesimo, Tanzi; in particolare l'istruttoria offriva spunti per la condanna di tutti gli imputati. In ordine al capo e), contestato a Sala, Luzi



e Moncada, assolti, nella decisione di assoluzione veniva dato rilievo al fatto che BofA non potesse assumere posizione di garanzia; tale decisione era errata perché un'assenza di posizione di garanzia avrebbe rilevato laddove si fosse discusso di un comportamento omissivo, mentre l'imputazione prevedeva una serie di condotte commissive idonee ad integrare il reato di aggio.

Proponeva appello la difesa di **Giuliani + altri** (avv. Panzeri) chiedendo l'affermazione di penale responsabilità di tutti gli imputati e la condanna di tutti in solido, nonché di BofA al risarcimento dei danni nella misura pari alla somma capitale investita da ciascuna parte civili, oltre agli interessi convenzionali portati dal titolo fino alla scadenza del medesimo, oltre al maggior danno quantificato nel corso del giudizio e al danno morale da liquidarsi in via equitativa. Chiedeva la provvisoria esecutività della sentenza o in subordine la concessione di una provvisoria non inferiore alla somma capitale investita, e comunque commisurata al danno patrimoniale e non patrimoniale patito, oltre alla rifusione delle spese. In ogni caso chiedeva che in caso di condanna e di concessione della sospensione condizionale della pena, questa venisse subordinata al risarcimento del danno entro il termine di due mesi dal passaggio giudicato della sentenza.

L'appellante ripercorreva tutto il fatto, facendo rilevare come dallo svolgersi della vicenda, così come riferita in sentenza, dovesse seguire, come conclusione, la condanna degli imputati. In particolare nel merito l'appellante criticava la sentenza nella parte in cui non procedeva alla liquidazione del danno, e più specificamente, nella misura in cui riteneva di non potere determinare per ciascuna parte civile il danno patito, avesse omesso la concessione di una provvisoria, a maggior ragione sul danno morale; in ogni caso l'apporto causale al danno era dato anche dai fatti di cui ai capi b), c) e d) mentre il primo giudice aveva incentrato solo sul fatto di cui al capo a) l'esame della pretesa risarcitoria.



DIRITTO

4. Le questioni preliminari

La difesa di Tanzi nell'atto di appello ha dedotto una serie di questioni preliminari.

In primo luogo l'appellante ha riproposto la questione relativa all' incompetenza per territorio, ed ha contestualmente impugnato l'ordinanza 7 febbraio 2006 che aveva rigettato la relativa eccezione, facendo presente come il Tribunale avesse esaminato la questione sotto il duplice profilo della competenza territoriale autonoma e di quella per connessione.

Per l'appellante sotto il primo profilo il Tribunale aveva errato ritenendo che la sede di Parmalat Finanziaria fosse a Milano, mentre era in realtà a Collecchio; aveva errato ancora quando aveva indicato nelle dichiarazioni di Tonna e Cervellera la circostanza che la divulgazione avvenisse a Milano, ma in realtà gli stessi non avevano mai riferito del momento saliente dell'aggiotaggio e cioè dell'invio del comunicato e della digitazione del comando di invio, ma solo dell'iter formativo dei comunicati. Inoltre il Tribunale parlava di "divulgazione al pubblico", ma il momento saliente era il "diffondere notizie false", cosa ben diversa, che presuppone una cerchia anche ristretta. La competenza, per la difesa, è del Tribunale di Parma, perché qui è la sede di Parmalat Finanziaria da cui partiva il comando di trasmissione al NIS (Network Information System) riguardante i comunicati, e pertanto qui si era verificata la diffusione, posto che la divulgazione era da intendersi come accadimento successivo. Il richiamo fatto dal Tribunale all'art. 2.7.1. co.3 Reg. Borsa. secondo cui poteva considerarsi pubblico il comunicato allorchè l'emittente ha ottenuto conferma, attraverso il NIS, della ricezione da almeno due agenzie di stampa è – giudizio della difesa - inconferente, perché si trattava di una presunzione dettata da una società privata. In ordine al secondo profilo, l'appellante ha sostenuto che la violazione del principio della *perpetuatio iurisdictionis*, cui la sentenza ha fatto riferimento, è improprio perché il principio mira a dare stabilità a rapporti esauriti; inoltre esso è espressione del principio costituzionale del giudice naturale e il richiamo all'art. 16 cpp era improprio perché il criterio che esso indica, il *simultaneus processus*, non deve soffrire preclusioni una volta che *in itinere* si sia verificata l'identità di

fase. In ordine poi alla non identità di alcuni soggetti nei due processi (Sala, Luzi e Moncada), costoro erano imputati in altro processo stralciato a Parma.

L'appellante ha sostenuto poi che bisognasse far riferimento al principio dell'assorbimento nel reato più grave: ha rilevato pertanto come fosse erroneo il riferimento del primo giudice al fatto secondo cui l'operatività dell'assorbimento opererebbe nel caso di offese allo stesso bene giuridico. Il caso paradigmatico dell'assunto sostenuto, secondo la difesa, è costituito dal caso della diffusione di notizie false (art. 2637 c.c.), che rientra nell'ipotesi di bancarotta impropria commessa per il tramite di false comunicazioni sociali (art. 223 co.1 n.1 LF).

La questione della competenza è stata proposta altresì dalla difesa dell'imputato Sala e del responsabile civile BofA; il PG ha chiesto che la Corte dichiari inammissibile la parte di impugnazione di Bofa e Sala sul punto per carenza di interesse, essendo stati assolti gli imputati nel merito.

In particolare la difesa di BofA ha eccepito la questione della competenza sotto il profilo dell'assorbimento del reato di cui al capo e) n.1 nei fatti di bancarotta fraudolenta, per cui il giudice avrebbe dovuto emettere sentenza di non doversi procedere ovvero, in subordine, sollevare conflitto di competenza ex art. 28 co.1 lett. b) con il Tribunale di Parma, ovvero dichiararsi incompetente ex art. 29 cpp. L'aggiotaggio infatti – ha sostenuto l'appellante – riguarda una condotta posta in essere a favore di una società poi ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria; in tal senso la procedura assorbe nei reati fallimentari una serie di reati comuni. Invero è improprio – sostiene l'appellante BofA - ricondurre all'art. 2637 c.c. fatti commessi prima dell'entrata in vigore del D. L.vo 61/02 e il reato di aggiotaggio aveva assorbito i reati di cui all'art. 2628 c.c. che fino al 16 aprile 2002 sarebbe stato punito ex art. 223 LF su cui doveva pronunciarsi il Tribunale di Parma. La difesa aveva chiesto in primo grado che venisse sollevato il conflitto di competenza o che dichiarasse la propria incompetenza; il Tribunale viceversa aveva ritenuto che fosse intervenuta *abrogatio criminis* ma ciò non sollevava il collegio – a giudizio dell'appellante – dall'affrontare la questione se il fatto integrasse astrattamente l'art. 2628 c.c., perché in caso affermativo avrebbe dovuto trasmettere gli atti a Parma.

La difesa della parte civile Camera di Commercio di Milano ha sostenuto che il reato di aggiotaggio ~~ma~~ non è di mera condotta ma di evento: l'evento è la diffusione nel mercato, non l'alterazione del prezzo, che è evento esterno alla

fattispecie, sul quale si commisura l'idoneità a produrlo. A Collecchio si consuma la condotta di immissione della notizia trattata tramite il NIS (Network Information System); l'evento di diffusione è la circolazione della notizia all'interno del Mercato e avviene a Milano; la diffusione è reticolare - ha sostenuto la Camera di Commercio - quando la notizia passa a più persone indeterminate; radiale quando rappresenta una trasmissione ad un numero limitato di soggetti. Osserva la Corte come in astratto l'impugnazione della difesa di Sala e di BofA non sia inammissibile, invero, in ipotesi di riforma della sentenza di primo grado con condanna dei suddetti soggetti, la difesa ha interesse ad eccepire questioni procedurali. La questione va tuttavia rigettata nel merito.

La difesa di Tanzi ha molto disquisito sul fatto che il concetto di diffusione non corrisponda a quello di divulgazione; in realtà si è voluto introdurre un diverso significato tra termini che non trova rispondenza alcuna sul piano lessicale. Invero, con il termine "diffusione" di una notizia si intende la "divulgazione" e la "propalazione" della stessa; non può esservi accezione diversa rispetto a tale termine, né tanto meno può esservi interpretazione diversa quella data dal Tribunale in sentenza all'espressione stessa.

Ma al di là delle disquisizioni sui termini, il dato fondamentale, sminuito dalla difesa di Tanzi, è proprio costituito dalle dichiarazioni della teste Irene Cervellera, responsabile diretta della comunicazione, che ha spiegato in modo analitico e puntuale come i comunicati venissero inoltrati dalla sede di Milano; la questione non è pertanto quella dell'individuazione della sede legale della società, ma quella del luogo da cui i comunicati venivano inviati e non vi è dubbio che la condotta di invio, attraverso un percorso spiegato in modo circostanziato dalla teste, avvenisse proprio a Milano. Tonna, a sua volta ha riferito che la informativa al mercato e all'autorità di vigilanza veniva gestita da Parmalat Finanziaria spa che ha sede a Milano; il comunicato veniva redatto da Petrucci, direttore generale, o dalla stessa Cervellera quale responsabile dei rapporti col mercato, trasmesso a Collecchio in bozza e restituito a Milano per la divulgazione.

In relazione al secondo profilo relativo alla connessione, rileva la Corte l'infondatezza della tesi difensiva. In particolare è prospettata la sussistenza dell'ipotesi di cui all'art. 12 lett. b) cpp; è ben difficile ravvisare un'unitarietà di disegno criminoso tra il reato di bancarotta fraudolenta commesso a Parma, e quello di aggio; il PG, nel corso del suo intervento, ha puntualmente



rilevato l'assoluta differenza della finalità del movente di aggravi, da quello della bancarotta, indipendentemente dalla diversità strutturale ed ontologica dei due reati; né tanto meno sarebbe prospettabile un nesso teleologico, attesa proprio l'incompatibilità tra le finalità che sottendono ai due reati e che rende impossibile ritenere la sussistenza del vincolo tra le due fattispecie.

Peraltro il criterio fondamentale per l'individuazione della competenza per territorio è quello dell'art. 8 cpp; è vero che tale criterio è derogabile, ed in tal senso opera la disposizione dell'art. 16 cpp, ma la deroga si giustifica con un dato imprescindibile che è quello della medesimezza della fase processuale; la ragione è quella dell'economia processuale che consente una trattazione unitaria al fine di evitare un dispendio di energie: tale trattazione unitaria può avvenire, come è ovvio, solo allorché i due procedimenti siano nella stessa fase.

Orbene, allorché l'eccezione è stata sollevata la prima volta, tale identità di fase tra i due procedimenti non sussisteva, trovandosi il procedimento di Parma nella fase delle indagini preliminari, mentre il presente procedimento era nella fase dell'udienza preliminare. Che poi nel corso della fase di primo grado del presente giudizio, il procedimento per bancarotta sia pervenuto anch'esso alla fase del dibattimento è assolutamente influente; lo ha ben spiegato il Tribunale nell'ordinanza impugnata, ribadendolo peraltro in sentenza, e rigettando l'eccezione in virtù del principio della *perpetuatio iurisdictionis*; in sostanza gli intervenuti mutamenti della fase del procedimento, che dovrebbero esercitare forza attrattiva, non possono più incidere sul presente giudizio, pena la violazione del principio sopra indicato. In giurisprudenza si è affermato la regola per cui il vincolo tra reati, determinato dalla competenza per connessione "*costituisce criterio originario ed autonomo di attribuzione di competenza indipendentemente dalla contemporanea pendenza dei relativi procedimenti: ne deriva che la competenza così radicatasi resta invariata per tutto il corso del processo - per il principio della "perpetuatio iurisdictionis" - anche nel caso di separazione della posizione del coimputato accusato dei reati che, in conseguenza del ritenuto vincolo di connessione, avevano determinato la competenza anche per gli altri coimputati*" (Cass. sez. I, 30.4.1996, n. 6754, Biasoli ed altri).

Il principio, stabilendo l'operatività della disposizione dell'art. 16 cpp qualora ne siano venuti meno i presupposti nel corso del giudizio, deve valere anche per l'ipotesi opposta: allorché sia stata dall'inizio esclusa la sussistenza delle

condizioni per lo spostamento territoriale del procedimento che si vuole connesso, si determina il radicamento definitivo della competenza secondo il criterio ordinario dell'articolo 8 cpp. A maggior ragione non vi è medesimezza di fase in questa sede.

In ordine poi al dedotto assorbimento del reato di aggio in quello di bancarotta, in relazione ad un concorso apparente di norme disciplinato dall'art. 15 cp, giustamente il PG ha fatto rilevare come in astratto la questione non si porrebbe come problema di competenza ma, caso mai, come una sorta di "ne bis in idem" *in fieri*, posto che non c'è un giudicato (ma astrattamente potrebbe esservi in futuro contrasto tra giudicati).

Nella fattispecie non può comunque esservi assorbimento di un'ipotesi in un'altra; a parte il criterio del bene giuridico oggetto di tutela penale, non coincidente nelle due fattispecie delittuose, la giurisprudenza ha precisato che si può parlare di assorbimento allorchè una figura di reato che si ritiene assorbito debba essere indispensabile per l'integrazione del reato assorbente. Il caso è quello del rapporto tra il reato di falsità ideologica del privato in atti pubblici e quello di indebita percezione dell'erogazione in favore dello Stato. Nell'enunciare tale principio, la Corte ha ritenuto che nel reato di cui all'art. 316 ter cp restano assorbiti solo i delitti di falso di cui agli artt. 483 e 489 cp ma non le altre falsità, eventualmente commesse al fine di ottenere l'erogazione, le quali, all'occorrenza, concorrono con il primo reato (Cass. SS.UU. 19.4.2007 n.16568, Carchivi).

Inoltre lo stesso legislatore ha escluso l'assorbimento laddove, nella nuova formulazione del reato di bancarotta impropria ex art. 223 co.2 LF, ha escluso tra i reati che integrano l'ipotesi proprio l'aggio di cui all'art. 2637 c.c., mantenendo, è vero, l'ipotesi di cui all'art. 2628 che, tuttavia, dopo la riforma del 2002, non regola più l'aggio.

Va rilevato come la difesa di Sala e BofA abbia anch'essa proposto eccezione di incompetenza, avanzando al riguardo questione di illegittimità costituzionale degli artt. 12 lett. c) e 16 cpp nella parte in cui subordinano l'applicazione della competenza per connessione ai requisiti aggiuntivi della medesimezza di fase e dell'identità dei soggetti con riferimento all'art. 25 e 76 Cost. (quest'ultimo per la fase procedimentale che non era prevista nelle legge delega).

La difesa ha sostenuto che ove si ritenga che anche uno solo dei motivi di appello del PM sia fondato, la Corte deve affrontare tutte le questioni procedurali tra cui

anche la questione della competenza. La questione è priva di interesse, attesa la conferma della sentenza in relazione al capo e) nella sua interezza. Nondimeno, per maggior completezza, si ritiene che la questione debba essere dichiarata manifestamente infondata: la logica che presiede alle norme che regolano l'istituto della connessione è sempre individuabile, nel corpo dell'intero ordinamento, in ragioni di speditezza del processo e di economia processuale; i presupposti indicati dalla difesa rispondono alla *ratio* della norma.

Come secondo motivo dell'atto di gravame l'appellante Tanzi ha eccepito l'indeterminatezza del capo di imputazione. Tale indeterminatezza di fondo – a giudizio dell'appellante – sarebbe stata rilevata dallo stesso Tribunale; per il fatto che ogni comunicato rileva come reato autonomo, esso doveva essere individuato in tutti i suoi elementi essenziali.

Osserva la Corte come nei capi di imputazione sia stata evidenziata in modo preciso e circostanziato la condotta illecita ascritta ai pervenuti; costoro sono stati in grado di sapere esattamente i fatti loro attribuiti; pertanto, nessuna violazione al diritto di difesa vi è stata.

L'appellante Tanzi ha dedotto poi l'erronea applicazione della legge penale in ordine ai rapporti tra il delitto di cui all'art. 2637 cc e quelli di cui agli artt. 2621 e 2622 cc. In particolare l'appellante ha contestato la tesi del Tribunale secondo cui il delitto di aggio avesse portata più estesa rispetto agli altri delitti; doveva prescindere da un inganno effettivo di una determinata vittima posto che la norma tutelava il mercato mentre le altre due norme citate tutelavano il patrimonio dei destinatari della destinazione; inoltre per il primo giudice non era corretto ritenere che l'aggio informativo si configurasse solo con riguardo ad una determinata operazione di mercato. Per la difesa bisognava guardare al caso concreto: nella fattispecie i veicoli informativi erano state le comunicazioni sociali e pertanto i fatti rientravano nelle ipotesi di cui agli artt. 2621 c.c. e 2622 c.c. per un evidente rapporto di specialità.

L'eccezione è infondata; qui valgono in parte le osservazioni fatte in precedenza. In ogni caso l'operatività del principio dell'assorbimento richiede che i diversi fatti da giudicare rappresentino differenti gradi o tipi di offesa ad uno stesso bene giuridico; ciò che in sostanza differenzia i due tipi di reato è la diversità del

bene giuridico, individuato nell'ipotesi di aggio nella tutela del mercato, mentre nei reati di false comunicazioni è individuato nel patrimonio.

La difesa di Tanzi ha impugnato l'ordinanza del Tribunale in tema di prove. In particolare ha chiesto la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale con l'audizione delle parti civili, contestando che il Tribunale, pur dando atto della possibile incidenza di altri fattori nella produzione del danno e dell'impossibilità di ricostruire il nesso causale tra condotta e danno, nondimeno avesse condannato Tanzi al risarcimento dei danni; nella misura in cui il primo giudice aveva affermato di non potere svolgere un'istruttoria sulla causalità, finiva per ammettere di non aver potuto accertare neppure l'attitudine causale della condotta di aggio. Ha chiesto inoltre la rinnovazione del dibattimento con l'acquisizione dei capi di imputazione elevati dal PM di Parma ai soggetti ritenuti concorrenti unitamente a Tanzi, nel reato di bancarotta fraudolenta. In sede di discussione la difesa ha inoltre insistito nella richiesta di rinnovazione del dibattimento con un'ulteriore richiesta: l'acquisizione delle dichiarazioni rese da Tonna nei procedimenti di Parma e l'audizione dello stesso.

Invero, si osserva come in giurisprudenza costituisca massima consolidata quella per la quale i fenomeni di integrazione probatoria in appello rispondano ad una logica di eccezionalità, in coerenza con la presunzione di completezza dell'accertamento probatorio che caratterizza il giudizio di primo grado (Cass. Sez. Unite 24.1.96, Panigoni); pertanto, alla rinnovazione può procedersi solo ove essa appaia indispensabile (Cass. sez. VI 17.10.94, Armanini, CED 199997) a meno che, trattandosi di elementi di prova sopravvenuti o scoperti (art. 603 co.2 cpp) la loro acquisizione risulti semplicemente utile (Cass. sez. I 10.1.95, Abdel Saved, CED 200975). Nella fattispecie non si ravvisano questi elementi di indispensabilità - sia con riferimento al comma 1 che al comma 3 dell'art. 603 cpp, - in alcuna delle richieste formulate.

In particolare, in ordine alla richiesta di audizione delle migliaia di risparmiatori, osserva la Corte come la richiesta sia stata motivata in particolare con riferimento al fatto che in ordine al nesso di causalità tra condotta e danno, a seguito di istruttoria, potesse emergere l'intervento di una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare il danno stesso e cioè l'indicazione della



banca/intermediario all'acquisto degli strumenti finanziari Parmalat, oppure il fatto che l'indicazione si ponesse come concausa.

Rileva la Corte come la motivazione del Tribunale circa l'impossibilità materiale di procedere all'audizione di migliaia di risparmiatori, pena la prescrizione certa dei reati e la violazione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, è assolutamente da condividere.

In ordine alla questione dell'interferenza di eventuali cause sopravvenute o di concause nel nesso di causalità, queste non hanno rilievo nella determinazione del diritto al risarcimento, come sarà più ampiamente riferito nella parte di questa sentenza dedicata all'esame delle questioni civili.

In relazione all'acquisizione degli atti relativi al procedimento pendente davanti al Tribunale di Parma per bancarotta fraudolenta (capi di imputazione e dichiarazioni di Tonna), nonché all'audizione di Tonna, rileva la Corte come il presente procedimento sia completo in ordine alle acquisizioni probatorie e, proprio per il carattere di eccezionalità dell'istituto di cui all'art. 603 cpp, la necessaria ricorrenza del requisito dell'indispensabilità ai fini della decisione rende non accoglibile la richiesta; in sostanza, questo giudice dovrebbe da un lato rilevare particolari lacune del materiale probatorio, dall'altro individuare negli atti richiesti la loro idoneità a colmare tali lacune e quindi a rendere possibile la decisione. E' evidente che tale giudizio non può essere formulato dalla Corte, attesa la completezza dell'istruttoria compiuta dal Tribunale.

In ogni caso non vi è stato consenso alle produzioni della difesa Tanzi e ad alcune produzioni della parte civile Camera di Commercio, talchè le stesse non vanno acquisite.

Pertanto le richieste vanno tutte rigettate.

L'appellante ha ancora contestato il reato di ostacolo alla vigilanza CONSOB di cui al capo b). In particolare ha fatto rilevare l'indeterminatezza del capo d'imputazione a cui la stessa sentenza aveva ritenuto di dover fornire più preciso riscontro, individuando nel dettaglio le comunicazioni rilevanti che integravano autonomi episodi del delitto di cui all'art. 2638 c.c. In relazione alla indeterminatezza ha eccepito la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa, facendo presente che, trattandosi di nullità relativa, la medesima era stata eccepita ritualmente ex art. 491 cpp.



Osserva il Collegio come l'accusa di indeterminatezza dei capi di imputazione sia infondata; il fatto che poi il Tribunale abbia individuato le comunicazioni rilevanti non ha di certo menomato il diritto di difesa, non essendo stato violato il principio di correlazione tra accusa e sentenza. Invero, la condotta estrinsecatasi in diversi episodi, è stata specificata e collocata in un contesto temporale ben definito. Inoltre nel corso del giudizio sono stati trattati tutti i temi che hanno poi formato oggetto di decisione, per cui gli imputati hanno appreso il contenuto degli addebiti, che peraltro sono stati ampiamente discussi dalle parti. Secondo la Suprema Corte, la regola di base, al fine di stabilire la determinatezza dell'imputazione, è quella che impone di aver riguardo alla contestazione sostanziale; va quindi esclusa la nullità tutte le volte che il prevenuto abbia avuto modo di individuare agevolmente gli specifici fatti, con riferimento ai quali l'accusa è stata formulata. Inoltre va tenuto in conto che, ai fini della valutazione della corrispondenza tra pronuncia e contestazione di cui all'art. 521 cpp, deve apprezzarsi, non solo il fatto descritto in imputazione, ma anche di tutte le ulteriori risultanze probatorie portate a conoscenza dell'imputato e che hanno formato oggetto di sostanziale contestazione, sicché questi abbia avuto modo di esercitare le sue difese sull'intero materiale probatorio posto a fondamento della decisione (Cass. sez. VI, 26.2.2009 n. 14377, Giorgio e altri).

E' stata inoltre eccepita l'indeterminatezza della contestazione di cui al capo b), con riguardo al fatto che non sarebbe enucleabile dal capo di imputazione il ruolo di estraneo di Tanzi e sarebbe stato indicato come tale autonomamente dal Tribunale. L'eccezione è proposta sotto il profilo della correlazione tra contestazione e sentenza, che comporterebbe la nullità della decisione di primo grado ex art. 521 cpp. In ordine ai fatti, il riferimento è alle comunicazioni date dal luglio 2003 alle richieste della CONSOB, pertanto non può esservi indeterminatezza. In ordine poi al ruolo di Tanzi, che si assume rilevato dal primo giudice autonomamente, senza che fosse specificato nel capo di imputazione, va osservato che nella misura in cui gli altri imputati sono indicati con la qualifica da ciascuno ricoperta, Tanzi non può che concorrere come *extraneus*. Il riferimento temporale è poi dal luglio 2003 in poi quindi anche sotto il profilo del *tempus commissi delicti* l'imputazione è determinata.

L'eccezione va pertanto rigettata perché infondata.



5. I reati di cui ai capi a), b), c) e d) e la posizione di Tanzi.

La difesa di Tanzi nell'atto di gravame ha svolto una serie di motivi volti ad escludere la sussistenza dei reati contestati e la responsabilità dell'imputato.

Molte delle questioni proposte sono state affrontate nella parte in cui sono state esaminate le questioni preliminari.

In questa parte vanno riguardate le questioni più propriamente di merito avanzate dalla difesa.

Va subito detto che la decisione dei primi giudici, frutto di ampio percorso argomentativo, connotato da rigore logico ed aderenza alle emergenze processuali, si sottrae ad ogni censura e, comunque, non risulta in alcun modo contrastata dalle diverse argomentazioni degli appellanti.

Non è utile ripercorrere l'ampia e analitica decisione del Tribunale in ordine alla sussistenza dei reati contestati ai capi a), b), c) e d), e la loro attribuibilità all'imputato Tanzi, risultando questo un esercizio ultroneo e sicuramente non proficuo. Va rilevato, infatti, come la Corte condivida le argomentazioni del primo giudice, e ad esse si riporta. Invero, costituendo le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito una sola entità logico-giuridica, non vi è inadempimento all'obbligo di motivazione nel caso in cui il giudice di appello abbia accertato e valutato il materiale probatorio con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado, limitandosi a far riferimento a quanto sul punto affermato da quest'ultimo (Cass. sez. I, 7.11.2002 n.754, Prestifilippo). In tal senso può dirsi che la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complesso argomentativo (Cass. sez. II 5.12.2002 n.1362, Schiamone; Cass. sez. III 23.1.2003 n.3162, Hoxha).

E' tuttavia necessario esaminare in dettaglio le singole censure, costituenti motivi di merito, presenti nell'atto di appello della difesa di Tanzi.

La difesa ha dedotto l'insussistenza degli elementi del reato di aggio e in particolare ha rilevato l'inidoneità della condotta a provocare una sensibile alterazione del prezzo; in particolare – ha sostenuto con il gravame - risultava che

tale idoneità non fosse rinvenibile nelle comunicazioni sociali asseritamente false, posto che la precaria situazione economica del gruppo era nota al mercato e alla business company; la difesa ha citato al riguardo il valore dei CDS (credit default swap) che in una mail del 4.4.03 a firma Francesco Filia venivano individuati con un massimo di 700 basis points a cinque anni e quindi indicavano un alto rischio di inadempimento (nel senso che per assicurarsi contro il mancato pagamento delle obbligazioni bisognava pagare 7000 euro per ogni 100.000 euro di valore nominale della obbligazioni acquistate). Ha sostenuto inoltre l'appellante come notizie allarmanti provenivano da stampa specializzata e non; ed allora – ha concluso – posto che l'idoneità deve essere valutata *ex ante*, se tutti sapevano delle condizioni del gruppo, le notizie false erano inadeguate ad orientare le decisioni di un investitore ragionevole. Inoltre, secondo la difesa, il comunicato diffuso dopo la comunicazione tipica doveva ritenersi un *post factum* non punibile.

La tesi è assolutamente infondata.

Invero, fermo restando tutto quanto detto sul punto dal giudice di prime cure, osserva la Corte come le false informazioni e i falsi comunicati in genere fossero lo strumento essenziale per mantenere un certo valore a titoli il cui valore effettivo era pari a "zero". Le notizie erano relative a fatti sicuramente *price sensitive* e come tali idonee, ontologicamente, ad influenzare comunque il prezzo dei titoli nel mercato.

Che poi la situazione economica del Gruppo fosse critica e che come tale fosse conosciuta da specialisti del settore è fatto del tutto ininfluenza per la configurazione del reato *de quo*. Sul punto ha osservato correttamente il Procuratore Generale nel corso del suo intervento come il mercato tutelato dalla disposizione di cui all'art. 2637 c.c. sia quello costituito dalla generalità indistinta degli investitori che, per sua natura, non deve certo controllare la veridicità dell'informazione ricevuta, essendo questo compito demandato ad altri soggetti ed istituzioni. Anzi, ritiene la Corte che proprio la circostanza della notorietà da parte di diversi soggetti della criticità della reale situazione economica dimostri la callidità della condotta: proprio perché la situazione era critica e nota agli specialisti del settore, era necessario rassicurare la comunità finanziaria degli investitori in genere e prospettare una situazione totalmente diversa da quella effettiva; per fare ciò era necessario di volta in volta inviare informazioni grazie alle quali il Gruppo è potuto sopravvivere per anni prima dell'inevitabile *default*.

Tenuto conto che il reato di aggio è reato di pericolo, per cui non è necessario che si produca l'evento del reato, parlare in questo caso di inidoneità della condotta laddove si è verificata un'evidente alterazione del prezzo dei titoli è veramente fuor di luogo; e che le notizie fossero idonee a rendere appetibile un certo investimento, e quindi fossero "rassicuranti", lo si evince dall'enorme danno provocato dalla condotta, come dimostrano le migliaia di parti civili che hanno fatto affidamento proprio sulle notizie ricevute.

Va peraltro sottolineato come ogni comunicato abbia integrato di per sé, autonomamente, una falsa notizia e abbia costituito, quindi, un'ipotesi autonoma di aggio. E' noto che il prezzo di mercato degli strumenti finanziari sia soggetto in Borsa a continua variazione, essendo influenzato da diversi fattori; è evidente pertanto che ogni comunicazione, anche confermativa di una notizia precedentemente resa, è idonea ad incidere sulla formazione del prezzo stesso. E d'altra parte è ovvio che la strategia di mantenimento in vita del Gruppo richiedesse che lo stato dell'informazione sulle condizioni patrimoniali ed economiche dovesse rimanere costante nella sua falsità: solo in questo modo sarebbe stato mantenuto il valore dei titoli (che, come si è detto, valevano "zero") e posticipare l'emersione del dissesto.

Proprio in quest'ottica, parlare di un *post factum* non punibile relativamente alla notizia data dopo la comunicazione tipica - come fa la difesa - non è corretto. La replica di una notizia non è mai indifferente per il mercato, dato che essa si dirige comunque non solo a coloro che hanno già investito - e che quindi possono decidere se conservare o vendere il titolo - ma anche ai nuovi investitori, che agiscono solo in base all'informazione di cui dispongono quando decidono l'operazione; per essi la replica di una notizia è una novità. Lo stesso Tribunale ha ritenuto che la categoria dei *post facta* fosse fuorviante, perché per ritenere assorbiti i fatti successivi in quello precedente, è necessario ritenere che gli stessi offendano il medesimo bene giuridico. Peraltro per l'art. 185 TUF la notizia non deve avere il carattere della "novità". Nell'alterazione del prezzo dello strumento finanziario rientra anche la condotta di mantenimento del suo valore, laddove lo stesso dipenda da condotte di diffusione di notizie di conferma di dati falsi. Il Tribunale ha osservato che le assicurazioni fornite da Parfin in merito alla solidità del Gruppo Parmalat risultavano contenute in comunicati stampa riconducibili alle comunicazioni al pubblico ex art. 114 TUF; se Parfin avesse

riferito - come era suo obbligo - in uno qualsiasi di tali comunicati quali fossero le reali condizioni in cui versavano le società da lei controllate, tutti i titoli Parfin quotati alla Borsa sarebbero crollati e sospesi dalle negoziazioni in via definitiva. Il riferimento poi alla figura dell'investitore "ragionevole", come parametro per valutare l'idoneità della condotta ad alterare il mercato, è fuor di luogo, giacché per l'integrazione del reato non è necessario che si verifichi l'effettivo inganno del destinatario della comunicazione.

Ugualmente è priva di valenza giuridica l'ulteriore obiezione, secondo cui Tanzi pensasse che le emissioni fossero destinate ad investitori istituzionali; in ogni caso, infatti, il danno che provocherebbe l'investitore istituzionale avrebbe riflessi sul mercato, senza dimenticare poi che in ogni caso oggetto di emissione erano anche titoli delle società *partners*, naturalmente destinati al mercato.

La difesa di Tanzi ha fatto poi rilevare l'assorbimento della condotta di cui al capo b) di ostacolo alla vigilanza CONSOB in quella del capo a) di aggio. Dallo stesso ragionamento seguito dal primo giudice in sentenza - ha sostenuto l'appellante - emerge come Tanzi non avesse voluto ostacolare CONSOB, bensì avesse voluto ostacolare la conoscenza del mercato circa la reale situazione del gruppo, e ciò non integrava il reato di ostacolo alla CONSOB quanto piuttosto un *post factum* dell'aggio o delle false comunicazioni sociali. Se allora, come indicato in sentenza, la condotta di ostacolo si era estrinsecata in una condotta di comunicazioni false, essa realizzava i fatti di aggio e bancarotta.

Osserva la Corte che tra le comunicazioni "*previste in base alla legge*" rilevanti ai sensi dell'art. 2634 co. 1 parte prima c.c., rientrano sicuramente quelle inviate alla CONSOB ex art. 115 TUF dagli emittenti quotati e dalle società di revisione. La coincidenza delle notizie false indicate in tali comunicazioni con quelle riportate nei comunicati stampa contestati al capo A) non determina in alcun modo l'assorbimento del reato in esame in quello di aggio.

Si è già detto in precedenza del criterio che regola l'operatività del principio dell'assorbimento in relazione al bene giuridico tutelato. Il reato di cui all'art. 2638 c.c. non è assorbito nel reato di aggio. Il bene giuridico del 2637 c.c. è la correttezza della formazione sul mercato del prezzo dello strumento finanziario, mentre quello dell'art. 2638 c.c. è quello di assicurare che la CONSOB possa svolgere correttamente la propria funzione di vigilanza per assicurare la corretta

formazione del prezzo, quindi attività strumentale rispetto al bene giuridico dell'aggiotaggio. Sul punto è pienamente condivisibile l'affermazione del Tribunale in sentenza che così scrive (pag. 113): *“Ora, è pur vero che il delitto di false comunicazioni alle autorità di vigilanza è riconducibile alla categoria dei reati posti a tutela di beni istituzionali facenti capo ad enti pubblici, la cui integrità è strumentale alla salvaguardia dei c.d. beni finali, ma ciò non toglie che la tutela del bene istituzionale risulti caratterizzata da autonomia propria e non possa, pertanto, ritenersi assorbita nel reato posto a protezione del bene finale. In altri termini, nonostante l'interesse tutelato dal delitto in esame (il regolare funzionamento delle autorità di vigilanza) risulti strumentale al regolare funzionamento del mercato (oggetto di tutela nel reato di aggiotaggio), non possono ritenersi assorbiti nei fatti di manipolazione del mercato gli episodi antecedenti o susseguenti di false comunicazioni alla Consob, atteso che il delitto di cui all'art. 2638 cod. civ. va a sanzionare in via diretta ed immediata lesioni potenziali o effettive all'integrità soggettiva dell'ente istituzionalmente deputato allo svolgimento delle funzioni pubbliche di vigilanza”*.

Che poi i due piani si intersechino tra loro, è un dato evidente che nasce dalla tipologia delle due fattispecie, che, tuttavia, restano ontologicamente diverse.

Ma vi è di più: anche le condotte sono temporalmente diverse, perché prima le false notizie vengono diffuse al mercato e poi le stesse vengono riprese nei comunicati inviati all'autorità di vigilanza.

Se poi la difesa vuol far riferimento a due condotte che attengono ad un disegno unitario ha perfettamente ragione, ma tale impostazione è estranea al piano dell'assorbimento di un reato nell'altro ed attiene viceversa al piano del nesso teleologico tra i due reati e a quello della presenza di un medesimo disegno criminoso ispirante le diverse condotte; ed invero, correttamente per il capo b) è stata contestata l'aggravante di cui all'art. 61 n.2 cp e, altrettanto correttamente, la sentenza ha riconosciuto tra i due reati il vincolo della continuazione ex art. 81 cpv. cp.

Con l'atto di appello, la difesa di Tanzi ha dedotto inoltre la non punibilità della condotta ai sensi dall'art. 384 cp; il fatto che la commissione del reato si abbia anche con il silenzio, creerebbe, a giudizio dell'appellante, un corto circuito

normativo, ben rappresentato nella stessa contestazione che prevede che l'ostacolo venga posto comunicando dati falsi, in linea di continuità con una condotta di agiotaggio e false comunicazioni sociali. La questione era stata già sollevata in primo grado ed era stata sollevata questione di illegittimità costituzionale; sulla stessa il giudice di prime cure ha dato esauriente risposta ed ha dichiarato manifestamente infondata la questione.

Con il gravame l'appellante ha sollevato nuovamente questione di illegittimità costituzionale dell'art. 384 cp, per violazione degli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non include il delitto di cui all'art. 2638 cod. civ. né al comma 1 tra quelli a cui è applicabile la speciale esimente dell'aver agito per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé medesimo o un prossimo congiunto da un grave ed inevitabile nocimento nella libertà e nell'onore (art. 384 comma 1), né al comma 2 tra quelli in relazione ai quali la punibilità è esclusa "*se il fatto è commesso da chi per legge non avrebbe dovuto essere richiesto di fornire informazioni ai fini delle indagini o assunto come testimone, perito, consulente tecnico o interprete ovvero non avrebbe potuto essere obbligato a deporre o comunque a rispondere o avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di astenersi dal rendere informazioni, testimonianza, perizia, consulenza o interpretazione*".

La Corte non può che condividere gli argomenti precisi e puntuali del Tribunale sul punto. Il primo giudice ha infatti rilevato come la causa di non punibilità di cui all'art. 384 cp trovi la sua *ratio* nel riconoscimento della forza degli affetti familiari e nel principio giuridico *nemo tenetur se accusare*, specificando come il bilanciamento tra l'interesse alla repressione dei delitti contro l'amministrazione della giustizia e la tutela dei beni afferenti la sfera personale sia compito che spetti primariamente al legislatore, la cui scelta non è suscettibile di censura di legittimità costituzionale, se non nei casi di manifesta irragionevolezza. Afferma il Tribunale – con motivazione condivisibile – che "*l'eterogeneità della condotta descritta nell'art. 2638 cod. civ. (che sostanzialmente integra una forma di falsità ideologica documentale nei rapporti con l'autorità amministrativa) rispetto ai reati tassativamente elencati nell'art. 384 cp ed anche la diversa oggettività giuridica che assume rilievo nelle ipotesi prese in considerazione (tutela del regolare funzionamento di un organo amministrativo a fronte della tutela del corretto espletamento dell'attività giudiziaria, per quanto le funzioni giurisdizionali e di vigilanza presentino punti di interconnessione a livello sistematico) rende non*

manifestamente irragionevole la scelta del legislatore di non estendere l'esimente di cui all'art. 384 cp, munita del carattere dell'eccezionalità, alla fattispecie di cui all'art. 2638 cod. civ.». La questione di illegittimità costituzionale deve ritenersi, pertanto, manifestamente infondata. Va poi ricordato che per orientamento assolutamente prevalente nella giurisprudenza di legittimità non compete al reo la causa di non punibilità di cui al comma 1 quando la situazione di pericolo sia stata da lui volontariamente causata; inoltre il principio *nemo tenetur se accusare*, posto a fondamento dell'esimente di cui al comma 2, è oggetto di tutela costituzionale solo con riferimento ai procedimenti giurisdizionali (art. 24 Cost.).

L'appellante ha dedotto inoltre un ulteriore motivo con cui ha rilevato la non attribuibilità dei fatti di agiotaggio a Tanzi, sia dal punto di vista oggettivo che soggettivo. In particolare ha dedotto come non fosse provato il contributo dato dall'imputato ai fatti. Risultava che egli desse sempre la parola nei CdA ai collaboratori e non avesse mai letto una mail; inoltre altri (Deutsche Bank) si occupavano di redigere e correggere i comunicati.

In realtà il Tribunale ha rilevato la coincidenza di tutte le dichiarazioni ex art. 210 cpp e ha ritenuto provato il fatto che il potere decisionale del Gruppo Parmalat fosse sempre stato accentrato in Calisto Tanzi; dalle deposizioni considerate, in particolare, è emerso come quest'ultimo avesse deciso di "risolvere" le difficoltà economico-finanziarie della *holding* con un'imponente opera di falsificazione delle scritture contabili e dei bilanci, avvalendosi di pochi e fidati collaboratori, della cui supervisione aveva incaricato prima Tonna e, dal marzo 2003 in avanti, Del Soldato; Del Soldato, peraltro, aveva contribuito già dai primi anni novanta al sistema delle falsificazioni, esplicando un ruolo "semi direttivo" nei confronti di Bocchi, che - insieme a Pessina e a pochi altri dipendenti Parmalat - provvedeva a redigere materialmente la falsa documentazione di supporto e a registrare in contabilità le operazioni fittizie ideate, in ogni caso sottoposte all'approvazione finale dal Presidente Tanzi. Va inoltre rilevato come Del Soldato, che ha ammesso i fatti, abbia ricordato come in un primo momento le falsificazioni erano curate da Tonna sino a quando era stato CFO; poi erano state curate da lui personalmente su disposizioni di Calisto Tanzi. Quest'ultimo, inoltre, gli aveva inoltre dato

l'incarico di falsificare in termini migliorativi i dati del sistema informatizzato HQR.

Il motivo è pertanto infondato in fatto.


Con uno specifico motivo la difesa di Tanzi ha contestato l'affermazione di penale responsabilità in ordine ai capi c) e d) circa le falsità nelle relazioni delle società di revisione Deloitte & Touch (DT) e Grant Thornton (GT). L'indeterminatezza della contestazione – si sostiene con il gravame – non ha consentito di chiarire quali fossero gli addebiti agli imputati. In ogni caso, per l'appellante, era erroneo ritenere che l'*extraneus* (Tanzi) fosse l'unico colpevole avendo determinato gli altri a commettere il reato, posto che comunque i revisori avevano analizzato la documentazione contabile; a tale ultimo passaggio Tanzi era rimasto estraneo. Con riguardo ai revisori di Grant Thornton, molti dei fatti andavano attribuiti all'opera di Deloitte & Touch, riguardando alcuni addebiti il consolidato Parfin.

Osserva questo giudice come anche tale censura attenga a temi trattati.

Gli addebiti sono assolutamente determinati: il Tribunale al riguardo ha ritenuto che oggetto di sostanziale addebito fossero le comunicazioni e le certificazioni degli anni 2002 e 2003, che riguardavano come fatti per i quali è stato riconosciuto il reato di aggio di cui al capo a); non ammettere il concorso di Tanzi nei due reati comporterebbe negare i principi essenziali che regolano nel nostro sistema penale l'istituto del concorso di persone nel reato.

E' chiaro che il contributo dei vari soggetti intranei sia stato quello di asservire la loro funzione alla materiale esecuzione del reato e quindi di essere stati gli autori materiali dei due reati contestati, ma non può disconoscersi – e l'istruttoria lo ha ampiamente dimostrato – come Tanzi sia stato l'ideatore di tutto il sistema di falsi; pertanto è stato lui, in modo diretto o in modo mediato, attraverso terzi, a sottoporre ai revisori i dati di bilancio non veritieri, e lo ha fatto con la consapevolezza che il momento della "revisione" e della "certificazione" dei bilanci era fondamentale per la permanenza del sistema di falsità ideato per la sopravvivenza del Gruppo.

Vari protagonisti di questa triste vicenda, quali Tonna e Del Soldato, hanno ammesso concordemente che non vi era alcuna operazione di falsificazione che non fosse sottoposta al controllo di Tanzi.



Inoltre per affermare la responsabilità dell'*extraneus* (cioè di Tanzi, che ha provveduto a falsificare i bilanci e a sottoporli ai revisori per la loro certificazione) non è necessario accertare anche la colpevolezza del soggetto qualificato. Il principio è sancito dalla Suprema Corte che ha stabilito che *"nell'ipotesi di concorso di persone in un reato proprio sussiste la responsabilità dell'estraneo anche se il soggetto qualificato, autore materiale del fatto, non sia punibile a causa di una condizione personale o per mancanza di dolo"* (Cass. sez. V 12 aprile 1983 n.4418).

Ininfluyente è poi la censura circa il fatto che alcuni addebiti riguardassero la società di revisione Deloitte & Touch e non la Grant Thornton. La doglianza non ha rilievo e non se ne coglie l'intesse di chi la formula, posto che l'imputato è stato comunque chiamato a rispondere in concorso con i responsabili della revisione per entrambi i capi c) e d); in ogni caso la censura è infondata in fatto perché, in ogni caso, i revisori della Grant Thornton - che erano stati revisori principali per il Gruppo sino al 1999 - hanno comunque cooperato successivamente con il revisore principale Deloitte & Touch nella revisione e nella certificazione dei bilanci, e pertanto il contributo di Penca e Bianchi, che operavano nella Grant Thornton, era un contributo imprescindibile per la condotta posta in essere da Mamoli e Rovelli per conto del revisore principale Deloitte & Touch.

Con altro motivo la difesa ha contestato l'esistenza dell'elemento soggettivo del reato; in particolare l'appellante ha sostenuto che la stessa sentenza aveva rilevato come Tanzi perseguisse lo scopo di procrastinare l'emersione dello stato di dissesto del gruppo Parmalat, ed allora tale dolo - secondo la difesa - non poteva certo essere diretto ad ostacolare l'esercizio della vigilanza della CONSOB come erroneamente aveva concluso il Tribunale.

Osserva la Corte come a mezzo della comunicazioni contestate al capo b), Calisto Tanzi abbia perseguito lo scopo di ritardare l'emersione dello stato di dissesto del Gruppo Parmalat e, quindi, in sostanza abbia contestualmente perseguito lo scopo di ostacolare l'esercizio della vigilanza da parte della CONSOB, la quale doveva essere tenuta all'oscuro, al pari del mercato, di quella che era la reale situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo.



Se la CONSOB avesse avuto conoscenza della realtà, e non fosse stata quindi ostacolata nell'attività di vigilanza, lo stato di dissesto sarebbe emerso molto prima. Il procrastinare pertanto l'emersione di tale situazione e l'ostacolare l'attività di vigilanza sono pertanto fini tra loro complementari, e costituiscono due aspetti della stessa condotta, perseguita proditoriamente da Tanzi.

Sussiste pertanto l'elemento soggettivo del reato contestato: per le cognizioni specifiche e per il ruolo che ricopriva, l'imputato non poteva non rappresentarsi le conseguenze della sua condotta, ed in virtù di tale rappresentazione ha comunque accettato preventivamente il risultato della stessa. Il prevenuto ha pertanto agito con coscienza e volontà rappresentandosi il risultato vietato dalla norma.

Non può poi tacersi come Tanzi sia stato non solo il protagonista principale della vicenda, ma anche il principale beneficiario, in termini economici, del sistema fraudolento posto in essere.

L'occultamento delle reali condizioni del Gruppo - come ha sottolineato il Tribunale a pag. 114 della sentenza - è stato assicurato da un combinato di diverse condotte tra loro contestuali e al contempo presupposto le une delle altre, posto che per oltre dieci anni vi è stata una reiterazione nei bilanci della *holding* e di alcune società controllate di dati non veritieri, riportati nelle comunicazioni al mercato e alla CONSOB; tali comunicazioni erano finalizzate ad occultare le falsità sino ad allora perpetrate e, al contempo, a commetterne di nuove. E' proprio in relazione a tale profilo che va ritenuta sussistente l'aggravante "*di aver commesso il fatto al fine di eseguire ed occultare il reato di aggio di cui al capo A) della rubrica*".

Come ultimo motivo la difesa ha contestato il severo trattamento sanzionatorio; in particolare ha chiesto l'accoglimento dell'istanza di patteggiamento, lamentando l'ingiustificato rigetto della richiesta formulata in primo grado.

In subordine la difesa ha chiesto la concessione delle attenuanti generiche e una riduzione della pena, sia in ordine alla pena base che agli aumenti sui reati in continuazione.

L'imputato ha lamentato il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e delle attenuanti concernenti l'iter causativo del danno, cioè quelle di cui all'art. 62 n.4 cp (per aver cagionato la condotta dell'imputato, per il concorso di altre

cause, un danno di particolare tenuità) e 5 (per avere il fatto doloso, inteso come volontario, della parte offesa concorso a determinare l'evento). Ha lamentato poi l'eccessività della pena e l'erronea applicazione dell'art. 133 co.1 n.1 cp sulla gravità del danno.

La Corte ha già affrontato il tema dell'elemento psicologico del reato e del ruolo di protagonista avuto da Tanzi nei fatti di cui alle imputazioni e tali argomenti vanno ripresi ai fini della richiesta di riduzione della pena.

Va sottolineato come l'imputato, anche nel corso delle dichiarazioni spontanee rese a questa Corte, di cui ha depositato copia, ha in un certo senso inteso ridimensionare il proprio ruolo, attribuendo diverse responsabilità ad istituti di credito, dai quali avrebbe ricevuto più di un incentivo a commettere i reati attribuitigli.

Ora, pur ammettendo una certo ruolo degli istituti bancari, in ogni caso la condotta dell'imputato non può essere ridimensionata da eventuali corresponsabilità. Egli, lo si è già detto, è stato il primo beneficiario in termini economici del castello di falsità creato, nonché primo artefice consapevole della creazione del castello stesso.

La condotta di Tanzi va valutata nel suo complesso. E' notizia apparsa su tutti i giornali quella della scoperta di un tesoro privato, costituito da beni di ingente valore, sottratti con callidità, - mentre le condizioni del suo impero erano disastrose - alle aspettative creditorie di migliaia di investitori e sequestrati dall'A.G. di Parma; questo fatto dimostra in modo lampante l'assenza di ogni forma di resipiscenza e rende davvero difficile vedere nel prevenuto, come egli ha inteso proporsi anche a questa Corte, un soggetto che non ha mai voluto danneggiare alcuno e che, al contrario, ha sempre cercato di rimediare ai propri errori.

Tale circostanza non può non rilevare ai fini della valutazione dell'intensità del dolo e della gravità della condotta complessiva e, quindi, ex art. 133 cp, ai fini della commisurazione della pena.

Venendo alle richieste specifiche di concessione delle attenuanti, rileva questo giudice come in considerazione delle ragioni già espresse non possano concedersi al Tanzi le attenuanti generiche.

La Corte, in conformità con la giurisprudenza del Supremo Collegio, è dell'avviso che l'incensuratezza dell'imputato non costituisca titolo per fruire delle attenuanti generiche, allorché tale positiva valutazione sia impedita da altri elementi offerti dagli atti, i quali abbiano una significazione più diretta ed immediata di quella generica fornita dal certificato penale, ben potendo essere data importanza preponderante agli elementi di cui all'art. 133 cp, e segnatamente alla gravità dei fatti (Cass. Sez. VI 7.2.88 n.9695, D'Amico; Cass. sez. VI 17.1.1970 n. 77, Stabile; Cass. Sez. III 11.5.65 n.1600, Porto).

Il Collegio pertanto è dell'idea che non possa essere seguita la tendenza di riconoscere tale beneficio, secondo un meccanismo automatico, in presenza del requisito dell'incensuratezza, così come richiesto dalla difesa. La riduzione di pena che le attenuanti generiche comportano deve essere ancorata ad elementi positivi di considerazione diversi da quelli adottati dalla difesa; ed invero sarebbe paradossale ritenere degna di considerazione una condizione che dovrebbe caratterizzare ogni cittadino e segnatamente un soggetto a capo di un Gruppo di livello mondiale, esempio di imprenditore modello fino ad un certo punto della sua vita, al fine della riduzione della pena.

Nella vicenda in oggetto, pertanto, lo *status* di incensurato che, proprio per la professione svolta deve ritenersi un fatto "normale", non può che soccombere di fronte alla gravità dei fatti. Le attenuanti generiche non possono pertanto essere concesse.

Appare poi assolutamente non accoglibile nella situazione in oggetto la richiesta avanzata dalla difesa di riconoscimento dell'attenuante del danno di lieve entità: migliaia di risparmiatori, infatti, hanno investito, proprio perché hanno creduto a quanto il mercato prospettava, sui titoli Parmalat, riportando, a causa del *default*, danni rilevanti; di tutto quindi può parlarsi fuorchè di danno lieve.

Non si comprende poi in che termini si sarebbe verificato un concorso "doloso", si ripete "doloso", dei danneggiati nella causazione del danno; a parte ogni considerazione circa l'assenza di prova (che non può essere data dall'audizione di tutti gli investitori, come si è detto e si dirà in prosieguo), l'unica colpa - solo in senso morale e non certo giuridico - che si può formulare nei confronti dei danneggiati è quella di essersi fidati della solidità del Gruppo; ma, come si è detto, questa circostanza è proprio il parametro per misurare l'idoneità delle



numerose comunicazioni a creare una falsa rappresentazione agli investitori e, quindi, è la riprova della configurabilità del reato di aggioaggio.

La pena inflitta è sicuramente severa, ma è adeguata all'enorme gravità dei fatti, sia con riferimento alla pena base che agli aumenti operati, in virtù della riconosciuta continuazione, per gli episodi di cui al capo a) e per i reati di cui ai capi b), c) e d), cosicché non sarebbe conforme a giustizia ridurne la misura.

In ogni caso il Tribunale ha correttamente motivato in ordine anche al danno e non si è colta nell'*iter* motivazionale alcuna violazione del disposto dell'art. 133 cp, come viceversa sostenuto dalla difesa .

Ritenuta congrua la pena inflitta dal primo giudice, non può trovare accoglimento la doglianza circa il rigetto dell'istanza di patteggiamento; la pena proposta in primo grado dalla difesa non era assolutamente adeguata alla gravità e alla reiterazione dei fatti delittuosi.

Va pertanto confermata integralmente la sentenza per quanto riguarda la posizione di Tanzi, salvo quanto si dirà in tema di statuizioni civili.

Nei confronti di Tanzi il PM ha proposto impugnazione, richiedendo un aumento di pena per cinque episodi di aggioaggio del capo A).

Il PM ha rimproverato sostanzialmente al Tribunale il fatto di avere emesso sentenza di *non liquet* in ordine ai comunicati antecedenti il 27.2.2003, e cioè il primo preso in considerazione.

Per l'appellante l'istruttoria compiuta aveva evidenziato una falsificazione massiccia dei bilanci al fine di dimostrare una situazione di crescita del gruppo; lo stesso CT del PM aveva evidenziato falsità materiali, irregolarità formali ed irregolarità informative.

Inoltre in sentenza si dava atto dell'influenza dei dati del bilancio Bonlat su quelli del bilancio consolidato.

Il PM ha rilevato che i fatti contestati non potevano essere limitati ai 14 episodi aggioaggio; in relazione al capo a), si faceva riferimento ad un periodo temporale più ampio, inoltre risultava che per oltre dieci anni nei bilanci venivano riportati fatti non veritieri; le prove orali inoltre avevano avuto riguardo a tutta l'attività della società off-shore.

Pertanto non si comprendeva perché andassero esclusi dagli episodi aggioaggio ascritti al Tanzi le comunicazioni del 30 aprile, 15 maggio, 11 settembre, 8

novembre 2002, 15 maggio 2003. Per questi fatti, relativi al capo a), pertanto il PM ha chiesto la condanna, e gli stessi andavano unificati dal vincolo della continuazione con gli altri 14 episodi del medesimo capo per quali l'imputato era stato già condannato.

Osserva la Corte come in realtà il primo giudice abbia individuato quattordici episodi di aggio, cominciando da quello del 27.2.2003 perchè quattordici sono state ritenute le comunicazioni significative ai fini della configurazione del reato *de quo*. Ed in effetti si comincia a dare rilevanza in sentenza ai comunicati, ai fini del reato contestato, a partire da quello del 27 febbraio perchè esso è il primo che dà una risposta rassicurante alle prime indiscrezioni apparse sulla stampa specializzata a proposito del prestito obbligazionario. Si faceva presente con esso che il fine dell'operazione obbligazionaria era quello di ingresso nel mercato istituzionale; si sottolineava inoltre la solidità del Gruppo, la cui posizione finanziaria era in netto miglioramento rispetto a quella pubblicata il 30 settembre.

Fermo restando che nella fattispecie di tratterebbe di individuare altri fatti ai soli fini di un aumento di pena, va rilevato come gli altri comunicati indicati dal PM non appaiono dotati di tale carattere di specificità e peraltro, al di là di quello del 15 maggio 2003, rappresentano tutti fatti per i quali è intervenuta la prescrizione.

La richiesta del PM non va pertanto accolta.

A handwritten signature in black ink, consisting of several stylized, overlapping loops and a horizontal line at the bottom.

6. La posizione degli amministratori indipendenti.

Il PM ha proposto appello chiedendo la condanna di Silingardi e Sciumè; non ha viceversa proposto impugnazione avverso l'assoluzione di Barachini.

Alcune parti civili hanno tuttavia proposto appello contro la decisione che ha assolto anche Barachini; anche per tale imputato, pertanto, ancorchè ai soli effetti civili della sentenza, è necessario valutare i profili di responsabilità. La parte civile Aba + altri, a sua volta, pur avendo impugnato l'assoluzione di Barachini, vi ha rinunciato in sede di discussione. La impugnazione va pertanto, per questa parte, dichiarata inammissibile.

La sentenza, come si è detto, ha assolto gli imputati dai reati ascritti con la formula "perché il fatto non costituisce reato", valorizzando quindi il dato della carenza dell'elemento psicologico.

La formula assolutoria adottata dal primo giudice circoscrive il "thema decidendum" del giudizio di appello all'accertamento della prova della sussistenza dell'elemento psicologico di ciascun reato contestato, posto che in ordine all'elemento materiale del reato stesso, come dice il medesimo Tribunale (pag. 211), gli imputati hanno fornito "*un inevitabile contributo materiale alle condotte perpetrate*".

Il PM appellante ha sostenuto che se può concordarsi con il primo giudice sul fatto che gli imputati non sapessero dell'assenza di liquidità e dell'ammontare dell'indebitamento, nondimeno le imputazioni comprendevano altre notizie false, la cui diffusione era idonea ad alterare il prezzo dei titoli Parmalat. In particolare l'appellante ha fatto riferimento nell'atto di gravame alle seguenti notizie:

- A) quelle concernenti l'esistenza di operazioni *price sensitive* non comunicate al mercato,
- B) quelle relative alle parti correlate e
- C) quelle relative al Fondo Epicurum.

In sostanza tali amministratori, - ha sostenuto nell'atto di gravame il PM - nulla avevano fatto allorchè avevano avuto piena conoscenza di tali fatti, pur presenti nell'informativa periodica.

E' necessario esaminare in dettaglio le notizie sopra indicate.



A) Tra le operazioni *price sensitive* vi rientra l'emissione di bonds per 1 miliardo di euro e *private placements* da 14 miliardi di yen: né il bilancio consolidato Parfin al 31.12.2001, nè la relazione e la nota integrativa facevano cenno di tali operazioni *price sensitive*; inoltre risultavano alterati per difetto i dati di bilancio relativi all'indebitamento per obbligazioni e la voce *indebitamento da debiti verso banche e prestiti obbligazionari* presentava cifre non compatibili con le emissioni sopra indicate.

L'operazione di riacquisto (*buy back*) dei bonds non era citata nel comunicato del 28.3.2003, nella quale si esponeva e commentava il bilancio consolidato al 31.12.2002, pur essendo stata indicata in un'intervista da Tanzi su "Milano Finanza" del 7.12.2002; ugualmente nulla si diceva nel comunicato 15 maggio 2003 relativo ai dati di bilancio del primo trimestre dell'anno in corso. La Consob, sulla base di una stima di Blomberg apparso sull'inserto "Affari e Finanza" del quotidiano "La Repubblica" (si parlava di 7 miliardi di euro di bonds, contro i 5,9 indicati da Parfin), aveva chiesto al consiglio chiarimenti sia sui dati quantitativi, sia sulle ragioni economiche delle emissioni e dei riacquisti. I dati forniti erano stati fuorvianti.

B) Il rapporto di correlazione tra Sata e gruppo Parmalat e tra quest'ultimo e le società del comparto turismo non era stato esplicitato nella relazione del bilancio consolidato.

C) Circa la falsità dei comunicati relativi all'investimento nel fondo Epicurum, il primo era quello del 10 novembre 2003, sollecitata da Consob ed avente come antefatto la relazione del revisore DT in cui si chiedevano maggiori chiarimenti. Erano seguiti poi altri comunicati in cui si dava atto delle difficoltà di liquidazione del Fondo. In ogni caso – ha riferito l'appellante PM – vi era stato un momento in cui il velo che Silingardi pareva avere sugli occhi era caduto e cioè quando l'8 dicembre Tanzi gli aveva rivelato che Epicurum non esisteva. Egli era ancora amministratore non esecutivo quando era stato emesso il comunicato dilatorio dell'8 dicembre, sapendo che il giorno dopo la vicenda Epicurum sarebbe stata all'ordine del giorno del consiglio.

Le osservazioni del PM e la lettura della vicenda dallo stesso offerta sono da condividere per quanto riguarda la posizione di Silingardi.



Per affrontare correttamente le questioni relative alla posizione degli amministratori indipendenti, è necessario in particolare svolgere una serie di considerazioni che prendono le mosse dallo stesso percorso argomentativo della sentenza impugnata.

I due temi fondamentali della decisione di primo grado, attraverso i quali il Tribunale giunge alla decisione assolutoria, sono in generale il ruolo degli amministratori indipendenti alla luce della riforma del diritto societario di cui al D. L.vo n. 6/2003 e, nello specifico, la mancanza di prova circa l'effettiva conoscenza dei fatti da parte degli imputati Silingardi, Sciumè e Barachini; nell'ambito di quest'ultimo tema, particolare rilievo è dato al colloquio intervenuto tra Silingardi e Tanzi l'8 dicembre 2003, colloquio il cui contenuto sarebbe stato riferito dal primo a Sciumè.

In ordine alla prima questione, la sentenza di primo grado ha ripercorso i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità nella decisione indicata in atti come sentenza Bipop-Carire (Cass. sez. V, 4.5.2007 n. 23838, PM in proc. Amato e altri). Inoltre, il riferimento a tale importante decisione è sempre presente negli atti di appello e nelle memorie presentate dalle parti, seppur da ciascuna di esse il riferimento è stato operato con diverse chiavi di lettura.

E' necessario allora esaminare brevemente i principi in tema di doveri degli amministratori non esecutivi, anche alla luce della decisione del Supremo Collegio testè indicata.

La riforma del diritto societario ha certamente modificato il quadro normativo dei doveri degli amministratori privi di delega, posto che l'art. 2392 c.c. ha stabilito che gli stessi sono responsabili verso la società nei limiti delle attribuzioni proprie; in particolare, è stato rimosso l'obbligo di vigilanza sul generale andamento della gestione stabilito dal comma 2 della norma citata, sostituendolo con l'onere di "agire informato".

Tale premessa riconfigura la posizione di garanzia del consigliere non operativo, posto che l'obbligo di impedire l'evento, disciplinato dall'art. 40 co. 2 cp, si parametrizza su una fonte normativa che costituisce il dovere di intervento.

L'analisi del profilo della responsabilità derivante dall'art. 40 co.2 cp per condotte connotate da volontarietà e la configurazione della "posizione di garanzia" che qualifica il ruolo dell'amministratore evidenziano due momenti, complementari tra loro, ma idealmente distinti: la rappresentazione dell'evento e l'omissione

consapevole nell'impedirlo. Per la Suprema Corte l'evento può essere oggetto di rappresentazione anche eventuale; così, chi si sia sottratto dall'esercitare i poteri-doveri di controllo, accettando il rischio di eventi illeciti, può rispondere ai sensi dell'art. 40 co.2 cp, fermo restando che - precisa sempre la Corte di Cassazione - pur in questa dilatazione consentita dalla forma eventuale del dolo, non può esservi equiparazione tra "conoscenza" e "conoscibilità" dell'evento, attenendo la prima all'area della fattispecie volontaria e la seconda all'area della colpa.

Riportando questo assunto nel contesto della responsabilità dell'amministratore non operativo, la Corte Suprema rileva come non possa ragionevolmente assumersi che l'unico canale di conoscenza per lo stesso, rilevante ai fini dell'art. 40 cpv cp, si riduca all'informazione resa in seno all'ambito del consiglio di amministrazione o al solo ambito societario; in ogni caso, una volta dimostrata la conoscenza del fatto pregiudizievole, vi è l'obbligo per l'amministratore di prevenire i pregiudizi da condotta illecita, non essendo venuti meno in tal senso gli obblighi e le responsabilità che si accompagnano a tale carica, stante il disposto dall'art. 2392 co.,2 c.c. che, sia pure nei limiti della disciplina del nuovo art. 2381 c.c., risulta immutato, e sancisce la responsabilità verso la società di chi "essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli" non si sia attivato per impedire l'evento; al riguardo non è rilevante che l'amministratore sia o meno munito di delega.

Altro discorso, per la Corte Suprema, è quello che attiene alla conoscibilità dell'evento, desunta dalla percezione di segnali particolari; in tal caso occorre la prova della presenza di tali segnali; in questi termini occorre che l'accusa assolva ad un preciso onere probatorio.

Tutto ciò premesso, non vi è dubbio che alla luce dei principi sopra enunciati, ulteriore elemento di valutazione sia la prova della conoscenza dei fatti pregiudizievoli da parte degli imputati, considerando che questi dovevano essere necessariamente accompagnati da precisi segnali.

Seguendo il percorso argomentativo del giudice di prime cure, è necessario fermare l'attenzione sul famoso colloquio dell'8 dicembre.

Molto si è detto sul contenuto di tale colloquio, avvenuto l'8 dicembre tra Tanzi e Silingardi; in realtà nelle intenzioni lo stesso doveva svolgersi anche con Sciumè e Barachini: il primo tuttavia non è arrivato in tempo, bloccato da problemi di

traffico determinati da un incidente stradale, ed ha parlato poi solo con Silingardi, mentre il secondo in realtà non è mai arrivato.

Il colloquio era avvenuto su richiesta di Tanzi; Silingardi si era sentito chiedere, nella mattinata dell'8 dicembre, un incontro nel suo studio dove Tanzi aveva pensato bene di convocare anche Sciumè e Barachini. E' importante tuttavia specificare che l'incontro si teneva dopo una serie di fatti di indubbio rilievo. Già il 7 dicembre, il giorno prima del colloquio, Silingardi aveva appreso da Salvatori di Unicredito che Tanzi si affannava a chiedere aiuto alle banche e che era in corso un *summit* a Roma con gli istituti più esposti. Ma vi è di più. Nell'ultima fase del decorso del termine di 15 giorni per il rimborso di Epicurum, Silingardi ormai aveva percepito la forte anomalia derivante dal fatto che non vi fossero novità sulla intervenuta liquidazione del fondo, data per certa dagli amministratori esecutivi. L'imputato, proprio perché aveva colto la contrarietà di Tanzi a chiedere la liquidazione del fondo, decorso senza esito il termine, aveva cercato Del Soldato e Tanzi per assicurarsi che tutto procedesse come doveva, avendo avuto prima rassicurazioni e poi non reperendo più i predetti.

Silingardi ha detto che nel corso del colloquio avuto con Tanzi aveva appreso quelle che ormai negli atti sono indicate come le "tre verità": che Epicurum non esisteva e celava operazioni con correlate, che i bond non erano stati riacquistati e che non c'era liquidità. Il Tribunale ha ritenuto in sentenza che nonostante le dichiarazioni dibattimentali dell'imputato, il tenore del colloquio sia stato più *soft* e che Tanzi abbia parlato solo del mancato rimborso della quota di Epicurum, manifestando dubbi sull'effettiva liquidità (in un certo senso è il contenuto delle prime dichiarazioni di Silingardi). Vi è poi un dato che è "sminuito" dal primo giudice, e cioè il fatto che Silingardi avesse preso appunti; scrive al riguardo il Tribunale (pag. 192) che vi sarebbe una contraddizione tra gli appunti presi e quanto poi l'imputato ha sostenuto di aver appreso e riferito a Sciumè. Se la comunicazione fosse stata talmente "radicale", egli non avrebbe avuto bisogno di appuntare alcunché, né avrebbe annotato fatti marginali rispetto alle "tre verità". A ciò si aggiunge la diversa versione resa da Sciumè; mentre Silingardi ha riferito di aver espressamente detto a Sciumè dell'inesistenza del fondo Epicurum, quest'ultimo ha dichiarato di aver appreso dal primo il fatto che il fondo celasse operazioni con correlate. Nella versione di Silingardi il fatto riferito è sicuramente più grave. Tuttavia, come ha sostenuto la parte civile Camera di Commercio di

Milano nel corso del suo intervento, nella premessa che vi sono due versioni di Silingardi, - e cioè la prima secondo cui l'8 dicembre avrebbe saputo da Tanzi che il Fondo Epicurum nascondeva operazioni con parti correlate e la successiva secondo cui avrebbe saputo dell'inesistenza del Fondo, - per poter affermare la responsabilità dell'imputato era sufficiente la prima notizia; a ben vedere, infatti, anche tale notizia era sicuramente *price sensitive* e come tale doveva essere oggetto di comunicazione: le operazioni con parti correlate devono andare a bilancio e in certe circostanze devono andare a debito. Ha ragione pertanto la parte civile che già questa è una notizia dirompente, posto che già il 31 ottobre, infatti, D & T aveva reso pubblica una sua riserva su Epicurum.

La Corte ritiene più probabile che effettivamente l'inesistenza di Epicurum sia stata rivelata nel colloquio e pertanto corrisponda a verità la seconda versione data da Silingardi, che equivale peraltro ad una piena confessione (avrebbe avuto maggior valore per lui accreditare la versione *soft*, con risvolti tutti ancora da scoprire, piuttosto che ammettere di aver saputo la verità in tutti i suoi crudi elementi).

Nondimeno, quale che sia stato il contenuto del colloquio, nonché il valore degli appunti presi, ed in particolare se sia vero che Tanzi sia stato esplicito o viceversa abbia solo accennato a certi fatti, il dato fondamentale è questo: il velo della finzione e della falsità che fino ad allora aveva accompagnato le informative, dopo il colloquio, cala del tutto. Lo stesso Tribunale, in realtà, ritiene che sia ininfluenza ai fini accusatori accertare se Tanzi "abbia detto" esplicitamente o abbia semplicemente "fatto intendere" la verità al proprio interlocutore (pag. 193). Se queste sono le premesse in fatto, la decisione assolutoria del Tribunale non può essere condivisa, non essendo condivisibili gli argomenti su cui essa si fonda. In primo luogo il Tribunale ha rilevato l'ininfluenza ai fini dell'aggiotaggio dei comunicati emessi dall'8 dicembre in poi.

Il giudice di prime cure è in contraddizione laddove dice che se anche Silingardi avesse tenuto il comportamento che gli è stato rimproverato, l'illecito di aggiotaggio non sarebbe stato più evitabile (pag. 195), e dall'altro indica 14 episodi di aggiotaggio e, tra questi, anche quelli dell'8 e 10.12.2003 (e cioè anche quello successivo rispetto al momento della formale conoscenza da parte dell'imputato della reale situazione); sui due comunicati il Tribunale riferisce (pag.110). "*Si consideri, inoltre, il comunicato stampa dell'8 dicembre (emesso su*

sollecitazione della Consob ex art. 114 TUF), nel quale è stato riportato che il Fondo Epicurum aveva avanzato una richiesta di dilazione del termine di pagamento, in quanto - a causa delle contestuali richieste di liquidazione pervenute dalla maggioranza dei sottoscrittori - non aveva potuto onorare la scadenza annunciata. E' pur vero che dall'8 al 10 dicembre la Borsa ha disposto la sospensione delle negoziazioni sui titoli Parfin, ma -alla loro ripresa- il giorno 11 si è registrato un ribasso per quanto assai consistente (oltre il 40%), in ogni caso inferiore a quello che si sarebbe determinato in assenza delle ulteriori rassicurazioni contenute nel comunicato considerato. Le medesime osservazioni valgono ovviamente con riferimento al comunicato del 10 dicembre nella parte in cui si è rappresentato che erano in fase avanzata i negoziati con il Fondo Epicurum per l'individuazione di un piano di liquidazione del corrispettivo della quota Parmalat."

Tale affermazione, oltre che contraddittoria, è errata.

Invero, tutti i comunicati sino al 10 dicembre hanno, ciascuno per suo conto, contribuito a mantenere comunque un valore ai titoli Parmalat, il cui valore effettivo era "zero". Pertanto Silingardi avrebbe bloccato alla data dell'8 dicembre, con un suo intervento, gli episodi agiotaggio, e di conseguenza non è condivisibile l'affermazione del primo giudice secondo cui l'illecito di agiotaggio non fosse più evitabile.

Il Tribunale ha poi posto l'accento sul fatto che il colloquio dimostrerebbe come i tre amministratori esecutivi non fossero complici di Tanzi, altrimenti il colloquio stesso non avrebbe avuto ragione di svolgersi; in realtà l'assunto non spiega nulla, perché lo stesso PM e le parti civili appellanti non sostengono che i tre soggetti fossero in combutta con Tanzi. Non è questo il punto. La responsabilità degli imputati si fonda, secondo gli appellanti, sull'effettiva conoscenza di elementi significativi che attestavano la falsità dei bilanci e delle false informazioni trasmesse all'esterno, sia per quanto riguardava la liquidità che l'indebitamento, e sul fatto quindi di non aver agito al fine di evitare l'evento del reato loro contestato.

Per quanto riguarda la posizione di Silingardi, proprio seguendo lo schema argomentativo della sentenza Bipop – Carire, non può parlarsi di conoscibilità dei segnali, ma di effettiva conoscenza dei medesimi.

Procedendo secondo l'elenco delle false notizie atte ad alterare il mercato, offerto dal PM nell'atto di gravame, valgono le seguenti considerazioni.

A) In ordine all'emissione di bond per 1 miliardo di euro e di *private placements* per 14 miliardi di yen, il dato della conoscenza risulta provato, soprattutto per Silingardi, che era componente del CdA che approvava il bilancio 2001 ed era Presidente del comitato di controllo interno, che relazionava proprio su tali operazioni. E proprio nella relazione di tale comitato del 26.3.2002 allegata al verbale del CdA di Parfin del 29.3.2002 si parla espressamente di tale emissione; né il bilancio consolidato Parfin al 31.12.2001, né la relazione integrativa tengono conto di tale importante operazione. I dati del bilancio risultano alterati nella voce "Indebitamento da debiti verso banche e prestiti obbligazionari"; la informativa al pubblico del 30.4.2002, di conseguenza, è falsa ed è sicuramente notizia *price sensitive*, perché idonea ad alterare i valori i mercato dei titoli.

Le stesse considerazioni valgono per il riacquisto dei bonds. Nel bilancio consolidato del 31.12.2002 nulla si diceva in merito. Il comunicato del 15 maggio 2003 che diffondeva i dati di bilancio del primo trimestre dell'anno in corso nulla dice al riguardo (e il bilancio era approvato anche con il concorso di Silingardi).

B) In relazione ai rapporti con le correlate, in particolare vi erano stati flussi di denaro dal gruppo Parmalat a tali società e tali dati erano ben noti a Silingardi, per il ruolo di Presidente di "Cariparma" sui cui conti i flussi transitavano.

Il PM ha fatto rilevare la non corretta lettura data dal primo giudice alla deposizione del teste Ampollini, responsabile del settore fidi di "Cariparma"; in particolare il contesto cui faceva riferimento il teste era diverso da quello indicato in motivazione: non era Tanzi a garantire il turismo, ma il Gruppo Parmalat, che poteva pagare gli interessi e garantire i finanziamenti.

Il rapporto con le parti correlate non poteva non essere noto a Silingardi; egli, come si è detto, era Presidente del Comitato di controllo interno; il rapporto di correlazione del comparto del turismo e di Sata avrebbe dovuto essere esplicitato nella relazione al bilancio consolidato di Parfin.

Quale Presidente di "Cariparma" (a seguito di sponsorizzazione di Tanzi), l'imputato doveva esser a conoscenza comunque che su tale banca erano transitati gran parte dei flussi di denaro dal gruppo Parmalat, sia a Sata che alle società del turismo.



Silingardi era nel CdA di "Cariparma", che approvava i finanziamenti, e pertanto le conoscenze di Ampollini erano anche le sue.

In relazione alla deposizione del teste Ampollini, ha ragione il PM allorchè rileva come il Tribunale abbia ommesso di considerare il contesto delineato dal teste nel quale si collocano i passaggi della sua deposizione. Dal suddetto contesto si evince che non era Tanzi a garantire il settore del turismo ma il Gruppo. Proprio in tale contesto si spiega la garanzia atipica di un *cash collateral* di 20 miliardi costituita dal Gruppo, e non da Tanzi, in favore del comparto del turismo. D'altra parte la posizione dei Silingardi in "Carparma" era un osservatorio privilegiato per la conoscenza dei finanziamenti e pertanto - ha ragione il PM - le conoscenze di Ampollini erano comunque le stesse dell'imputato.

C) In ordine al fondo Epicurum, alcuni segnali di anomalia erano già evidenti: la società di revisione Deloitte & Touch aveva espresso riserve sulla semestrale Parfin al 30.6.2003 proprio con riferimento al Fondo Epicurum e la stessa CONSOB, allertata, aveva chiesto spiegazioni, tanto che il 10 novembre 1003 era stato emesso un comunicato di risposta, nel quale si evidenziava la solvibilità del Fondo, ed un successivo comunicato riassicurante era stato emesso il giorno successivo.

Nondimeno, e lo ammettono le stesse parti appellanti, la situazione si svela in tutta la sua drammaticità solo con il colloquio dell'8 dicembre.

Il PM ha rilevato come sia stato troppo comodo per Silingardi chiamarsi fuori ed inviare una lettera di dimissioni, senza investire l'organo di gestione delle confidenze ricevute da Tanzi. Per il Tribunale il fatto che Silingardi non abbia avvisato Bondi della confidenza ricevuta da Tanzi è irrilevante, perché l'aggiotaggio si era già consumato, ma si è visto come tale affermazione sia contraddittoria ed errata.

La parte civile ha insistito sul fatto che sia stato comodo per Silingardi dimettersi. L'imputato sapeva benissimo che ci sarebbe stato ventiquattro ore dopo un comunicato stampa falso; egli aveva il dovere di impedire l'evento e l'evento in questo caso era la commissione dell'ennesimo aggiotaggio su Epicurum. Non lo ha fatto e sapeva, almeno in termini di dolo eventuale, che il giorno dopo ci sarebbe stato un comunicato falso, sapendo che tutti i precedenti erano falsi. Egli sapeva tutto perché aveva tenuto la contabilità di Sata, parte correlata; i conti erano su "Cariparma" di cui egli era Presidente.



Non vi è dubbio che le osservazioni degli appellanti siano fondate.

Si è detto che la situazione si è manifestata al prevenuto in tutta la sua cruda realtà solo dopo il colloquio con Tanzi. Nondimeno egli è pronto ad "approvare/ratificare" (la efficace definizione della condotta è del PM a pag. 47 dell'atto di appello) il comunicato dell'8 dicembre (emesso verosimilmente prima del colloquio). Tuttavia ritenere che la responsabilità di Silingardi possa solo limitarsi al periodo successivo al colloquio è riduttivo, per quanto detto in precedenza. I segnali precisi e ineludibili, sopra indicati in modo analitico, dimostrano che debba parlarsi di effettiva "conoscenza" e non di mera "conoscibilità" (per restare alla distinzione utilizzata nella sentenza Bipop- Carire) della falsità dei comunicati. Per restare alla vicenda del Fondo Epicurum, i segnali inequivoci erano già presenti ed avevano portato il prevenuto a convocare il 7 novembre 2003 una riunione del Comitato di Controllo interno di Parfin, proprio per esaminare la situazione del predetto Fondo. Con l'omissione, costituita dall'assenza di qualsiasi serio approfondimento circa l'effettività della situazione, si è realizzato il concorso nell'emanazione dei comunicati successivi a tale data; in tale ottica l'atteggiamento omissivo di Silingardi equivale all'accettazione del rischio della diffusione al mercato di una notizia falsa, idonea ad alterare il prezzo dei titoli Parmalat. Ed in tale prospettiva, quindi, è evidente la sua responsabilità penale. Pertanto la data dell'8 dicembre non può essere certo presa come spartiacque tra una prima fase di ignoranza (o di non conoscenza) e una seconda fase di conoscenza della situazione effettiva da parte dell'imputato; caso mai tale data rivela perché, da essa in poi, il comportamento del prevenuto sia ancor più censurabile: egli è di fronte ad una situazione esplosiva e, in modo "pilatesco", se ne lava le mani; si dimette, senza spiegare le ragioni di tali dimissioni. L'aggiotaggio si sarebbe fermato a quel momento ed invece si è dovuto attendere una dichiarazione di BofA che non esistevano i fondi delle liquidità dei bond.

Non v'è dubbio pertanto che la condotta dell'imputato in ordine a tutti i reati contestati sia sorretta dall'elemento psicologico previsto da ciascuna figura delittuosa.

Anche confrontando il nuovo testo dell'art. 2392 c.c. con il vecchio è evidente che permane la responsabilità solidale degli amministratori indipendenti qualora, a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non abbiano fatto quanto potevano per

impedire l'evento. Applicando i principi enunciati dalla più volte citata sentenza Bipop-Carire, può dirsi che gli elementi sopra descritti offrono la prova della coscienza da parte di Silingardi di fatti pregiudizievoli; e nella specie lo stesso non ha fatto nulla per impedire l'evento, venendo meno all'obbligo di vigilanza sull'andamento della gestione, pur nella diversa e nuova prospettiva normativa dell'*agire informato*.

Silingardi va pertanto ritenuto colpevole dei reati ascrittigli, unificati dal vincolo della continuazione, stante la presenza di un unico disegno criminoso. Tenuto conto del buon comportamento processuale e dello stato di incensuratezza, al medesimo possono concedersi le attenuanti generiche da ritenersi equivalenti alle aggravanti; tutto ciò premesso, tenuto conto del ruolo rivestito dall'imputato, della gravità dei fatti e della ripetizione degli stessi, si reputa conforme a giustizia fissare la pena definitiva in anni tre di reclusione. La pena va così determinata: anni uno, mesi due e gg. quindici per l'ultimo episodio del 10.12.2003, ritenuto obiettivamente più grave per le circostanze sopra descritte, per il capo a), a cui vanno aggiunti, quale aumento per la continuazione interna, mesi sei e gg. quindici (un aumento di gg. quindici per ciascuno dei tredici episodi all'interno del capo di imputazione); la pena va aumentata inoltre di mesi cinque per ciascuno dei capi B), C) e D).

L'affermazione della penale responsabilità dell'imputato Silingardi, in riforma dell'impugnata sentenza, comporta la sua condanna al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

Per quanto riguarda la posizione di Sciumè, il PM e le parti civili hanno posto l'accento su alcuni punti che, a tutti gli effetti, dimostrerebbero la piena responsabilità dell'imputato in ordine ai reati contestati.

Il PM ha osservato che per il ruolo di consigliere di Ifitalia che aveva finanziato Parmalat, egli conosceva bene le difficoltà di quest'ultima ad onorare i finanziamenti ricevuti. Sciumè non aveva speso una parola nel corso del consiglio del 9 dicembre sul fatto che il fondo Epicurum nascondeva operazioni con parte correlate e quindi se questo fatto fosse stato riferito, mai sarebbe stato emesso un comunicato in cui si diceva semplicemente che il fondo aveva chiesto una dilazione per la liquidazione della quota.

Si è sostenuto negli atti di gravame e negli interventi che la posizione di Sciumè non era diversa da quella di Silingardi. Egli era stato messo al corrente da quest'ultimo del colloquio avuto con Tanzi e, nondimeno, non aveva fatto nulla il 9 dicembre in consiglio di amministrazione. Aveva solo proposto di cambiare la società di revisione; per la parte civile Camera di Commercio la sostituzione riguardava quella società che aveva manifestato riserve sui conti Parmalat relativi ad Epicurum e tale condotta sembrava quasi espressione della volontà di tagliar fuori chi aveva fatto il proprio dovere. L'imputato inoltre non si era opposto al comunicato stampa che dava atto della richiesta di Epicurum di dilazionare la liquidazione della quota. Inoltre l'8 vi era stata l'inadempienza di Parmalat di rimborsare il c.d. bond dell'Immacolata.

Da parte degli appellanti è fondamentale il *novum* appreso da Sciumè dopo il colloquio con Silingardi dell'8 dicembre, e cioè che Epicurum nascondeva un'operazione con correlate. In ogni caso, già il comunicato dell'11 novembre dichiarava che Epicurum non aveva effettuato alcun investimento in società del gruppo Parmalat o riconducibili alla famiglia Tanzi. Inoltre, nel corso del consiglio di amministrazione del 9 dicembre Sciumè non aveva speso alcuna parola sull'informazione ricevuta da Silingardi.

E' proprio da tale fatto che, a giudizio della Corte, va correttamente esaminata la posizione di Sciumè.

Una premessa è necessaria. Per il ruolo ricoperto in Ifitalia, egli non aveva comunque un ventaglio di conoscenze paragonabile a quelle che aveva Silingardi. Quest'ultimo era in confidenza con Tanzi, aveva già un rapporto personale con l'imprenditore amico di vecchia data, che lo rendeva sicuramente partecipe di un patrimonio di conoscenze diverso; era, come si è detto Presidente del Comitato di controllo e Presidente di "Cariparma".

Pertanto, pur essendo entrambi amministratori indipendenti, la loro posizione è diversa. In particolare, in ordine ai fatti pregiudizievoli, se di effettiva "conoscenza" dei medesimi si può parlare per Silingardi, come si è dimostrato nell'esame della sua posizione, per questi stessi fatti in relazione alla posizione di Sciumè si deve parlare di "conoscibilità"; quindi, seguendo proprio la distinzione della sentenza Bipop-Carire, la situazione soggettiva dell'imputato sarebbe maggiormente riconducibile all'area della colpa piuttosto che a quella del dolo, ancorchè nella forma di dolo eventuale. In ogni caso, a giudizio della Corte, non

vi è in atti sufficiente prova dell'effettiva conoscenza dei segnali anomali da parte dell'imputato e , quindi, sufficiente prova del dolo.

La stessa appellante CONSOB, infatti, ha indicato nel corso del suo intervento come spartiacque la data dell'8 dicembre e, in modo suggestivo, ha rilevato come da tale data Sciumè abbia cessato di essere amministratore solo negligente e sia diventato amministratore correo.

Ed allora è necessario focalizzare l'attenzione su tale momento.

Come si è detto, Sciumè non era stato presente al colloquio con Tanzi perché era arrivato in ritardo, ed aveva trovato solo Silingardi che gli aveva riferito il contenuto delle rivelazioni di Tanzi. Come già si è detto, secondo la versione di Sciumè, Silingardi gli aveva parlato del fatto che Epicurum celasse operazioni con correlate e non dell'inesistenza del Fondo. Si è anche già detto che anche se la notizia effettivamente fosse stata quella indicata da Sciumè, essa era comunque di rilievo.

L'argomento è stato affrontato, ma ora è necessario focalizzarlo in relazione a quella che è stata la condotta di Sciumè.

Questi, dalle dichiarazioni di Silingardi, non aveva la prova specifica di fatti illeciti, trattandosi di informazioni *de relato*. Doveva fare domande a Tanzi? Non era questa la via da seguire. Il PM ha fatto rilevare che il comunicato dell'11 novembre, che aveva detto che Epicurum non aveva alcun investimento in società riconducibili al gruppo Parmalat, si rivelava mendace proprio sul punto che Silingardi aveva riferito a Sciumè di aver appreso da Tanzi. Ciò avrebbe dovuto far riflettere l'imputato. Il punto non è, tuttavia, come dice il Tribunale, che l'illecito di aggio non era più evitabile perché era già consumato del tutto, perché si è visto che questo non è vero. Il punto fondamentale è l'esame della condotta di Sciumè dopo aver appreso, *de relato*, le rivelazioni di Tanzi, ed in particolare quale fosse la condotta esigibile in quel momento. Dice il Tribunale a pag. 219 della sentenza che una denuncia sarebbe stato un atto inconsulto a proposito di una società quotata di livello internazionale.

L'assunto non è infondato.

Da parte dell'imputato, di fronte a rivelazioni come quelle ricevute, quanto meno una verifica si imponeva. A quel punto è impensabile che non ci siano in cassa 150 milioni di euro; lo spiega lo stesso Sciumè al dibattimento e le sue dichiarazioni sono credibili perché, sopra tutto, logiche: "Qual è la posizione che

devo assumere come consigliere? Perché questa è la mia posizione, non di andare da Tanzi. E lì dico: vorrei conoscere la situazione, ho bisogno di una conoscenza istituzionale ... (...) vorrei che una persona, un consulente, un contabile, un ente qualsiasi facesse per conto nostro, del consiglio, un accertamento della situazione”.

Egli innanzi tutto non si dimette; è vero che non dice nulla del colloquio avuto con Silingardi, ma vuole essere cauto, attesa la delicatezza, e fa mettere ai voti la proposta di incaricare una società di revisione di svolgere un'indagine contabile al fine di accertare la reale situazione di cassa. La revisione a quel punto, in quel drammatico contesto, si imponeva come “*strumento fisiologico di verifica*” (è l'espressione usata dalla difesa nella memoria depositata il 24.3.2010); per la Corte, la condotta tenuta dal prevenuto era proprio attuazione del principio dell'*agire informato* previsto dall'art. 2381 c.c. Non sembra che possa cogliersi in tale condotta quella reazione quasi di vendetta nei confronti della Deloitte & Touch, rea di aver svolto il proprio dovere, che la parte civile Camera di Commercio ha riferito nel suo intervento; caso mai, proprio il fatto che fino ad un mese prima la società di revisione non avesse svolto obiezioni, poteva ragionevolmente far dubitare Sciumè delle capacità della stessa e di conseguenza portarlo a manifestare in consiglio la necessità di rivolgersi ad altra società di revisione. La proposta sarebbe stata accolta qualche giorno dopo e la scelta sarebbe caduta su Price Waterhouse.

Riassumendo, in ordine ai segnali evidenti di anomalia per Sciumè non è raggiunta la prova dell'effettiva conoscenza degli stessi; in relazione all'episodio dell'8 dicembre il comportamento successivo non sembra improntato a coprire scientemente un aggio o, ancor peggio, a volerlo attuare.

Tutto questo porta alla conclusione che nei suoi confronti l'assoluzione ex art. 530 co.2 cpp perché il fatto non costituisce reato appare sicuramente corretta ed in linea con tutte le risultanze processuali. La sentenza va confermata sul punto.

Resta da esaminare la posizione di Barachini.

Nei suoi confronti il PM non ha proposto impugnazione, a comprova di una condivisione della decisione assolutoria del Tribunale; sulla questione relativa alla sua responsabilità penale si è formato pertanto il giudicato.

Dovendo esaminare la sua posizione, quindi, ai soli effetti delle statuizioni civili, va evidenziato come le parti civili appellanti, non hanno avanzato specifiche

censure alla sentenza in ordine alla posizione individuale del predetto imputato, né hanno sviluppato argomenti idonei a consentire a questa Corte di modificare la decisione di assoluzione adottata dal giudice di prime cure nei suoi confronti.

Va evidenziato, lo si è detto in premessa, come Barachini non abbia comunque partecipato al colloquio dell'8 dicembre con Tanzi e nemmeno a quello successivo con Silingardi; la sua posizione in relazione a tale vicenda è sicuramente quindi diversa in ordine alla conoscenza del contenuto del colloquio: egli lo avrebbe appreso da Sciumè, il quale a sua volta lo aveva appreso da Silingardi.

Pur essendo amministratore indipendente non esecutivo, al pari di Silingardi e Sciumè, non ha una posizione di rilevanza in seno al gruppo, né le cariche che ha Silingardi, né ha alcun ruolo, a differenza di Sciumè, in Ifitalia; la sua posizione è, per così dire, più "defilata", che non gli consente di poter contare su osservatori in un certo senso privilegiati. Il dubbio che affettivamente non vi sia stata conoscenza dei segnali, più volte indicati come significativi, di un'anomalia persistente nel Gruppo, che si traduceva nella comunicazione sistematica di dati falsi, è più che fondato.

La decisione assolutoria nei suoi confronti, adottata ex art. 530 co.2 cpp dal Tribunale, va pertanto confermata.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. M.', with a horizontal line underneath.

7. La posizione di Bonici

Il Tribunale ha assolto Bonici, amministratore di Bonlat, con la formula “perché il fatto non costituisce reato”, rilavando quindi l’assenza dell’elemento psicologico nei delitti contestati.

Per il giudice di prime cure Bonici, nella prima fase in cui è solo direttore generale di Bonlat, non svolge alcuna attività effettiva, se non prestare un nome per una società manovrata in prima persona da Tonna. La situazione, tuttavia, è più complessa dal 2003 quando egli, a seguito della successione di Tonna, si trova a sottoscrivere alcuni atti per conto della società; in particolare firma alcuni contratti di trading del latte in polvere, poi due contratti di cessione da Parmalat spa a Bonlat della tecnologia UHT e di alcuni marchi di azienda del gruppo; quindi firma alcune cessioni di credito.

Anche tali atti tuttavia, secondo il primo giudice, non provano la partecipazione volontaria del prevenuto al fatto reato.

Scrivono il Tribunale a pag. 228 della sentenza: “Questo per dire – se si rammenta il ruolo insostituibile ricoperto dalla società caymanense nel sostenere le false revisioni e nel consentire la esposizione ostensibile di dati consolidati artefatti – che l’imputato pone in essere un antecedente materiale condizionalmente ineludibile per la consumazione dei reati per cui si procede. Quindi, se sotto il profilo materiale il contributo di Bonici (peraltro mai negato dalla difesa) è palese, l’attenzione deve spostarsi sul versante dell’elemento soggettivo. E cioè la pubblica accusa avrebbe dovuto dimostrare che, quando Bonici firmava questo o quel contratto, egli avesse piena consapevolezza della inesistenza del contenuto sottostante; che quando accettava di divenire l’amministratore responsabile di Bonlat, egli avesse pienamente compreso che quella era una scatola vuota, utile solo per raccogliere tutte le “porcherie” sparse per il gruppo.

Ritiene il tribunale che questa prova non sia stata in alcun modo raggiunta”.

Aggiunge ancora il primo giudice che non esistono chiamate in correità nei confronti di Bonici; egli non è persona vicina a Tanzi e non fa parte del ristretto giro di managers che affrontano le questioni di sistemazione dei conti Parmalat.

Egli poi opera in un’area geografica in cui i risultati sono in costante crescita.

Bonici non ha accesso ai dati HQR; egli sa, peraltro, che Bonlat è usata per operazioni di windows dressing (e cioè di abbellimento di bilanci) di società del gruppo.

Il giudice di prime cure evidenzia poi la gratuità dell'incarico di cui godeva Bonici all'interno di Bonlat, circostanza questa che depone per una sostanziale non consapevolezza della falsificazione dei dati.

Scrivo al riguardo il Tribunale (pag. 231): “Bonici percepiva 250 mila dollari lordi annui per il suo incarico in Venezuela; mentre egli non veniva retribuito per il suo incarico in Bonlat. Queste cifre non sono mai state contestate dai PM, i quali non hanno neppure rinvenuto somme di sorta, ipoteticamente riscosse da Bonici estero su estero (come invece accaduto per altri uomini Parmalat). Appare obiettivamente singolare che taluno si presti ad assumere un ruolo centrale in una frode mondiale come quella di Parmalat, addirittura prestando nome e firma alla società maggiormente coinvolta nelle falsificazioni, senza ottenere alcuna contropartita economica.

In sintesi, Bonici – il cui tempo è occupato per la totalità dall'oneroso compito di gestire le società venezuelane e che, per lo più, risiede in Venezuela, rientrando in Italia solo per pochi giorni all'anno – viene collocato in Bonlat per riempire, come sovente accade in società multinazionali di grandi dimensioni, una casella negli organi di amministrazione.”

Il Tribunale, ha quindi ritenuto che fosse *“assolutamente credibile che Bonici si sia limitato ad eseguire le disposizioni che gli venivano impartite, senza porsi particolari interrogativi che non aveva ragione di sollevare e senza neppure sospettare che, dietro Bonlat, si celasse una realtà indicibile.”*

Il PM ha proposto appello, chiedendo la condanna di Bonici per i capi a), b), c) e d) con riferimento all'arco temporale 6 maggio – 10 dicembre 2003. Tale arco ha come momento iniziale la data di assunzione da parte dell'imputato della carica di amministratore di Bonlat e come momento finale quello dell'ultimo episodio di aggio.

In particolare l'appellante ha evidenziato il ruolo di Bonici quale amministratore di Bonlat, ed il fatto che in tale qualità aveva firmato contratti relativi ad operazioni di *trading* di latte in polvere (che avevano creato un utile fittizio nel

bilancio di Bonlat e poi nel consolidato Parfin), due contratti di cessione da Parmalat a Bonlat della tecnologia UHT e alcuni marchi e altre cessioni di credito infragruppo.

Il PM ha stigmatizzato la decisione assolutoria del primo giudice sull'assenza dell'elemento psicologico, motivata col fatto che mancava la prova della consapevolezza da parte dell'imputato del contenuto sottostante degli atti sottoscritti. Era singolare – ha osservato il PM – che Bonici non sapesse che il *trading*, che fruttava utili ingenti, andasse accompagnato da operazioni bancarie; non vi era un bonifico né una contabile al riguardo. In ordine poi alla vicenda Epicurum, il PM censurava il fatto che il Tribunale avesse valorizzato in modo irragionevole le giustificazioni di Del Soldato a Bonici secondo cui la vicenda Epicurum era solo una montatura giornalistica che tutto sarebbe rientrato; in realtà se l'investimento di Bonlat in Epicurum fosse stato effettivo, Bonici, quale amministratore di Bonlat, avrebbe dovuto riscontrare il bonifico a favore di Epicurum, tanto più che la Consob aveva chiesto chiarimenti sul punto.

La difesa di Bonici ha svolto una serie di considerazioni per fronteggiare l'appello del PM.

Il difensore ha fatto rilevare come il PM non avesse mai citato le dichiarazioni a discarico di Tonna, Del Soldato, Pessina, Bocchi e Viotto ed ha prodotto una memoria nella quale ha riportato ampi stralci delle dichiarazioni dei suddetti soggetti; in particolare ha fatto rilevare che allorché Tonna parla al PM di coloro che erano al corrente della circostanza che Bonlat servisse a “pulire” il bilancio, non indica nell'elenco Bonici. A domanda specifica se Bonici fosse a conoscenza del meccanismo truffaldino di Bonlat, Tonna risponde di no.

Ha poi sostenuto come l'insolvenza di Parmalat non fosse fatto riconoscibile da chiunque; lo stesso Bondi aveva pagato il bond scaduto l'8 dicembre, ponendo in essere una condotta che, dal punto di vista materiale, rappresentava ipotesi di bancarotta preferenziale. Ciò dimostra che lo stesso commissario non conosceva la situazione.

Bonici sapeva della funzione di elusione fiscale ma non di quella di costruzione degli utili per la sopravvivenza del “sistema” Parmalat. Egli non sapeva che i ricavi erano inesistenti.



A comprova dell'estraneità ai fatti del predetto imputato, la difesa ha citato, producendone copia della trascrizione, un'intercettazione di un colloquio di Tanzi con propri familiari presso la sala colloqui del carcere, in cui il primo dice che Bonici non sa nulla. Per la difesa il fatto che Bonlat, società finanziaria, fosse utilizzata per un *trading* di latte in polvere non era cosa anomala; l'imputato aveva firmato solo dei contratti nel 2003 pensando che fossero reali.

Ritiene la Corte che l'appello sia fondato e vada pertanto accolto.

All'affermazione del primo giudice secondo cui Bonici, quando firmava un contratto, non avesse piena consapevolezza del contenuto sottostante e non sapesse che Bonlat fosse "una scatola vuota", e si fidasse di Tonna (come aveva fatto da direttore generale, prima di assumere la carica di amministratore delegato), va correttamente obiettato che il disposto dell'art. 2392 c.c. non consente di addivenire alle conclusioni cui perviene il Tribunale. La Corte, infatti, generalmente condivide il principio - affermato soprattutto in tema di bancarotta, ma ovviamente applicabile anche a situazioni dello stesso tenore di quella oggetto del presente procedimento - secondo cui gli amministratori siano titolari di un dovere di garanzia e dell'obbligo di conservazione del patrimonio, rinvenibili nel nostro ordinamento rispettivamente nelle disposizioni degli artt. 2392 e 2394 c.c.. Questa particolare posizione fa sì che a norma dell'art. 40 cpv. cp l'amministratore sia chiamato a rispondere del reato per la mera omissione di controllo, condotta questa che comporta una dilatazione della portata del c.d. "dolo eventuale", sul presupposto che il non operare con diligenza comporti l'accettazione del rischio che altri commettano il reato (Cass. SS. UU. 15.12.92, Cutruzzolà).

Ma tale principio, ormai consolidato in giurisprudenza, si impone con tutta la sua forza se calato nella realtà della vicenda in oggetto e se visto con riguardo a quella che era la posizione di Bonici all'interno del gruppo Parmalat.

Vi sono elementi convergenti per l'affermazione della consapevolezza da parte del prevenuto della reale funzione che era stata assegnata alla Bonlat.

La carriera dell'imputato è sicuramente da definirsi brillante; egli, in qualità di ragioniere, entra in Parmalat nell'anno 1988 come impiegato con contratto di formazione e lavoro. Il giovane, sicuramente capace e competente, inizia all'interno del gruppo una rapida carriera (che egli stesso ha descritto nel corso

del suo esame) che culmina, nel 1999/2000, con la assunzione della carica di amministratore finanziario e, successivamente, di presidente di Indulac e di tutte le società del gruppo Parmalat in Venezuela. Il 27 dicembre 2001 Bonici diventa anche direttore generale di Bonlat e, dal 6 maggio del 2003, assume nella medesima società poteri analoghi a quelli di amministratore delegato. Bonlat è società caymanense che, fino alla assunzione di quest'ultima carica da parte dell'imputato, è gestita personalmente ed esclusivamente da Tonna. Come ha ricordato lo stesso Tribunale, la società caymanense – è un dato assolutamente pacifico – è di fatto la cassaforte finanziaria del Gruppo e non ha attività imprenditoriali proprie. Rileva il primo giudice (pag 227): *“ l'ente, non a caso collocato in uno dei paesi con la più elastica legislazione societaria, non ha una struttura operativa, ma è poco più di una serie di conti tenuti, materialmente, a Collecchio. Quindi, nella fase in cui Bonici è direttore generale, la carica del predetto non va oltre una firma per accettazione”*.

In questa realtà entra Bonici. Egli è soggetto tecnicamente preparato, che gode della fiducia del gruppo; quando Tonna dismette la carica di amministratore di Bonlat, Del Soldato (“essendo io uomo di fiducia”, questo dice Bonici al PM) gli chiede di assumere la carica di amministratore delegato nella società: tale richiesta è l'espressione della considerazione del Gruppo per le sue capacità e della fiducia che egli ha saputo conquistarsi. Va ricordato come Bonici – e lo sottolinea lo stesso Tribunale in sentenza – avesse ottenuto risultati lusinghieri nella gestione delle società del Gruppo Parmalat in Venezuela; il fatturato delle società venezuelane, in valuta locale, era passato da poco meno di 211 miliardi di bolivares (per l'esattezza 210.744.240.000) 2000 a 358 miliardi di bolivares nel 2003; l'incarico in Bonlat, quindi, rappresenta per l'imputato, a tutti gli effetti, una promozione sul campo ed un riconoscimento esplicito da parte della dirigenza del suo proficuo operato.

Tutto questo dimostra in modo inequivocabile come il prevenuto non sia una mera “testa di legno”.

Il Tribunale – ha rilevato il PM nell'atto di gravame e il PG nel corso della requisitoria – si è fermato alle giustificazioni date dall'imputato nel corso dell'esame dibattimentale, senza accorgersi della loro incongruenza rispetto alla qualità reale dell'interlocutore. Ciò che smentisce le affermazioni di giustificazione di Bonici , infatti, sono proprio le sue qualità, il suo vissuto, il suo curriculum, la

sua capacità di gestire le società del Gruppo in Venezuela; non si tratta del classico pensionato o disoccupato, che svolge la funzione di “testa di legno”, marionetta inconsapevole manovrata da accorti burattinai, messa ad occupare una casella (ed anche in tal caso, comunque, stante i compiti dell'amministratore ex art. 2392 c.c. sarebbe arduo escludere una responsabilità penale, atteso il principio giurisprudenziale sopra enunciato); egli è innanzi tutto l'amministratore con delega e, come tale, destinatario di tutta una serie di oneri e doveri.

Il fatto che non avesse alcun compenso extra per la carica ricoperta non rileva, contrariamente a quanto indicato dal primo giudice, che ha posto in particolare l'accento su tale dato ritenendolo di fondamentale importanza. In realtà la ricompensa per l'opera prestata – come ha sottolineato in modo acuto il Procuratore Generale nel corso del suo intervento – era per Bonici il mantenimento della posizione di prestigio nell'ambito del Gruppo. Egli non chiede di vedere i bilanci, si fida di Tonna e già questo è un venir meno ai suoi doveri di amministratore; ma se tale condotta poteva essere penalmente non rilevante per l'anno 2002, quando egli era solo direttore generale, non così può dirsi per l'anno 2003; la “semestrale” di quell'anno è di sua esclusiva pertinenza.

Orbene, è pacifico che Bonlat fosse società caymanense che non aveva sede né stabilimenti ed avesse solo un recapito; così Bonici sottoscrive documenti e li invia per fax.

E'altrettanto pacifico – e lo ammette lo stesso Bonici e la stessa difesa nella memoria depositata – che la società venisse utilizzata per operazioni di “windows dressing” (e cioè di abbellimento di bilanci) di società del Gruppo; essa era una “discarica” (l'espressione è del Tribunale in sentenza a pag. 54) utilizzata nella manipolazione dei bilanci. In capo a Bonlat veniva fatta figurare la titolarità di un c/c fittizio (presso BofA) su cui confluivano i crediti inesigibili o fittizi del Gruppo. L'idea di ricorrere alla Bonlat come società su cui concentrare tutte le problematiche in tema di bilancio nasceva allorchè era scaduto GT come revisore principale, e che quindi avrebbe agito come revisore secondario, e DT avrebbe assunto il ruolo di revisore principale. L'idea era stata di Penca e Bianchi della GT, e Tanzi aveva approvato la soluzione.

Bonlat, inoltre, assolveva al compito di far diminuire l'indebitamento del Gruppo verso banche e obbligazionisti, con lo stratagemma di impiegare la liquidità apparentemente formatasi presso il conto di BofA per l'acquisto fittizio di titoli e

promissory notes e per il riacquisto fittizio dei *bonds* emessi dalla Parmalat Finance Corporation BV: in questo modo una parte dei debiti verso obbligazionisti, realmente esistente nel bilancio civilistico di quest'ultima, veniva riclassificato come debito *intercompany* verso l'obbligazionista Bonlat, la quale a sua volta iscriveva il credito verso l'emittente da riscuotere alle varie scadenze. Altro metodo con cui si procedeva all'abbattimento del debito del Gruppo verso istituti bancari consisteva nella stipulazione di contratti di *participation agreement* tra Bonlat e alcune partecipate estere.

Non è vero che l'imputato non sapesse che Bonlat fosse una "scatola vuota". Bonici era non solo consapevole della fittizietà delle operazioni e anche prima del 2003 conosceva il ruolo particolare della Bonlat, ma era altresì consapevole della fittizietà dei ricavi ottenuti dalla società attraverso operazioni inesistenti; anche prima del 2003 egli comunque sapeva del ruolo di tale società per operazioni inesistenti infragrupo che non incidevano – lo ha precisato egli stesso – sui dati del bilancio consolidato.

Su richiesta di Tonna - lo ha dichiarato - aveva anche firmato un contratto di swap fittizio che serviva ad eludere il fisco.

Ora, è pur vero che tale consapevolezza, come scrive il Tribunale, è cosa ben diversa dalla conoscenza dell'assoluta falsità delle operazioni finanziarie ma, a giudizio della Corte, essa è già un indice rivelatore di indubbio spessore; ed allora non può sostenersi che comunque Bonici, sapendo che Bonlat servisse solo "a far carta", potesse fidarsi ciecamente di Tonna.

Vi sono al riguardo due vicende che appaiono di rilievo nel fornire la prova dell'elemento psicologico dei reati contestati, e cioè la vicenda del latte in polvere e quella del fondo Epicurum.

In ordine alla prima vicenda, l'imputato già sapeva che il ruolo effettivo di Bonlat era quello di "fare carta"; Bonlat ad un certo punto fa da intermediaria tra la società fornitrice del latte (la Camfield con sede a Singapore) e le società acquirenti (Dacent, con sede nelle Virgin Islands fino al 2000 ed Empresa Cubana Emportadora successivamente). Peraltro la Parmalat aveva effettivamente commerciato in Sud America in precedenza latte in polvere, per cui il ruolo di Bonlat nel settore appariva sicuramente credibile all'esterno.



Quando la società entra in un'attività commerciale come intermediaria, - e ciò è già un'evidente anomalia nel sistema, atteso il ruolo che la Bonlat aveva - egli firma una serie di contratti e nulla obietta allorchè Del Soldato gli dice che non può avere la copia dei medesimi, come se il diniego fosse assolutamente normale e non, al contrario, anomalo, posto che si trattava pur sempre di una richiesta dell'amministratore in relazione a contratti dallo stesso firmati.

Il PG ha messo in luce la rilevanza di tale circostanza: l'imputato non poteva non rendersi conto che tali contratti erano falsi, anche perché Del Soldato non gli aveva permesso di fotocopiarli.

Deve peraltro sottolinearsi come Bonici conservasse tutta la documentazione della società e quindi era cosa assolutamente normale che di tale rilevante operazione facesse altrettanto. Il rifiuto pertanto oppostigli da Del Soldato era sicuramente una novità che doveva suonare come un campanello d'allarme circa l'effettività dell'operazione stessa.

A tale osservazione, il difensore dell'imputato ha obiettato che il teste dr. Verde di Grant Thornton ha dichiarato che nonostante avesse seguito Bonlat dal 1999 non gli era mai venuto alcun dubbio sulla non veridicità del commercio del latte in polvere; allo stesso non era stato permesso di fotocopiare le bolle di consegna e nondimeno non si è insospettito; come poteva allora insospettirsi Bonici, - si è chiesto provocatoriamente il difensore - che di professione non faceva il revisore? In realtà l'obiezione non spiega nulla né giustifica il comportamento della società di revisione. Bonici è a capo di una scatola vuota che, oltre al ruolo di "windows dressing", si pone come intermediaria di una vicenda commerciale di rilevanti dimensioni; l'operazione nasce con la sua firma e gli viene negata copia di quanto ha firmato: ritenere che tutto ciò sia assolutamente normale è fuori da ogni logica; la falsità dei contratti è percepibile anche da tale circostanza e non può l'imputato prendere le distanze dalla vicenda. Ma vi è di più. Come ha rilevato il PM nell'atto di gravame, era evidente che l'operazione di *trading* del latte, che fruttava utili ingenti alla società, dovesse essere necessariamente accompagnato da operazioni bancarie, a comprova delle quali dovevano esistere pezze giustificative o comunque documentazione di corredo; ebbene, non vi era alcuna documentazione circa un bonifico, né alcuna contabile al riguardo. Ed allora è assolutamente incredibile che Bonici possa "chiamarsi fuori" dal contesto

dell'operazione, giustificando la propria omissione solo con la fiducia cieca nel gruppo dirigenziale di Collecchio.

Ancor più emblematica è la vicenda del Fondo Epicurum.

Bonlat era società utilizzata per far apparire investimenti mai realizzati; tra questi, il più eclatante investimento è quello realizzato da Bonlat nel Fondo Epicurum, effettuato per far credere al mercato che tale fondo avesse in deposito una liquidità a disposizione del Gruppo Parmalat in realtà mai esistita: il CT del PM ha accertato che in tale fondo erano stati fatti confluire crediti inesigibili, vantati dal Gruppo nei confronti dei beneficiari delle distrazioni effettuate in favore della famiglia Tanzi e di società ad essa riconducibili.

Il fantomatico investimento nel Fondo avviene, sulla carta, proprio attraverso Bonlat, come s'è detto: già questo dato è fondamentale per comprendere il ruolo che tale società ha in questo artificio colossale e quindi per evidenziare la responsabilità dell'amministratore della stessa.

Bonici fornisce i nomi dei soggetti da mettere nel c.d.a. di Epicurum; egli viene raggiunto in Brasile da un fax di Del Soldato che gli chiedeva due persone fidate, poi indicate come "di fiducia", che egli indica in tali Garrido e Montiglia. E di fronte alle notizie di stampa che emergono su Epicurum, si accontenta delle spiegazioni di Del Soldato. La cosa prende una brutta piega quando viene fuori la questione e i due soggetti scoprono di essere stati messi proprio nel CdA di tale struttura. Bonici allora chiede spiegazioni a Del Soldato che gli dice che è tutta una montatura e poichè i due minacciano di fare causa a Indulac (uno era già consulente della stessa), Bonici si reca in Italia e propone Del Soldato di tacitarli con 50.000 dollari, che non arriveranno mai al destinatario.

Per il Tribunale che i due non sapessero nulla è pacifico; scrive il primo giudice: *"Se veramente fossero stati tutti d'accordo e Bonici avesse saputo tutto, egli si sarebbe preoccupato di trovare persone compiacenti fino in fondo, non persone pronte a denunciare l'azienda"*.

Tale affermazione resta una petizione di principio; Bonici, infatti, ben poteva aver fornito nominativi di soggetti a cui aveva detto poco o nulla; in ogni caso, può essere effettivamente vero che l'imputato non sapesse nei giusti termini quale realtà vi fosse dietro Epicurum; e, comunque, il partecipare a decisioni rilevanti per il fondo (quali quelle della individuazione dei soggetti che avrebbero composto il CdA del fondo stesso), e l'accontentarsi delle spiegazioni di Del Soldato, non

lo esime da responsabilità. In ogni caso, proprio la volontà di Bonici di tacitare i due soggetti, è dimostrazione del fatto che egli agisse al fine di evitare uno scandalo, ed è la prova evidente della sua volontà da un lato di voler proteggere il gruppo fino in fondo e dall'altro di non volere prendere posizione critica nei confronti del medesimo.

Inoltre, come ha rilevato il PM nell'atto di gravame, se l'investimento di Bonlat in Epicurum fosse stato effettivo, Bonici, quale amministratore della prima, avrebbe dovuto riscontrare il bonifico a favore di Epicurum, tanto più che la CONSOB aveva chiesto chiarimenti sul punto.

E' inoltre non appropriato il riferimento a Bondi che, ignaro della effettiva liquidità, ponendo in essere una condotta che, dal punto di vista materiale, rappresentava ipotesi di bancarotta preferenziale, aveva pagato il bond dell'"Immacolata"; l'affermazione, fatta per giustificare che l'insolvenza di Parmalat non fosse riconoscibile da chiunque, non prova proprio tale assunto, sol che si pensi che Bondi aveva pagato il bond scaduto l'8 dicembre, essendo divenuto commissario da pochi giorni; ciò dimostra solo come il medesimo non conosceva ancora esattamente la situazione perché non ne aveva ancora avuto materialmente il tempo.

In definitiva Bonici, è indubbio, con la condotta tenuta è venuto meno ai suoi doveri di amministratore con delega di Bonlat; egli sapeva che i dati falsi entravano nel consolidato di Parfin, e quindi comunicati alla CONSOB. Se l'imputato era certamente escluso dal sistema di gestione informatico HQR, quel sistema cioè in cui venivano immessi i dati reali, e quindi aveva accesso solo ai dati del Venezuela (secondo quanto riferito dallo steso Tonna), nondimeno sapeva dell'incidenza dei dati di Bonlat sul bilancio consolidato e quindi doveva rendersi conto, ovviamente, dell'idoneità di quella diffusione di notizie false ad alterare le negoziazioni e quindi a consumare il reato di aggio.

Il Tribunale ha rilevato come al di là dei contratti sopra indicati, Bonici abbia negato di aver firmato altri documenti con apparente sua firma. Nessun contratto è in originale; ciò lascerebbe dubbi, secondo il primo giudice, circa la reale responsabilità dell'imputato nelle sottoscrizioni.

La stessa difesa ha osservato che il fatto che la firma di Bonici fosse stata apposta con strumenti elettronici o fotocopiatori depone per la sua estraneità; se lo stesso fosse stato a conoscenza dei fatti, non vi erano motivi per falsificare la sua firma o apporla con strumenti tecnici.

L'affermazione del Tribunale si basa unicamente sulle dichiarazioni difensive di Bonici, che non sono idonee a superare le osservazioni della Corte. In ogni caso, le circostanze sopra riferite non appaiono di rilievo: la firma elettronica ben poteva essere utilizzata proprio per la distanza tra Collecchio e la sede della Bonlat, ed in considerazione del fatto che a Collecchio era la "cabina di regia" che orchestrava tutte le operazioni e, pertanto, non vi era necessità di ritardare il corso delle stesse con invio di atti in Venezuela solo per ottenere la firma sui medesimi e riceverli poco dopo.

Un ultimo aspetto che è stato posto in evidenza dal Tribunale è l'assoluta assenza di chiamate in correità nei confronti di Bonici; la difesa del prevenuto ha poi, come si è detto, riportato dichiarazioni di vari soggetti coimputati che avevano escluso la responsabilità del medesimo.

Osserva la Corte l'assoluta neutralità di tale dato, che peraltro può essere spiegato in vari modi, non ultimo l'accordo tacito di tenere fuori da conseguenze penali un soggetto la cui responsabilità era sicuramente minore e che non faceva comunque parte della c.d. "cabina di regia".

Non resta quindi che affermare la penale responsabilità di Bonici in ordine ai reati di cui ai capi ascrittigli a far data dal 6.5.2003, data in cui egli ha assunto in Bonlat la carica di amministratore delegato e sino al 10.12.2003, data dell'ultimo episodio di aggioaggio contestato (prima del verificarsi, come è noto, del *default*).

Non c'è dubbio che tutte le ipotesi debbano essere unificate dal vincolo della continuazione, stante il fatto che la tipologia delle condotte ed il tempo di realizzazione delle stesse (all'incirca sette mesi) dimostrano come le stesse siano state sorrette dal medesimo disegno criminoso.

Il reato più grave è individuato in quello di cui al capo a) e, nell'ambito dei fatti ivi contemplati, nel primo episodio di aggioaggio che è collocato temporalmente alla data del 18.6.2003.



Tutto ciò premesso, tenuto conto comunque dello stato di incensuratezza e del ruolo non certo di rilievo dell'imputato, possono essere concesse al predetto le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate; tenuto conto della gravità dei fatti, del ruolo effettivo dell'imputato e del contesto temporale limitato in cui i fatti sono attribuiti al prevenuto, pena congrua va stimata quella di anni due e mesi sei di reclusione.

La pena base è fissata in anni uno per l'episodio del 18.6.2003 per il capo a), a cui vanno aggiunti quale aumento per la continuazione interna mesi 4 e gg.15 (un aumento di gg. 15 per ciascuno dei nove episodi all'interno del capo di imputazione); la pena va aumentata inoltre di mesi 4 e gg.15 per ciascuno dei capi B), C) e D).

L'affermazione della penale responsabilità dell'imputato Bonici, in riforma dell'impugnata sentenza, comporta la sua condanna al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. M.', located in the lower right quadrant of the page.

8. I fatti di aggio di cui al capo e).

La sentenza ha rilevato che il capo di imputazione sub e) individua una serie di falsità commesse con un certo numero di comunicati che, in realtà, - nella specificazione della condotta operata dal capo di imputazione, - si riducono agli *information memoranda* di cui ai punti 3 e 4.

La vicenda è molto complessa, al punto che la sua trattazione costituisce una parte considerevole della motivazione della sentenza e altrettanto dell'atto di appello del PM. La contestazione è costituita da ben sei addebiti costituenti altrettante condotte numerate progressivamente da 1 a 6.

Come si è detto, il Tribunale ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Tanzi e Sala in relazione al reato di cui al capo e) n. 1 della imputazione, per essere lo stesso estinto per intervenuta prescrizione; ha assolto Luzi e Moncada dal reato a loro ascritto al capo e) n. 1 della imputazione per non avere commesso il fatto; ha assolto infine Tanzi, Moncada, Luzi e Sala dal reato a loro ascritto al capo e) n. 3, 4 della imputazione perché il fatto non sussiste ed e) n. 2, 5 e 6 della imputazione perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Come primo motivo il PM ha dedotto l'erronea applicazione da parte del Tribunale del disposto dell'art. 2637 c.c. laddove aveva ritenuto punibile l'aggio che riguardava titoli il cui prezzo si formava alla borsa valori di Milano. In realtà la vecchia disposizione parlava di alterazione del prezzo di strumenti finanziari quotati e non quotati e la nuova di strumenti non quotati, e non si faceva riferimento ai mercati regolamentati né alla Borsa di Milano; in sostanza il Tribunale aveva individuato dei limiti che entrambe le norme non contemplavano e pertanto il richiamo ai soli titoli quotati alla Borsa Valori di Milano (pag. 287 e ss. della sentenza) non era giustificato né dalla disposizione normativa, né dalla contestazione. L'interpretazione del primo giudice portava ad escludere dall'applicazione della norma tutti gli strumenti non quotati, limitando pertanto il reato ad un'area meno significativa e, soprattutto, restringendo la portata di applicazione alle negoziazioni solo in Italia e non all'estero; ciò che in realtà contava, secondo il PM, è che parte della condotta fosse avvenuta in Italia, in base ai criteri dell'art. 6 cp, perché potesse procedere l'A.G. italiana. Il PM ha sostenuto come fosse provato che l'informazione al mercato era avvenuta tramite

il sito internet gestito dalla sede di Milano; in ogni caso le informazioni erano state costituite in primis a Milano da Luzi e Sala, così come i *roadshows* e le *due diligence* e pertanto la condotta era avvenuta in Italia, anche se poi la negoziazione poteva avvenire in altre parti del mondo. Inoltre è riduttivo per il PM che il Tribunale abbia limitato la condotta delittuosa ai soli titoli Parfin, posto che lo stesso primo giudice ha fatto riferimento a fonti di finanziamento che altro non erano che prestiti obbligazionari e altri strumenti finanziari. La erronea interpretazione della portata della norma ha comportato un'omessa valutazione della condotta degli imputati nelle diverse operazioni poste in essere dal gruppo con BofA quale advisor e/o placing agent. Sala, Moncada e Luzi hanno agito in conflitto di interessi, traendo guadagni illeciti da ogni operazione; essi non hanno esperito alcuna serie valutazione della situazione di Parmalat pur in presenza di gravi indicatori di rischio. Per il Tribunale tutto questo – lamenta il PM – non era rilevante.

Osserva la Corte come le osservazioni dell'appellante circa la portata dell'art. 2637 c.c. possano anche essere condivise, ma come la censura stessa non sia finalizzata ad alcuna richiesta; in particolare non è dato comprendere quale richiesta particolare sia formulata dal PM, né alla riforma di quale capo o punto rilevante delle decisione la stessa miri. Peraltro va rilevato come, atteso il tenore della decisione adottata dal primo giudice, la questione sia irrilevante, in considerazione del fatto che le assoluzioni sono intervenute non tanto perché il reato di aggioaggio non potesse riguardare gli strumenti finanziari non quotati, ma per differenti motivazioni.

Il PM ha dedicato il secondo ed il terzo motivo del suo atto di gravame alla presunta omissione del primo giudice circa la prima parte del capo E). E' il caso di esaminare le due questioni congiuntamente .

Come secondo motivo il PM ha lamentato l'omessa decisione sulla prima parte del capo e), riguardante una contestazione generale di false informazioni.

In relazione all'accusa di aggioaggio contestata a Tanzi, Sala, Luzi e Moncada al capo e) della rubrica, il PM ha fatto rilevare come l'accusa di aggioaggio fosse duplice; una generale, costituita dalle false comunicazioni circa le condizioni del gruppo Parmalat, l'altra particolare, relativa all'operazione effettuata in Brasile

sulla Parmalat Administracao SA. Sulla prima il Tribunale non aveva pronunciato sentenza (adottando di fatto una sorta di decisione di *non liquet*), sulla seconda aveva dichiarato la prescrizione su una parte del capo e) n. 1 ed aveva assolto tutti gli imputati dai capi e) nn.2, 3, 4,5 e 6.

In realtà, la prima censura (il c.d. *non liquet*) per il PM non appare corretta in relazione a quella che è la contestazione, così come modificata all'udienza del 25.2.2008. la difesa di BofA ha sostenuto come il motivo presenti carattere di inammissibilità : esso parrebbe evidenziare un vizio di nullità ex art. 546 co.3 cpp per mancanza del dispositivo; il motivo –sostiene BofA - è inammissibile ex art. 591 lett. a) cpp in quanto l'appellante non ha intesse a sostituire un *non liquet* con una sentenza di assoluzione.

Rileva la Corte come il Tribunale non abbia tenuto conto di tutti i comportamenti commissivi degli imputati, e soprattutto abbia ritenuto le contestazioni generiche; per il PM tutte le modalità di diffusione erano rilevanti, essendo l'aggiotaggio reato a forma libera: comunicati stampa, *roadshows* organizzati da anche da BofA, *due diligence* in occasione di prestiti, rapporti con investitori, prospetti informativi. Ne deriva che la genericità non sussisteva ma si doveva risolvere in un mero elenco di date tratte dai documenti comunque depositati.

In realtà per il Tribunale la genericità è colta nella prima parte dell'imputazione, che mancherebbe di specificità in ordine alle contestazioni, e costituirebbe solo un "cappello introduttivo" di comportamenti che trovano descrizione dopo l'espressione " in particolare", e che sono numerati da 1 a 6..

Il Tribunale ha spiegato tale omessa decisione alle pagg. 248 e 249 in questi termini: *"la imputazione non enuclea alcuna specifica modalità di comunicazione, integrativa del reato ipotizzato, diversa dai fatti indicati alla successiva numerazione (né tali ulteriori, ipotetici, fatti sono mai stati oggetto di trattazione dibattimentale). Con il ché emerge come la particella aggiuntiva "anche" assuma valore pleonastico e non può che essere letta che con riferimento – appunto – agli episodi che si dicono indicati "In particolare".*

Per il PM se ciò fosse vero avrebbe dovuto portare il Tribunale ad una decisione di assoluzione, invece lo stesso aveva ignorato tale parte del capo di imputazione.

Non è così. In realtà il giudice di prime cure viceversa aveva ridotto il capo di imputazione, pur avendo ammesso la contestazione suppletiva e respinto l'eccezione di genericità dell'imputazione avanzata dalle difese.

Con il terzo motivo il PM denuncia l'omissione su parte della contestazione di cui al capo e 1) di impugnazione, laddove lo stesso pronuncia solo sui comunicati del 18 e 22 .12.1999 non anche su tutti gli altri episodi succedutisi sino al 2003; in particolare la contestazione riguardava la diffusione di informazioni su un'operazione riguardante il comparto brasiliano, idonee ad alterare il prezzo del titolo Parmalat, nella specie un finanziamento mascherato come operazione di equity, dal dicembre 1999 al novembre 2003. Il Tribunale aveva ritenuto la fondatezza dell'accusa solo per i comunicati del dicembre 1999, dichiarando la prescrizione per Tanzi e Sala, e assolvendo Moncada e Luzi; in particolare il Tribunale aveva erroneamente ritenuto che la ripetizione dalla notizia fosse inidonea a determinare variazioni del titolo già quotato; ritenere che la replica della notizia era indifferente privava di tutela i nuovi investitori che investono solo in base alle informazioni di cui dispongono quando decidono l'operazione: per loro la replica della notizia è una novità. Ma anche se ciò fosse vero – sosteneva il PM – il primo giudice avrebbe dovuto assolvere gli imputati per i successivi episodi perché il fatto non sussiste.

In realtà la decisione del Tribunale non è nei termini descritti; essa è, per così dire, necessitata dal contenuto della contestazione. In realtà il primo giudice fa un'ampia disamina del capo di imputazione nella sua interezza ed affronta in questi termini la questione della contestazione (pag. 261) :

“Ed allora, non si può che iniziare con l'esaminare – con maggiore dettaglio – il tenore della imputazione. Il n. 1 del capo E si concentra su quella che è l'operazione di aumento del capitale di Parmalat Administracao Ltda, che avviene nel 1999, in vista della annunciata ammissione della società al flottante presso la borsa valori brasiliana. Pure in questo caso la scrittura del capo di imputazione non manca di incongruenze e contraddizioni. Il n. 1 si apre con un cappello introduttivo in cui si dice che venivano diffuse, tramite comunicati stampa nonché quegli information memorandum già citati nella prima parte della imputazione e che veramente niente hanno a che fare direttamente con il Brasile, false informazioni a partire dal dicembre 1999 e fino al 2003. Ma poi, nella prosecuzione del capo, ai sottoparagrafi seguenti, si indicano due precisi comunicati stampa Parfin: quello del 18 dicembre 1999 e quello del 22 dicembre 1999. A questi comunicati viene attribuita – giustamente – la divulgazione di notizie non veritiere relative alla operazione brasiliana. Peraltro, la falsità dei comunicati – ad eccezione del punto iv) – viene

affermata per il fraudolento occultamento di quanto i comunicati stessi avrebbero dovuto contenere per realizzare una corretta informazione (e su questo – come visto – non vi è problema, visto che la omissione si inserisce in un contesto comunicativo positivo).

Nulla altro è detto. Dunque è solo con questi due comunicati che ci si deve confrontare.”

La conclusione del Tribunale va condivisa, posto che solo la specificità dei comunicati sopra indicati fissa in modo chiaro e netto l'area di indagine del primo giudice; peraltro lo stesso PM ha inteso dare specificità agli addebiti, di fatto sostituendo con la contestazione suppletiva l'iniziale contestazione contenuta del decreto di citazione a giudizio. Ed in effetti la struttura del capo e) è proprio nei termini che ha individuato il Tribunale; vi è un cappello introduttivo, con generica attribuzione di condotte, vi è poi l'indicazione del ruolo rivestito da ciascuno degli imputati e poi gli addebiti veri e propri, analiticamente elencati, confluiscono in ben sei "sottocapi" di imputazione, per ciascuno dei quali, infatti, il primo giudice ha adottato un'autonoma decisione.

Passando all'esame in dettaglio delle singole contestazioni dal capo e) n.1 al capo e) n.6 è necessaria una premessa.

La difesa di Sala e Bofa ha insistito sulla prescrizione del reato di cui al capo e). Sebbene la questione relativa alla prescrizione sia stata oggetto di analisi, in modo approfondito, solo in sede di repliche sia da parte del Procuratore Generale che da parte della difesa di Sala e Bofa, - avendo quest'ultima, in sede di intervento, concentrato la discussione soprattutto sul merito delle contestazioni, - a giudizio della Corte l'esame della questione, proprio per gli effetti che essa spiega, non può che essere preliminare, fermo restando che bisogna tenere conto del fatto che gli imputati sono stati assolti nel merito.

Sulla questione relativa alla prescrizione si sono contrapposte due tesi.

La difesa ha sostenuto l'inaammissibilità dei motivi del PM; in particolare per il capo e) n.1, ha sostenuto l'inaammissibilità per carenza di interesse (posto che per lo stesso il primo giudice ha dichiarato non doversi procedere per prescrizione). Per gli altri capi ha sostenuto la prescrizione e pertanto l'inaammissibilità dell'appello del PM (per il fatto che non potrebbe ottenere una condanna).

La difesa di Sala e BofA ha sostenuto che i capi e) nn.3, 4, 5 e 6, sono stati oggetto di contestazione suppletiva; il capo e), riformulato nel suo contenuto all'udienza del 25.2.2008, ha rappresentato una contestazione ex art. 517 cpp e quindi nuova; tale contestazione non interrompe la prescrizione; ha sostenuto come siano passati sei anni dai fatti oggetto di contestazione e quindi gli stessi siano già prescritti. Essendo prescritti i capi per i quali il PM invoca la modifica della decisione assolutoria, - ha ribadito la difesa - l'appello è inammissibile per carenza di interesse ex art. 568 co.IV cpp; di conseguenza vanno dichiarate tutte inammissibili le conclusioni della parti civili non appellanti. In ogni caso gli appelli delle parti civili sono inammissibili per mancata indicazione dei motivi per i quali si chiede la riforma.

La difesa ha sostenuto come lo stesso PM avesse ammesso all'udienza del 25.2.2008 che l'operazione CUR era sussumibile sotto l'art. 516 cpp (fatto diverso), mentre gli altri fatti indicati al capo e) erano contestati ai sensi dell' art. 517 cpp. L'art. 517 cpp non contempla una modifica dell'imputazione, bensì l'esistenza di un reato concorrente o di una circostanza aggravante: ed allora - sempre secondo la difesa - se i fatti rientrano come dice il PM nell'ipotesi di cui all'art. 517 cpp, ciò significa che è la prima volta che vengono contestati. Essa fa un rapido calcolo: il termine di prescrizione è di sei anni, e pertanto i fatti dell'ottobre 2002 sono già prescritti all'ottobre 2009, prima cioè della notifica del decreto di citazione in appello. La contestazione suppletiva è del 25.2.2008 e, per la difesa di Sala e BofA, essa non rientra tra i fatti interruttivi della prescrizione.

La tesi del Procuratore Generale sostenuta nel corso del suo intervento in replica e con memoria scritta depositata in atti, è viceversa nei seguenti termini.

Sostiene il Procuratore Generale che nell'ipotesi in cui le specificazioni del capo E) fossero qualificabili come contestazioni suppletive non sarebbe comunque maturata la prescrizione; a comprova di tale assunto rileva che se per giurisprudenza costante il decreto di citazione in appello è atto interruttivo della prescrizione, a maggior ragione interrompe il decorso della prescrizione la contestazione suppletiva, che è un atto di esercizio dell'azione penale, posto che l'elencazione degli atti interruttivi della prescrizione indicati nell'art. 160 cp è da intendersi come fatta per "tipi" di atti.

Per il PG, in ogni caso, non è assodato che la modifica del capo e) sia stata effettuata ai sensi dell'art. 517 cpp; anzi, ha sostenuto che dal raffronto del capo e) contestato nel decreto di citazione a giudizio con il capo e) attuale dovesse escludersi l'immutazione del capo di imputazione persino nei termini di cui all'art. 516 cpp. L'unico elemento aggiuntivo - ha argomentato il PG - è la data degli *information memoranda*, che tuttavia sono enucleabili dall'iniziale formulazione, laddove è indicato come data del commesso reato "fino al dicembre 2003". Il Tribunale, - ha argomentato l'appellante - concedendo il termine a difesa e disponendo la notifica del verbale al Sala, che era contumace, ha considerato la riformulazione del capo e) come contestazione suppletiva, senza qualificarla ai sensi dell'art. 516 o 517 cpp; il richiamo a tale ultima norma - ha sostenuto nella memoria - sarebbe un *obiter dictum*, utilizzato solo al fine di escludere che si trattasse di fatti nuovi ex art. 518 cpp.

Osserva la Corte come l'eccezione di prescrizione sia fondata.

Va subito detto che il primo profilo di inammissibilità non sussiste di fatto, laddove il PM con il gravame non ha impugnato il capo e) n.1, già dichiarato prescritto dal Tribunale; quindi non di inammissibilità di impugnazione si tratta, ma di inesistenza di impugnazione di tale capo. Il secondo profilo di inammissibilità dell'impugnazione per i capi 2-6 non può essere colto, nella misura in cui la sentenza di primo grado non aveva dichiarato la prescrizione, ma aveva assolto gli imputati nel merito; per tali capi il PM con l'impugnazione ha chiesto la condanna, - sul presupposto che non vi fosse alcuna prescrizione, come ha argomentato in udienza - e pertanto è ammissibile la sua richiesta.

Venendo ad affrontare la questione, un primo punto da verificare è se vi sia stata modifica del capo di imputazione. Rileva la Corte come non sia condivisibile la tesi del PG secondo cui in ordine alla nuova formulazione del capo e) debba escludersi che vi sia immutazione, persino nei termini di cui all'art. 516 cpp; al riguardo, per smentire l'assunto, è sufficiente una semplice comparazione del testo dell'imputazione così come formulata nel decreto di citazione con quello della nuova contestazione, per accorgersi come la seconda versione indichi fatti del tutto diversi da quelli contenuti nell'originaria formulazione. L'indicazione del *tempus commisi delicti*, coincidente nelle due versioni, - e peraltro indicato genericamente - non è sufficiente a far ritenere che la nuova contestazione sia

una mera specificazione o puntualizzazione di fatti già contestati. La tesi del PG è in contrasto con le stesse affermazioni del PM che ha formulato le nuove contestazioni in udienza; lo stesso, infatti, ha ammesso in tutta onestà che, esclusa l'ipotesi relativa alla vicenda CUR, le altre ipotesi costituivano contestazione ex art. 517 cpp (cfr. trasc. udienza del 25.2.2008). Non vi è dubbio pertanto che le nuove contestazioni siano riconducibili all'ipotesi disciplinata dall'art. 517 cpp.

Ed allora, venendo al secondo aspetto della questione, va verificato se la contestazione suppletiva sia atto idoneo ad interrompere la prescrizione.

Nella fattispecie avrebbe interrotto la prescrizione una sentenza di condanna (che non vi è stata), non il decreto che ha disposto il giudizio di primo grado, perché era relativo ad altra ipotesi di reato; il decreto che dispone il giudizio, pertanto, può rilevare ai fini della prescrizione dei fatti contestati il 25.2.2008 solo nell'ipotesi che la contestazione introduca modifiche del capo di imputazione ex art. 516 cpp; ma, nella specie, come si è detto, si tratta di modifiche ex art. 517 cpp e lo ammette lo stesso PM.

Secondo la giurisprudenza l'unico atto interruttivo può essere il decreto di citazione in appello (Cass. sez. VI 20.5.2008 n. 27324, Borrelli e altri) che, nella fattispecie, interviene nel gennaio 2010. Il richiamo fatto dal PG a tale ultimo atto come elemento da cui desumere una *ratio* comune tra gli atti interruttivi, non va condiviso; la *ratio* comune sarebbe data dal fatto che gli atti interruttivi sarebbero espressione dell'esercizio dell'azione penale, che connoterebbe il decreto di citazione in appello.

Lo stesso Tribunale ha detto che la contestazione suppletiva non è contemplata tra gli atti dell'art. 160 cp (cfr. ordinanza 10.1.2008).

In realtà il decreto di citazione è indicato tra gli atti interruttivi della prescrizione dall'art. 160 cp (che non distingue tra citazione in primo grado o in appello); non così la contestazione suppletiva. La norma indica in modo categorico gli atti interruttivi della prescrizione; il Supremo Collegio, nella sua massima composizione, ha stabilito che gli atti espressamente previsti dall'art. 160 co.2 cp costituiscono un *numerus clausus* e sono insuscettibili di ampliamento per via interpretativa, stante il divieto di analogia "*in malam partem*" in materia penale (Cass. SS.UU. 22.2.2007 n. 21833, PM in prioc. lordache). La suddetta

pronuncia riguarda il caso dell'avviso di conclusione delle indagini ex art. 415 bis cpp, al quale non è riconosciuta efficacia interruttiva della prescrizione, poichè esso non è compreso nell'elenco degli atti di cui all'art. 160 cp. Nondimeno, nel corpo della sentenza, la Cassazione ha modo di affrontare ampiamente il tema e di individuare tra gli atti non compresi nell'elenco la richiesta di decreto penale di condanna e la richiesta di giudizio immediato, atti che, sicuramente, costituiscono entrambi esercizio dell'azione penale. Ciò che discrimina pertanto non è la tipicità dell'atto, ma l'inserimento dello stesso nell'elenco dell'art. 160 cp. Ne deriva che, non potendo operare un'analogia "*in malam partem*" la contestazione suppletiva effettuata all'udienza del 25.2.2008 non è atto idoneo ad irrompere il corso della prescrizione e, pertanto, tutti i reati contestati in quella sede devono intendersi prescritti.

Tutto ciò premesso è necessario esaminare il merito perché, ad una declaratoria di prescrizione, che porterebbe ad una riforma della sentenza impugnata, potrebbe giungersi solo in base ad un giudizio che tenga conto di elementi di fatto da cui desumere la colpevolezza degli imputati o quanto meno la contraddittorietà o insufficienza della prova in tal senso.

Ma nella specie l'assoluzione degli imputati in primo grado è stata piena. Ed allora, la formula di proscioglimento nel merito prevale sulla dichiarazione di improcedibilità per prescrizione del reato solo nel caso in cui sia rilevabile, con una mera attività ricognitiva, l'assoluta assenza della prova di colpevolezza o, per contro, la prova positiva dell'innocenza dell'imputato, e non anche nel caso di mera contraddittorietà o insufficienza della prova (Cass. Sez. II, 18.5.2007 n. 26008, PG in proc. Roscini; Cass. Sez. III, 24.4.2002 n. 20807, PM in proc. Artico); in sostanza è necessario che le circostanze idonee ad escludere l'inesistenza del fatto, la rilevanza penale di esso e la non commissione del medesimo da parte dell'imputato emergano in modo assolutamente non contestabile dagli atti, senza necessità di ulteriori accertamenti (Cass. Sez. VI, 18.11.2003 n.48527, Tesserin e altro).

La Corte ritiene che la sentenza meriti piena conferma in ordine a tutte le statuizioni che hanno riguardato le varie ipotesi contemplate al capo e). Sul punto la decisione del Tribunale si impone per completezza di analisi e logica

argomentativa, non potendo il giudizio essere modificato in forza delle diverse argomentazioni degli appellanti.

Prima di esaminare le singole ipotesi contestate, è necessario fermare l'attenzione su considerazioni di carattere giuridico che il Tribunale svolge sull'ipotesi di aggioaggiamento ascritta agli imputati, e che la Corte ampiamente condivide.

E' necessario riassumere brevemente gli argomenti del Tribunale, perché gli stessi rappresentano un corollario indispensabile per l'esame delle singole contestazioni.

Il primo giudice svolge principalmente due considerazioni:

A) la prima è che il reato di aggioaggiamento non possa manifestarsi con un comportamento completamente e solamente omissivo: l'osservazione nasce dal fatto che le condotte contestate sono omissive ("non comunicavano, non davano notizia"); l'aggioaggiamento non è un reato omissivo proprio. L'articolo 2637 c.c. - nella formulazione vigente all'epoca dei fatti, peraltro non dissimile dall'attuale 185 TUF - puniva chiunque diffondesse notizie false, ovvero ponesse in essere operazioni simulate o altri artifici. Ebbene, a giudizio del Tribunale, diffondere notizie false significa mettere in atto una condotta positiva di divulgazione (interviste, articoli di giornali, pubblicazioni su siti societari, presentazioni al mercato, comunicati stampa, comunicati Internet...); il confronto con la normativa comunitaria di riferimento - direttiva 2003/6/CE, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (c.d. *market abuse*) - conferma che la semplice omissione è comportamento estraneo alla definizione tipica di manipolazione del mercato; per il giudice di prime cure questa impostazione trova corrispondenza nel TUF, il cui art.193 (anche come modificato proprio a seguito della direttiva europea), punisce con una grave sanzione pecuniaria la violazione - tra gli altri - dell'articolo 114 del medesimo TUF; pertanto il mero fatto di non rendere al mercato una informazione privilegiata è illecito amministrativo.

Con ciò il Tribunale non intende affermare che l'omissione sia di per sé priva di rilievo assoluto nel campo dell'aggioaggiamento; essa è sicuramente rilevante laddove costituisca modalità connotativa dell'attributo di falsità proprio della notizia comunicata, giacché in questo caso la omissione distorce la informazione positiva resa in precedenza.

B) La seconda considerazione attiene al fatto che non può ravvisarsi in capo alla banca una posizione di garanzia. L'imputazione presuppone che BofA avesse un obbligo giuridico di agire autonomamente per quelle condotte ad essa direttamente ed esclusivamente riferibili, ovvero di attivarsi per impedire l'eventuale reato commesso dagli esponenti Parfin. Per il Tribunale la fonte di tale obbligo non è rinvenibile in alcuna parte dell'ordinamento.

Il primo giudice ha in sostanza svolto questo ragionamento.

La materia della informazione societaria è regolata dal capo I, Titolo III del TUF, dedicato alla disciplina degli emittenti. L'articolo 114 TUF, che fonda l'obbligo di divulgazione di informazioni privilegiate ha come soggetti attivi gli emittenti quotati e i soggetti che li controllano. L'articolo 193 TUF, che sanziona in via amministrativa la violazione degli articoli 113, 114, 114**bis** e 115 TUF, colpisce le società, gli enti o le associazioni tenute agli obblighi informativi di cui alle citate norme (ovvero le persone fisiche che svolgono, presso tali soggetti, funzioni di amministrazione, direzione e controllo). Gli obblighi di informazione posti dal TUF sono altresì specificati dal Regolamento emittenti, pubblicato da CONSOB. Infine, la direttiva 2004/109/CE (*Transparency*) relativa alla armonizzazione degli obblighi di trasparenza societaria riguarda, ancora una volta, gli emittenti (consideranda n. 2: .. *gli emittenti di valori mobiliari dovrebbero garantire agli investitori una trasparenza adeguata tramite un flusso regolare di informazioni*).

Per il primo giudice il contesto normativo vigente pone una relazione diretta tra l'obbligo di informazione al mercato di determinate circostanze rilevanti e il fatto di emettere titoli quotati: è chi emette e quindi propone in vendita un titolo che deve informare. Per contro, coloro che hanno la possibilità di accedere ad informazioni privilegiate dell'emittente per ragioni professionali (ad esempio una banca che presta servizi di credito o di investimento all'emittente) sono iscritti in un apposito registro (art. 115**bis** TUF e 152**bis** ss. reg. emittenti) e sono avvisati dell'obbligo di non divulgare tali informazioni (art. 152**quinquies** reg. emittenti). La preoccupazione del legislatore è quella di evitare che, soggetti che abbiano accesso particolare ad informazioni sensibili, le possano divulgare al mercato al di fuori delle regole istituzionali o le possano addirittura utilizzare a proprio beneficio diretto.

Inoltre, il Tribunale ha osservato come, nell'ambito della disciplina privatistica che regola il rapporto tra la banca e il suo cliente, sussista un evidente obbligo di

riservatezza che deriva dai principi di correttezza e buona fede nella esecuzione contrattuale, ai sensi dell'articolo 1375 cc. Infine, la banca è detentrica di dati riservati riferibili al cliente, i quali rientravano nell'ambito di tutela della *privacy* così come chiarito dal Garante con decisione del 23 maggio 2001.

Le osservazioni svolte appaiono rilevanti al fine di inquadrare la tipologia delle condotte contestate.

Al capo e) n.1 è contestata l'operazione di aumento di capitale di Parmalat Administracao Ltda; in particolare è ritenuta la falsità dei comunicati stampa del 18 e 22 dicembre 1999.

Quanto al primo comunicato, esso occultava che i nuovi asseriti azionisti di Parmalat Administracao fossero in realtà due veicoli anonimi di Cayman, che gli investitori nordamericani avevano sottoscritto un *private placements* obbligazionario e, conseguentemente, erano "creditori" del gruppo Parmalat e che il gruppo era quindi esposto per 300 mln di US\$, oltre gli interessi che BofA anticipava; inoltre il comunicato attribuiva alla società brasiliana, senza esperire alcuna *due diligence*, una "*valutazione attorno a un miliardo e trecentocinquanta milioni di USD*".

Quanto al secondo comunicato, esso ancora occultava che i nuovi azionisti erano due società anonime di Cayman e che la seconda *tranche* di 150 milioni dollari era costituita da un finanziamento di BofA,

Il Tribunale ha rilevato l'anomalia della contestazione che riferiva del lucro in nero che Sala e Moncada avrebbero tratto dalla predetta operazione. Ha osservato il decidente come fosse accertato che, in relazione alla operazione brasiliana, Sala e Moncada, simulando l'intervento della banca svizzera GKB, avessero personalmente incassato parte delle commissioni pagate da Parmalat, per svariati milioni di dollari. I due avevano spiegato che ritenevano di avere fatto molto di più di quello che sarebbe loro spettato in relazione alle rispettive funzioni ricoperte in banca e, pertanto, ritenevano giusto il guadagno. Ha sostenuto il giudice di prime cure che il fatto che i due dipendenti BofA avessero monetizzato "fuori busta" gli uffici prestati a Parmalat, con modalità occulte sia al datore di lavoro che alla stessa Parmalat fosse cosa diversa dal reato di agiotaggio.

La vicenda va riassunta nei seguenti termini.

Negli anni 1997-98 Parmalat voleva portare un'iniezione di capitali nel settore brasiliano, che attraversava difficoltà rilevanti. La banca di affari Schroder aveva sviluppato un progetto in cui vi era la collocazione tramite SPV (Special Purpose Vehicle) off shore di due *tranches* di 150 milioni di dollari ciascuna con una *put option* che dava la possibilità agli investitori (un pool di banche) di retrocedere una quota delle azioni pari all'11%, in un termine stabilito, nell'ipotesi in cui il valore di mercato della società al momento della quotazione fosse inferiore a 1300 milioni di dollari. L'operazione non si concludeva.

Schroder pretendeva di avere un *capital gain* garantito che Parmalat non intendeva accordare.

A questo punto era intervenuta BofA. L'operazione prevedeva il finanziamento tramite USPP (United States Private Placements), attraverso dei SPV denominati FHL (Food Holding Limited) e DHL (Dairy Holding Limited), due veicoli caymanensi presso cui si accentravano le azioni di Parmalat Administracao di nuova emissione. Per aver disponibilità di liquidi per operare il finanziamento i due SPV emettevano *notes* che venivano sottoscritte da investitori americani; i due veicoli, divenuti azionisti e iscritti come tali a libro soci, costituivano in trust le azioni e conferivano al Trustee il potere di esercizio della *put* nell'interesse dei noteholders. Alle azioni venivano affiancate delle *put option* che attribuivano ai veicoli il diritto di rivendere le azioni stesse a Parmalat Capital Finance Limited (PCFL) ad un prezzo prefissato; tale opzione era subordinata al verificarsi di una serie di eventi e comunque andava azionata alla scadenza del quarto anno di investimento, se non fosse avvenuta la quotazione in Borsa della Parmalat Administracao.

La parte civile camera di Commercio ha fatto presente che vi era una seconda *put*: i noteholders avevano diritto di obbligare i due veicoli caymanensi ad esercitare la *put* in caso di *default*; essi avevano poi il diritto di vendere le *notes* direttamente a PCF e questo diritto si aggiungeva a quello delle società caymanensi a vendere le proprie azioni; tale diritto di *put* era garantito da Parmalat spa.

I *noteholders* avevano il diritto, tramite il Put Agreement, ad ottenere che le caymanensi, cioè le emittenti delle *notes*, vendano le azioni a PCFL ad un prezzo predeterminato sufficiente a ripagare l'ammontare dovuto nelle *notes*. Ciò comportava, di fatto, il diritto degli investitori ad ottenere i soldi contro le *notes*

direttamente da PCFL: il significato di tutto questo era che gli investitori stessi erano in realtà creditori e questo dato di fatto era nascosto in tutti i documenti Parmalat e negli *information memoranda*: essi erano investitori di credito e non di rischio, perché potevano riprendere - addirittura era previsto dopo il *default* - quello che avevano impiegato.

Questa, per la parte civile è la menzogna base contenuta nei documenti del 1999, cioè il fatto che gli investitori americani fossero investitori di credito e non di rischio, quindi non di equity. L'altra menzogna è quella della valutazione del valore di Parmalat Administracao di \$ 1.650 milioni. Questa menzogna - ha detto la parte civile - è ripetuta nei due *information memoranda* dell'ottobre 2002 e dell'agosto 2003. Il doc. 4 indica gli stessi dati del 1999 e non vi è alcun accenno alla posizione creditoria degli investitori istituzionali nei confronti delle proprie notes e nei confronti di PCF. Con tali memoranda, inviati ad investitori istituzionali, si è fatto credere - ha argomentato la parte civile - che altri investitori istituzionali avessero investito in Parmalat, in equity, dando così un segnale enorme al punto da indurre altri investitori a sottoscrivere il prestito.

Il contratto che regolava i diritti dei *noteholders* era denominato Note Purchase Agreement e la clausola 5.14 - che obbliga il veicolo ad impiegare il ricavato dalla vendita delle *notes* per l'acquisto delle azioni brasiliane - creava il vincolo di scopo tra i due strumenti finanziari; le *notes* retribuivano il capitale investito con un tasso di interesse pari alla rivalutazione annua prevista per il prezzo della azione Parmalat Administracao al momento dell'esercizio della *put*. In relazione alle richieste degli investitori, il pagamento degli interessi veniva previsto alla scadenza dei quattro anni, esattamente come per la *put*, ovvero periodicamente. In quest'ultimo caso esso era reso possibile da BofA, che anticipava ai veicoli le somme per la corresponsione di tali interessi con un contratto di *swap*. Il 17 dicembre veniva collocata la prima tranche di notes emessa da FHL per 150 milioni di dollari. Lo stesso aveva fatto il secondo veicolo DHL qualche giorno dopo. In questo caso BofA acquistava a fermo l'importo intero delle notes che ricollocava per circa 2/3; ciò dimostra - a giudizio della Corte - che BofA credeva nella bontà dell'operazione.

Ha rilevato il Tribunale come i comunicati in oggetto fossero certamente falsi. Non vi erano investitori ai quali era aperto il capitale e non vi erano nuovi

azionisti interessati a partecipare in Parmalat Brasile. Ciò significava che vi erano investitori che credevano nello sviluppo del comparto brasiliano e che ritenevano di trarre un buon affare. Il secondo comunicato era anch'esso menzognero nel contenuto, posto che non vi erano comunque investitori, giacché la controparte era solo BofA, la quale invece si accreditava del coordinamento dei nuovi azionisti. Al pubblico era stata diffusa la notizia per cui il mercato aveva assorbito, nel volgere di brevissimo tempo, oltre il 18,8% di Parmalat Brasile; un risultato lusinghiero, ma totalmente menzognero. Già nel primo collocamento, era dovuta intervenire BofA per assicurare la sottoscrizione della intera *tranche*; inoltre non importava proprio nulla che anche BofA fosse un potenziale "investitore nordamericano": il suo ruolo non era descritto come investitore, ma quale *arranger* della operazione. Inoltre ciò che Parmalat avrebbe dovuto comunicare era l'eventuale impegno al riacquisto; essa avrebbe dovuto iscrivere un fondo rischi pari all'esborso che sarebbe stata tenuta a sopportare.

Il primo giudice si è chiesto cosa sarebbe successo se attraverso una vendita anticipata delle azioni oppure al momento dell'esercizio della *put* si fosse generata una plusvalenza; la risposta era che BofA si era riservata un'ulteriore classe di notes e quindi il *capital gain* eccedente la quota di rivalutazione fissa non sarebbe mai andata agli investitori americani. Pertanto, a giudizio della Corte, non possono dirsi investitori – checché ne dica la difesa di BofA nell'atto di appello - i *noteholders* che non avevano interesse all'incremento di valore del titolo; costoro non ricevevano dividendi e non avevano rappresentanti nel consiglio di Parmalat Administracao; i dividendi spettavano a BofA come compensazione e per le somme anticipate per gli interessi.

Scrivono il Tribunale (pag. 282) : *“Quello che si sarebbe dovuto comunicare era solo che Parmalat Administracao aveva aumentato il capitale, attraverso due SPV, grazie alle risorse finanziarie raccolte da investitori di debito americani e che Parmalat intendeva ripagare la nuova emissione attraverso il collocamento sul mercato di tali nuove azioni, in un orizzonte temporale di quattro anni. Con ciò si sarebbe detto la verità”*.

Per il Tribunale la notizia divulgata tramite i due comunicati era idonea a determinare un'alterazione sensibile del prezzo delle azioni Parfin sul mercato.

Era infatti emerso un rendimento notevole rispetto al paniere di riferimento dopo il comunicato del 18 dicembre. La stima del titolo brasiliano presso gli investitori era pari a 9 volte l'EBITDA della società. In sostanza, la correlazione causale tra il comunicato del 18 dicembre e l'aumento del prezzo dell'azione, per il Tribunale, era indiscutibile. Il secondo comunicato, inoltre, aveva rafforzato l'effetto del primo.

In ordine ai concorrenti nel reato, il Tribunale ha rilevato l'assoluta estraneità di Luzi e la scelta dell'accusa di chiamarlo in causa era solo dettata dalle somme in nero ricevute da Sala per l'operazione.

Se egli aveva colpe nel 2003 non poteva rispondere di quanto avvenuto nel 1999. Luzi non aveva partecipato all'operazione FHL & DHL e pertanto il primo giudice lo ha assolto per non aver commesso il fatto, formula che prevaleva sulla prescrizione. Ugualmente il Tribunale ha ritenuto per Moncada nei cui confronti l'imputazione, ha sostenuto in sentenza, è il frutto di un errore di fondo.

Infatti, il delitto di aggioaggio non consta del concedere finanziamenti a Parmalat o dell'organizzare collocamenti sui vari mercati, ma consta della divulgazione esterna di notizie false in relazione ad un fatto *price sensitive*. La operazione FHL & DHL, in se e per sé considerata, - ha sostenuto il giudice di prime cure - non aveva alcun aspetto di illiceità. Si trattava di un'operazione strutturata come tante, nella quale due veicoli, finanziati tramite USPP e sottoposti anche a revisione contabile da PWC, raccoglievano risorse di capitale, in vista della collocazione sul mercato di una quota rilevante di azioni.

E poiché il reato di aggioaggio si consuma nel momento in cui tale operazione viene descritta al mercato con modalità non veritiere, a tale fase Moncada era totalmente estraneo e non vi era alcun elemento da cui trarre il convincimento che lo stesso avesse in qualche modo determinato o concorso a determinare il contenuto dei comunicati in oggetto. Quindi il Tribunale ha assolto anche Moncada per non avere commesso il fatto.

Per il Tribunale, invece, del fatto sono stati ritenuti responsabili Tanzi e Sala.

Il primo aveva dichiarato di avere avuto perfetta conoscenza dell'operazione brasiliana e della sua rappresentazione. Quanto a Sala, il suo contributo materiale nella redazione dei comunicati era emerso in modo chiaro. Vi era agli atti un fax datato 17 dicembre 1999, inviato da Sala a Tonna, in cui il primo letteralmente diceva: "per quanto concerne un eventuale comunicato stampa, la

pregheremmo di utilizzare un testo come il seguente *"Bank of America ha coordinato un gruppo di investitori nord americano..."*. Con un secondo fax, ad una ulteriore bozza di Tonna, Sala replicava dando l'ok al comunicato e correggendo il valore di Parmalat Administracao, che era stato erroneamente indicato in un miliardo e cinquecento milioni di dollari.

Rispetto al secondo comunicato, era emerso che presso BofA, era stata rinvenuta una copia del comunicato del 22.12.1999 che, per impaginazione e formattazione della pagina, risultava essere chiaramente una bozza di quello definitivo. Tali elementi facevano ritenere che pure per il secondo comunicato, fosse stato chiesto il contributo di Sala. D'altra parte la banca partecipava al collocamento ed era pertanto ovvio che Sala intendesse presiedere alle modalità con cui veniva descritto il contributo dell'istituto di credito da lui rappresentato. Egli peraltro conosceva a perfezione il ruolo di FHL & DHL, quello degli investitori e quello della banca stessa.

Per tale ragione nei suoi confronti è stato dichiarato non doversi procedere per essere il reato estinto per prescrizione, non potendovi essere sentenza di assoluzione nel merito.

La difesa di Sala, che ha proposto appello, ha chiesto il proscioglimento nel merito. Le argomentazioni addotte non sono in grado di ribaltare la puntuale ricostruzione del primo giudice. In particolare si è sostenuto per quanto riguarda il capo e1) come la notizia non fosse falsa ma solo fuorviante; la stessa integrava ipotesi di illecito amministrativo ex art. 187 ter TUF. La condotta contestata, viceversa, integra l'ipotesi di reato perché, come è stato ampiamente detto, vengono celati elementi essenziali per comprendere l'esatta portata dell'operazione. Ed ancora nel gravame si è rilevata l'assenza di Sala il giorno del secondo comunicato, essendo lo stesso a Lugano per questioni di lavoro; in realtà a parere della Corte il dato non è di rilievo; nella specie ciò non esclude contatti e accordi tra le parti immediatamente pregressi rispetto al giorno in questione.

Non è poi corretta la censura, operata da diversi appellanti, secondo cui il primo giudice avrebbe ritenuto che il reato sussistesse solo per i prime due comunicati, e non per gli episodi successivi, sul presupposto che la reiterazione del medesimo fatto non avrebbe rilevanza in quanto assorbito dal primo; trattandosi di reato di pericolo – si è sostenuto con il gravame – il fatto sussisteva, posto che devono

essere tutelati anche gli investitori che di giorno in giorno “si affacciano” sul mercato dei titoli. In realtà il Tribunale non ha mai detto che la reiterazione del reato non costituisca di per sé reato; il fatto è che in ordine al capo e) n.1 gli unici *information memoranda* analizzati sono quello oggetto di contestazione del 18 e 22 dicembre e non ne sono stati contestati altri. Per tutti gli altri capi di imputazione l'assoluzione non è intervenuta sul presupposto della non punibilità della reiterazione della condotta.

Il capo E) n.2 in realtà non è oggetto di gravame da parte del PM; nelle conclusioni dell'atto di appello vi è richiesta di condanna ma non vi è un preciso motivo di impugnazione. Secondo le conclusioni assunte in udienza il PG dice che il riferimento al n.2 è solo come argomentazione. E proprio per completezza d'indagine, ancorchè, solo a titolo di argomentazione, è necessario esaminare il contenuto della contestazione.

Il capo e) n.2 prevede nella contestazione che gli imputati, per estinguere il finanziamento di BofA, abbiano emesso nuove *notes* sottoscritte in minima parte da BofA; in realtà il ricollocamento delle *notes* è – secondo il Tribunale – operazione fisiologica; in particolare la banca ha mantenuto un terzo delle *notes*, e ciò significa che ha ritenuto l'operazione proficua dal punto di vista economico. Per il Tribunale la nuova operazione non modificava in alcun modo la situazione finanziaria di Parmalat, e non ha toccato il mercato di borsa; il fatto di vendere a trattativa privata un titolo di debito (emesso da DHL) è condotta non riconducibile al delitto di aggio: né d'altra parte, la natura dell'operazione può mutare per il fatto che il PM avesse prospettato in relazione alla negoziazione delle *notes*, due pretese omissioni di BofA. Ove l'omissione è accessoria ad un comportamento materiale che non appare idoneo a diffondere sul mercato notizie di qualsivoglia sorta, è chiaro che il collegamento diviene mera occasione, ed il reato viene configurato come omissione pura. E questa, secondo il primo giudice, non rientra nel novero delle condotte punite dal delitto di aggio.

Nella seconda parte dell'imputazione è contestato che la proposta di acquisto rivolta agli investitori americani non conteneva la specificazione che l'EBITDA del Brasile era risultato, per il 1999 e per il 2000, inferiore alla crescita prevista con la perizia D & T del 1998.



Rileva la Corte come in realtà dall'*information memorandum* del novembre 2000 – il quale è parte integrante della operazione ed è espressamente richiamato da quello del successivo mese di marzo, con cui veniva proposta la collocazione delle notes DHL – emerge che Parmalat ha descritto esattamente la situazione brasiliana, dando atto dell'impatto negativo che la crisi economica e valutaria del 1999 aveva avuto sui risultati di bilancio del 1999 che, a causa del debito in dollari americani e se comparati in lire italiane, erano addirittura peggiorati. Quindi, nulla si nascondeva agli investitori.

Il PM ha contestato che ai *noteholders* non si sarebbe detto che i bilanci brasiliani beneficiavano di c.d. *gratuity* (con tale espressione il PM ha inteso i contributi infragruppo che, sulla carta, venivano erogati all'area brasiliana da Parmalat spa a Bonlat) di altre società del gruppo, *gratuity* che sarebbero state computate al fine della tenuta dei *covenants*, grazie all'intervento di BofA. Lo stesso consulente del PM, tuttavia, ha rilevato che i bilanci pubblici brasiliani riportavano il dato delle *gratuity* che per tanto erano un fatto noto. "Ed allora" - si è chiesto il Tribunale provocatoriamente (pag. 290) - "che omissione è il tacere una notizia di pubblico dominio? La risposta è già nella domanda". Inoltre il Tribunale rileva in nota (pag. 289) che tali contributi erano inesistenti e funzionali a truccare i bilanci nelle varie aree del mondo; a maggior ragione, a giudizio della Corte, il fatto di aver "occultato" tale informazione non può dar luogo a rilievo penale.

In ogni caso il fatto non rientra nello schema dell'aggiotaggio.

Quanto alla questione *gratuity*, la stessa non risponde allo schema dell'aggiotaggio; i bilanci erano aggiustati con le *gratuity* cioè con versamenti senza causale effettiva. Lo stesso CT del PM, come si è detto, ha dato atto dell'inserimento delle *gratuity* in bilancio.

Inoltre si è sostenuto dice che nell'*information memorandum* si dava una visione positiva del Brasile. Controllando il contenuto dei documenti questo aspetto va ridimensionato. Nell'*information* dell'ottobre 2002 l'argomento non è certo il Brasile perché si propone agli investitori un *private placement* emesso da Parmalat Nederland BV. A pag. 44 dell'*information memorandum* si parla della crisi del Brasile. Nell'*information* dell'agosto 2003 alle pagg.8 e 65 vengono riferiti gli eventi negativi.

In ogni caso, come si è detto, vi è stata sostanziale rinuncia del PG a tale motivo di appello (cfr. precisazione delle conclusioni e trasc. udienza del 18.2.2010 pag. 40 ss.)

Il capo E) n.3 e 4 prevede come contestazione il fatto che attraverso gli *information memoranda* gli imputati avrebbero diffuso notizie false sul gruppo Parmalat. Secondo la prospettazione accusatoria le false notizie divulgate (ovvero le verità omesse) sarebbero sostanzialmente quattro: non avere comunicato che la quotazione di Parmalat Administracao non era possibile; avere comunicato che il valore di Parmalat Administracao era di 1.650 milioni di dollari; avere riferito che l'operazione aveva ribilanciato la struttura del capitale (occultando che in realtà era un'operazione di finanziamento e non di equity e quindi avendo occultato la reale natura della operazione FHL & DHL); avere nascosto la presenza di contributi di Bonlat, nella composizione dei bilanci dell'area brasiliana.

Come quarto motivo il PM ha contestato l'assoluzione dal capo e) nn. 3 e 4 chiedendo la condanna degli imputati.

Il Tribunale - ha sostenuto il PM - ha escluso che la falsificazione del bilancio sul punto avesse inciso sull'andamento del titolo perché il mercato sapeva già che l'IPO non sarebbe andata in porto. In realtà per il PM la falsità dei bilanci si radicava su una struttura già comunicata al mercato. Il Tribunale - si è sostenuto con il gravame - ha confuso due piani tra loro non paragonabili, quello della redazione/diffusione del bilancio e quello delle risposte agli analisti. La falsità concerne non solo l'inesistenza degli investitori americani quanto la valutazione della società. E vista l'attenzione degli analisti sul punto, è arduo sostenere che tale informazione non fosse *price sensitive*.

Per BofA, premesso che il PM sembra più dolersi dell'assoluzione di Tanzi che di quella degli altri imputati, l'informativa contenuta nei bilanci Parfin era compatibile con quella quotidianamente fornita al mercato; qui si prospetta che non è comunicata una previsione, ma la previsione non integra "notizia" la cui diffusione configuri una violazione dell'art. 114 TUF.

Rileva la Corte come in ordine alla prima notizia, il primo giudice ha rilevato come non rispondesse a verità che era stata comunicata la improbabile quotazione solo nel novembre 2003; il fatto era già stato reso noto in precedenza. Era documentalmente provato che non rispondesse al vero il fatto che Parmalat

avesse comunicato per la prima volta solo nel 2003 che la quotazione del comparto brasiliano fosse improbabile. Va ricordata al riguardo la risposta di Irene Cervellera, *investor relator*, ad una e-mail di Lorraine Lodge del gruppo bancario olandese ING, circa l'improbabile quotazione atteso lo scenario attuale, nonché altra e-mail della stessa Cervellera a Rebecca Wood di ADN Amro dello stesso tenore. Lo stesso primo giudice ha riferito di un articolo del quotidiano *Il Sole 24 Ore* in cui si riferiva la crisi di Parmalat nel mercato brasiliano.

Peraltro scrive il Tribunale a pag. 291:

“quanto alle possibilità di quotazione di Parmalat Administracao, i PM affermano che Parmalat avrebbe spiegato al mercato che l'evento era improbabile, solo nel novembre 2003 (e precisamente con la semestrale del 2003, ove si leggeva: In considerazione del persistente andamento negativo dei mercati finanziari, allo stato attuale, riteniamo improbabile effettuare nei termini programmati la quotazione della PE&A Ltda). La contestazione non risponde al vero. Va premessa una riflessione: la quotazione o meno del “Brasile” dipendeva da circostanze mutevoli ed esterne, quali l'andamento dei mercati e della economia brasiliana e non da una mera scelta potestativa di Parmalat, né dall'andamento reale della produzione industriale locale. Insomma, il problema non è il bilancio di Parmalat Administracao; tanto è vero che anche negli anni successivi al 1999, Parmalat espone sulla carta risultati complessivamente positivi. Ovviamente, questione affatto diversa è che la quotazione avrebbe portato sul mercato una società con bilanci zeppi di falsità.

Ed ancora scrive: *“la situazione macroeconomica del Brasile era sotto gli occhi di qualsiasi analista finanziario e del mercato e chiunque poteva intuire – via via che passava il tempo – che la quotazione sarebbe stata sempre più improbabile (quantomeno Parmalat avrebbe raccolto troppo poco dalla collocazione delle azioni sul mercato, contestualmente trovandosi costretta a cedere una quota troppo rilevante di azioni, per coprire il controvalore di 300 mln di \$). Tanto è vero che già nel 2002 – data approssimativa del preteso occultamento secondo la accusa dei PM – il mercato, anche per sua autonoma valutazione, aveva perfettamente compreso che non ci sarebbe stata alcuna quotazione e Parmalat nulla aveva fatto per contrastare tale convincimento, confermandone anzi la verosimiglianza”.*



Si è molto insistito da parte del PM sul valore di Parmalat Administracao, ma il dato numerico riportato a pag. 41 dell'*information memorandum* dell'ottobre 2002, è il risultato del valore prima dell'intervento di DHL & FHL, a cui va aggiunto il valore delle nuove azioni sottoscritte dai due veicoli. Lo stesso Tribunale rileva come non vi sia alcun aumento ingiustificato del valore della società, ma una mera operazione matematica.

Due considerazioni si impongono. La prima è che non possa negarsi il fatto che gli investitori abbiano pagato 300 milioni di dollari per comprare il 18,18% della società, talché il valore dell'intero, fatto un rapido calcolo, è rapportato; è una contrattazione tra terzi indipendenti ed il prezzo è reale.

La seconda considerazione è che non può darsi maggior credito ai valori di cui allo specchio contenuto nella memoria del PM rispetto ad altri; la perizia della Nations Bank, ad esempio, dà addirittura dei valori superiori: vi è un interesse antitetico di Bofa rispetto a Parmalat; Bofa aveva interesse ad un valore basso perché se a seguito della quotazione del titolo vi fosse stato un incremento di valore, questo sarebbe spettato alla banca, in quanto possedeva le *notes* di cl. B che facevano sì che lo spread spettasse alla banca. Invece si arriva al valore indicato perché vi sono valutazioni addirittura superiori: Il PM supporta la tesi della sopravvalutazione sulla base dell'andamento dell'EBITDA, perché le proiezioni aggiornate sul margine operativo lordo (EBITDA) e quelle anche di caso peggiore considerate da Deloitte erano in netto peggioramento.

Inoltre la Deloitte aveva dato una valutazione compresa tra US\$ 1363 - 1.571 milioni.

Della quotazione di Parmalat Administracao comunque non si parla negli *information memoranda* perché essa non era oggetto di queste comunicazioni. Già nel memorandum del 2003 l'IPO non si può più fare.

Per il preteso occultamento della reale natura dell'operazione brasiliana, il Tribunale ha rilevato come la operazione di aumento di capitale era stata descritta nei suoi termini reali; bastava consultare con la necessaria attenzione i documenti a disposizione per accorgersene.

In relazione all'operazione Food and Dairy Holding, il PM ha osservato che se fossero state date quelle indicazioni che lo stesso Tribunale indica che avrebbero dovuto essere dette (e cioè il ricorso ai due SPV) l'operazione dell'ottobre 2002 non !

si sarebbe conclusa; nel momento in cui si dava la notizia vera, dopo quella falsa per anni, il crollo sarebbe stato "a picco".

In realtà, rileva la Corte come a pag. 54 dell'*information memorandum* l'operazione è descritta proprio come vuole il PM; il PM ha estrapolato una traduzione in linea con i comunicati stampa che si trova a pag. 42. Si legge a pag. 54 "Parmalat Administracao ha emesso nuove azioni in favore di due *special purpose vehicle*; l'investimento di equity è stato finanziato attraverso l'emissione di *notes* sottoscritte da investitori istituzionalmente coordinate da Bank of America." Peraltro l'*information* è diretta agli investitori istituzionali, che non potevano essere ingannati sul loro ruolo, quando essi erano dietro l'operazione. Scrive al riguardo il primo giudice (pag. 294): "D'altronde, sarebbe stato veramente arduo raccontare frottole ai destinatari dell'information memorandum che, in buona parte, coincidevano con quelli che avevano sottoscritto le notes FHL & DHL (e che quindi sapevano esattamente cosa avevano fatto)".

La parte civile Camera di Commercio, tuttavia, ha sostenuto che i paragrafi descritti a pagg. 42 e 54 sarebbero stati creati ad arte per "evitare che l'operazione descritta a pag. 42 possa venire identificata con quella che verrà descritta a pag. 54 quando si riportano con esattezza gli autori della sottoscrizione". La Corte condivide quanto ribadito sul punto dalla difesa di Sala e BofA nella memoria di replica depositata il 6.5.10 e cioè che il fatto che le descrizioni alle pagg. 42 e 54 non si riferiscano alla stessa operazione è un'idea personale della parte civile che neppure il PM ha ipotizzato; invero vi sono le medesime indicazione di tempo (dicembre 1999 e fine 1999), di luogo (Brasile), di soggetto giuridico (Parmalat Administracao), di operazione (aumento di capitale) e di operatori coinvolti (investitori).

Non vi è dubbio che dalla comparazione delle due pagine emerga come nell'*information memorandum* dell'ottobre 2002 (in quello dell'agosto 2003 non vi è tale informazione) non vi sia un dato falso ma venga riportato quanto avvenne nel 1999: viene rappresentata una situazione che è un dato "storico"; il testo fotografa la situazione del 1999 ed è come tale un dato vero. La pagina di rilievo - lo ha riferito la difesa di Sala e Bofa nella replica dell'11.5.2010 - è la 44 che reca come un paragrafo dal titolo "*Financial update Parmalat Brasil*", cioè aggiornamento delle condizioni finanziarie; in essa viene riferito che il 2001 è stato un anno poco brillante e si dà atto delle situazioni negative. Pertanto in tale

information la società non sta rappresentando la valutazione del comparto brasiliano ad oggi, ma esattamente il contrario. Il valore attribuito nel dicembre 1999 non può essere attuale, per definizione, dopo tre anni.

Peraltro nell'*information* dell'agosto 2003 il valore non c'è.

Il Tribunale ha rilevato peraltro come gli *information memorandum* non rappresentassero strumento di diffusione.

L'aggiotaggio informativo, infatti – ha argomentato il giudice di prime cure – è integrato dalla diffusione di notizie false e l'uso del verbo “diffondere” esprime il concetto secondo cui la notizia debba possedere l'attitudine a raggiungere un numero indeterminato di soggetti. Ora – argomenta il primo giudice a pag. 296 - l'*information memorandum* è il documento di presentazione dell'investimento (e della società proponente) che accompagna una operazione di *private placement* (USPP) nel mercato nordamericano.

Il Tribunale sostiene come le operazioni di *private placement* siano operazioni di collocamento privato di strumenti finanziari – nella specie si tratta di *notes* – presso investitori istituzionali. Per il primo giudice, per la qualifica soggettiva dell'investitore, secondo la vigente normativa americana, sono esclusi per l'emittente sia ogni tipo di obbligo informativo al mercato, sia la registrazione (e regolamentazione) dello USPP presso la SEC.

Per questo motivo, in ciascun *information memorandum*, si trovano chiare specificazioni di assoluta confidenzialità del documento, accompagnate dal divieto di divulgazione del suo contenuto. In sostanza – argomenta il Tribunale - si tratta di una proposta contrattuale riservata, che viene inviata a ciascun potenziale investitore interessato, nell'ambito di un rigido rapporto di uno a uno; ciò che l'investitore apprende dal *memorandum* va tenuto riservato e, in caso di non sottoscrizione dell'offerta, il documento va restituito; il dato che deve essere considerato – prosegue nel suo ragionamento il Tribunale - è che l'*information memorandum* non costituisce una modalità di diffusione di notizie.

Pertanto la conclusione, per il primo giudice, è che del reato di aggiotaggio manca radicalmente la prova della diffusione, per non dire della concreta idoneità alla alterazione del prezzo.

Il PM e le parti civili hanno contestato l'assunto, sulla base del fatto che non possa dirsi riservata una notizia destinata a ben 56 investitori. Inoltre hanno

contestato l'affermazione del primo giudice secondo cui la diffusione dovesse avvenire presso i soggetti che operano nella borsa valori italiana, atteso che l'aggiotaggio punibile è solo quello che ha come obiettivo la manipolazione del mercato di borsa milanese; per il PM il disposto dell'art. 6 cp non consente tale conclusione, giacchè in ogni caso ciò che rileva è il fatto che la condotta sia stata comunque tenuta, anche in parte, in Italia.

Il PM ha citato l'*information memorandum* dell'ottobre 2002 relativo all'emissione di notes per \$ 100 milioni da parte di Parmalat Netherlands BV, sottoposto a 56 investitori (e sottoscritta da 13 di essi) e quello dell'agosto 2003 relativo ad altra emissione di notes di pari importo da parte di Parmalat spa, sottoposto a 20 investitori (l'operazione non si è conclusa).

L'osservazione degli appellanti è corretta in linea di principio, ma è irrilevante; in effetti lo steso Tribunale, ammette la possibilità di una divulgazione indiretta tramite *information memoranda*, aggiungendo che tutto ciò andava provato, cosa che, secondo il primo giudice, l'accusa non aveva fatto.

Ma in realtà il punto non è quello dell'idoneità degli *information memoranda* a costituire strumento di diffusione della notizia; il dato fondamentale è che negli *information* in oggetto non è dato di cogliere il dato falso.

Il PM ha tuttavia corretto il tiro, ed ha sostenuto che non sarebbe stato tanto l'*information memorandum* ad integrare l'aggiotaggio, quanto piuttosto la sottoscrizione di notes da parte di importanti investitori, carpita con inganno e frode, attività questa attraverso la quale sarebbe stata trasmessa al mercato un'attestazione di fiducia nei confronti di Parmalat.

Come ha rilevato il giudice di prime cure, la tesi è infondata e smentita dai fatti, posto che il secondo collocamento privato era stato un totale fallimento (la proposta fatta a venti investitori non aveva raccolto alcuna adesione); tale dato, al contrario, dimostrava come non vi fosse alcuna fiducia in Parmalat da parte degli investitori.

Si è poi detto che gli *information memoranda* sarebbero finiti al NAIC (National Association of Insurance Commissioner) che è l'associazione che raggruppa organi di vigilanza e che ha il compito di uniformare le normative dei singoli *regulator* e svolge attività di valutazione degli investimenti delle compagnie associate, attribuendo un *rating*. Il *rating*, tuttavia - ha argomentato il Tribunale -

non è pubblico e la procedura di assegnazione dello stesso non diffonde all'esterno nessuna notizia sulle caratteristiche e i contenuti della emissione, ma serve esclusivamente al sottoscrittore per regolare i propri investimenti.

Un ulteriore elemento di valutazione che contrasta la tesi accusatoria è quello secondo cui gli *information memoranda* non proverrebbero da BofA ma da BAS (Banc of America Securities), che fa parte dello stesso gruppo, ma è un'entità distinta e non è neppure una banca. Ha rilevato il PM al riguardo che sotto il logo Parmalat c'è il logo BofA e ciò rappresenterebbe un *affidavit*.

Ora, a parte il fatto che comunque BAS è un'altra entità, invero il contenuto del documento è un'esplicita *disclaim*, che la banca dà e che, come tale, è il contrario dell'*affidavit*. Si dice infatti che il *memorandum* è stato predisposto sulla base di informazioni fornite da Parmalat, talchè vi è una rimessione totale a tale società in ordine ai contenuti dello stesso. BofA e i suoi funzionari, in realtà, non rilasciano alcuna garanzia e non assumono alcuna responsabilità in merito all'accuratezza o completezza delle informazioni.

Alla luce delle superiori considerazioni, pertanto, deve ritenersi che il fatto contestato ai nn. 3 e 4 non sussista e, di conseguenza, va confermata la decisione del Tribunale sul punto.

Il capo E) n.5 non configura per il primo giudice un'ipotesi di agiotaggio, ed ha assolto gli imputati.

Come quinto motivo del suo atto di gravame il PM ha contestato l'assoluzione ed ha chiesto la condanna.

La contestazione è nei seguenti termini. Il gruppo Parmalat aveva individuato un equity sponsor in GKB (Graubundner Cantonal Bank) per evitare di comunicare l'impossibilità dell'IPO e l'esigenza di BofA di eliminare il veicolo che avrebbe dovuto consolidare. La notizia prevedeva che GKB avrebbe investito nella capitalizzazione dei due veicoli Cayman (FHL e DHL); la notizia, secondo il PM, è decettiva perché rafforzava la struttura dell'investimento, visto il gradimento di una grande banca svizzera.

Il capo di imputazione letteralmente indica come contestazione una condotta costituita dalla ristrutturazione dell'operazione già avviata (e oggetto delle contestazioni precedenti), ma in realtà l'attività si risolve in una lettera che BAS – per mezzo di Colin Mac Clary – invia ai *noteholders*, nel giugno del 2002,

chiedendo se gli stessi abbiano interesse a prolungare di cinque anni la operazione (la cui durata era originariamente di quattro anni) e consentire l'accesso di un nuovo *equity investor*, ovvero GKB (Banca Cantonale dei Grigioni), che avrebbe capitalizzato i veicoli con 5 milioni di dollari. I *noteholders*, dopo un' iniziale fase di interesse non hanno accettato l'offerta. I protagonisti della vicenda hanno riferito che il rifiuto degli investitori era dovuto al fatto che essi non volevano rinegoziare con eccessivo anticipo il tasso di interesse di un' operazione che sarebbe scaduta oltre un anno dopo. Tonna e Ferraris hanno spiegato che Parmalat aveva deciso di non insistere più. La circostanza è stata confermata dal teste Johnson. In definitiva, il PM ha ritenuto che una proposta contrattuale riservata e non accettata integrasse un'ipotesi di aggio, mentre per il Tribunale la condotta è estranea allo schema del reato contestato (*"informativo? manipolativo? di una terza e nuova forma inedita? Il PM non ha mai soddisfatto questa legittima curiosità del Tribunale"*, scrive provocatoriamente il primo giudice a pag. 300); pertanto quest'ultimo ha assolto tutti gli imputati da tale ipotesi perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Il PM ha ritenuto che l'ipotesi di ristrutturazione lanciata al mercato fosse finalizzata ad evitare di comunicare allo stesso l'impossibilità di effettuare la quotazione della società; gli investitori, in realtà, attraverso la ristrutturazione dell'operazione FHL e DHL, avevano già compreso il fatto che la quotazione fosse improbabile.

Peraltro se l'intento fosse anche stato quello di apportare delle varianti ai veicoli e, secondo i principi contabili americani, fosse stato necessario apportare delle varianti alla struttura degli SPV o non portare i medesimi all'interno del bilancio consolidato, si trattava di scelta legittima che nulla ha a che fare con l'aggio, come ha riferito correttamente il giudice di prime cure.

La decisione del primo giudice va pertanto confermata anche in relazione a tale capo di imputazione.

Nel capo E) n.6 è contestata l'operazione di rifinanziamento del gruppo Parmalat realizzata, in un primo momento, attraverso il veicolo CUR Holding.

Posto che era fallita la posticipazione della scadenza delle notes FHL e DHL, vi era la necessità di rifinanziare l'operazione sostituendo i due veicoli FHL e DHL; il nuovo SPV è Cur Holding Limited, amministrato da GKB (Banca dei Grigioni) e

capitalizzato da Equity Capital Products (ECP), dietro cui si celava un prestanome di Sala. Il finanziamento era stato di \$ 90 milioni che potevano essere utilizzati da Parmalat senza alcun vincolo circa la sua destinazione.

Il PM come sesto motivo dell'atto di gravame ha contestato l'assoluzione dal capo e) n.6 perché il fatto non costituisce reato, ed ha chiesto la condanna degli imputati.

La condotta contestata è quella di avere effettuato un'operazione con un nuovo veicolo al fine di non evidenziare in bilancio l'esposizione del Gruppo e quella di non aver comunicato alla Centrale Rischi della Banca d'Italia la posizione di garanzia di Parmalat. Si tratta dell'operazione che più volte in atti e anche in questa sentenza è stata indicata come "operazione CUR Holding".

La Cur Holding era stata costituita *dall'equity investor*, la GKB; l'operazione era stata occultata nei bilanci e vi era stata l'interposizione dei veicoli caymanensi per evitare che BofA segnalasse alla Centrale rischi l'indebitamento.

Il Tribunale ha accettato la versione di Luzi, secondo cui l'operazione consisteva in un finanziamento puro e non collegato all'operazione brasiliana.

Per il PM l'uso della SPV è servito invece per interporre uno schermo che giustificasse da un lato la decisione contabile di tenere ancora nei conti l'operazione e, dall'altro, per Sala e BofA di lucrare guadagni e di evitare la segnalazione alla Centrale Rischi della gravosa esposizione di Parmalat. La Parmalat in ogni caso aveva omesso sia nel bilancio della spa che nel consolidato, di indicare la garanzia rilasciata a Cur Holding. Il PM ha criticato come il primo giudice avesse ritenuto irrilevanti i guadagni di Sala, dimenticando che lo stesso si era ripreso immediatamente quanto investito e Parmalat, al momento del varo dell'operazione, si era impegnato ad acquistare 20 milioni di notes (che Sala aveva riacquistato in carico a BofA).

Per l'appellante, il Tribunale non ha considerato due circostanze rilevanti ai fini dell'informazione al mercato: a) i report di BofA relativi ai CRMS exposure report nei quali le posizioni DHL/FHL/CUR erano inserite nell'esposizione del gruppo Parmalat e a BANKITALIA in sede ispettiva nel luglio 2003 aveva detto che i veicoli erano della casa madre Parmalat che ne assicurava il rischio; b) l'uso dello SPV serviva agli imputati per lucrare soldi e alla Banca per realizzare profitti e impedire la riconducibilità a BofA del finanziamento ricevuto da PCF (Parmalat Capital Finance) in modo da non dover segnalare l'operazione alla Centrale

Rischi. Il PM pertanto ha ritenuto comunque che o si era detto il falso in sede di ispezione (ostacolo alla vigilanza) oppure con tale condotta si era aggirato l'obbligo della segnalazione a Centrale Rischi: in ogni caso sussisteva l'ipotesi di cui all'art. 2638 cc.

In ogni caso la struttura della operazione è stata superata dopo poco tempo; subentrato Ferraris, lo stesso ha ritenuto non più necessario il ricorso a SPV capitalizzati. E' sorto così un finanziamento diretto da BofA a PCFL assolutamente trasparente, con una garanzia Parmalat s.p.a. altrettanto trasparente. Nel CAM del 9.7.2003 Bofa ha acconsentito a chiudere l'operazione CUR, con il ripagamento integrale dell'*equity investor* e ha strutturato un finanziamento diretto a PCFL con garanzia Parmalat spa rilasciata direttamente a sé; vi è poi l'onere aggiuntivo dell'*equity investor* di acquistare \$ 20 milioni di notes che BofA ha nel suo portafoglio.

Scriva il primo giudice (pag. 306) : *"CUR (cioè Sala) riceve da Parmalat, come rimborso anticipato, i 7 mln di \$ di capitalizzazione e 13 mln e 900 mila \$ che – secondo i calcoli estremamente chiari, esposti dai consulenti Gualtieri e Laghi – rappresentavano la attualizzazione della ottime commissioni che Sala tratteneva per sé nel passaggio da CUR a PCFL. Questi 21 milioni di dollari vengono accreditati su un conto di ECP (la società riconducibile a Sala, utilizzata per capitalizzare CUR) e impiegati per acquistare – secondo gli impegni dell'*equity investor* – 20 mln di notes DHL detenute da BofA. Quindi, Sala investe gli spaventosi guadagni ottenuti con la operazione CUR proprio in Parmalat (e francamente ha ragione Sala nel dire che il dato è indicativo della sua ignoranza delle reali condizioni della società. Se avesse saputo come stavano realmente le cose, titoli riconducibili a Parmalat non li avrebbe tenuti neanche per un secondo)."*

Tra l'altro in quel momento Sala era già passato da Bofa a Parmalat. Egli poi vende 10 mln di \$ notes , a prezzo scontato, al fondo americano Mariner e 10 mln di \$ a BAS. Come si evince dalle comunicazioni interne alla banca, di cui ha dato lettura il consulente Gualtieri alla udienza del 17.9.2007 e che nessuno ha contestato, viene segnalato che le notes sarebbero state vendute a 9 mln e 500 mila \$, per un controvalore di 10 mln di \$, che sarebbe stato rimborsato solo di lì a un mese, con un guadagno netto di 500 mila \$ in poco tempo. Per il Tribunale l'"ultimo bidone" viene preso da BofA a meno di trenta giorni dal *default*, caricandosi 10 mln di \$ di quelle notes che solo qualche mese prima erano state

date via per abbassare la esposizione complessiva e ciò, commenta il primo giudice è “un comportamento ben singolare per una struttura che doveva conoscere tutto dell’oscuro mondo Parmalat”.

Il Tribunale ha ritenuto che il fatto che, nella prima fase della operazione, fosse stato impiegato uno SPV rispondeva all’esigenza di predisporre lo strumento che avrebbe potuto portare al prolungamento della operazione brasiliana senza l’intervento dei *noteholders*. Per di più la interposizione di CUR non eludeva certo l’obbligo per PCFL di iscrivere nel proprio bilancio la esposizione nei confronti del veicolo. “ Ma soprattutto” scrive il Tribunale a pag. 308 “ questa struttura della operazione viene superata in pochi mesi, generando un finanziamento diretto da BofA a PCFL assolutamente trasparente, con una garanzia Parmalat s.p.a. altrettanto trasparente. E la banca è ben contenta di questo cambiamento.”

Anche in tal caso va confermata la decisione.

Come settimo motivo il PM ha censurato l’assoluzione degli imputati Sala, Luzi e Moncada, rilevando l’erroneo giudizio del Tribunale che aveva ritenuto ininfluenza il guadagno in nero, da parte dei predetti, di 58 milioni di dollari. In particolare ha stigmatizzato il fatto che Tanzi fosse stato assolto nonostante l’informazione decettiva della Parmalat sui punti in contestazione, costituiti da informazioni, anche attraverso i bilanci d’esercizio. Ha censurato inoltre il fatto che Sala sia stato assolto nonostante fosse il referente globale del mercato e si occupasse degli *information memoranda*, dei rapporti col NAIC, delle *due diligence*, dei roadshows; egli dopo essere stato licenziato dalla banca, nel 2003 era diventato consulente di Parmalat nei rapporti con BofA. L’appellante ha censurato il fatto che Luzi fosse stato assolto nonostante avesse redatto il CAM del 27.7.99 avente ad oggetto le transazioni in essere col cliente Parmalat, nonché altri CAM aventi ad oggetto “equity Brasile” e comunque l’operazione nella sua interezza.

Per quanto riguarda Moncada, il PM ha fatto presente come questi fosse al corrente degli estremi dell’operazione brasiliana sin dal 1999 del fatto che BofA avesse interesse a ridurre l’esposizione del cliente Parmalat. Aveva approvato il rischio di credito di tutti i CAM del 2002, aveva invitato Sala e Luzi a coprire tutte le operazioni con Parmalat con credit default swap ; aveva inviato costanti report sulla situazione di Parmalat in cui evidenziava le procedure di copertura delle esposizioni.



Per BofA il motivo è inammissibile in quanto non specifica nulla circa le modalità con cui Moncada e Luzi avrebbero partecipato alla diffusione dei comunicati stampa del 18 e 22 dicembre che sono gli unici contestati. La censura, a giudizio della Corte, è irrilevante, atteso che comunque il fatto sarebbe riconducibile all'imputazione sub e) 1, non oggetto di impugnazione.

Nell'atto di appello si parla inoltre di "omessa comunicazione *nell'information memorandum* della reale natura dell'operazione CUR Holding"; in realtà non è la contestazione del capo di imputazione. In ogni caso nell'*information memorandum* dell'ottobre 2002 l'operazione non è indicata perché la stessa è posteriore di un mese, in quella dell'agosto 2003 l'operazione era già esaurita perché il veicolo era stato "smontato" e la banca aveva proceduto ad un vero e proprio finanziamento diretto a Parmalat.

Il Collegio ritiene di potere dare per scontato che Moncada e Luzi abbiano percepito retribuzioni in nero, da Sala per la loro collaborazione prestata alla operazione CUR. Sala, infatti, aveva un interesse personale nell'operazione in quanto investitore di capitale nel veicolo e si era rivolto ai suoi colleghi per alcuni aspetti tecnici della operazione medesima; tutto questo, comunque, non ha nulla a che vedere con il reato di aggio. Anche se il giudice Kaplan parla di Sala come di un "crook", lo stesso afferma che nessuna prova vi sarebbe che Sala e Moncada sapessero che i bilanci fossero fuorvianti (misleading) o sconsiderati (reckless). Il giudice non menziona neppure Luzi, a riprova del fatto che egli fosse estraneo.

Ed allora veniamo agli aspetti relativi alla struttura dell'operazione. Il PM ha contestato come ipotesi di aggio un finanziamento accordato da BofA a Parmalat, ma trattasi di un'operazione che nulla ha a che fare con il mercato e che si risolve in un rapporto contrattuale tra le parti in causa. Il Tribunale ha rilevato come il finanziamento in sé considerato non sia un fatto sensibile che debba essere comunicato a chicchessia, né è un fatto in grado di trasmettere all'esterno qualsivoglia notizia.

Per il PM, il Tribunale non avrebbe compreso che per mantenere il corso del titolo Parfin era indispensabile sostenere tutti gli strumenti finanziari prezzati nei vari circuiti internazionali.

In relazione alle contestazioni del PM, che tende ad individuare l'aggiotaggio nelle condotte contestate, il primo giudice dice che ciò è frutto di un fraintendimento dell'ipotesi di reato.

Scrivono il Tribunale (pagg. 307-308): *“Sottesa alla imputazione vi è – a giudizio del Tribunale – un palese fraintendimento della struttura del reato di aggiotaggio. Tale reato non consta della commissione di qualsiasi condotta utile a conservare, anche indirettamente, la stabilità del prezzo di un titolo – ad esempio mediante reperimento delle risorse necessarie per la continuità aziendale – ma della diffusione di una notizia, la quale singolarmente ha la speciale capacità di condizionare la formazione del prezzo del titolo. L'inquinamento informativo, mediante divulgazione di una notizia non vera è il cardine attorno al quale ruota il delitto di aggiotaggio. Ed invece, in questo caso, la accusa ha preso come termine il risultato ultimo e cioè il mantenimento del titolo Parfin e poi vi ha accodato – sub specie di aggiotaggio – ogni fatto eziologicamente antecedente. Peraltro, così facendo, ci si chiede allora perché non si sia visto sfilare – dietro il banco degli imputati per aggiotaggio – tutte le banche italiane che partecipavano al sistema delle Riba e che fornivano ingenti finanziamenti di impiego quotidiano.”*

La osservazione va condivisa, atteso che nella fattispecie si versa in ipotesi di aggiotaggio informativo.

Anche in tal caso gli imputati sono stati assolti perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

La Corte condivide ampiamente la motivazione del primo giudice e ad essa si riporta. Anche per tale capo di imputazione va pertanto confermata la sentenza la decisione assolutoria.

In ordine infine all'addebito secondo cui BofA avrebbe commesso il reato anche mediante comunicazione alle autorità di vigilanza, ha osservato il Tribunale come tale dato fosse assolutamente errato; non è mai stato affermato, infatti, che BofA avesse trattenuto rapporti con l'autorità di vigilanza e se il PM avesse voluto far riferimento al NAIC, quest'ultimo sicuramente non è autorità di vigilanza.

Sul tema dei cash collateral (il cash collateral è un deposito vincolato a garanzia di una linea di credito), vale quanto detto dal primo giudice, senza ulteriore commento: *“In definitiva, la istruttoria ha dimostrato in modo inoppugnabile come la tesi iniziale proposta dalla consulente del PM, per cui i cash collateral sarebbero*

stati lo strumento imposto dalla banca per mettere in sicurezza, in modo occulto, la propria esposizione, fosse nuovamente niente più che una congettura sfornita di riscontro” (pag. 313).

Va pertanto confermata integralmente la sentenza relativamente a tutte le statuizioni riguardanti il capo e) nella sua interezza.

L'assoluzione nel merito prevale sulla declaratoria di prescrizione.

La difesa di Sala e BofA ha proposto una serie di questioni procedurali:

- 1) Gli *information memoranda* non sono stati tradotti.
- 2) Inutilizzabilità dell'istruttoria fatta prima della contestazione suppletiva.
- 3) questione di illegittimità costituzionale degli artt. 12 lett. c) e 16 cpp nella parte in cui subordinano l'applicazione della competenza per connessione ai requisiti aggiuntivi della medesimezza di fase e dell'identità dei soggetti con riferimento all'art. 25 e 76 Cost.

La difesa ha sostenuto che ove si ritenga che anche uno solo dei motivi di appello del PM sia fondato, la Corte deve affrontare tutte le questioni procedurali

La conferma della sentenza in ordine al capo e) esime la Corte dall'esaminare le questioni procedurali. Peraltro la questione relativa alla competenza è stata esaminata nella parte relativa alle questioni preliminari.



9. Le statuizioni civili

Le statuizioni della sentenza di primo grado in ordine alle questioni civili sono state oggetto di impugnazione da parte dell'imputato Tanzi e di alcune parti civili. In particolare in ordine al capo d), l'appellante Tanzi ha contestato il risarcimento concesso a Via Advisor ed in particolare la provvisionale, sostenendo come non fosse provato in realtà che Via Advisor, affiliata a Grant Thornton e che svolgeva attività di consulenza, avesse avuto una diminuzione di fatturato a seguito di revoca della possibilità di utilizzo del brand GT e non piuttosto per il fatto che vi fosse tra consulenza e revisione vi fosse una sostanziale incompatibilità.

Ha poi contestato il diritto al risarcimento del danno, per assenza di prova sul punto, ed ha chiesto la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale con l'audizione delle parti civili, al fine di accertare le ragioni che avevano portato ciascuna di esse all'investimento e l'eventuale influenza svolta da funzionari di banca nei loro confronti. L'imputato ha rilevato come fosse essenziale accertare, attraverso l'audizione delle medesime, l'an e il *quantum debeatur*, i tempi e i modi degli acquisti riconducibili al gruppo Parmalat, la posizione finanziaria di ciascuna di esse con ricostruzione della specifica propensione al rischio al momento dell'acquisto e la posizione processuale eventualmente rivestita in altro giudizio per gli stessi fatti o per fatti connessi.

Sulla questione del risarcimento riconosciuto alla Via Advisor la Corte fa propria la motivazione del Tribunale e ad essa si riporta integralmente. Il Tribunale ha rilevato che Via Advisor, prima denominata Grant Thornton & Partners s.p.a., era affiliata al *network* Grant Thornton e svolgeva attività di consulenza. A seguito degli addebiti nei confronti alla società di revisione Grant Thornton italiana, la Via Advisor si era vista revocare il diritto all'utilizzo del *brand* GT da parte di Grant Thornton International, con correlata diminuzione di fatturato e perdita di credibilità. Il danno patito è pertanto evidente e di conseguenza il primo giudice ha riconosciuto il diritto della stessa al risarcimento del danno, demandandone la quantificazione a separato giudizio. Il danno è stato individuato sotto un duplice profilo, e cioè sia sotto quello della perdita di *chance* dovuta al venir meno della corsia preferenziale di lavoro (l'inclusione nel *network*), sia sotto il profilo del danno di immagine. Sulla base della documentazione presentata, il Tribunale ha

ritenuto dimostrata una perdita di fatturato – eziologicamente riconducibile ai delitti di falsa revisione – ed ha accordato alla Via Advisor una provvisionale immediatamente esecutiva *ex lege* di euro 50.000,00.

In ordine al diritto al risarcimento, va subito detto che per costante orientamento giurisprudenziale (cfr. tra le altre Cass. sez. VI, 26.2.2009 n. 14377, Giorgio e altri), l'accertamento di un fatto potenzialmente produttivo di conseguenze dannose legittima la pronuncia della sentenza di condanna generica al risarcimento dei danni, senza che il danneggiato provi l'effettiva sussistenza dei danni ed il nesso di causalità tra questi e l'azione dell'autore dell'illecito.

Sulla questione relativa alla rinnovazione del dibattimento, la Corte si riporta a quanto già espresso nella parte relativa all'esame delle questioni preliminari.

Venendo alle censure svolte dalle parti civili, in particolare la CONSOB ha lamentato il mancato riconoscimento del danno non patrimoniale derivante dalla lesione all'integrità del mercato per il delitto di aggioaggio ex art.187 undecies co. 2 TUF (D.L.vo 58/98) e del danno patrimoniale derivante dall'aggravio dei costi di istruttoria.

Le altre parti civili (Aba + altri, Sortino + altri, Giuliani + altri) hanno lamentato la mancata concessione di una provvisionale, rilevando l'erroneità della decisione del primo giudice sul punto.

In merito all'atto di gravame della CONSOB, e segnatamente riguardo alla richiesta di liquidazione di una somma per danni cagionati all'integrità, la Corte fa rilevare come la richiesta di liquidazione del danno non patrimoniale per il reato di aggioaggio, sia motivata dall'appellante con riferimento ad un principio già accolto dal giudice di merito in altre decisioni. L'appellante CONSOB ha fatto rilevare come la decisione del Tribunale – secondo cui a tale tipo di danno, di carattere sanzionatorio, introdotto nel nostro ordinamento solo successivamente ai fatti oggetto del processo, non era possibile riconoscere tutela risarcitoria - si discostasse dall'indirizzo formatasi sul punto secondo la giurisprudenza di merito, confermato dalla Suprema Corte, secondo cui tale danno è risarcibile secondo i principi generali dell'ordinamento (artt. 185 cp e 76 cpp) e quindi anche per quelle fattispecie di reato poste in essere prima dell'entrata in vigore del TUF.

La CONSOB tuttavia limita la propria doglianza, esaminando solo una parte dell'articolata motivazione della sentenza, ed incentrando il proprio motivo di appello solo sulla natura sanzionatoria o meno dell'art. 187 undecies e quindi sull'efficacia retroattiva della norma stessa.

In particolare l'appellante ha censurato l'affermazione del primo giudice secondo cui l'art. 187 undecies avesse portata innovativa. Per la CONSOB più specificamente la norma, affermando il diritto della stessa a costituirsi parte civile, aveva portata ricognitiva di una facoltà già riconosciuta dall'ordinamento. L'art. 187 undecies - secondo la parte civile - aveva portata innovativa solo nella parte in cui introduceva limiti al giudice di quantificare il danno secondo equità. Inoltre il danno non aveva natura sanzionatoria, ma risarcitoria e l'obbligazione doveva essere ricondotta nell'alveo delle obbligazioni risarcitorie da reato che trovavano la disciplina negli artt. 2043 e 2059 cc e 185 cp.

In realtà la decisione del Tribunale è ben più complessa ed articolata, nella quale quella relativa alla natura sanzionatoria del danno è solo una delle questioni, e nella specie la stessa ha carattere residuale, essendo la motivazione incentrata soprattutto sulla natura di "interesse diffuso" che il bene "integrità del mercato" rappresenta. Non vi è dubbio che tale caratteristica compete alla pretesa nascente dal danno in oggetto, dovendo ritenersi come **interesse diffuso** quell'interesse non ascrivibile né tra quelli generali o pubblici, tutelati dal diritto amministrativo, né tra quelli differenziati del soggetto privato tutelati dal diritto civile. Sono interessi solitamente relativi ad ampie cerchie di soggetti, che hanno quindi una stessa posizione, ma non pubblici in quanto non sono stati fatti propri da Stato o Enti che hanno tale autorità. La tutela è rimessa alla previsione di norme che contengano una previsione in tal senso (Cass. SS. UU. 8.5.1978, n. 2207). Il primo giudice, infatti, rileva in sentenza (pag. 342) che il diritto della CONSOB di esigere la riparazione di un'entità astratta come il bene "*integrità del mercato*" non discende dalla missione istituzionale dell'ente; inoltre quest'ultimo non svolge alcuna funzione di compensazione del danno nei confronti dei soggetti pregiudicati dalle condotte lesive dell'integrità del mercato, né la riparazione è destinata al ripristino della situazione danneggiata o alla riparazione degli effetti dannosi; ancora - argomenta il Tribunale - il fondo di garanzia di cui agli art. 27 legge 62/2005 e 8 D. L.vo 179/2007 non beneficia dei ristori versati in forza dell'art. 187 undecies co. 2 TUF. Ne deriva che la normativa non consentiva,

prima dell'art. 187 co.2 undecies di individuare nella CONSOB il soggetto ontologicamente destinatario delle somme dovute a titolo di riparazione del suddetto interesse diffuso. In tal senso, secondo il Tribunale, la portata dell'art. 187 undecies co.2 TUF è sicuramente innovativa.

Il problema della natura punitiva/sanzionatoria di tale tipo di danno è affrontato come motivazione residuale dal primo giudice. Il Tribunale ha al riguardo affermato la natura sanzionatoria del tipo di danno introdotto dalla norma in oggetto, per giungere alla decisione della non retroattività della disposizione normativa e, quindi, al non accoglimento della richiesta di liquidazione (posto che i fatti si erano verificati prima dell'entrata in vigore della legge n. 62/2005 che ha introdotto l'art. 187 undecies)

La CONSOB sostiene che la propria legittimazione all'esercizio dell'azione di danno nel processo penale rappresenta piena applicazione dei principi di cui agli artt. 2043 cc e 2059 cc, 185 cp e 74 cpp, che legittimano all'esercizio dell'azione civile nel processo penale, per l'appunto, il soggetto al quale il reato ha creato danno; in particolare l'appellante ha fatto rilevare la contraddittorietà della decisione del primo giudice rispetto all'ordinanza del 19.12.2005, con cui il medesimo Tribunale ha rigettato la richiesta di estromissione sollevata nei confronti della CONSOB da alcune parti; il primo giudice aveva motivato il diritto di quest'ultima a costituirsi parte civile proprio con l'allegata titolarità di una situazione giuridica che si diceva lesa in conseguenze di una condotta costituente reato. Tale contraddittorietà non sussiste, a giudizio della Corte, laddove il diritto è stato riconosciuto dal primo giudice, che ha effettivamente liquidato alcune voci di danno e precisamente il danno da lesione del diritto soggettivo dell'ente all'esplicazione delle proprie finzioni, liquidato in euro 200.000,00, ed il danno da lesione del diritto soggettivo alla reputazione e all'immagine, liquidato in euro 180.000,00.

La difesa Tanzi ha sostenuto la natura sanzionatoria e la conseguente irretroattività dell'art. 187 undecies co.2 D.L.vo 58/1998 e ciò emergerebbe dalla sentenza Cass. Sez. V 20.1.2010 n.8588.

Per la parte civile le argomentazioni non sono condivisibili; essa ha sostenuto che la norma, nella parte in cui stabilisce il potere della CONSOB di costituirsi parte civile, ha portata ricognitiva; nella parte in cui stabilisce i criteri di liquidazione

del danno cagionato dal reato all'integrità del mercato ha natura processuale e quindi è applicabile anche ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore.

In definitiva, la natura del danno da lesione all'integrità del mercato, secondo la difesa degli imputati, ha natura sanzionatoria, mentre per la CONSOB ha natura risarcitoria.

La Corte condivide le argomentazioni della parte civile in relazione alla portata ricognitiva del diritto a costituirsi parte civile. Diversa è la questione circa il diritto a chiedere un risarcimento per lesione del bene "integrità del mercato", cioè di un'entità (astratta) che è distinta dall'ente di vigilanza.

Sulla questione è intervenuta la Suprema Corte con una recente pronuncia, con la quale ha stabilito il principio secondo cui in tema di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato, la CONSOB, a norma dell'art. 187 undecies, D.L.vo 24 febbraio 1998, n. 58, possa richiedere una somma a titolo di riparazione dei danni cagionati dal reato all'integrità del mercato, solo con riferimento ai fatti commessi successivamente all'entrata in vigore dell'art. 9, L. 18 aprile 2005 n. 62, che ha introdotto la citata disposizione. (Cass. Sez. V, 20.1.2010 n. 8588, Banca Profilo spa e altri).

Non vi è dubbio, secondo il Supremo Collegio, che il diritto, come recita la nuova formulazione dell'art. 187 undecies di cui alla legge 62/2005, a "richiedere, a titolo di riparazione dei danni cagionati all'integrità del mercato, una somma" costituisca una novità nell'ordinamento, posto che esso non era riconosciuto dalle disposizioni precedenti.

La Corte di Cassazione ha rilevato come il pregiudizio patrimoniale non scaturisca dalla compressione della funzione di controllo della CONSOB, bensì dalla commissione del reato: in ogni caso vi è una sfasatura – che il giudice di legittimità indica come voluta dal legislatore – tra il soggetto titolare del diritto leso e la titolarità conseguente alla lesione; né inoltre la CONSOB ha poteri di sostituzione nell'esercizio dei diritti dei risparmiatori.

Per quanto riguarda la legittimazione della CONSOB a costituirsi parte civile, la S.C. con la citata sentenza, in motivazione ha affermato che, per quanto riguarda, la previsione di cui al cit. art. 187-undecies, essa non ha carattere innovativo.

Per quanto sopra detto, alla luce dell'ampia motivazione del Tribunale e del principio sopra enunciato dalla Suprema Corte, la questione relativa alla natura punitiva o meno del danno è di fatto superata, restando il fatto che la non

retroattività della norma è indubbia; al riguardo afferma il Supremo Collegio (pag. 28 della citata sentenza) : *“La questione così posta non si colloca nella cornice di mero diritto processuale, circa la possibilità o meno di costituzione di parte civile di CONSOB.... bensì, per il novum conferito dall’art. 187 undecies a favore dell’ente pubblico – in un quadro di diritto sostanziale. L’inesistenza di questo diritto, al momento della violazione lamentata, esclude in radice l’applicazione della disposizione a fatti anteriori alla sua vigenza”*. Tutto ciò, argomenta il giudice di legittimità, prescinde dalla definizione della pretesa come sanzione civile.

La Corte rileva che la retroattività non potrebbe essere sostenuta neppure in ossequio all’art. 9 co.6 che, fissando il regime transitorio, prevede l’applicazione retroattiva delle disposizioni in oggetto *“alle violazioni commesse anteriormente all’entrata in vigore della presente legge che le ha depenalizzate, quando il relativo procedimento penale non sia stato definito”*, stabilendo inoltre che *“per ogni altro effetto si applica l’articolo 2 del codice penale”*.

Ad avviso della Corte, la lettura della norma non autorizza tale conclusione; il citato art. 9 co.6, infatti, ha una portata limitata, posto che si riferisce alle disposizioni *“depenalizzate”*, per le quali cioè alla sanzione penale viene sostituita una sanzione amministrativa (e tale non è la disposizione in oggetto); la sua portata, di fatto, è quella di dettare una deroga al principio generale dell’art. 1 legge 24.11.1989 n. 689, che prevede l’irretroattività della sanzione amministrativa, svolgendo nell’ambito del procedimento amministrativo, la stessa funzione svolta dall’art. 2 cp nel processo penale.

La conseguenza in ogni caso è che la richiesta di risarcimento del danno da lesione del bene *“integrità del mercato”* non può essere accolta, atteso che i fatti contestati sono precedenti all’entrata in vigore del citato art. 187 undecies co.2 che tale risarcibilità espressamente riconosce.

La richiesta della CONSOB va pertanto respinta.

Per quanto riguarda l’ulteriore richiesta di liquidazione del danno patrimoniale derivante dai costi sostenuti per l’istruttoria, ha rilevato la parte civile come tale danno sia risarcibile, e ha citato al riguardo alcune pronunce del Tribunale di Milano. L’aggiotaggio continuato – si sostiene con il gravame - aveva determinato ripercussioni sulla CONSOB, in relazione all’impiego di risorse umane nel disimpegno di complesse e stringenti funzioni di vigilanza. Il giudice di prime cure

aveva ommesso di considerare le attestazioni delle competenti divisioni della CONSOB nelle quali erano indicate, in relazione all'accertamento dei fatti, le risorse impiegate e le ore lavorate.

L'attività di controllo e di vigilanza della CONSOB rappresenta proprio l'attività istituzionale dell'ente, e le retribuzioni corrisposte dalla stessa ai propri funzionari e dipendenti trovano la loro ragion d'essere nel contratto di lavoro che lega i secondi alla prima, e non certo negli illeciti commessi dalle società nei cui confronti i funzionari hanno svolto attività di ispezione. Su tale questione la Corte ritiene di dover aderire al ragionamento del Tribunale, che ha osservato, in modo sicuramente provocatorio, che ammettere la risarcibilità delle spese di istruttoria significherebbe ammettere la risarcibilità dall'attività del PM nel processo penale.

Ma vi è di più.

Il giudice di prime cure ha rilevato l'assoluta carenza di prove da parte della CONSOB sul punto, essendosi quest'ultima limitata a produrre, ad istruttoria conclusa ed in sede di discussione, un prospetto attestante le spese relative alle retribuzioni date a ciascun funzionario; essendovi il dissenso della difesa di Tanzi all'acquisizione di tale produzione, il Tribunale non lo ha acquisito. La decisione è corretta, né peraltro sul punto vi sono argomentazioni dell'appellante CONSOB che appaiono rilevanti.

Venendo a trattare i motivi specifici delle altre parti civili (oltre a quelli relativi alla responsabilità degli imputati assolti, già esaminati da questa Corte), gli stessi sostanzialmente vertono sulla questione relativa alla mancata concessione di una provvisionale da parte del giudice di prime cure.

La difesa di Tanzi ha inoltre contestato l'assunto dell'appello delle parti civili Aba + altri secondo cui non operasse in tema di responsabilità aquiliana la regola della causalità immediata e diretta nell'accertamento della causazione del danno.

Una prima questione che va affrontata è quella del diritto delle parti civili non appellanti ad ottenere il risarcimento del danno e la provvisionale. Le Sezioni Unite si sono pronunciate una prima volta (Cass. SS. UU. 25.11.1998 n.5, Loparco), stabilendo che in tema di impugnazioni, alla parte civile costituita non può riconoscersi il risarcimento del danno se, assolto l'imputato nel giudizio di primo grado, vi sia condanna dello stesso su appello del solo pubblico ministero.

Secondo il Supremo Collegio, infatti, la parte lesa, una volta costituitasi parte civile, può liberamente decidere di insistere, nei gradi successivi del processo penale, nell'attivata azione per le restituzioni e/o il risarcimento del danno, nonostante l'assoluzione dell'imputato e il ritenuto accertamento (da parte del giudice del processo in una fase suscettibile di impugnazione) dell'insussistenza del fatto o della non commissione di esso da parte del chiamato in giudizio, ovvero di altra evenienza esonerante da responsabilità o implicante l'improcedibilità (e ciò quantunque il pubblico ministero abbia optato per l'accettazione della decisione); oppure scegliere di non coltivare l'azione stessa, anche quando il pubblico ministero attivi l'impugnazione nell'interesse dello Stato, con la conseguenza di far formare il giudicato in ordine al relativo rapporto, con effetti sia sostanziali, sia processuali.

Le stesse Sezioni Unite hanno tuttavia mutato orientamento successivamente (Cass. SS. UU. 10.7.2002 n.30327, Guadalupi) stabilendo che il giudice di appello, che su gravame del solo pubblico ministero condanni l'imputato assolto nel giudizio di primo grado, deve provvedere anche sulla domanda della parte civile che non abbia impugnato la decisione assolutoria.

Tale decisione, appare in linea con il principio dell'immanenza della parte civile e pertanto appare meritevole di essere seguita da questa Corte di merito.

Le parti civili Aba + altri, difese dall'avv. Grosso, hanno sostenuto come il danno sia l'intero capitale investito e corrisponda al valore insinuato al passivo del fallimento con la deduzione del valore delle azioni al momento del "concambio" (c'è stata la sostituzione delle obbligazioni con azioni che, in ogni caso, avevano un valore che è stato introitato da questi soggetti).

Il Tribunale ha sostenuto in sentenza di non potere liquidare con valutazione generalistica un danno forfettario. La parte civile, in realtà, non ha chiesto un danno forfettario, ed ha chiesto che il danno venisse liquidato in separato giudizio (richiesta peraltro accolta dal Tribunale), ma ha chiesto una provvisoria del 40%, pari al 30% come danno morale e al 10% come danno patrimoniale, calcolata deducendo il valore del credito relativo ai bonds posseduti, come risultante dall'ammissione al passivo della società emittente o garante, dedotto il valore delle azioni Parmalat spa spettanti in forza del concordato omologato con sentenza del Trib. Parma n.22/05 in data 1.10.2005.



A pag. 330 della sentenza, il Tribunale ipotizza che gli investitori che abbiano acquistato il titolo prima del dicembre '99 e poi lo abbiano rivenduto, abbiano ottenuto plusvalenze; sostiene la parte civile che c'è la prova che nessuno dei creditori ha venduto prima del default; rileva la Corte come peraltro l'affermazione del Tribunale sia una mera ipotesi priva di riscontro e che comunque andrà in separato giudizio.

Il Tribunale ha poi insistito sulla questione relativa al rapporto causale, nel senso che non vi sarebbe la prova del nesso causale tra l'aggiotaggio e l'acquisto o la mancata vendita dei bonds: la difesa delle parti civili Aba + altri ha prospettato nell'atto di gravame come vi sia contraddizione in sentenza, laddove il Tribunale da un lato ha deciso di non sentire tutti i risparmiatori (decisione peraltro condivisa da questa Corte, che ha rigettato la relativa richiesta della difesa Tanzi ex art. 603 cpp come rinnovazione del dibattimento, attesa l'impossibilità pratica di tale istruttoria in un processo penale, pena la certa prescrizione e la violazione dell'art. 111 Cost. circa la ragionevole durata del processo) e la motivazione, dall'altro, secondo cui non si sarebbe acquisita la prova del nesso causale. E tuttavia, come la stessa difesa aggiunge, tale contraddizione non ha alcuna rilevanza pratica; ciò che rileva – sostiene l'appellante – nell'ambito del rapporto causale è che le mendaci dichiarazioni costituenti aggiotaggio abbiano contribuito a nascondere le condizioni reali di Parmalat e abbiano procrastinato il fallimento, contribuendo così ad incrementare l'ammontare del passivo: le dichiarazioni mendaci, in definitiva, hanno avuto l'effetto di determinare la percezione da parte del mercato di una situazione di normalità del gruppo Parmalat e quindi tale situazione di fatto ha portato il singolo risparmiatore a vendere o acquistare i bonds e ha determinato il procrastinarsi del momento del *default*. L'argomento è fondato, e porta a stabilire che, agli effetti della determinazione del rapporto causale, non ha nessuna incidenza la valutazione della specifica ragione per la quale un singolo risparmiatore abbia acquistato o non abbia venduto.

E' pur vero che per quanto attiene al nesso, lo stesso debba essere comunque provato, ma tale prova è caratterizzata da meccanismi di tipo presuntivo desumibili da regole di giudizio. Questo va dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall'ordinamento, assumendo peraltro precipuo rilievo la prova per presunzioni, per cui dalla complessiva valutazione di precisi elementi dedotti, - il cui artificioso isolamento si risolverebbe in una lacuna del procedimento logico -

si possa, attraverso un prudente apprezzamento, coerentemente risalire al fatto ignoto, ossia all'esistenza del danno, facendo ricorso, ai sensi dell'art. 115 cod. proc. civ., a quelle nozioni generali derivanti dall'esperienza, delle quali ci si serve nel ragionamento presuntivo e nella valutazione delle prove (Cass. SS. UU. Civili, 24.3.2006 n. 6572). Non è necessario, in definitiva, accertare cosa è avvenuto nella mente di ciascun risparmiatore.

La sentenza impugnata affronta altri due profili.

Il primo attiene alla natura immediata e diretta che il danno risarcibile dovrebbe avere; per la parte civile il danno è comunque conseguenza immediata e diretta perché esprime una consequenzialità normale sul terreno causale; in ogni caso il danno immediato e diretto è requisito della responsabilità contrattuale e non extra contrattuale (Cass. SS. UU. civili 1.7.2002 n.9556);

Il secondo profilo attiene al ruolo assunto dagli istituti di credito che hanno collocato i titoli (pag.333 della sentenza), tema che secondo il Tribunale sarebbe stato svalutato dalla difesa delle parti civili raccolte nel comitato San Paolo; la parte civile ha sostenuto che il ruolo della banca non sarebbe comunque idoneo ad interrompere il nesso causale con la condotta attribuita a Tanzi; per il primo giudice, la questione non può essere liquidata così agevolmente.

In realtà, a giudizio della Corte, è indubbio il ruolo non indifferente avuto degli istituti di credito nell'indirizzare il singolo risparmiatore verso una forma di investimento piuttosto che verso un'altra; è logico, infatti, ritenere che la maggior parte delle numerosissime parti civili di questo processo abbiano acquistato i titoli Parmalat non certo perché esperti di affari di borsa, né perché attenti lettori della stampa specialistica di settore, ma solo perché indirizzati di volta in volta dal singolo funzionario, o dal direttore di filiale o di agenzia dell'istituto bancario presso cui intrattenevano rapporti.

Tutto questo, peraltro, non ha rilevanza, posto che la questione va risolta con riferimento ai principi classici in tema di nesso causale: un fattore causale svanisce solo se, come tale, una causa concomitante sopravvenuta è stata da sola sufficiente a determinare l'evento, e cioè ha rappresentato un fatto eccezionale in grado di introdurre un elemento interruttivo del rapporto causale; ed allora, dato per ammesso che vi sia stata interferenza di ciascun istituto di credito, c'è da chiedersi se questo fatto possa ritenersi eccezionale e imprevedibile. Evidentemente no.

Ed allora non resta che ammettere come tutte le questioni poste dal Tribunale, se - come in effetti è avvenuto - non hanno avuto rilievo per accogliere la pretesa risarcitoria relativamente all'*an*, demandando il *quantum* alla sede civile, non sono idonee ad escludere la concessione di una provvisionale.

Questa, atteso il tempo trascorso e quello che trascorrerà prima di un'esatta quantificazione del danno in sede civile, deve essere riconosciuta, venendo a costituire comunque un doveroso ristoro per soggetti che hanno perso migliaia di euro per il *default*.

Il fatto che vi siano più giudizi, come ha sottolineato la difesa delle parti civili, non comporta alcun pregiudizio per gli imputati, laddove in sede di esecuzione se ad esempio un creditore ha avuto integrale risarcimento a seguito di un titolo esecutivo, non dovrà avere nulla per i restanti titoli, essendo stato già soddisfatto.

In tal caso vanno applicati principi dettati in sede di procedura fallimentare dall'art. 61 LF.

Vanno pertanto condannati Bonici e Silingardi, - riconosciuti in secondo grado colpevoli dei reati loro ascritti - in solido con il già condannato Tanzi, al risarcimento dei danni da liquidarsi in separato giudizio nei confronti di tutte le parti civili, ad eccezione delle seguenti, indicate con il nominativo del capofila e del difensore : Agrati + 148 (avv. Frigerio), Cervini (avv. Frigerio), Bofa (avv. Valenti), Albertin + 61 (avv. Sorriento), Clivio + 1 (avv. Carnino); l'esclusione della condanna nei confronti di tali parti è conseguenza del fatto che le difese delle predette, come si evince dai rispettivi atti contenenti le conclusioni, si sono limitate a richiedere la conferma della sentenza di primo grado, con la quale Bonici e Silingardi erano stati assolti.

Di contro vanno condannati Bonici, Silingardi e Tanzi, in via solidale tra loro, al pagamento di una provvisionale, che si ritiene di dover quantificare in via equitativa.


La difesa dei risparmiatori riuniti nel c.d. "Comitato San Paolo" (avv. Grosso) ha presentato tre allegati, ed ha chiesto che la liquidazione del danno fosse calcolata tenendo conto del valore del credito relativo ai bonds posseduti, così come risultante dall'ammissione al passivo della società emittente o garante, da cui

andava dedotto il valore delle azioni Parmalat spa spettanti in forza del concordato omologato con sentenza del Trib. Parma n.22/05 in data 1.10.2005.

Orbene, per tali parti civili il danno va liquidato equitativamente nella misura del 30% dell'importo risultante in ciascun allegato sotto la colonna "e" (che va imputato calcolato nella misura del 20% a titolo di danno morale e del 10% a titolo di danno patrimoniale). Per le altre parti civili, atteso che non è dato di sapere se anche per esse sia stato calcolato un valore relativo alle azioni Parmalat spettanti (il "concambio" per usare un termine utilizzato dalla difesa Grosso), l'importo della provvisionale va calcolato nella misura del 25% (anche in tal caso il danno patrimoniale va ritenuto pari al 10%); per tutte le altre parti civili la provvisionale va fissata nella minor somma indicata nelle conclusioni, fermo restando che il danno patrimoniale va fissato nella misura del 10% di quanto richiesto. Per la parte civile Lanza va accolta la richiesta di euro 3.000.

Pertanto, tenuto conto delle allegazioni probatorie, dei documenti e dei prospetti presentati, la provvisionale va fissata nei termini che seguono:

- parte civili Aba + 27.823 , Abate Carlo Mario +1066 , Abate Oliviero + 3159 (Avv. Grosso), nella misura del 30% di quanto richiesto a titolo di danno in sede di conclusioni e di cui agli allegati elenchi del 24 Marzo 2010 e 7 maggio 2010 sub colonna " e " ;
- parte civile Brunetto + 4 (Avv. Campolo) nella misura del 20 % di quanto richiesto a titolo di danno in sede di conclusioni;
- Bank Nord + 4 (Avv. Sinscalchi) nella misura del 20 % di quanto richiesto a titolo di danno in sede di conclusioni;
- Artisi + 18 (Avv. Pesce) nella misura del 20 % di quanto richiesto a titolo di danno in sede di conclusioni;
- Acernese + 625 (Avv. Tanza) nella misura del 20 % di quanto richiesto a titolo di danno in sede di conclusioni;
- Bonni + 3 (Avv. Altana) nella misura del 20 % di quanto richiesto a titolo di danno in sede di conclusioni;
- Di Gioia + 1 (Avv. Tarditi) nella misura del 15 % di quanto richiesto a titolo di danno in sede di conclusioni;
- Lanza (Avv. Rapanà) nella misura di € 3.000;



- Tutte le altre parti civili nella misura del 25 % di quanto richiesto a titolo di danno in sede di conclusioni , così come meglio specificato nelle stesse o nell'atto o documento di riferimento;

Nessuna provvisionale deve essere invece liquidata alle seguenti parti civili, in quanto non richiesta o non reiterata nella presente fase:

Antonioni + 43 (avv. Pecorella), Pioppini (avv. Schiaffino), Agrati + 148 (avv. Frigerio), Cervini(avv. Frigerio), Capelluti + 3 (avv. Rinaldini), Trevisan + 1 (avv. Trevisan), Caltagirone (avv. Sinicato), Sartirano (avv. Longo), Albertin + 61 (avv. Sorriento), Antonelli + 41 (avv. Grauso), Aliprandi + 28 (avv. Manfrè), Adrodegari + 7 (avv. Riva), Arnone + 40 (avv. Saporito), Dubini (avv. Guzzoni), Tizzonio + 1 (avv. Bellingardi), Airaghi + 47 (avv. Donzelli), CONSOB (avv. Di Lazzaro), Clivio + 1 (avv. Carnino), BofA (Avv. Valenti).

È, infatti, illegittima la decisione con cui il giudice di appello disponga l'assegnazione della provvisionale in assenza della richiesta della parte civile, considerato che l'art. 539 cpp subordina tale statuizione alla specifica richiesta della parte civile, che, pertanto, non può ritenersi soddisfatta dall'istanza di provvisoria esecuzione della eventuale condanna al risarcimento del danno, disciplinata dalla diversa previsione dell'art. 540 del codice di rito (Cass. sez. V, 15.2.2006 n. 9779, Durante) .

Vanno inoltre condannati Bonici, Silingardi e Tanzi in via solidale tra loro alla rifusione delle spese sostenute per il secondo grado di giudizio dalle parti civili indicate con il nominativo del capofila e del difensore, liquidate come da atto allegato, che è parte integrante del presente dispositivo, ad eccezione delle seguenti: Agrati + 148 (avv. Frigerio), Cervini (avv. Frigerio), Albertin + 61 (avv. Sorriento), Clivio + 1 (avv. Carnino), BofA (Avv. Valenti) nei confronti delle quali è tenuto alla rifusione il solo Tanzi, per le motivazioni già esposte (non vi è stata da parte delle stesse richiesta di condanna degli altri imputati).

Vanno infine condannati Bonici e Silingardi, in aggiunta a Tanzi - già condannato in primo grado - e in via solidale tra tutti, al pagamento delle spese sostenute da tutte parte civili nella misura già posta a carico del solo Tanzi in primo grado.

Per quanto attiene alla liquidazione delle spese legali, in primo luogo va osservato che le parti civili, per la maggior parte, non hanno generalmente svolto alcuna attività particolare; solo alcune di esse hanno proposto gravame e hanno svolto

un'effettiva discussione, presentando anche memorie (così il patrono di CONSOB e della Camera di Commercio di Milano): tutto questo non può non essere preso in considerazione ai fini della liquidazione.

Inoltre vi sono difensori che rappresentano un numero estremamente elevato di parti, e pertanto – come stabilito anche dal giudice di prime cure - la pedissequa applicazione del tariffario forense porterebbe ad esiti squilibrati e irragionevoli. La Corte – su un solco già tracciato dal Tribunale nella sentenza di primo grado - ha pertanto inteso adottare un criterio a “scaglioni”, che tenga conto cioè del numero di parti rappresentato dal singolo difensore, criterio questo che ha il beneficio di valutare – a fronte di attività sostanzialmente omogenea – in modo equanime la richiesta di ciascun patrono, evitando di giungere a sperequazioni dovute a differenti parametri adottati nella redazione delle note spese. Pertanto, salvo i diversi minori importi indicati da ciascun difensore nella singole note spese, per chi ha rappresentato fino a tre parti si è ritenuto in via equitativa di riconoscere un importo di euro 2.000,00; proseguendo, si è ritenuto di riconoscere per chi ha rappresentato da quattro a quindici parti euro 3.000,00, per chi ha rappresentato da sedici a trenta parti euro 5.000,00, per chi ha rappresentato da trentuno a sessanta parti euro 7.000,00, per chi ha rappresentato da sessantuno a cento parti euro 8.500,00, per chi ha rappresentato da centouno a centocinquanta parti euro 10.000,00, per chi ha rappresentato da centocinquantuno a trecentocinquanta parti euro 11.000,00, per chi ha rappresentato da trecentocinquantuno fino a mille parti euro 14.000,00, per chi ha rappresentato da milleuno fino a tremila parti euro 18.000,00. Per le parti civili rappresentate dall'avv. Grosso, costituenti il c.d. “Comitato San Paolo” (Aba + 27.823, Abate Carlo Mario + 1066, Abate Oliviero + 3159) la richiesta di liquidazione della somma di euro 24.300,00 va interamente accolta; inoltre per CONSOB e Camera di Commercio, attesa l'ampia discussione svolta e l'attività difensiva prestata, con presentazione di articolate memorie, va liquidata la somma di euro 8.000,00 per ciascuna.

Tali somme devono essere considerate imputate in quote uguali per ciascuna parte difesa da ogni legale.

A tutte le somme liquidate devono essere aggiunti gli importi dovuti a titolo di IVA e CPA. L'allegato al dispositivo, che fa parte integrante delle presente sentenza, fissa in modo preciso l'importo liquidato per ciascuna difesa.

10. Altre statuizioni

L'appello proposto da Parmalat Finanziaria spa deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 591 co. 1 lett. d) cpp, per intervenuta rinuncia. Ugualmente va dichiarato inammissibile l'appello proposto dalle parti civili Aba + altri (avv. Grosso) nei confronti di Barachini per avvenuta rinuncia intervenuta in udienza.

La stesura della motivazione si presenta particolarmente complessa, per il numero delle parti e il numero e la gravità delle imputazioni, nonché per la rilevanza delle questioni di diritto trattate; la Corte ritiene pertanto di indicare il termine di giorni cinquanta per il deposito della motivazione della sentenza, ai sensi dell'art. 544 co.3 cpp.

A handwritten signature in black ink, consisting of several stylized, overlapping loops and a horizontal line at the bottom.

PQM

La Corte

Visti gli artt. 591 lett. d), 592 e 605 cpp

In parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Milano in data 18.12.2008, nei confronti di Barachini Enrico, Bonici Giovanni, Luzi Antonio, Moncada Luis, Sala Luca, Sciumè Paolo, Silingardi Luciano, Tanzi Calisto, appellata dal Pubblico Ministero, dalle parti civili CONSOB, Aba + altri, Sortino + altri, Nucci, Giuliani + altri, Parmalat Finanziaria spa, dagli imputati Sala, Sciumè, Silingardi, Tanzi e dal responsabile civile Bank of America, così statuisce:

Dichiara

inammissibile l'appello proposto da Parmalat Finanziaria spa per avvenuta rinuncia;

Dichiara

inammissibile l'appello proposto dalle parti civili Aba + altri (avv. Grosso) nei confronti di Barachini per avvenuta rinuncia;

Dichiara

Bonici colpevole dei reati ascrittigli ai capi A), B), C) e D) con riferimento ai fatti commessi a far data dal 6.5.2003 e sino al 10.12.2003, unificati dal vincolo della continuazione e, concesse le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate, lo condanna alla pena di anni due e mesi sei di reclusione;

Dichiara

Silingardi colpevole dei reati di cui ai capi A), B), C) e D) unificati dal vincolo della continuazione e, concesse le attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, lo condanna alla pena di anni tre di reclusione ;

Assolve

Sciumè dai reati di cui ai capi A) e B) , ex ar. 530 co. 2 cpp perché il fatto non costituisce reato

* Conferma

nel resto e condanna Bonici e Silingardi al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, nonché Luzi, Moncada, Sala, Tanzi e BofA, questa in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese del presente grado di giudizio;

Conferma

altresì la condanna di Tanzi al risarcimento del danno in favore di tutte le parti civili costituite da liquidarsi in separato giudizio;

Condanna

Bonici e Silingardi, in solido con il già condannato Tanzi, al risarcimento dei danni da liquidarsi in separato giudizio nei confronti di tutte le parti civili, ad eccezione delle seguenti, indicate con il nominativo del capofila e del difensore :

Agrati + 148 (avv. Frigerio)

Cervini (avv. Frigerio),

Bofa (avv. Valenti),

Albertin + 61 (avv. Sorriento),

Clivio + 1 (avv. Carnino),

essendosi queste limitate a richiedere la conferma della sentenza di primo grado;

Condanna

Bonici, Silingardi e Tanzi, in via solidale tra loro, al pagamento di una provvisoria in favore delle seguenti parti civili (indicate con il nominativo del capofila e del difensore) che viene così quantificata:

- parte civili Aba + 27.823 , Abate Carlo Mario +1066 , Abate Oliviero + 3159 (Avv. Grosso), nella misura del 30% di quanto richiesto a titolo di danno in sede di conclusioni e di cui agli allegati elenchi del 24 Marzo 2010 e 7 maggio 2010 sub colonna " e " ;
- parte civile Brunetto + 4 (Avv. Campolo) nella misura del 20 % di quanto richiesto a titolo di danno in sede di conclusioni
- Bank Nord + 4 (Avv. Siniscalchi) nella misura del 20 % di quanto richiesto a titolo di danno in sede di conclusioni
- Artisi + 18 (Avv. Pesce) nella misura del 20 % di quanto richiesto a titolo di danno in sede di conclusioni
- Acernese + 625 (Avv. Tanza) nella misura del 20 % di quanto richiesto a titolo di danno in sede di conclusioni
- Bonni + 3 (Avv. Altana) nella misura del 20 % di quanto richiesto a titolo di danno in sede di conclusioni
- Di Gioia + 1 (Avv. Tarditi) nella misura del 15 % di quanto richiesto a titolo di danno in sede di conclusioni



- Lanza (Avv. Rapanà) nella misura di € 3.000
- Tutte le altre parti civili nella misura del 25 % di quanto richiesto a titolo di danno in sede di conclusioni , così come meglio specificato nelle stesse o nell' atto o documento di riferimento ;

Nessuna provvisionale va invece liquidata alle seguenti parti civili in quanto non richiesta o non reiterata nella presente fase :

Antonioli + 43 (avv. Pecorella),
 Pioppini (avv. Schiaffino),
 Agrati + 148 (avv. Frigerio),
 Cervini(avv. Frigerio),
 Capelluti + 3 (avv. Rinaldini),
 Trevisan + 1 (avv. Trevisan),
 Caltagirone (avv. Sinicato),
 Sartirano (avv. Longo),
 Albertin + 61 (avv. Sorriento),
 Antonelli + 41 (avv. Grauso),
 Aliprandi + 28 (avv. Manfrè),
 Adrodegari + 7 (avv. Riva),
 Arnone + 40 (avv. Saporito),
 Dubini (avv. Guzzoni),
 Tizzonio + 1 (avv. Bellingardi),
 Airaghi + 47 (avv. Donzelli),
 CONSOB (avv. Di Lazzaro),
 Clivio + 1 (avv. Carnino);
 BofA (Avv. Valenti)

Condanna

Bonici, Silingardi e Tanzi in via solidale tra loro alla rifusione delle spese sostenute per il secondo grado di giudizio dalle parti civili indicate con il nominativo del capofila e del difensore, liquidate come da atto allegato, che è parte integrante del presente dispositivo, ad eccezione delle seguenti:

Agrati + 148 (avv. Frigerio),
 Cervini (avv. Frigerio),
 Albertin + 61 (avv. Sorriento)
 Clivio + 1 (avv. Carnino)



BofA (Avv. Valenti)

nei confronti delle quali è tenuto alla rifusione il solo Tanzi.

Condanna


Bonici e Silingardi, in aggiunta a Tanzi - già condannato in primo grado - e in via solidale tra tutti, al pagamento delle spese sostenute da tutte parte civili nella misura già posta a carico del solo Tanzi in primo grado;

Fissa in gg. 50 il termine per il deposito della motivazione.

Milano 26 maggio 2010

Il consigliere estensore

dr. Rosario Spina



Il Presidente

dr.ssa Clotilde Maria Galia



* con ordinanza del 14.5.2010 è stata disposta la correzione del dispositivo della presente sentenza nel senso che, dopo la frase " Conferma nel resto e condanna Bonici e Silingardi al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, nonché " va cancellata la parola " Sozi, Novada " .

IL CANCELLIERE C1

Vita Lagoria



ALLEGATO AL DISPOSITIVO

della sentenza nei confronti di Barachini + 7

Udienza del 26 maggio 2010

La Corte

Condanna Bonici , Silingardi e Tanzi in via solidale tra loro, alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili sotto elencate nella misura di seguito indicata:

Aba + 27.823, Abate Carlo Mario + 1066, Abate Oliviero + 3159 (avv. Grosso) € 24.300,00 oltre IVA e CPA;

Rosti + 1 (avv. Rubinetti) € 2.000,00 oltre IVA e CPA;

Antonioli + 43 (avv. Pecorella) € 7.000,00 oltre IVA e CPA;

Pioppini (avv. Schiaffino) € 2.000,00 oltre IVA e CPA;

Farataocchi + 2 (avv. Siciliano) € 1.508,00 oltre IVA e CPA;

Abbiati + 1 (avv. Franchi) € 1.284,00 oltre IVA e CPA;

Annovazzi + 38 (avv. Cirivello) € 1.384,00 oltre IVA e CPA;

Addamiano + 2 (avv. Biasetti) € 2.000,00 oltre IVA e CPA;

Andreetta + 18 (avv. Multari) € 5.000,00 oltre IVA e CPA;

Agazzi + 20 (avv. Panzeri) € 5.000,00 oltre IVA e CPA;

Brambilla e Redaelli (avv. Camporini) € 2.000,00 oltre IVA e CPA;

Bianco + 8 (avv. Dell'Olio) € 3.000,00 oltre IVA e CPA;

Aflac, Farmland (avv. Ghia), € 2.000,00 oltre IVA e CPA;

Lanza (avv. Rapanà) € 2.000,00 oltre IVA e CPA;

Giuliani + 533 (avv. Giuliani) € 14.000,00 oltre IVA e CPA;

Ascari Meccugni + 13 (avv. Fischer) € 5.000,00 oltre IVA e CPA;

Biancheri + 2 (avv. Binelli) € 1.000,00 oltre IVA e CPA;

Accetturi + 673 (avv. Pezzi) € 13.565,00 oltre IVA e CPA;

Viviano (avv. Messina) € 2.000,00 oltre IVA e CPA;

Conti Eugenio + 1 (avv. Conti) € 2.000,00 oltre IVA e CPA;

Aldenghi + 149 (avv. Rota) € 8.545,00 oltre IVA e CPA;

Arnoletti (avv. Bianchi) € 2.000,00 oltre IVA e CPA;

Capelluti + 3 (avv. Rinaldini) € 3.000,00 oltre IVA e CPA;

Trevisan + 1 (avv. Trevisan) € 2.000,00 oltre IVA e CPA;



Brunetto + 4 (avv. Campolo) € 3.000,00 oltre IVA e CPA;
Banknord + 4 (avv. Siniscalchi) € 3.000,00 oltre IVA e CPA;
Bianco + 3 (avv. Del Corno) € 3.000,00 oltre IVA e CPA;
Artisi + 18 (avv. Pesce) € 5.000,00 oltre IVA e CPA;
Caltagirone (avv. Sinicato) € 2.000,00 oltre IVA e CPA;
Sortino + 1203 (avv. Baj) € 18.000,00 oltre IVA e CPA;
Alfonsi + 86 (avv. Coratella) € 8.500,00 oltre IVA e CPA;
Baiesi + 7 (avv. Bottiglieri) € 3.000,00 oltre IVA e CPA;
Ciuffoni + 16 (avv. De Filippi) € 5.000,00 oltre IVA e CPA;
Sartirano (avv. Longo) € 2.000,00 oltre IVA e CPA;
Arnaboldi + 15 (avv. Briola) € 2.975,00 oltre IVA e CPA;
Allievi + 95 (avv. Costelli) € 8.500,00 oltre IVA e CPA;
Acernese + 625 (avv. Tanza) € 6.008,00 oltre IVA e CPA;
Antonelli + 41 (avv. Grauso) € 7.000,00 oltre IVA e CPA;
Ambrogi + 132 (avv. Campili) € 10.000,00 oltre IVA e CPA;
Aliprandi + 28 (avv. Manfrè) € 5.000,00 oltre IVA e CPA;
Adrodegari + 7 (avv. Riva) € 3.000,00 oltre IVA e CPA;
Aloi + 151 (avv. Pettene) € 10.000,00 oltre IVA e CPA;
Abbondati + 8 (avv. Di Caprio) € 3.000,00 oltre IVA e CPA;
Antoni + 5 (avv. Dalle Mura) € 3.000,00 oltre IVA e CPA;
Giorgi + 3 (avv. Atzeni) € 3.000,00 oltre IVA e CPA;
Ottavi (avv. Pievaioli) € 2.000,00 oltre VA e CPA;
Coraini (avv. Pessina) € 2.000,00 oltre IVA e CPA;
Affer + 13 (avv. Coldani) € 3.000,00 oltre IVA e CPA;
Bacigalupo + 4 (avv. Paleologo) € 3.000,00 oltre IVA e CPA;
Abbà + 37 (avv. Facciolo) € 7.000,00 oltre IVA e CPA;
Abbiati + 141 (avv. Vicentini) € 8.545,00 oltre IVA e CPA;
Accattino + 144 (avv. Benenti Brancaccio) € 8.545,00 oltre IVA e CPA;
Acquaotta + 278 (avv. Palli) € 11.000,00 oltre IVA e CPA;
Adamo + 121 (avv. Garuti) € 8.545,00 oltre IVA e CPA;
Agostinetti + 111 (avv. Rupolo) € 8.545,00 oltre IVA e CPA;
Agrati Cavallaro + 140 (avv. Piccioni) € 8.545,00 oltre IVA e CPA;
Alberi + 102 (avv. Rossini) € 8.545,00 oltre IVA e CPA;
Albertini + 36 (avv. Papa) € 7.000,00 oltre IVA e CPA;



Alzini + 34 (avv. Beretta) € 7.000,00 oltre IVA e CPA;
Andreola + 54 (avv. Giovannini) € 7.000,00 oltre IVA e CPA;
Antoniazzi + 12 (avv. Mogavero) € 5.000,00 oltre IVA e CPA;
Arrigoni + 54 (avv. Natalizi) € 7.000,00 oltre IVA e CPA;
Artusi + 6 (avv. Gozzi) € 3.000,00 oltre IVA e CPA;
Angeli + 8 (avv. Quagliata) € 3.000,00 oltre IVA e CPA;
Balasini + 29 (avv. Cazzaniga Donesmondi) € 5.000,00 oltre IVA e CPA;
Battilana + 16 (avv. D'Amivo) € 5.000,00 oltre IVA e CPA;
Bellini + 19 (avv. Cerniglia) € 5.000,00 oltre IVA e CPA;
Benedetti + 26 (avv. Chessa) € 5.000,00 oltre IVA e CPA;
Artioli + 24 (avv. Sforzi) € 5.000,00 oltre IVA e CPA;
Antonini + 36 (avv. Scudellari) € 7.000,00 oltre IVA e CPA;
Arnone + 40 (avv. Saporito) € 4.269,00 oltre IVA e CPA;
Via advisor - Dubini (avv. Guzzoni) € 2.000,00 oltre IVA e CPA;
Abbondanza + 2220 (avv. Gamberini) € 18.000,00 oltre IVA e CPA;
Bozzella + 8 (avv. Cardinali) € 3.000,00 oltre IVA e CPA;
Porcu + 1 (avv. Fazio) € 2.000,00 oltre IVA e CPA;
Bonni + 3 (avv. Altana) € 3.000,00 oltre IVA e CPA;
Tizzoini + 1 (avv. Bellingardi) € 2.000,00 oltre IVA e CPA;
Airaghi + 47 (avv. Donzelli) € 7.000,00 oltre IVA e CPA;
Benetti + 8 (avv. Brezigar) € 3.000,00 oltre IVA e CPA;
Di Gioia + 1 (avv. Tarditi) € 2.000,00 oltre IVA e CPA;
Nucci (avv. Salce) € 2.000,00 oltre IVA e CPA;
Benaglia (avv. Benaglia) € 2.000,00 oltre IVA e CPA;
CONSOB (avv. Di Lazzaro) € 8.000,00 oltre IVA e CPA;
Costanzo (avv. Lenzi) € 2.000,00 oltre IVA e CPA;
Camera di Commercio (avv. Palmieri) € 8.000,00 oltre IVA e CPA;
Accamo + 596 (avv. Martinetti) € 14.000,00 oltre IVA e CPA;
Airoldi + 8 (avv. Priore) € 3.000,00 oltre IVA e CPA;
Vigevani + 17 (avv. Pecchioli) € 5.000,00 oltre IVA e CPA;
Baragli + 61 / avv. Calabrese Ioppolo) € 8.500,00 oltre IVA e CPA;



Condanna il solo Tanzi alla rifusione delle spese sostenute dalle sotto elencate parti civili nella misura di seguito indicata:

Agrati + 148 e Cervini (avv. Frigerio), € 10.000,00 oltre IVA e CPA;

Albertin + 61 (avv. Sorriento) € 8.500,00 oltre IVA e CPA

Clivio + 1 (avv. Carnino) € 2.000,00 oltre IVA e CPA;

BofA (avv. Valenti) € 1.900,00 oltre IVA e CPA.

Il Presidente

dr.ssa Clotilde Maria Calia

Il consigliere estensore

dr. Rosario Spina

